

REGIONE DEL VENETO



**ULSS9**  
SCALIGERA

# 2020

## MANUALE OPERATIVO SERVIZIO DI PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO



# SPISAL

Verona

Legnago

Bussolengo

# INDICE

## PRESENTAZIONE

### 1. INDIRIZZI E CRITERI APPLICATIVI

- 1.01 Amianto
- 1.02 Ambienti confinati
- 1.03 Agricoltura
- 1.04 DVR standardizzato

### 2. PROCEDURE E PROTOCOLLI

- 2.01 Inchiesta malattie professionali
- 2.02 Inchiesta infortuni
- 2.03 Protocollo d'intesa prevenzione incendio
- 2.04 Stress lavoro-correlato

### 3. LISTE DI CONTROLLO

- 3.01 Edilizia
- 3.02 Aziende-Industria-Servizi
- 3.03 Rischio chimico
- 3.04 Rischio cancerogeno
- 3.05 Ambienti confinati
- 3.06 Medico competente
- 3.07 Lavoro somministrato
- 3.08 Agricoltura
- 3.09 Stress lavoro-correlato

### 4. MODULISTICA

- 4.01 Notizia di reato
- 4.02 Verbale di accesso
- 4.03 Verbale di prescrizioni
- 4.04 Verbale regolare

## 5. ALLEGATI

### 5.01 Allegati DVR standardizzato (cfr. 1.04):

- Allegato 01* - Ambiente di lavoro - lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 02* - Macchine-Impianti-Attrezzature - lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 02 bis* - Macchine impianti attrezzature – Pubbl. esercizi-comm.-uffici - Lista di controllo - Ver. 2012
- Allegato 03* - Movimentazione manuale dei carichi - Lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 04* - Rischio rumore - lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 05* - Rischio Vibrazioni - lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 06* - Rischio chimico - Lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 07* - Rischio cancerogeno - mutageno - lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 08* - Rischio esplosione - lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 09* - Rischio Incendio - lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 10* - Rischio Stress Lavoro-correlato - lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 11* - Formazione - Lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 11A* - Esempio di registrazione delle attività Formative - Versione 2012
- Allegato 12* - Sorveglianza sanitaria - lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 13* - Dispositivi di protezione individuale - lista di controllo - Versione 2012
- Allegato 14* - Rischio lavoratrici madri - Lista di controllo - Versione 2012 corretto

### 5.02 Riferimenti SPISAL ULSS 20,21 e 22

# PRESENTAZIONE

---

La vigilanza è uno dei compiti istituzionale degli SPISAL del Dipartimento di Prevenzione, finalizzata alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza della popolazione lavorativa.

Negli ultimi anni la normativa, non solo di settore, è orientata a disegnare una nuova dimensione di relazione fra pubblica amministrazione e mondo produttivo i cui riflessi, anche nell'ambito di intervento degli SPISAL, non possono essere trascurati.

Il testo coordinato del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in tema di semplificazione dei controlli sulle imprese stabilisce che *“La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa (dell'Unione Europea), ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici all'effettiva tutela del rischio, e del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.”*

Il sistema istituzionale delineato dal D.Lgs. n.81/08, attraverso gli organismi attivi a livello nazionale, regionali e provinciali<sup>(1)</sup>, ha permesso significativi progressi nel migliorare l'azione di controllo dei Servizi. In particolare, si è rafforzata la capacità di sviluppare interventi secondo la logica dei "Piani mirati" e sono state realizzate significative esperienze di definizione di indirizzi utili a "guidare" gli interventi in taluni settori, grazie anche alla competenze tecnico-professionali degli operatori e alla collaborazione e al coinvolgimento degli altri Enti di controllo.

Con il nuovo *Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 e i Piani Aziendali delle AULSS* si pone particolare attenzione alle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo disposta dai Dipartimenti di Prevenzione e alla sua efficacia. Si supera la logica basata prevalentemente sul contingente a favore di un'attività programmata secondo scelte di priorità di rischio, ed inoltre sulla adozione di metodologie/criteri di vigilanza omogenei, comunque orientati maggiormente alla verifica dei processi e di sistema.

Negli ultimi anni si è sempre più consolidata l'integrazione gestionale e professionale degli SPISAL della provincia di Verona, ratificata in un documento di sintesi trasmesso nel gennaio 2015 ai Direttori Generali dell'Azienda ULSS 9 Scaligera nel quale si dichiarava l'uniformità delle attività di vigilanza a livello provinciale, con riferimento agli *indirizzi operativi* e più in generale alle *procedure* e alla *modulistica* utilizzata dai Servizi.

Oggi si pone quindi la necessità di proseguire e migliorare il processo in atto, portando a "sistema" quanto realizzato, al fine di definire un "modello comune" di riferimento.

Un ulteriore passo in questa direzione è quello di fornire agli operatori uno strumento operativo che raccolga in modo unitario tutte le indicazioni di metodo e di contenuto, comunque rispondenti ad indirizzi regionali formalizzati e aggiornati all'attuale contesto normativo.

---

<sup>1</sup> Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (ex art. 5, D.lgs. n.81/08); Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, D.lgs. n.81/08); Comitati Regionali di Coordinamento (articolo 7 del D.lgs. n. 81/08 e DPCM 21 dicembre 2007); Comitati Provinciali di Coordinamento (articolo 7 del D.lgs. n. 81/08 e DGRV N.4182/08).

L'obiettivo è anche quello di dare un rinnovato impulso alla qualità dell'azione di vigilanza, valorizzando le diverse professionalità e competenze presenti nei Servizi.

Non meno importante è la volontà di dare conto in piena trasparenza ai cittadini e alle imprese oltre che delle strategie messe in campo anche delle tipologie di controllo cui sono assoggettati evidenziando criteri e modalità di svolgimento delle verifiche.

**Il manuale nasce come strumento di ausilio e di supporto al professionista nell'esercizio della propria funzione, volto a garantire l'omogeneità e la trasparenza dell'attività, sia in termini di appropriatezza sia di uniformità nella valutazione dei requisiti verificati. In quest'ottica esso, lungi dal rappresentare un limite all'azione dell'operatore, costituisce anche elemento di certezza per il titolare dell'attività/impresa per ciò che attiene alla parità di trattamento.**

I principi ed elementi guida che ispirano i comportamenti degli operatori pubblici nell'attività di vigilanza/controllo verso i soggetti terzi possono essere così elencati:

- ❑ Trasparenza dei controlli a partire dalle procedure organizzative, tecniche e amministrative.
- ❑ Omogeneità e imparzialità dei comportamenti mediante l'utilizzo di *check-list* evitando discriminazioni e favoritismi.
- ❑ Replicabilità degli atti mediante modelli disponibili, utilizzati da tutti gli operatori, per la formalizzazione dei provvedimenti.
- ❑ Semplificazione dei percorsi di accesso e delle procedure amministrative, con l'erogazione d'informazioni complete, accurate e tempestive.
- ❑ Orientamento alla integrazione gestionale e professionale ed al miglioramento continuo.

Il manuale è inteso anche a soddisfare i recenti obblighi normativi che gli SPISAL devono osservare in materia di "Amministrazione Trasparente"<sup>(2)</sup>, con particolare riferimento al *codice di comportamento*, ai *procedimenti amministrativi*, al *controllo sulle imprese* e alla *prevenzione della corruzione*. *Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni* rientrano tra le aree a rischio "generale" e come tali trattati.

Si riporta a titolo di esempio la pronuncia a ottobre del 2015 dell'*Autorità Nazionale Anticorruzione* a proposito delle attività di controllo e ispezioni della AULSS.

*"Le attività di vigilanza, controllo, ispezione, e l'eventuale irrogazione di sanzioni riguardano tutte le amministrazioni che svolgono compiti di vigilanza su specifici settori.*

*Per quanto concerne la sanità, dette attività dovranno essere contestualizzate nei Piani adottati dai Soggetti destinatari, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili al rischio di corruzione quali, a titolo di esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro e, più in generale, le aree di competenza dei dipartimenti di prevenzione, le autorizzazioni e concessioni con o senza riflessi finanziari, l'accreditamento del privato, la libera professione intramuraria.*

*Eventi rischiosi possono verificarsi laddove le procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione non siano opportunamente standardizzate e codificate secondo il sistema qualità. In altri termini, le omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.*

*È necessario pertanto mettere in atto anche in questo campo misure specifiche volte, per esempio, a perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica, come l'utilizzo di modelli standard di verbali con *check-list*, la rotazione del personale ispettivo, l'introduzione nei codici di comportamento di disposizioni dedicate*

al personale ispettivo stesso.” (Autorità Nazionale Anticorruzione. Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

**Il presente lavoro, nella prima Sezione denominata “Indirizzi e criteri applicativi”, contiene documenti di indirizzo regionali pubblicati con Delibere di Giunta o emanati dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D. Lgs. 81/08.**

**Si tratta di atti che, per quanto riguarda l’attuazione dei principi di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro, intervengono in taluni specifici ambiti e settori di attività con lo scopo di rispondere ad esigenze di chiarimento ed interpretazione della normativa nazionale, di dare indirizzi utili alle aziende per l’attuazione degli obblighi a loro carico e per fornire altresì criteri applicativi funzionali allo svolgimento delle attività di controllo.**

**Tali indicazioni rappresentano una linea guida che deve accompagnare l’azione dei Servizi orientandola specialmente in fase di programmazione e di gestione delle priorità.**

Segue, nelle altre Sezioni del Manuale, la raccolta sistematica delle *procedure*, delle *liste di controllo* e della *modulistica* in uso. Tutto il materiale, vero e proprio strumento operativo di lavoro, è stato condiviso dai Servizi della Provincia.

Relativamente ad alcune funzioni svolte dai Servizi, anche in virtù del sovrapporsi di competenze, e per certi temi particolarmente complessi, sono state elaborate e predisposte, nelle forma di **Procedure** o **Protocolli**, una serie di indicazioni che definiscono in maniera compiuta i singoli processi, delineando percorsi, attribuzioni e modalità.

Si tratta di raccomandazioni da osservare nella conduzione dell’attività per concretizzare comportamenti omogenei e processi espliciti e trasparenti.

Le **Liste di controllo (check-list)** sono strumento e metodo di lavoro per gli operatori dei Servizi e rappresentano nel contempo un utile supporto all’azienda per l’autovalutazione e l’organizzazione in modo sicuro delle fasi di lavoro.

La verifica del possesso dei requisiti di prevenzione, previsti dalla *check-list* pertinente, consente di affermare che il rischio specifico è stato portato nella condizione di essere sotto controllo. Resta altresì in capo all’azienda la possibilità di mettere in campo misure di prevenzione alternative rispetto a quanto indicato, purché di pari efficacia.

Le liste non sono esaustive rispetto agli obblighi di prevenzione e protezione definiti dalla normativa, ma contengono elementi fondamentali che caratterizzano l’intervento di vigilanza da parte dei Servizi. Ciò non comporta, in fase di ispezione, una verifica analitica di ogni singolo punto. Il personale di vigilanza utilizzerà la lista quale strumento di riferimento dei pericoli da valutare procedendo a selezionarne i punti di attenzione o ad inserire ulteriori approfondimenti, secondo un criterio di effettività del rischio e competenza professionale.

In genere sono stati riportati nel Manuale anche eventuali Allegati o Appendici ai documenti presenti. In altri si è preferito indicare solamente il relativo link di collegamento.

Infine la **modulistica**, con i modelli standard di verbali, è quella principale utilizzata dal personale nell’attività di vigilanza e rappresenta il risultato di un confronto tra i Servizi della Provincia.

# **INDIRIZZI E CRITERI APPLICATIVI**

**LINEE INTERPRETATIVE REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA SULLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CON ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO (TITOLO IX CAPO III D.LGS. 81/08)  
(ALLEGATO A Dgr n. 265 del 15 mar 2011)**

## **1. Considerazioni generali**

Il presente documento si applica con riferimento alle attività lavorative (manutenzione, rimozione, smaltimento, trattamento dei rifiuti e bonifica delle aree interessate) che possono comportare esposizione di lavoratori ad amianto (actinolite, grunerite, antofillite, crisotilo, crocidolite, tremolite).

Nelle attività nelle quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto ogni datore di lavoro deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per i propri dipendenti e definire le azioni da intraprendere per perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione.

L'individuazione della presenza di amianto (art. 248) è preliminare alla valutazione del rischio (art. 249 co. 1) e alla definizione delle azioni da intraprendere, quali:

- a) notifica all'organo di vigilanza (S.P.I.S.A.L.) [art. 250];
- b) adozione di misure di prevenzione e protezione [art. 251] e di igiene [art. 252];
- c) controllo dell'esposizione [art. 253];
- d) pianificazione preventiva delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno nei lavori di demolizione o rimozione d'amianto (art. 256);
- e) informazione [art. 257] e formazione [art. 258] dei lavoratori;
- f) sorveglianza sanitaria [art. 259];
- g) registrazione dell'esposizione [art. 260].

## **2. Esposizioni sporadiche e di debole intensità. Attività per cui non è prevista alcuna segnalazione [art. 249]**

L'art. 249, comma 2 prevede che per esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) non si applichino gli articoli 250 (notifica), 251 comma 1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria), 260 comma 1 (registrazione dell'esposizione), a condizione che risulti chiaramente indicato nella valutazione dei rischi, di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e che il valore limite di esposizione all'amianto non sia superato. Condizioni ESEDI possono essere definite nelle seguenti attività:

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Ai sensi dell'art. 249 comma 4, la Commissione Consultiva Permanente di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/08 ha emesso gli "Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106".

Il documento stabilisce che le ESEDI consentono di non applicare gli artt. 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a condizione che si tratti di attività lavorative che oggettivamente

possano essere considerate sporadiche, che esponano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto tali da comportare un rischio occupazionale di livello medio dello stesso ordine di grandezza di quello indicato come accettabile per la popolazione generale secondo l'OMS (WHO, 2000).

Le attività ESEDI vengono identificate come attività effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondano ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 ff/l calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

A titolo indicativo e non esaustivo, la Commissione Consultiva Permanente ha redatto un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra indicate, possono rientrare nelle attività ESEDI:

*a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:*

- 1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
- 2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m<sup>2</sup>) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
- 3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
- 4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
- 5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m<sup>2</sup>), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
- 6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
- 7) attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente;
- 8) inserimento, all'interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
- 9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.

*b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:*

- 1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
- 2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m<sup>2</sup>) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
- 3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m<sup>2</sup>) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

*c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:*

- 1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;

2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m<sup>2</sup>), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell'area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.

*d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:*

1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Il documento prevede che le attività lavorative con ESEDI possano essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori che si trovino nella condizione di operare su materiali contenenti amianto (MCA) purché, in attesa di indicazioni specifiche sui corsi da frequentare, sia documentabile ed accertabile dall'organo di vigilanza che la formazione ricevuta sia sufficiente ed adeguata all'attività svolta (art. 37 del Dlgs 81/08).

E' fatto salvo anche per le attività lavorative ESEDI l'obbligo per il datore di lavoro di indicare chiaramente nella documentazione relativa alla valutazione del rischio, di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni ESEDI.

In ogni caso, durante l'effettuazione delle attività ESEDI, deve essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell'art. 252 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

### **3. Attività lavorative con rischio di esposizione ad amianto, escluse rimozione e demolizione, con obbligo di notifica [art. 250]**

Il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori non rientranti nei casi di cui all'art. 249 co. 2, a condizione che non siano di rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto.

A titolo indicativo l'obbligo di notifica può essere individuato fra le seguenti attività:

- a) manutenzione di impianti, macchine o apparecchi coibentati con materiali contenenti amianto;
- b) smaltimento e trattamento di rifiuti contenenti amianto, nonché bonifica delle aree interessate;
- c) interventi di semplice raccolta e allontanamento di materiali contenenti amianto in matrice compatta, per l'avvio alla discarica.

La notifica comprende la descrizione sintetica dei seguenti elementi:

- a) ubicazione del cantiere;
- b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- c) attività e procedimenti applicati;
- d) numero di lavoratori interessati;
- e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
- f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

#### 4. Attività lavorative di demolizione o rimozione dell'amianto con obbligo di presentazione del piano di lavoro [art. 256]

I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all' "Albo nazionale gestori ambientali" [art. 212 D.Lgs. 152/06]. Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti.

Il datore di lavoro prima dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto predispone un piano di lavoro.

Il piano di lavoro non sostituisce il P.O.S. [allegato XV D.Lgs. 81/08] a meno che non sia conforme ai requisiti di entrambi i documenti nell'intestazione e nei contenuti.

Il piano di lavoro soddisfa l'adempimento della notifica [art. 250].

Il piano prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno e, in particolare, contiene le informazioni sui seguenti punti:

- a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale: lo standard di protezione dei DPI respiratori (APVR) è fissato in 10 ff/litro (0,01 ff/cm<sup>3</sup>), pari a un decimo del valore limite [art. 251 comma 1 lettera b], ferma restando l'opportunità di mantenere l'obiettivo di protezione a 2 ff/litro quando realizzabile;
- c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 254, delle misure di cui all'art. 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; la data di inizio dei lavori indicata sarà considerata confermata a meno di comunicazioni correttive che dovranno pervenire con 2 giorni di anticipo esclusi festivi e prefestivi.
- h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
- i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

Il datore di lavoro della ditta specializzata, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta il piano di lavoro all'organo di vigilanza competente nel territorio dove si svolgeranno i lavori (SPISAL dell'Azienda ULSS) che, se del caso, formula motivata richiesta di integrazione o modifica o rilascia prescrizione operativa (D.Lgs. 81/08 Art. 256 comma 5 – *Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazioni o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori ...*)

La verifica dei piani di lavoro costituisce un'attività preliminare che permette ai Servizi SPISAL la selezione degli interventi di vigilanza senza necessità del rilascio di autorizzazioni da parte dello SPISAL stesso.

Nell'ottica di ulteriore semplificazione degli atti, nel caso di più interventi di rimozione di amianto in matrice compatta, della stessa natura e tipologia, utilizzando le medesime tecniche lavorative, nonché le stesse misure di protezione e prevenzione (lettere a, b, c, d, e, f, i, l del co. 4 art. 256), nell'ambito del territorio della stessa ULSS e nell'arco dello stesso anno di riferimento, si prevede la possibilità per il datore di lavoro di riferirsi al primo piano presentato all'ULSS, limitandosi all'indicazione della data e dell'ubicazione dei nuovi lavori, a condizione che non cambino le tecniche e le metodologie degli interventi successivi rispetto a quanto indicato nel primo piano di lavoro.

#### **5. Attività lavorative di demolizione o rimozione dell' amianto, con obbligo di presentazione del piano di lavoro [art. 256], in casi di urgenza**

La normativa [art. 256 co. 5] prevede che l'obbligo del preavviso di trenta giorni non si applichi nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi nel piano di lavoro, oltre alla data, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.

A titolo esemplificativo si ritiene che detti casi debbano riguardare:

- a) situazioni di rischio a carattere igienico-sanitario tali da determinare l'esigenza di un intervento sollecito;
- b) situazioni in cui l'intervento sia soggetto a rilevanti vincoli organizzativi, ragionevolmente documentati dal committente, in particolare per garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali;
- c) presenza di strutture o materiali danneggiati e per i quali non sia procrastinabile l'intervento di messa in sicurezza al fine di evitare la dispersione di fibre;
- d) interventi per ritrovamento occasionale di materiali contenenti amianto misconosciuti nel corso di attività di cantiere.

#### **6. Attività di vigilanza in fase preventiva e in corso d'opera**

La pianificazione delle attività di vigilanza da parte degli Spisal è finalizzata a:

- Valutare la documentazione presentata all'atto delle notifiche e con i piani di lavoro verificando l'idoneità dell'impresa, quando prevista, la completezza delle informazioni presentate, delle modalità operative e delle misure di prevenzione previste al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la protezione dell'ambiente dall'inquinamento da fibre aeree disperse.
- Controllare in corso d'opera, con sopralluoghi in cantiere, l'adeguatezza e la corretta attuazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente esterno.
- Verificare che, al termine dell'intervento di bonifica, sussistano le condizioni ambientali di restituibilità dell'area in tutti i casi in cui ciò è richiesto dalla normativa vigente (aree destinate ad essere rioccupate).

Nel caso di delimitazione dell'area di lavoro con la realizzazione di un confinamento dinamico, la ditta esecutrice dovrà certificarne la tenuta e l'efficienza. Verrà chiesto alla ditta di comunicare la data di effettuazione delle prove di tenuta per consentire un'eventuale verifica.

In relazione all'entità del rischio, alla durata e alla complessità dei lavori di bonifica lo Spisal effettuerà uno o più sopralluoghi ispettivi.

In particolare si verificheranno:

- personale presente nel cantiere: turni di lavoro, idoneità sanitaria, abilitazione all'attività di bonifica, formazione relativa alla protezione da tutti i rischi presenti, cartellino di identificazione;
- procedure di entrata e uscita del personale dalla zona confinata, se presente, e decontaminazione dei materiali;
- verifica dei depressori: posizionamento, funzionamento, n° ricambi, gruppo elettrogeno;
- modalità di lavoro;
- corretto utilizzo dei DPI, addestramento all'uso, conservazione e manutenzione;
- misure ambientali effettuate per il monitoraggio dell'esposizione lavorativa e per la salvaguardia ambientale riferendosi a quanto previsto dal DM 6-8-94 (è preferibile che i campionamenti sporadici all'interno dell'ambiente di lavoro siano del tipo "personale" piuttosto che "ambientale" in ragione dell'obbligo per il datore di lavoro di valutare l'esposizione alle fibre di amianto dei lavoratori);
- antinfortunistica, in particolare caduta dall'alto;
- microclima;
- prevenzione di altri eventuali rischi
- attività di coordinamento del committente [art. 26 D.Lgs. 81/08];
- rispetto delle norme di cui al titolo IV D.Lgs. 81/08 (cantieri temporanei e mobili).

Potranno essere effettuati dal Servizio monitoraggi ambientali a campione per controllare l'esposizione dei lavoratori o i livelli di inquinamento in ambiente di lavoro nei punti o nelle fasi di lavoro più critiche.

Dal punto di vista delle potenzialità di rischio delle diverse tipologie di bonifica, le macro categorie di cantiere sono:

- cantieri che per il contenimento delle polveri prevedono il confinamento statico e dinamico, come nel caso delle bonifiche su materiali friabili o resi tali dalle tecniche di rimozione;
- cantieri che per il contenimento delle polveri prevedono il solo confinamento statico;
- cantieri che non prevedono confinamento, come nel caso della rimozione di materiali compatti;
- interventi su manufatti contenenti amianto con tecniche di glove-bag.

## **7. Restituzione delle aree a conclusione dei lavori di bonifica**

A termini di legge [D.Lgs. 81/2008 art. 256 comma 4c] i piani di lavoro presentati debbono prevedere anche la verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto.

Nei casi previsti per la certificazione di restituibilità di cui all'art. 6 del D.M. 6 settembre 1994, gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS verificheranno l'assenza di residui di materiali contenenti amianto dentro l'area bonificata, l'accuratezza delle pulizie e la concentrazione finale ambientale delle fibre d'amianto aerodisperse, tramite attività diretta o attraverso le certificazioni di analisi esibite dalla ditta.

Rientrano nell'ambito delle prestazioni a pagamento definite dal tariffario regionale e poste a carico della ditta le attività di:

- esecuzione diretta del sopralluogo visivo finale o delle analisi ambientali svolte da personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS (SISP o SPISAL a seconda se trattasi di ambienti di vita o

di lavoro) con successiva certificazione di restituibilità

- rilascio di certificazione di restituibilità sulla base dei risultati del sopralluogo visivo finale e della valutazione delle analisi ambientali eseguite da laboratori accreditati su incarico della ditta.

Per quanto riguarda la verifica analitica ambientale, in caso di locali in cui siano stati bonificati materiali friabili, la valutazione dell'assenza di rischio ambientale deve essere effettuata con campionamenti ambientali aggressivi ed il conteggio delle fibre in SEM.

Tale metodologia è consigliabile anche quando vengano realizzati interventi su materiale in matrice compatta rimosso da particolari ambienti pubblici (es. scuole, ospedali, ecc..).

## **8. Procedure di controllo in sede dei materiali contenenti amianto**

La presenza di materiali contenenti amianto in edifici o manufatti in genere, comporta per il proprietario l'obbligo di verifica delle condizioni di integrità dei materiali stessi e di attivarsi di conseguenza per la bonifica in caso di precarietà e pericolosità dei materiali.

Per facilitare la valutazione oggettiva dello stato di degrado nel caso di presenza di coperture in cemento amianto (tipo eternit) o di altro materiale contenente amianto in matrice compatta (tubazioni, canne fumarie ecc.), con riferimento al DM 6/9/94, anche al fine di definire priorità d'intervento e di bonifica, risulta opportuno ricorrere a procedure di valutazione a larga diffusione:

- la prima, indicata dalla Regione Lombardia con proprio Decreto Direzione Generale Sanità N. 13237 del 18/11/2008 Identificativo Atto n. 118, è appropriata per la valutazione di coperture in cemento amianto in relazione alla diffusione di fibre nell'ambiente;

- la seconda, utilizzabile per valutare lo stato dei MCA presenti all'interno degli edifici e delle unità produttive, è il sistema di valutazione del rischio VERSAR, basato su un modello bidimensionale per la definizione delle priorità di intervento. Il metodo è indicato dall'Environmental Protection Agency, ente di protezione ambientale degli Stati Uniti.

Premesso che lavori di bonifica contenuti e di limitata entità potranno essere valutati in funzione di quanto indicato per le attività ESEDI, i metodi di bonifica previsti dalla normativa (DM 1994) sono la sovracopertura, l'incapsulamento e la rimozione (DM 6/9/94 e DM 20/8/99).

La sovracopertura consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura è in grado di sopportare un carico permanente aggiuntivo.

L'incapsulamento prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice. Tale intervento non esime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La rimozione prevede un intervento di asportazione totale dell'amianto e sua eventuale sostituzione con altro materiale non pericoloso.

## **APPENDICE 1**

### **ELENCO DEI CONTENUTI DEL PIANO DI LAVORO PER DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (art. 256 comma 2 – D.Lgs. 81/2008)**

#### **1. COMMITTENTE**

Se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza

Se persona giuridica: ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo di residenza della sede legale, dati anagrafici del rappresentante legale

#### **2. DITTA ESECUTRICE DELLA BONIFICA** che presenta il piano di lavoro

Ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo della sede, recapiti telefonici e fax, e-mail, dati anagrafici del rappresentante legale

Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali: numero e data di iscrizione, categoria, classe

Personale dipendente: numero totale dipendenti, numero dipendenti con abilitazione alla bonifica amianto, numero dipendenti impiegati nello specifico intervento di bonifica

#### **3. CANTIERE**

Denominazione del cantiere, indirizzo, tipo di opera (*si intende l'opera che viene realizzata nel cantiere in generale, a prescindere dalla bonifica, ad esempio: rifacimento copertura, demolizione edificio, realizzazione di opere e infrastrutture stradali, modifica impianti*)

Natura dei lavori di bonifica: tipo di lavoro (*ad esempio: rimozione della copertura, rimozione tubazioni in cemento amianto etc.*), tipo di amianto (*ad esempio: matrice compatta, friabile, reso friabile dalle modalità di bonifica*), quantitativo da bonificare, integrità del materiale.

Data Inizio Lavori: all'atto della presentazione del piano deve essere indicata la data di inizio dei lavori di bonifica e la loro durata prevista.

Nel caso di amianto friabile o reso friabile dalla modalità di demolizione: dati analitici sul materiale, modalità di allestimento e collaudo della zona confinata, UDP, UDM (*allegare planimetria*), modalità di accesso e uscita dalla zona confinata, procedura di uscita dei materiali al termine della bonifica, modalità per effettuare la pulizia finale al termine della rimozione

Nel caso di copertura in cemento amianto: Modalità di rimozione e demolizione dei materiali; estensione della superficie, altezza minima e massima da terra, tipo di copertura (*ad esempio: piana, inclinata, a falda, curva, a shed*), anno posa, stato di conservazione, destinazione d'uso dell'edificio, presenza di contro soffitto, lati prospicienti il vuoto, struttura portante (*ad esempio: travi a Y, solaio capriate in ferro o legno*), condizioni di calpestabilità della copertura, presenza di canali di gronda e lucernai

Nel caso di tubazioni in cemento amianto: lunghezza, diametro, localizzazione (*ad esempio: stradale, luogo aperto non stradale, luogo chiuso*), modalità di scavo (*fermo restando che le misure di sicurezza per gli scavi saranno dettagliate nel P.O.S*)

Nel caso di vinil-amianto: eventuale presenza di amianto nell'adesivo sottostante al materiale

#### 4. PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Misure per la protezione di terzi

Segnaletica di cantiere

Misure per la protezione e decontaminazione del personale incaricato dei lavori

Sistemi adottati per evitare il rischio di cadute dall'alto con disegni esecutivi degli allestimenti di sicurezza (qualora il piano di sicurezza non soddisfi i contenuti del POS)

Disponibilità di spogliatoio, servizi igienici, acqua:

Modalità e luogo stoccaggio temporaneo

Valutazione microclima all'interno del cantiere

#### 5. MODALITÀ D'INTERVENTO

Modalità di rimozione: materiali, attrezzature, prodotto incapsulante utilizzato, tecniche impiegate, modalità di accesso in quota .

Valutazione della presumibile esposizione ad amianto dei lavoratori durante gli interventi di bonifica (solo per interventi di bonifica su amianto in matrice friabile).

Monitoraggi ambientali durante l'esecuzione: punti di monitoraggio ambientale, monitoraggi personali (solo per interventi di bonifica su amianto in matrice friabile).

Misure previste in caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dall'art. 254.

DPI: tipo di protettori delle vie aeree indicando il FPO e la valutazione della loro idoneità (*il valore massimo di esposizione prevista deve essere inferiore a 1/10 del TLV [art. 251 comma 1 "b"]*), dispositivi anticaduta, protezione del corpo, dei piedi e della testa, altre protezioni.

Modalità di verifica dell'assenza di rischi dovuti all'amianto al termine dei lavori

#### 6. ALLEGATI

a. documentazione fotografica

b. planimetrie

## **APPENDICE 2**

### **I – PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO (AMBIENTE ESTERNO)**

Il protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi si svolge.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado.

Il risultato dell'applicazione dell'I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994 dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

### **INDICE DI DEGRADO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (I.D.)**

#### **A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:**

- 1 se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco
- 2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

#### **B) PRESENZA DI FESSURAZIONI /SFALDAMENTI/ CREPE, si dà valore:**

- 0 se assenti
- 2 se rare
- 3 se numerose

#### **C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO, si dà valore:**

- 0 se assenti
- 3 se presenti

#### **D) FRIABILITÀ / SGRETOLAMENTO, si dà valore:**

- 1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente

2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente

3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili

**E) VENTILAZIONE, si dà valore**

1 la copertura **non si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria

2 la copertura **si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria

**F) LUOGO DI VITA / LAVORO , si dà valore**

1 copertura **non visibile** dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)

2 copertura **a vista** dall'interno

**G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE, si dà valore**

1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi

2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue

**H) AREE SENSIBILI, si dà valore**

1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura

3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

**I) VETUSTA' (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore**

2 se la copertura è stata installata dopo il 1990

3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990

4 se la copertura è installata prima del 1980

**Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio.**

Il valore finale è dato dalla formula:

$$\text{I.D.} = (\text{A+B+C+D+E+F+G+H}) \times \text{I (vetustà)}$$

**RISULTATO:**

**1) I.D. INFERIORE O UGUALE A 25: Nessun intervento di bonifica. E' prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;**

**2) I.D. COMPRESO TRA 25 e 44: Esecuzione della bonifica entro 3 anni ;**

**3) I.D. UGUALE O MAGGIORE A 45 : Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.**

## II – SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VERSAR (AMBIENTE INTERNO)

Il sistema definisce dei fattori di danno e dei fattori di esposizione la cui combinazione porta ad individuare, mediante l'ausilio di un grafico, il grado di urgenza dell'intervento correttivo.

### A - FATTORI DI DANNO

Sono rappresentati da 6 parametri:

1 - DANNO FISICO. Indica il grado di danneggiamento del materiale. Le condizioni sono:		
A questa condizione viene attribuito il punteggio più elevato per l'alto potenziale di rilascio di fibre da parte di un materiale danneggiato.	elevato	PUNTEGGIO = 5
Il punteggio non è molto diverso dal precedente al fine di ridurre la variabilità attribuibile alla soggettività del rilevatore nel distinguere tra grado elevato e moderato.	moderato	PUNTEGGIO = 4
	basso	PUNTEGGIO = 2
	nessuno	PUNTEGGIO = 0

2 - DANNO DA ACQUA		
Il materiale ha subito un danneggiamento da acqua. Il punteggio attribuito è moderato.	sì	PUNTEGGIO = 3
Non vi sono danni da acqua	no	PUNTEGGIO = 0

3 - VICINANZA AD ELEMENTI SOGGETTI A MANUTENZIONE: La stima della probabilità che il materiale sia danneggiato durante le attività di manutenzione è basata sulla distanza tra il materiale stesso e qualsiasi elemento soggetto a manutenzione	
< 30 cm	PUNTEGGIO = 3
30 - 150 cm	PUNTEGGIO = 2
> 150 cm	PUNTEGGIO = 0

4 - TIPO DI MATERIALE		
Le tubazioni coibentate hanno generalmente un alto contenuto di legante, sono poco soggette a vibrazioni, hanno una superficie poco estesa.	tubazioni	PUNTEGGIO = 0

La superficie del rivestimento coibente è maggiore che nelle tubazioni e generalmente più facilmente soggetta a danneggiamenti. Come le tubazioni hanno un alto contenuto di legante e sono poco soggette a vibrazioni	caldaie, serbatoi di riscaldamento	PUNTEGGIO = 1
I rivestimenti isolanti di impianti di ventilazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria sono molto soggetti a vibrazioni, il contenuto di legante è variabile, la collocazione è tale che frequentemente sono disturbati durante gli interventi manutentivi. Raramente il materiale è rivestito.	- sistemi di ventilazione di condizionamento	PUNTEGGIO = 3
I rivestimenti di soffitti e pareti a scopo antiacustico o antincendio sono frequentemente costituiti da amianto spruzzato. Il materiale non è quasi mai rivestito, è generalmente molto friabile, copre superfici molto estese e può rilasciare continuamente piccole quantità di amianto nell'area.	soffitti e pareti	PUNTEGGIO = 4
Per analogia con i materiali indicati, in relazione ai criteri di estensione, friabilità, quantità di legante, accessibilità e presenza di vibrazioni.	altri	PUNTEGGIO = 0-4

5 - POTENZIALITÀ di contatto. Questo parametro ha due aspetti. In primo luogo deve essere valutata l'accessibilità del materiale in funzione della distanza dal pavimento (maggiore o minore di 3 metri). In secondo luogo deve essere stimata la probabilità che gli occupanti dell'aria danneggino accidentalmente o intenzionalmente, per vandalismo, il materiale.	
distanza < 3 m - alto potenziale di danno	PUNTEGGIO = 8
distanza < 3 m - moderato potenziale di danno	PUNTEGGIO = 5
distanza < 3 m - basso potenziale di danno	PUNTEGGIO = 2
distanza > 3 m - alto potenziale di danno	PUNTEGGIO = 5
distanza > 3 m - moderato potenziale di danno	PUNTEGGIO = 3
distanza > 3 m - basso potenziale di danno	PUNTEGGIO = 0

6 - CONTENUTO DI AMIANTO	
> 1 - < 30%	PUNTEGGIO = 1
> 30 - < 50%	PUNTEGGIO = 3
> 50%	PUNTEGGIO = 5

## B - FATTORI DI ESPOSIZIONE

Sono rappresentati da 9 parametri:

1 - FRIABILITÀ		
Il materiale può essere facilmente sbriciolato con la mano e rilasciare un'elevata quantità di fibre.	- elevata	PUNTEGGIO = 6
Il materiale può essere frantumato solo con una forte pressione manuale e rilascia fibre con difficoltà.	- moderata	PUNTEGGIO = 3
È difficile frantumare il materiale con le mani e causare un rilascio di fibre.	- bassa	PUNTEGGIO = 1
Non è possibile frantumare il materiale con le mani.	- non friabile	PUNTEGGIO = 0

2 - ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE	
meno di 1 mq	PUNTEGGIO = 0
tra 1 e 10 mq	PUNTEGGIO = 1
tra 10 e 100 mq	PUNTEGGIO = 2
più di 100 mq	PUNTEGGIO = 3

3 – PARETI: Il parametro si riferisce alla potenzialità delle pareti di trattenere fibre di amianto in relazione alle caratteristiche della superficie.		
Pareti a stucco, a bocciarda, a spacco, pietre naturali ruvide.	- Ruvide	PUNTEGGIO = 4
Calcestruzzo non verniciato, muri grezzi in pietra o mattoni, parati, tessiture a maglia larga.	porose	PUNTEGGIO = 3
Pannellature in legno non rifinite, bambù, calcestruzzo dipinto, mattoni lisci, tessiture a maglia stretta.	moderatamente porose	PUNTEGGIO = 2
Intonaco dipinto, pannelli rifiniti, vetri, specchi, piastrelle, pannelli laminati.	lisce	PUNTEGGIO = 1

4 - VENTILAZIONE (MATERIALE FRIABILE IN PROSSIMITÀ DI BOCCHETTE DI VENTILAZIONE): Questo è l'unico parametro per cui può essere presa in considerazione più di una condizione (e attribuito più di un punteggio).		
Il materiale si trova in prossimità di bocchette di ventilazione	sì	PUNTEGGIO = 1
	no	PUNTEGGIO = 0
Il materiale è investito da un flusso di aria provocato da una bocchetta di aspirazione, le fibre di amianto possono essere trascinate all'interno del sistema di ventilazione e diffuse in altre aree dell'edificio.	immissione (aspirazione)	PUNTEGGIO = 4
Il materiale è investito da un flusso di aria provocato da una bocchetta di emissione, le fibre di amianto possono essere diffuse nelle immediate vicinanze.	emissione	PUNTEGGIO = 2

5 - MOVIMENTO DELL'ARIA: Questo parametro prende in esame il movimento dell'aria provocato da porte, finestre, ventilatori, sistema di ventilazione, uso dell'area, che contribuisce a mantenere in sospensione le fibre di amianto.	
elevato	PUNTEGGIO = 5
moderato	PUNTEGGIO = 2
Movimentazione dell'aria moderata o sporadica	
basso	PUNTEGGIO = 0

6 – ATTIVITÀ: Tipo di attività che si svolge nell'area, in relazione al potenziale danneggiamento dei materiali e all'assorbimento individuale di fibre di amianto attraverso la respirazione, da parte degli occupanti.		
Palestre, sale da concerto	elevata	PUNTEGGIO = 5
Aule scolastiche, altri, servizi igienici	moderata	PUNTEGGIO = 2
Uffici, biblioteche, magazzini.	bassa	PUNTEGGIO = 0

7 – PAVIMENTI: Il parametro si riferisce alla potenzialità del pavimento di trattenere fibre di amianto e in seguito liberarle, in relazione alle caratteristiche strutturali.		
--	--	--

	- tappeti, moquette	PUNTEGGIO = 4
Le fenditure tra le piastrelle possono facilmente trattenere fibre.	mattonelle, piastrelle	PUNTEGGIO = 2
	calcestruzzo	PUNTEGGIO = 1
Per analogia con i materiali indicati, in relazione alle caratteristiche della superficie, alla presenza di fenditure più o meno larghe, ecc.	altri	PUNTEGGIO = 1 - 4

<b>8 - BARRIERE</b>		
Si riferisce alla presenza di barriere che limitano l'accessibilità del materiale ma non impediscono la dispersione di fibre.	controsoffittature	PUNTEGGIO = 1
	trattamenti incapsulanti	PUNTEGGIO = 2
	griglie o grate	PUNTEGGIO = 3
	nessuna barriera	PUNTEGGIO = 4
Per analogia con i casi precedentemente indicati.	altre	PUNTEGGIO = 1-4

<b>9 - POPOLAZIONE</b>		
Questo parametro si riferisce alla popolazione esposta per almeno 40 ore alla settimana.	1 - 9	PUNTEGGIO = 1
	10 - 200	PUNTEGGIO = 2
	200 - 500	PUNTEGGIO = 3
	500 - 1000	PUNTEGGIO = 4
	più di 1000	PUNTEGGIO = 5

**Procedura di calcolo:**

Sommare i punteggi attribuiti ai parametri che costituiscono i fattori di danno. Riportare il totale ottenuto sull'asse delle ordinate del grafico del pericolo.

Analogamente, sommare i punteggi attribuiti ai parametri che costituiscono i fattori di esposizione e riportare il totale sull'asse delle ascisse del grafico del pericolo.


La coppia di valori così ottenuta individua un punto sul piano del grafico che cade in una delle sei zone in cui è diviso il grafico stesso, corrispondenti ad altrettanti classi di urgenza per l'intervento correttivo.

Interpretazione dei risultati:

- Zona 1 = Rimozione immediata

- Zona 2 = Rimozione quanto prima possibile. La rimozione può essere rimandata alla prima occasione utile (es. vacanze estive in una scuola), ma senza aspettare l'occasione di un intervento di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dello stabile.
- Zona 3 = Rimozione programmata. La rimozione può essere affrontata nell'ambito dei programmi di manutenzione e ristrutturazione dell'edificio.
- Zona 4 = Riparazione. Le aree danneggiate dovrebbero essere sistemate con interventi limitati di confinamento o incapsulamento.
- Zona 5 = Monitoraggio e controllo periodico. Controllo periodico delle aree al fine di assicurare che non si verificano danni ulteriori.
- Zona 6 = Nessuna azione immediata. Rilascio di fibre improbabile. Non occorre attuare alcun intervento.

Indice Versar – grafico del pericolo



**Indicazioni per l'espletamento dell'attività di prevenzione e vigilanza da parte degli organi ispettivi nell'ambito dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati  
(D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011)  
(Allegato C alla DGR n. 1334 del 17 luglio 2012)**

## **Premessa**

Il presente documento costituisce supporto operativo finalizzato all'espletamento dell'attività di prevenzione e vigilanza da parte degli organi ispettivi nell'ambito dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011 (G.U. 08/11/11).

Con DGR n. 1097 del 26 luglio 2011 la Giunta regionale ha recepito il documento di "Programmazione coordinata fra Enti" degli interventi di prevenzione e vigilanza già approvato dal Comitato Regionale di Coordinamento in data 1 marzo 2011.

In tale documento è stata evidenziata la necessità di focalizzare gli interventi ispettivi sui lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

L'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento, in data 8 settembre 2011, ha condiviso l'attuazione delle seguenti azioni:

- il controllo, entro fine anno, con intervento congiunto DPL e Spisal in 50 realtà produttive;
- l'elaborazione di indirizzi operativi di vigilanza in sintonia con i documenti emessi dalla direzione regionale del lavoro.

## **Realtà da controllare**

L'ambito di riferimento verso cui indirizzare l'attività di controllo riguarderà:

- aziende del settore agro-alimentare (lavorazione e conservazione frutta, produzione di vini e altre bevande fermentate, prodotti animali e vegetali conservati, ecc.), dei comparti chimico e chimico-farmaceutico, del settore portuale (per le attività di carico-scarico navi, pulizia e manutenzione stive, stoccaggio e deposito merci), depositi di gas e carburanti, mangimifici, ecc., nonché tutte quelle realtà produttive con presenza di cisterne, serbatoi, vasche, condotte e di linee o tecnologie di lavorazione (produzione, conservazione, trasporto, ecc.) che prevedono l'utilizzo di atmosfere modificate (controllate) o l'impiego di gas pericolosi. In tali realtà i lavoratori stessi dell'azienda possono essere coinvolti in situazioni pericolose anche se, più spesso, maggiormente interessati sono gli addetti di ditte esterne che intervengono per interventi affidati in appalto.
- imprese che si occupano professionalmente dei servizi connessi alla pulizia, al lavaggio e alla manutenzione/riparazione dei siti in questione. Si tratta di ditte operanti genericamente nel campo dei servizi per opere ed annessi riferiti a condotte per gas/acqua, acquedotti e impianti di trattamento, fognature e pozzi neri, cisterne e autocisterne, ecc.
- realtà industriali e agricole che ospitano luoghi/ambienti confinati, di cui alle esemplificazione dell'all. IV al D.Lgs. n. 81/2008, i quali in situazioni particolari – spesso poco prevedibili – possono presentare rischi, a causa dell'atmosfera contenuta, per le persone che ivi accedessero.

## **Definizione**

Con il termine “ambiente confinato” si intende un luogo/ambiente circoscritto, totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato da persone, né destinato normalmente ad esserlo, ma che all’occasione può essere impegnato per l’esecuzione di interventi lavorativi quali l’ispezione, la manutenzione o la riparazione, la pulizia, l’installazione di dispositivi tecnologici.

Il determinarsi di situazioni pericolose per la sicurezza di chi accede all’interno di un ambiente confinato possono derivare da:

- progettazione e/o localizzazione della struttura;
- entrata e uscita difficoltose per ubicazione, dimensione e modalità;
- insufficienza della ventilazione naturale;
- materiali, sostanze, prodotti in esso contenuti (all’origine o per trasformazioni successive);
- tipologia delle attrezzature che vengono utilizzate;
- natura del lavoro che viene effettuato.

In genere si tratta di ambienti che presentano un rapporto fra volume e dimensioni dell’apertura tale per cui gli scambi naturali dell’atmosfera all’interno con l’aria esterna risultano particolarmente ridotti.

Ambienti confinati possono essere presenti in quasi tutti i luoghi di lavoro, sotto o sopra il suolo, di piccole come di grandi dimensioni.

Esempi possono essere: cisterne interrato o fuori terra, auto e ferro-cisterne, fognature o condotte sotterranee, cunicoli, pozzi di ascensori/montacarichi, recipienti, celle di refrigerazione, stive, camere di combustione di forni, magazzini con atmosfera inibitrice del fuoco, armadi di analizzatori o di altri strumenti, piccoli locali accessori.

## **Indirizzi operativi di vigilanza**

Gli interventi di vigilanza e controllo riguarderanno i seguenti aspetti di gestione del rischio:

1. la valutazione dei rischi specifica per ciascun ambiente confinato considerato e per il tipo di lavoro previsto (qualificazione, localizzazione ed estensione del rischio);
2. l’individuazione degli operatori addetti all’intervento e di un supervisore/preposto;
3. le misure di Prevenzione e Protezione Tecniche Organizzative e Procedurali previste per effettuare l’intervento lavorativo (segnaletica, dispositivi di misurazione e bonifica, sistemi di comunicazione, controllo e allarme, DPI);
4. “l’effettività” della formazione/informazione per gli addetti individuati (contenuti della formazione, istruzioni operative);
5. l’addestramento all’uso dei DPI;
6. l’efficienza del sistema organizzativo dell’emergenza (verifica idoneità vie di accesso e di uscita, piano di recupero, primo soccorso);
7. la gestione dell’appalto ove presente (moduli per incarico appalto/permesso di lavoro, ruolo del committente, corretta e completa elaborazione del DUVRI, flusso delle informazioni).

In caso di riscontrate carenze si applicano le sanzioni definite dal D.Lgs. n. 81/2008 ricollegate alle specifiche fattispecie.

## **Il D.P.R. n. 177/2011**

Il D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011, pubblicato in G.U. l'8 novembre 2011, in vigore dal 23 novembre 2011, introduce innovative misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori autonomi e delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento (ai sensi degli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/08) e negli ambienti confinati (di cui al punto 3 dell'All. IV al D.Lgs. 81/08).

Il D.P.R. stabilisce che tutte le attività lavorative svolte nei casi di cui al periodo precedente, comprese quelle svolte in regime di appalto, devono essere effettuate da imprese o lavoratori autonomi qualificati. Detta qualificazione è conseguente al possesso dei requisiti elencati all'art. 2 co. 1.

Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi, si evidenzia che le disposizioni di cui all'art. 21 co. 2 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008 assumono carattere obbligatorio.

Con ciò si evidenzia come un'azienda che intenda provvedere con propri addetti alle attività nell'ambito di ambienti sospetti di inquinamento o confinati debba soddisfare le previsioni di cui al D.P.R. n° 177 sopraccitato.

Nello svolgimento delle attività l'intervento deve essere svolto utilizzando le procedure di sicurezza definite dall'art. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 3 si applicano unicamente in caso di affidamento in regime di appalto di lavori, servizi e forniture da parte del datore di lavoro.

Il mancato rispetto delle previsioni previste comporterà il venir meno della qualificazione necessaria ad operare.

### **Informazione, formazione e addestramento**

Per quel che concerne le attività di informazione e di formazione, in attesa dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del DPR n. 177/2011, si dovrà far riferimento ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 (rep. N. 223/CSR) sulla formazione ex art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 (rep. N. 221/CSR) sulla formazione ex art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, con specifico riguardo all'utilizzo dei DPI e delle attrezzature di lavoro, nonché alle procedure operative e di recupero.

In relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) del DPR n. 177/2011, si rileva che le attività di informazione, formazione e addestramento sono obbligatorie per il solo personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ivi compreso il datore di lavoro che intenda svolgere personalmente dette attività).

In altri termini, il datore di lavoro che intende svolgere attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati all'interno della propria azienda con personale proprio (senza affidamento a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi), sarà tenuto ad informare, formare ed addestrare i lavoratori addetti a tali attività. Per gli altri lavoratori sarà necessaria un'azione informativa sulla presenza degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati anche al fine di evitare l'accesso a detti luoghi.

Si evidenzia, in conclusione, che ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 1, lett. f, l'addestramento oltre che sull'utilizzo dei DPI e delle attrezzature, debba essere focalizzato in particolare sulle "procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

## **Allegati**

1. *fattori di rischio*
2. *esempi di ambienti sospetti di inquinamento o confinati*
3. *gas pericolosi*
4. *riferimenti normativi*
5. *misure di prevenzione*

## ALLEGATO 1: FATTORI DI RISCHIO

Il rischio principale è dovuto alla possibile presenza di atmosfera asfissiante, cioè incompatibile con la vita umana, che può essere determinata da:

- **carenza di ossigeno** a seguito del suo consumo o sostituzione;
- inalazione/assorbimento di **sostanze tossiche** con conseguente **intossicazione acuta**.

La carenza di ossigeno (atmosfera sotto-ossigenata) si ha quando la concentrazione di ossigeno ( $p_{O_2}$ , pressione parziale di ossigeno) è inferiore al 21%. Con concentrazioni inferiori al 18% si ha riduzione delle prestazioni fisiche e intellettuali, senza che la persona se ne renda conto. Con tenori inferiori all'11% c'è il rischio di morte. Sotto l'8% lo svenimento si verifica in breve tempo e la rianimazione è possibile se effettuata immediatamente. Al di sotto del 6% lo svenimento è immediato e ci sono danni cerebrali, anche se la vittima viene soccorsa.

Si ha carenza di ossigeno in tutte quelle situazioni in cui l'ossigeno viene consumato, senza venir rimpiazzato (come in ambiente confinato), a causa di una reazione chimica di ossidazione/combustione con formazione di  $CO_2$ ,  $H_2O$ ,  $CO$ ,  $NO_x$ , di ossidi metallici e di altri composti ossigenati.

Carenza di ossigeno per "sostituzione" può essere provocata dalla presenza intenzionale o accidentale di altri gas, generalmente i gas inerti. Ne deriva un'atmosfera sotto-ossigenata per effetto della diminuzione della concentrazione dell'ossigeno presente nell'aria. I gas inerti (es.  $N_2$ ,  $He$ ,  $Ar$ ) sono particolarmente insidiosi, perché incolori, inodori e insapori; agiscono senza "preavviso" e rapidamente.

L'inalazione di sostanze nocive o tossiche provoca invece asfissia agendo con meccanismi diversi sull'organismo umano (ad es.  $CO$ ,  $HCN$ ).

Il rischio legato alla presenza di gas nocivi trova un concorso rilevante nella scarsa ventilazione e nella calma d'aria presenti oppure nel volume ridotto dell'ambiente confinato luogo. L'immissione in questo spazio anche di piccole quantità di sostanza può comportare il raggiungimento rapido di concentrazioni elevate e di rischio con effetti acuti.

È importante ricordare che il rischio di asfissia può presentarsi non solo negli ambienti confinati, ma anche all'esterno in prossimità di fughe di gas, sfiati, scarichi di valvole di sicurezza, dischi di rottura, aperture di macchine che utilizzano azoto come liquido per surgelazione, punti di accesso a recipienti bonificati, ecc.

Il rischio può essere aggravato dal fatto che i gas coinvolti ( $N_2$ ,  $Ar$ ,  $CO_2$ ,  $H_2S$ ,  $SO_2$ ) siano più pesanti dell'aria per peso molecolare e/o per temperatura. In questo caso essi fluiscono e si accumulano in basso ad esempio in fognature o condotte sotterranee, in pozzi di ascensori/montacarichi, in fosse, scavi, trincee, piani interrati. Nondimeno va considerata la possibilità che i gas più leggeri ( $He$ ,  $H_2$ ,  $CH_4$ ...) si accumulino in alto nei controsoffitti o nei sottotetti.

In svariate attività vi è un uso professionale o comunque intenzionale di questi gas, poiché la sostanza entra a far parte del normale ciclo di produzione o di lavorazione. In determinate situazioni i gas si possono formare anche come prodotti di reazione da processi chimici attesi. In tutti questi casi il rischio è prevedibile.

Diversamente la presenza di gas può derivare, in modo inaspettato, da possibili anomalie, circostanze accidentali o imprevisti. Ad esempio,  $CO_2$  si può liberare per eventi casuali da fermentazioni di materiale organico in particolari condizioni di temperatura ed umidità.

Oltre al rischio di asfissia, in ambienti confinati, in relazione al tipo di atmosfera presente, si può presentare il rischio di incendio ed esplosione. Gas infiammabili (metano, butano, propano, ecc.) e agenti chimici infiammabili (es. vapori di idrocarburi), combinati con insufficiente ventilazione determinata dalla

configurazione del luogo, possono raggiungere concentrazioni all'interno dei limiti di esplosività. L'innesco può essere costituito da fiamme libere, ma anche da superfici calde (es. lampade alogene non conformi alla direttiva ATEX), da scintille sviluppate da attrezzi manuali in materiale non antiscintilla, da accumulo di elettricità statica.

Altre condizioni di rischio possono essere quelle di caduta dall'alto, quelle legate all'accesso (dimensioni, configurazione, ecc) e quelli di annegamento o di seppellimento, ad es. per allagamento improvviso o per crollo inaspettato di materiali granulari compattati o formanti "ponte" all'interno di silos.

## ALLEGATO 2: AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Anche se non è possibile fornire un elenco esaustivo di attività o luoghi con ambienti confinati né delle situazioni di pericolo a questi associati, si possono ipotizzare le situazioni più probabili. Nelle tabelle che seguono sono riportati alcuni esempi.

**Tabella 1:** attività/situazioni in cui si possono presentare i rischi di asfissia.

COME	DOVE
Presenza residuale, dopo svuotamento o lavaggio, di N <sub>2</sub> usato come gas inerte in cisterne, serbatoi ecc.	Nell'industria agro-alimentare, chimica, farmaceutica
Processi di fermentazione di mosti con produzione di CO <sub>2</sub>	Serbatoi, tini, botti, autobotti, vasche in aziende vitivinicole, nella produzione di distillati, ecc...
Nell'uso di CO <sub>2</sub> in serra per incrementare la crescita del prodotto	Serre nell'industria agroalimentare
Dispersione di agenti estinguenti o refrigeranti (CO <sub>2</sub> , halon, freon...) in ambienti non aerati	Locali con impianti e attrezzature antincendio (es. locali CED); impianti di condizionamento e refrigerazione (ad es. nell'industria alimentare)
Accumulo di gas inerti (azoto, argon, elio) o di CO <sub>2</sub> con formazione di atmosfere sotto-ossigenate	Serbatoi, celle, locali e stanze chiusi nell'industria agro-alimentare, chimica, farmaceutica, nei laboratori scientifici, nella crioterapia
Accumulo di fumi e di gas inerti nella saldatura ad arco (MIG, MAG, TIG)	Ambienti confinati (serbatoi, silos, stive) dove si effettuano processi di saldatura
Rilascio di vapori tossici di varia natura	Scavi su terreni contaminati da scarichi abusivi, da rifiuti/residui pericolosi nelle attività di bonifica
Presenza residuale di gas	Vecchi gasometri
Rilascio di vapori come residui di sostanze tossiche contenute in recipienti/contenitori industriali	Serbatoi, condotte nell'industria petrolifera, chimica, galvanica
Accumulo di gas e fumi tossici derivanti da stoccaggi e processi produttivi in ambienti con scarsa ventilazione	Industria chimica, galvanica, metallurgica, attività portuali (stive)
Accumulo di gas tossici derivanti da reazione tra sostanze incompatibili (es. sostanze acide con ipocloriti, solfuri, cianuri, ecc...)	Impianti di clorazione (acquedotti, piscine, fontane), concerie, galvaniche
Sprofondamento o seppellimento all'interno di masse di materiale solido in pezzatura minuta (grani, polveri, pellets)	Mulini, silos nell'industria alimentare, nei cementifici, nella escavazione/lavorazione materiali inerti

**Tabella 2:** situazioni in cui si possono presentare i rischi di incendio o esplosione.

COME	DOVE
Gas da reazioni anaerobiche (metano, idrogeno solforato, ammoniaca, mercaptani...) derivante da materiale organico stivato o residui di lavaggi	Vasche e fosse biologiche, collettori fognari, serbatoi di stoccaggio liquami, impianti di depurazione, di produzione di biogas, in agricoltura, industria alimentare, trasporti
Ristagno di gas pesanti e infiammabili (butano, propano) usati come propellenti per prodotti in aerosol	Ambienti interrati o seminterrati privi di ventilazione
Nubi di polveri di varia origine/natura: alimentare (es.: farine, zuccheri, malto, amido), chimica (es.: plastica, resine, detergenti, farmaceutica), metallurgica (es.: alluminio, magnesio), vernici, legno	Silos, serbatoi, grandi contenitori di stoccaggio nell'industria alimentare, chimica, metallurgica; impianti di aspirazione, filtrazione e stoccaggio nell'industria del legno
Formazione di atmosfere sovra-ossigenate per rilascio accidentale o volontario di O <sub>2</sub>	Serbatoi, locali non ventilati, stive, camere iperbariche, nella saldatura ossidrica, industria chimica, siderurgia, ossigeno terapia
Formazione di atmosfere esplosive per rilascio del gas metano presente naturalmente in alcune acque di falda	Serbatoi o grandi contenitori di stoccaggio dell'acqua nell'industria chimica, in agricoltura, allevamenti, ecc.

**Tabella 3:** situazioni accidentali poco prevedibili.

COME	DOVE
Fenomeni di fermentazione di materiale organico, di derrate alimentari (granaglie, farine, frutta), di rifiuti, con formazione di CO <sub>2</sub>	Fosse, vasche, stive, containers, autobotti e simili nell'industria alimentare, nei trasporti, in agricoltura, in attività di allevamento
Reazione tra l'acqua del terreno ed il calcare con produzione di CO <sub>2</sub>	Gallerie, fosse, cunicoli, nell'industria estrattiva, in edilizia, nelle attività di manutenzione stradale
Fenomeni di ossidazione (formazione di ruggine) all'interno di serbatoi con diminuzione della concentrazione di O <sub>2</sub>	Recipienti e serbatoi chiusi in acciaio lasciati inutilizzati per lungo tempo
Reazioni anaerobiche di materiale organico con formazione di gas (metano, CO <sub>2</sub> , idrogeno solforato, ammoniaca, mercaptani...)	Fognature, boccaporti di accesso, pozzi di connessione alla rete, nelle attività di depurazione, di produzione biogas, in agricoltura, nella manutenzione stradale e fognaria
Combustioni in difetto d'ossigeno (stufe catalitiche, bracieri) con formazione di CO	Luoghi e locali nell'industria siderurgica, chimica, del carbone

## ALLEGATO 3: GAS COINVOLTI MAGGIORMENTE IN INCIDENTI/INFORTUNI

### **Azoto - N<sub>2</sub>**

Gas incolore, inodore, non infiammabile, non reattivo, non tossico.

È di gran lunga il gas che provoca più infortuni per asfissia, non essendone avvertita la presenza e quindi percepito il pericolo. L'azoto, contenuto nell'atmosfera al 78%, è pesante all'incirca come l'aria ( $d=0.97$ ) e di conseguenza non tende né a stratificarsi verso il basso né a sfuggire verso l'alto; se è freddo rispetto all'atmosfera si accumula in basso.

Un litro di azoto liquido, in condizioni normali di temperatura e pressione, sviluppa 680 litri di gas. Questo comporta che in un ambiente di 10 m<sup>3</sup> la concentrazione di O<sub>2</sub> si riduce al 15%.

Viene utilizzato come liquido criogenico nell'industria alimentare, chimica, metallurgica. Usato come gas inerte per equilibrare la pressione di altri gas sciolti in liquidi contenuti in autoclave, come gas inerte di copertura di liquidi per impedirne l'ossidazione atmosferica, come conservante nel confezionamento di alimenti per evitare l'ossidazione. Utilizzato anche come gas di lavaggio di reattori, silos, autoclavi per vino, ecc... Sono stati segnalati incidenti in ambienti con surgelatori a N<sub>2</sub> liquido per alimenti o in ascensori usati per trasporto di N<sub>2</sub> contenuto in vasi Dewar .

### **Anidride Carbonica – CO<sub>2</sub>**

Gas incolore e inodore più pesante dell'aria (densità relativa all'aria  $d=1.53$ ). Tende a stratificarsi verso il basso. Presente nell'atmosfera in concentrazione da 0.03 a 0.06 % in volume.

L'anidride carbonica, quando raggiunge nell'atmosfera una concentrazione del 5%, comporta l'insorgenza di respiro superficiale e cefalea. Concentrazioni superiori al 10% determinano la perdita di coscienza fino alla morte per anossia se l'infortunato non viene riportato nelle normali condizioni o sottoposto ad ossigenoterapia. Anche a basse concentrazioni l'anidride carbonica deve essere considerata tossica in considerazione degli effetti sulle membrane cellulari (aumento dei carbonati ed acidosi).

Viene utilizzata intenzionalmente nel ciclo produttivo come refrigerante e congelante nell'industria alimentare. Può avere anche usi come estinguente, in applicazioni medicali e nel trattamento dell'acqua.

Si può formare anche da fenomeni di combustione, di putrefazione, di fermentazione (farine, granaglie in presenza di umidità), da dissociazione del bicarbonato di calcio (lavori svolti nel sottosuolo).

Vengono normalmente segnalati incidenti in ambienti dove avvengono fermentazioni di sostanze alimentari.

### **Anidride Solforosa – SO<sub>2</sub>**

Gas incolore di odore pungente, di densità superiore all'aria ( $d=2,8$ ). Non infiammabile. È corrosivo e vescicante, provoca una grave fenomenologia broncospastica con conseguente anossia anossica.

Si sviluppa per reazione tra bisolfiti e acidi.

Viene utilizzato in enologia, nelle fonderie di leghe leggere per creare un'atmosfera riducente al di sopra del metallo fuso, come conservante nell'industria alimentare, come sbiancante nell'industria della carta.

### **Monossido di Carbonio – CO**

Gas incolore e inodore, di densità simile all'aria ( $d=0.97$ ), forma facilmente miscele esplosive (LIE = 12.5% e LSE = 74%).

Si produce da combustione in difetto di ossigeno. Gli incidenti determinati da questo gas, che avendo un'affinità per l'emoglobina 200 volte superiore a quella dell'ossigeno provoca anossia anemica, avvengono soprattutto in ambiente domestico per malfunzionamento di stufe, camini otturati, ecc... .

### **Solfuro di Idrogeno – H<sub>2</sub>S**

Gas incolore più pesante nell'aria ( $d=1.19$ ) dal caratteristico odore di uova marce, estremamente infiammabile (LIE = 4% e LSE = 46%). La sensazione olfattiva non aumenta con la concentrazione del gas nell'aria; può accadere che l'odore, percepibile a bassissime concentrazioni (0,0081ppm), si attenui o sparisca alle alte concentrazioni per esaurimento funzionale dei recettori.

Utilizzato nel ciclo produttivo in metallurgia per eliminare impurità. Si produce anche per reazione tra solfuri e acidi, da reazioni anaerobiche, in attività di depurazione, bonifiche industriali, produzione biogas e agricoltura.

#### **Argon – Ar**

Gas incolore e inodore più pesante dell'aria ( $d=1.38$ ).

È utilizzato per saldatura ad arco elettrico con gas di protezione, nell'industria siderurgica e della lavorazione dei metalli (ad es. per l'eliminazione dall'alluminio fuso dell'idrogeno disciolto), nella produzione del vetro piano e dei serramenti come gas di riempimento per le intercapedini dei vetrocamera, nell'industria dell'illuminazione per il riempimento di bulbi ad incandescenza e fluorescenza.

#### **Acido Cianidrico – HCN**

Si presenta sotto forma di liquido (p.e. 25.7 °C) o di gas incolore dal caratteristico odore di mandorla amara (soglia olfattiva da 0.58 ppm), estremamente infiammabile (LIE = 5.6% e LSE = 40%) e con densità dei vapori ( $d=0.94$ ) di poco inferiore a quella dell'aria. Il gas si sviluppa dalla reazione tra cianuri e acidi. Incidenti avvengono nell'industria galvanica per versamenti accidentali di cianuri in vasche di decapaggio o per introduzione di soluzioni acide in vasche con cianuri. L'intossicazione derivante dall'esposizione indebita ad acido cianidrico è tipica dell'industria galvanotecnica, dove nella manipolazione diretta è obbligatoria l'abilitazione professionale ed il conseguimento dell'apposito patentino per l'uso dei gas tossici.

#### **Elio – He**

Gas incolore e inodore, inerte, molto più leggero dell'aria ( $d=0.137$ ).

Data la sua inerzia chimica potrebbe essere utilizzato al posto dell'azoto. La sua leggerezza determina minori rischi, ma è più costoso.

Può essere presente in ambienti con apparecchiature raffreddate ad He liquido (es. scanner per imaging nella risonanza magnetica). Impiegato nell'industria chimica, farmaceutica, nei laboratori e centri di ricerca. Viene utilizzato per gonfiare i palloncini o, in modo improprio, viene inalato per alterare il tono della voce.

#### **Freon, Halon - (Idrocarburi Alogenati)**

Col nome commerciale di freon e halon è identificata una famiglia di gas derivati dal metano e dall'etano per sostituzione degli atomi di idrogeno con atomi di alogeni (cloro, fluoro, bromo). Sintetizzati a partire dal 1931; proibiti dal 1990, se non negli usi per i quali non hanno sostituti, in quanto responsabili del "buco nell'ozono".

Si tratta di gas incolori, senza odore o con debole odore di etere, ininfiammabili, chimicamente stabili, senza alcuna azione tossica.

Essendo più pesanti dell'aria, in caso di perdita e fughe tendono ad accumularsi negli strati inferiori dell'aria e possono quindi causare asfissia per l'impovertimento del tenore di ossigeno che può aver luogo nell'atmosfera.

I freon hanno trovato largo impiego come fluidi refrigeranti, come propellenti, come solventi o come espandenti; gli halon come estinguenti nell'industria alimentare, chimica e nell'impiantistica frigorifera e di condizionamento dell'aria.

## ALLEGATO 4: RIFERIMENTI NORMATIVI

### **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

#### **Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento**

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

#### **Art. 121 - Presenza di gas negli scavi**

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

#### **ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro**

*(omissis)*

##### **3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS**

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi..

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovrintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagiata, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.

3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1 non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.

3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.

3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.

3.4.4. Il presente articolo non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.

3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.

3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:

3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;

3.6.1.2 in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.

3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.

3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.

3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.

3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:

3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;

3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.

3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.

3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;

3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;

3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.

3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.

3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.

#### **D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177**

##### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del d.lgs. n. 81/2008, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.

2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del d.lgs. n. 81/2008 e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 6, comma 8, lettera g), del d.lgs. n. 81/2008, di regolazione del complessivo sistema di qualificazione delle imprese, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui ai successivi articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo.

##### **Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati**

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 276/2003. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede

sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;

e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del d.lgs. n. 81/2008;

f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del d.lgs. n. 81/2008;

g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;

h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

**Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati**

1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.

2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del d.lgs. n. 81/2008.

4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

**Art. 4 – (omissis)**

## **ALLEGATO 5: INDICAZIONI PER LE MISURE DI PREVENZIONE**

### **Procedura di lavoro**

Le procedure di sicurezza devono comprendere tutte le azioni di controllo del rischio e le ragioni della loro applicazione ed essere adeguate a gestire le fasi di seguito elencate:

1. prima di accedere: la verifica delle modalità di accesso e di uscita nonché della eventuale necessità di ventilazione meccanica dell'ambiente per garantire il ripristino e/o il mantenimento delle condizioni di respirabilità (livelli di ossigeno sufficienti);
2. durante l'esecuzione dei lavori: la presenza di un operatore all'esterno in contatto permanente che vigila ed è messo in grado di approntare celermente azioni di soccorso;
3. eventuale soccorso: dovrà essere previsto, in modo dettagliato, l'approntamento di un sistema di emergenza per intervenire in caso di situazioni di pericolo.

Se la valutazione dei rischi, effettuata a seguito del controllo preliminare sul posto (in particolare nei casi in cui non si possa mettere in atto una ventilazione efficace), ha portato alla decisione di realizzare l'intervento mediante l'uso di respiratori isolanti, occorre che i lavori siano eseguiti da personale fisicamente adatto e addestrato all'uso di tali dispositivi.

Nelle situazioni che possono presentare rischi di incendio o esplosione, quando la valutazione dei rischi indica la probabilità di formazione di un'atmosfera esplosiva (presenza di materiale organico in decomposizione, sversamenti accidentali di idrocarburi o di solventi organici, vicinanza di serbatoi o bombole di GPL) deve essere usato un rilevatore di gas adatto. I lavori con fiamme libere o sviluppo di scintille non potranno essere realizzati se non è stato emesso uno specifico permesso di lavoro. I lavoratori dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in tale permesso.

La procedura deve prevedere che, prima dell'inizio del lavoro, al personale siano fornite tutte le informazioni utili ad operare in sicurezza (anche attraverso uno specifico "permesso di intervento").

### **Aperture di accesso**

L'apertura di accesso a luoghi confinati deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi (art. 66 del D. Lgs. 81/08; punto 3.1 allegato IV).

### **Procedura di lock-out (isolamento del sistema)**

Prima dell'accesso, colui che sovrintende i lavori deve provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e far intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti e a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli (punto 3.2.2 allegato IV del D.Lgs. 81/08).

### **Procedura di tag-out (segnalazione delle aree)**

Le aree oggetto dell'intervento devono essere opportunamente segnalate con cartellonistica di area. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi confinati devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso (punto 3.2.3 allegato IV del D.Lgs. 81/08).

### **Ventilazione**

Gli ambienti confinati potenzialmente inquinati da sostanze asfissianti devono essere ventilati prima dell'accesso (punto 3.2.1 allegato IV del D. Lgs. 81/08), assicurando indicativamente almeno 3 ricambi d'aria completi. Si può utilizzare un'aspirazione per rimuovere gas, vapori, fumi, particelle, assicurando il reintegro del volume estratto; ovvero ventilare forzatamente in maniera da ridurre per diluizione le concentrazioni delle sostanze tossiche e/o infiammabili e per garantire una concentrazione di O<sub>2</sub> adeguata. Il lavaggio con aria deve assicurare il suo mescolamento con il gas, per evitare la presenza di sacche di gas pesante o leggero, in basso o in alto rispettivamente.

In particolare l'azoto e l'argon, che hanno densità uguale o superiore a quella dell'aria, quando sono a temperature più basse, ristagnano in basso e bisogna procedere insufflando aria dal basso. In questo caso va realizzato un maggior numero di ricambi, arrivando indicativamente almeno a 10 ricambi d'aria completi. Nel caso di inquinamento da gas infiammabili è necessario prima lavare con gas inerte, quindi procedere all'allontanamento del gas inerte con aria, con le solite modalità.

### **Analizzatore di ossigeno**

Nelle situazioni di possibile carenza di ossigeno, il tenore di ossigeno va monitorato prima di accedere allo spazio confinato e durante l'attività all'interno. La carenza di ossigeno, dovuta anche a presenza di gas inerti, non è avvertibile al momento dell'accesso, quindi bisogna campionare l'aria interna per verificare il tenore di ossigeno.

Gli analizzatori di ossigeno sono dispositivi critici, che richiedono una taratura e manutenzione per garantire una misura affidabile; devono avere un dispositivo di allarme che segnala un malfunzionamento, come ad es. la batteria quasi scarica. Al di sotto di una concentrazione di O<sub>2</sub> del 19.5% non deve essere consentito l'accesso.

In presenza di gas infiammabili, irritanti, tossici o letali, non è sufficiente conoscere il tenore di ossigeno, ma è necessario fare altri accertamenti analitici prima di consentire l'accesso.

### **Apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR)**

Se non è possibile creare e confermare un'atmosfera sicura, il lavoro deve essere affidato a personale competente munito di respiratore a pressione positiva (punto 3.2.4 dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08).

### **Piano di emergenza**

Il piano deve contenere indicazioni relative ai seguenti aspetti:

1. come diramare l'allarme;
2. la presenza di una persona di guardia preparata per mantenere il contatto visivo e verbale con chi entra nello spazio confinato in modo che egli possa uscirne qualora si sospetti o si osservino i sintomi di asfissia;
3. l'assistenza da fornire dall'esterno per aiutare la persona ad uscire senza la necessità che altri debbano entrare;
4. il controllo della composizione dell'atmosfera prima di entrare per il salvataggio;
5. il personale e le attrezzature necessarie per recuperare vittime in stato di incoscienza;
6. la somministrazione di cure mediche di primo soccorso all'interno dello spazio confinato;
7. l'ingresso senza rischi da parte di personale di soccorso e/o sanitario;
8. la messa in sicurezza dell'area dopo il salvataggio, per prevenire ulteriori danni a persone/cose.

Deve essere assolutamente evitata l'eventualità che intervengano persone non abilitate al soccorso, che magari agiscono in modo spontaneo in quanto "scoprono" l'incidente. I soccorritori possono tentare di salvare una possibile vittima unicamente se dispongono delle conoscenze, attrezzature ed assistenza necessarie.

**INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTIVITA' DEI SERVIZI SPISAL  
NEL COMPARTO AGRICOLTURA**  
(Allegato B alla DGR n. 1333 del 28 luglio 2014)

**PREMESSA**

Le caratteristiche del comparto agricoltura sono tali da influenzare le modalità con cui l'azione di vigilanza dei Servizi SPISAL deve essere svolta.

In particolare, la numerosità di piccolissime aziende e di aziende familiari che operano nel comparto comporta che l'attività di controllo abbia come principali destinatari i datori di lavoro con pochi lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti e collaboratori familiari.

L'elevato livello di meccanizzazione del lavoro, che viene svolto su un territorio, quello del Veneto, con morfologia eterogenea (presenza di zone collinari e montuose), richiede un alto livello di attenzione e controllo sulle caratteristiche e modalità di utilizzo dei macchinari e delle attrezzature agricole.

L'alta variabilità stagionale del numero degli occupati, strettamente connessa alle tipologie colturali presenti sul territorio, determina la necessità di concentrare l'azione di vigilanza in certi periodi dell'anno.

L'impiego nel comparto di lavoratori assunti con forme contrattuali diverse, a volte anche irregolari, rende possibile l'abbassamento dei livelli di protezione per gli stessi e rende opportuno lo sviluppo di sinergie con le strutture territoriali del Ministero del Lavoro al fine di integrare l'azione di vigilanza sulla sicurezza del lavoro con gli aspetti connessi alla verifica di regolarità del lavoro stesso.

Infine, l'utilizzo nel comparto di prodotti fitosanitari impone un approccio trasversale ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle AULSS (SPISAL, SIAN e SISP), al fine di attuare interventi di prevenzione in cui l'attenzione per gli aspetti di sicurezza sul lavoro si coniuga con la verifica dei livelli di sicurezza ambientale e del consumatore, per migliorare le condizioni di esposizione dei lavoratori e nel contempo garantire un utilizzo ecosostenibile dei suddetti prodotti.

**Obiettivo di azione.**

Costituisce obiettivo dell'azione di vigilanza nel comparto garantire la copertura del territorio regionale mediante la verifica della conformità degli ambienti di lavoro e degli impianti, delle macchine e delle attrezzature agricole, la verifica delle condizioni di lavoro rispetto ai rischi per la salute dei lavoratori tipici del comparto (rumore, vibrazioni, calore, movimentazione manuale dei carichi) ed il controllo sull'adozione delle misure di prevenzione nell'impiego di fitosanitari.

**Modalità di azione**

L'azione di vigilanza nel comparto deve essere finalizzata a promuovere l'adozione di misure di prevenzione efficaci, privilegiando il controllo su aspetti sostanziali, di semplice e concreta applicazione, orientato verso le priorità di rischio.

Il controllo deve essere svolto ricercando il coordinamento con altre strutture (Servizi SIAN, SISP e SVET dei Dipartimenti di Prevenzione delle AULSS) ed altri Enti (Direzioni territoriali del Ministero del Lavoro, INAIL ex ISPESL, Autorità competenti sulla sicurezza stradale) per integrare le competenze ed evitare la duplicazione di interventi con conseguente inevitabile spreco di risorse.

**Luoghi di intervento**

I luoghi in cui deve essere esercitata l'azione di vigilanza sono le sedi delle aziende agricole (compresi gli allevamenti) e i campi in cui si svolgono le attività lavorative.

L'azione di controllo deve inoltre essere svolta all'interno dei centri di conferimento di frutta o verdura e delle cantine vitivinicole ove frequente è l'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature agricole.

La verifica della conformità alle norme degli impianti, macchine e attrezzature agricole, potrà inoltre essere efficacemente assicurata intervenendo presso i rivenditori e le officine meccaniche di manutenzione degli

stessi e nel corso delle manifestazioni fieristiche in cui sono esposti i suddetti macchinari.

## **Tipologie di intervento**

### **a. Vigilanza nelle aziende**

Il numero di aziende agricole da ispezionare da parte di ciascun Servizio SPISAL per raggiungere il livello di copertura imposto a livello regionale dalla pianificazione nazionale e regionale di settore, è determinato in funzione del numero degli addetti e degli infortuni accaduti nel territorio.

I controlli devono essere orientati alla verifica delle priorità di rischio connesso alle caratteristiche morfologiche del territorio e alla presenza di impianti, macchine ed attrezzature.

L'ispezione dell'azienda comprende le strutture ove si svolge l'attività (stalle, cantine, celle di refrigerazione, ecc...) e gli alloggi per i lavoratori stagionali che, se presenti, devono rispondere a requisiti di sicurezza e di igiene del lavoro.

### **b. Controllo a vista delle attrezzature e macchinari agricoli nei campi**

Le azioni di vigilanza devono concentrarsi sulla sicurezza dell'attrezzatura e sulle modalità di utilizzo della stessa da parte dell'agricoltore, organizzando i controlli direttamente nei campi nei periodi dell'anno a più intensa attività agraria, tenendo conto della tipologia colturale.

### **c. Verifica sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari**

L'attività di controllo può essere effettuata in modo autonomo dallo SPISAL nell'ambito della vigilanza dell'azienda agricola anche se sono da preferire forme di intervento congiunto con i Servizi SIAN e SISP del Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS, o almeno coordinato attraverso un flusso informativo continuo, in modo da evitare sovrapposizioni e garantire omogeneità di metodo agli interventi.

Il controllo deve riguardare tutte le fasi di lavoro: deposito, trasporto e movimentazione, preparazione della miscela, distribuzione e utilizzo e smaltimento dei residui. Per ogni fase devono essere valutate le misure di prevenzione e protezione per la tutela dell'agricoltore.

### **d. Vigilanza dei centri di conferimento di frutta e verdura e delle cantine vitivinicole**

Il controllo deve riguardare la verifica delle protezioni sulle trattrici e le attrezzature a traino e i comportamenti dei guidatori in attività nell'ambito delle cantine vitivinicole nel periodo della vendemmia e nei centri di conferimento di frutta e verdura nei periodi di raccolta.

Per una maggiore efficacia dell'azione di vigilanza è opportuno far precedere l'intervento da una informativa scritta ai centri interessati e alle associazioni di categoria.

### **e. Vigilanza dei rivenditori e officine meccaniche di manutenzione attrezzature e macchine agricole**

L'attività di controllo svolta presso i rivenditori deve essere rivolta alla verifica di conformità delle attrezzature e delle macchine agricole in esposizione.

Il controllo da effettuare presso le officine meccaniche di riparazione mira a verificare l'adeguamento dei trattori e delle altre macchine agricole ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge

### **f. Controllo macchine in esposizione nelle fiere agricole**

L'attività di controllo delle macchine in esposizione nelle fiere agricole costituisce un'occasione importante per verificare l'adeguatezza delle stesse prima dell'utilizzo.

Il controllo può essere effettuato organizzando interventi congiunti tra operatori SPISAL e INAIL ex ISPEL integrando i diversi ambiti di competenza.

### **g. Controllo su attrezzature e macchine agricole coinvolti in incidenti stradali o in eventi infortunistici**

Il coinvolgimento di macchine e attrezzature agricole nella dinamica di incidenti stradali o di eventi infortunistici occorsi, a prescindere dall'indagine di Polizia Giudiziaria (che sarà svolta secondo le indicazioni della procedura regionale), richiede l'intervento di verifica da parte dello SPISAL finalizzato a controllare se il macchinario è in regola rispetto agli adempimenti imposti dalla legge per la sicurezza di utilizzo dello stesso.

L'azione deve essere svolta ricercando il coordinamento con le autorità competenti in materia di sicurezza stradale.

#### **Azioni di supporto**

La maggior efficacia dell'azione di vigilanza è ottenibile favorendo lo sviluppo, anche coordinato a livello provinciale e/o regionale, di azioni di supporto quali:

- lo sviluppo di piani di formazione interni al sistema SPISAL e degli altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione che coinvolga per gli aspetti di competenza anche il personale ispettivo dell'AVEPA, i tecnici degli Organismi bilaterali e le parti sociali in collaborazione con Veneto Agricoltura al fine della standardizzazione dell'intervento e dell'omogeneità degli strumenti in uso.
- lo sviluppo di piani di assistenza per le aziende agricole finalizzati a far acquisire le tecniche di valutazione dei rischi, implementare la sorveglianza sanitaria anche nei casi in cui la stessa non è obbligatoria (in particolare coltivatori diretti, collaboratori familiari e utilizzatori di fitosanitari) e sostenere la formazione dei lavoratori stagionali con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria e degli altri Enti competenti.
- lo sviluppo di azioni di monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori agricoli attraverso le comunicazioni dei medici competenti ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 81/08 (Allegato 3B).
- il coordinamento tra lo SPISAL e l' Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura AVEPA al fine di ottenere uno scambio reciproco di informazioni sulle aziende oggetto del controllo sotto l'aspetto dell'impiego dei fitosanitari.
- il coordinamento dello SPISAL con le Associazioni di categoria, gli Enti bilaterali e Veneto Agricoltura per la condivisione delle priorità di prevenzione e lo sviluppo di flussi informativi di supporto alle aziende.

**COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO  
DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E VIGILANZA  
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEL VENETO**

D.P.C.M. 21 dicembre 2007, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, DGRV 30 dicembre 2008, n. 4182  
Dicembre 2012

**INDICAZIONI PER LA STESURA DEL DOCUMENTO STANDARDIZZATO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**(Artt. 17, co. 1, lett. a, 28 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)  
Conformi alle procedure standardizzate di cui al  
Decreto Interministeriale 30 novembre 2012**

**Premessa**

Il Comitato Regionale di Coordinamento, ritenendo la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, presupposto essenziale e prioritario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità alle proprie funzioni di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione indicate dal DPCM 21 dicembre 2007, ha approvato la presente metodologia per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che può essere utilizzata direttamente dal Datore di Lavoro, in collaborazione con le figure aziendali indicate dall'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le presenti indicazioni, sono state elaborate nell'ambito della collaborazione tra istituzioni pubbliche con competenze nella materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e parti sociali, anche in ottemperanza a quanto raccomandato dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008 all'atto dell'approvazione delle procedure di cui al comma 8, lettera f) del richiamato art. 6 ("*...La Commissione consultiva, a seguito dell'approvazione del documento, rileva che i soggetti pubblici competenti in materia, con il supporto dell'INAIL, debbano essere sollecitati all'elaborazione di strumenti di supporto che tengano conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici dei settori*") e forniscono istruzioni operative per favorire una corretta valutazione dei rischi e la predisposizione o la eventuale revisione del DVR e sono conformi ai contenuti del D.M. 30 novembre 2012 "*Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 81/2008*".

La metodologia proposta può essere utilizzata dal datore di lavoro di ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni della stessa e dal settore/comparto di appartenenza.

Il presente documento costituisce, altresì, un modello di riferimento generale, non esaustivo di tutti i rischi, da adattare con flessibilità alla singola realtà produttiva.

Il modello di DVR comprende anche 14 liste di controllo di approfondimento di alcuni rischi/elementi di valutazione, per i quali il datore di lavoro che intende servirsene è tenuto a considerare unicamente le parti presenti nella propria attività, adattandone eventualmente i contenuti alle specifiche esigenze aziendali.

Il Comitato Regionale di Coordinamento si impegna, tramite apposito gruppo di lavoro, ad aggiornare e integrare periodicamente le liste di controllo e a monitorare l'applicazione della metodologia al fine di adattarne i contenuti ai mutamenti della normativa in materia e alle specifiche esigenze emergenti dal territorio.

Si evidenzia in ogni caso che, in conformità al parere n. 7/2012 reso dalla Commissione per gli Interpelli ex art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008, "*...il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008. Resta inteso, del tutto consequenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle*

procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR”.

## 1 - Introduzione

Per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è necessaria “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ... finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (D. Lgs. n. 81/2008, art. 2).

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (di seguito d.v.r.) costituiscono obbligo non delegabile del datore di lavoro (di seguito d.d.l.) ed è finalizzato a:

**a-** individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda,

**b-** definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile),

**c-** fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.

Le indicazioni di seguito riportate hanno la finalità di fornire semplici e chiare specifiche operative per la valutazione dei rischi (di seguito v.r.) e la stesura della documentazione conseguente, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 30/11/2012.

## 2 - Requisiti generali

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età (lavoratori minori e lavoratori con elevata anzianità lavorativa) alla provenienza da altri paesi, ed alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

I rischi da valutare sono quelli “presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività” (art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 81/2008).

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, “... che vi provvede con obiettivi di SEMPLICITÀ, BREVITÀ E COMPRESIBILITÀ, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale STRUMENTO OPERATIVO DI PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AZIENDALI DI PREVENZIONE ...” (art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008).

### 2.1 - Chi valuta i rischi, chi collabora e chi viene consultato

Nella valutazione dei rischi e successiva elaborazione del d.v.r. il datore di lavoro si deve avvalere della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito r.s.p.p.) e del medico competente (di seguito m.c.), se nominato sulla base dei rischi presenti che prevedono la sorveglianza sanitaria.

Il d.d.l. deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito r.l.s. o r.l.s.t.), qualora eletto o designato.

### 2.2 - Quando va redatto il DVR

Nel caso in cui venga costituita una nuova impresa, il ddl deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e deve elaborare il d.v.r. entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il documento deve essere firmato dal Datore di Lavoro e deve avere data certa (attestabile anche con firma del r.s.p.p., del r.l.s. o r.l.s.t., qualora eletto/designato e del medico competente, ove nominato).

Il documento, che può essere tenuto su supporto informatico, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e reso consultabile anche dai dirigenti, dai preposti e dal r.l.s..

### 2.3 - Quando deve essere rielaborato il d.v.r.

La valutazione dei rischi va rielaborata immediatamente nei seguenti casi:

1- modifica del ciclo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

2- evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione;

3- a seguito di infortuni significativi;

4- a seguito di necessità emergenti dalla sorveglianza sanitaria.

Il d.v.r. deve essere aggiornato entro i 30 giorni successivi al verificarsi di uno dei casi sopra indicati.

### **3 – Le indicazioni per la v.r. e la predisposizione del d.v.r.**

Le presenti indicazioni, conformi ai contenuti del d.m. .... “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 81/2008”, mettono a disposizione delle aziende, appartenenti ai diversi settori produttivi, una metodologia generale e semplificata per effettuare la v.r. ed elaborare e/o revisionare il d.v.r.

La metodologia, descritta nel **paragrafo 3.1 “Contenuti del documento di valutazione dei rischi”**, in particolare:

1- individua gli elementi costitutivi minimi del d.v.r. (sezioni da 1 a 5);

2- indica, per ciascuna sezione, gli elementi da descrivere e/o i contenuti della documentazione da produrre;

**Nel paragrafo 3.2 “Modello di Documento di Valutazione dei rischi”** viene proposta, a titolo puramente esemplificativo e non vincolante, una traccia per la stesura del documento che si compone di modelli degli elaborati previsti all’interno di ciascuna sezione (scheda anagrafica azienda, dati identificativi, organigramma, funzionigramma, descrizione dell’attività, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare).

**Nel paragrafo 3.3 “Elenco dei rischi normati, riferimenti normativi e liste di controllo”** si elencano i rischi normati potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro con i relativi riferimenti legislativi e si rinvia a specifiche liste di controllo allegate al presente documento che possono essere utilizzate per l’individuazione dei rischi e per la determinazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare.

Paragrafo 3.1 - I contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi.

Sezione	Titolo/contenuto della sezione	Descrizione dei contenuti della sezione	Modello di DVR
<b>1. DESCRIZIONE AZIENDA</b>	<b>1.1 Anagrafica azienda e dati identificativi delle figure della prevenzione</b>	La sezione descrive i dati identificativi dell'azienda e riporta la data di redazione e la firma del Datore di Lavoro. La data certa di redazione può essere attestata anche con firma del r.s.p.p., del r.l.s. o r.l.s.t., qualora eletto/designato e del medico competente, ove nominato.	<b>Mod. 1</b> - anagrafica azienda  <b>Mod. 2</b> - dati identificativi delle figure della prevenzione
	<b>1.2 organigramma e funzionigramma della sicurezza</b>	La sezione riassume con uno schema grafico, le funzioni aziendali per la sicurezza sul lavoro, con evidenza delle relative dipendenze gerarchiche. Nello specifico, devono essere evidenziate le posizioni nominative di: datore di lavoro e/o altri soggetti aventi specifiche e documentate deleghe in materia di sicurezza, dirigenti con le relative funzioni per la sicurezza, preposti, funzioni di staff (SPP, Medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e addetti al primo soccorso) e RLS.	<b>Mod. 3</b> - organigramma e funzionigramma della sicurezza
	<b>1.3 Descrizione dell'attività, dell'ambiente di lavoro e del ciclo produttivo</b>	Si riporta la descrizione del ciclo produttivo, delle attività svolte e degli ambienti di lavoro/reparti (interni ed esterni) utilizzati dal personale dell'azienda, allegando la pianta dell'azienda con lay-out.	<b>Mod. 4</b> - pianta dell'azienda <b>Mod. 4</b> - descrizione attività ed ambienti di lavoro
<b>2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI</b>	<b>2.1 Descrizione delle fasi di lavoro con le relative risorse umane strumentali ed i materiali e sostanze e prodotti utilizzati</b>	Per ogni ambiente/reparto e' necessario descrivere le relative fasi di lavoro/attività, il numero e la mansione degli addetti rispetto alle quali condurre il processo di identificazione dei pericoli. E' utile che tale sezione comprenda per ogni fase: - l'elenco di impianti, macchine e attrezzature, oltre che - i materiali utilizzati (materie prime, semilavorati – compresi sostanze e preparati pericolosi - prodotti finiti, rifiuti).	<b>Mod. 4</b> <b>Tabella 1</b> - "identificazione dei Pericoli. Valutazione dei Rischi, Programma degli interventi" (colonne A-B-C-D)

Sezione	Titolo/contenuto della sezione	Descrizione dei contenuti della singola sezione	Modello di DVR
<b>3. VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>3.1 Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza</b>	<p><i>Si riporta per ciascun ambiente-reparto e per ogni fase-attività di lavoro;</i></p> <p><i>- i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell' AMBIENTE DI LAVORO, nelle ATTREZZATURE di lavoro E MACCHINE UTILIZZATE, nelle SOSTANZE prodotte. ...).</i></p> <p><i>Dovranno essere valutati i rischi, sia nelle normali situazioni di lavoro, sia nelle situazioni che si verificano in modo non continuativo (es. manutenzione, pulizia ecc.), oltre che in quelle anomale e di emergenza.</i></p> <p><i>Saranno indicati inoltre i documenti utilizzati o prodotti (certificazioni di conformità, eventuali misure strumentali ecc.) nel processo di valutazione.</i></p> <p><i>Per la valutazione dei rischi possono essere utilizzate le liste di controllo elencate nel paragrafo 3.3 ed allegate al presente documento quale guida per l'autoverifica dei singoli aspetti che devono essere oggetto di attenzione nella valutazione dei principali rischi.</i></p> <p><i>In caso di assenza di un fattore di rischio la lista di controllo non va utilizzata, e deve esserne data evidenza nell'apposita colonna del paragrafo 3.3 "elenco dei rischi normati".</i></p> <p><i>Nell'utilizzare le liste di controllo di cui agli allegati da 1 a 10 devono essere presi in considerazione unicamente i punti di attenzione che corrispondono a situazioni – condizioni presenti all'interno dell'azienda.</i></p> <p><i>Gli esiti della valutazione dei singoli rischi devono essere riportati nel dvr, eventualmente utilizzando la tabella 1 (sezioni 3 e 4).</i></p>	<p><b>Mod. 4</b></p> <p><b>Tabella 1-</b>“<i>identificazione dei Pericoli. Valutazione dei Rischi, Programma degli interventi</i>” (colonna E)</p> <p><b>Documentazione utile:</b></p> <p><b>- Paragrafo 3.3 –</b> “<i>Elenco dei rischi normati</i>”</p> <p><b>- Allegati da 1 a 10 –</b> “<i>Liste di controllo dei principali rischi</i>”</p>
	<b>3.2 Misure di prevenzione e protezione ATTUATE</b>	<p><i>Saranno indicate le misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative, procedurali e comportamentali) già attuate come ad esempio</i></p> <p><i>protezioni su macchine, DPI utilizzati, accertamenti sanitari, istruzioni operative ...</i></p> <p><i>La presente sezione riporta il dettaglio dell'elenco delle mansioni presenti all'interno dell'azienda ed associa a ciascuna mansione, i rischi correlati, i Dispositivi di Protezione Individuale (con dettaglio di tipologia e caratteristiche tecniche), e gli accertamenti sanitari da condurre in via preventiva / periodica, ove dovuti.</i></p> <p><i>Si specifica che alla presente sezione si dovrà allegare (se necessario) il protocollo di sorveglianza sanitaria e deve contenere i risultati del monitoraggio biologico ai sensi dell'art. 229, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 (rischio chimico).</i></p> <p><i>Questa sezione deve essere compilata a seguito della valutazione dei rischi con il coinvolgimento del medico competente.</i></p>	<p><b>Mod. 4</b></p> <p><b>Tabella 1-</b> “<i>identificazione dei Pericoli. Valutazione dei Rischi, Programma degli interventi</i>” (colonna F)</p>

Sezione	Titolo/contenuto della sezione	Descrizione dei contenuti della singola sezione	Modello di DVR
<b>4. PROGRAMMA INTERVENTI</b>	<b>Programma delle misure di prevenzione e protezione DA ATTUARE</b>	<p><i>La sezione indica le azioni che il datore di lavoro intende attuare per assicurare e mantenere nel tempo i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati.</i></p> <p><i>Il piano conterrà il programma per la realizzazione delle misure, comprensivo delle procedure per la loro attuazione e l'identificazione delle figure aziendali incaricate.</i></p> <p><i>Il programma quindi riporta in dettaglio:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) tempi di realizzazione, individuati attraverso una priorità di rischio;</i></li> <li><i>2) ruoli dell'organizzazione incaricati dell'attuazione, individuati per nominativo o per ruolo ricoperto;</i></li> <li><i>3) modalità di realizzazione/procedure, individuate con una semplice e breve descrizione del "come" saranno realizzate;</i></li> <li><i>4) previsione di una verifica della realizzazione delle misure programmate e delle persone incaricate ad effettuare la verifica.</i></li> </ol> <p><i>Nell'individuazione dei tempi di attuazione e delle priorità degli interventi il ddl deve prendere in considerazione l'entità del rischio corrispondente alla mancata attuazione di quelle misure.</i></p>	<p><b>Mod. 4</b> <b>Tabella1</b> - "identificazione dei Pericoli. Valutazione dei Rischi, Programma degli interventi" (colonne G- H-I-L)</p>
<b>5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA VR</b>	<b>Valutazioni tecniche, strumentali e altri documenti di legge</b>	<p><i>Nella presente sezione vanno elencati i documenti e le certificazioni essenziali come risultanti dall'analisi di rischio effettuata sulla base delle liste di controllo utilizzate (ad esempio: relazioni tecniche inerenti la valutazione di rumore, vibrazioni, esposizione a sostanze e preparati pericolosi, movimentazione manuale dei carichi, schede di sicurezza, dichiarazioni di conformità degli impianti, certificato di prevenzione incendi, verifiche periodiche delle attrezzature e degli impianti di messa a terra, ecc).</i></p>	<p><b>Mod. 4</b> <b>Tabella 1</b> - "Documentazione" (colonna M)</p>

**Paragrafo 3.2 – Modello di Documento di Valutazione dei rischi**

**MOD. 1- ANAGRAFICA DELL'AZIENDA**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro**

**(Artt. 17,28,29 D.Lgs. n. 81/2008)**

**ANAGRAFICA AZIENDA**

NOME : .....

Sede legale.....

Unità locale.....

Data: .....

Firme:


Il datore di lavoro	Nome	Firma
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Nome	Firma
Il Medico Competente	Nome	Firma
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Nome	Firma

**MOD. 2- DATI IDENTIFICATIVI DELLE FIGURE DELLA PREVENZIONE**

DATORE DI LAVORO	Nome e Cognome	
RSPP (se diverso dal Datore di lavoro)	Nome e Cognome Nominato il gg/mm/aaaa	
RLS/RLST	Nome e Cognome	Eletto / designato il gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Eletto / designato il gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Eletto / designato il gg/mm/aaaa
MEDICO COMPETENTE	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
ADDETTI ALLE EMERGENZE	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
DIRIGENTI	Nome e Cognome	
	Nome e Cognome	
	Nome e Cognome	
PREPOSTI	Nome e Cognome	
	Nome e Cognome	
	Nome e Cognome	
LAVORATORI*	Nome e Cognome	Mansione principale
	Nome e Cognome	Mansione principale
	Nome e Cognome	Mansione principale
	Nome e Cognome	Mansione principale
	Nome e Cognome	Mansione principale

**\* Per i lavoratori a chiamata e/o occasionali si rimanda al registro presenze del datore di lavoro**

MOD. 3- ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELLA SICUREZZA



**E' opportuno indicare per ogni figura le funzioni/compiti concretamente svolti in materia di salute e sicurezza**

**MOD. 4- DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ, IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI**

**Nota metodologica:** per procedere alla Valutazione dei Rischi ed alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione è opportuno seguire il seguente procedimento:

- 1) riportare, ove possibile, la pianta dell'azienda o del singolo reparto;
- 2) esaminare ciascun ambiente/reparto di lavoro ed individuare i pericoli e i rischi presenti, utilizzando le liste di controllo allegate (paragrafo 3.3, allegati da 1 a 10);
- 3) riportare le misure di prevenzione che il d.d.l. ritiene necessario attuare per eliminare o ridurre i rischi individuati, utilizzando le liste di controllo (paragrafo 3.3, allegati da 1 a 10).

**1- Pianta dell'azienda/reparto con lay-out**



**2- Valutazione dei rischi e indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare:**

**2.1- Descrizione di ogni ambiente di lavoro/reparto con le caratteristiche igienico-strutturali (paragrafo 3.3, allegato 1).**

Per l'elaborazione di questa parte può essere utilizzata la seguente tabella 1.

**2.2 - Descrizione del processo di lavorazione, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare, utilizzando le liste di controllo (paragrafo 3.3, allegati da 1 a 10).**

Il processo di lavorazione si svolge in vari ambienti/reparti di lavoro ed è caratterizzato da cicli per i quali è necessario descrivere le fasi/attività di lavoro e per ciascuna, elencare:

- il numero di lavoratori che vi operano e la relativa mansione
- le attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili, mezzi di trasporto) utilizzate;
- le materie prime, i semilavorati e le sostanze impiegati;
- le sostanze prodotte e gli scarti di lavorazione;
- i rischi;
- le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare.

Per l'elaborazione di questa parte può essere utilizzata la seguente tabella 1.

**2.3 - Criteri adottati per la quantificazione del rischio**

Nel DVR deve essere indicato il criterio utilizzato per determinare l'entità del rischio partendo dall'analisi dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali verificatesi in azienda nell'ultimo triennio e, qualora possibile, degli incidenti ed dei comportamenti pericolosi rilevati.

Per la definizione dei criteri dovranno essere tenuti in considerazione tutti gli elementi che possono concorrere a determinare un rischio per la salute e/o di infortunio quali ad esempio numerosità delle macchine/attrezzature, quantità e pericolosità delle sostanze utilizzate, ecc..

Il criterio può essere di tipo qualitativo (es. rischio basso/ medio / alto) e/o quantitativo (es. calcolo matematico) inteso come combinazione della probabilità di accadimento dell'evento (es. eccezionale, frequente, ...) e della gravità del danno (gravità della lesione che il lavoratore può subire).

**TABELLA 1**

Ambiente/Reparto: .....

2.1- Descrizione dell'ambiente/reparto con le caratteristiche igienico - strutturali (viabilità, ventilazione, illuminazione ecc.).  
 .....

2.2 - Descrizione del processo di lavorazione, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare:

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI				3. VALUTAZIONE DEI RISCHI		4. PROGRAMMA INTERVENTI				5. DOCUMENTAZIONE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Fase/ Attività	Mansion e N. Addetti	Attrezzature di lavoro - macchine ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati – sostanze prodotte/scarti di lavorazione	Rischi per la salute e la sicurezza (Paragrafo 3.3 – Elenco dei rischi normati)	Misure di prevenzione e protezione ATTUATE	Misure di prevenzione e protezione DA ATTUARE	Tempi / scadenz a	Procedure per attuazione delle misure	Incaricati dell'attuazion e controllo	Documentazione
					<i>Es. protezioni su macchine ,DPI accertamenti sanitari ...</i>					

**Paragrafo 3.3 – Elenco dei rischi normati, riferimenti normativi e liste di controllo.**

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/Elemento (SI/NO)	Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
<b>Luoghi di lavoro</b> <i>(al chiuso, all'aperto)</i>	<i>Stabilità e solidità delle strutture</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	<b>Allegato 01 –</b> Ambiente di lavoro
	<i>Altezza, cubatura, superficie</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale	
	<i>Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,	
	<i>Vie di circolazione interne ed esterne utilizzate per raggiungere il posto di lavoro, fare manutenzione agli impianti</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,	
	<i>Vie ed uscite di emergenza</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15	
	<i>Porte e portoni</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15	
	<i>Scale</i>		Titolo IV Capo II e Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15	
	<i>Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,	
<i>microclima</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.		

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/Elemento (SI/NO)	Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
<b>Luoghi di lavoro</b> (al chiuso, all'aperto)	<i>Illuminazione naturale e artificiale</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15	<b>Allegato 01</b> – Ambiente di lavoro
	<i>Locali di riposo e refezione</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale	
	<i>Spogliatoi e armadi per il vestiario</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale	
	<i>Servizi igienico assistenziali</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale	
	<i>Dormitori</i>		Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i., normativa vigente locale DM 10.03.1998 D. Lgs. 139/2006 art. 15 DPR 151/2011 allegato I punto 66	
	<i>Aziende agricole</i>		Allegato IV punto 6 D. Lgs. 81/08	
<b>Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento</b>	<i>Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi.</i>		Titolo XI artt. 66 e 121 e Allegato IV punto 3, 4 D. Lgs. 81/08 DM 10.03.1998 D. Lgs. 139/2006 art. 15 DPR 177/2011	---
<b>Lavori in quota</b>	<i>Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.)</i>		D. Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II (ove applicabile) Art. 113; allegato XX.	---

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/Elemento (SI/NO)	Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
<b>Impianti servizio</b>	<i>Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.)</i>		D. Lgs. 81/08 titolo III Capo III DM 37/08 D. Lgs. 626/96 Dir. BT DPR 462/01 DM 13.07.2011 DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D. Lgs. 139/2006 art. 15	<b>Allegato 02 –</b> Macchine, impianti, attrezzature
	<i>Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50V in corrente alternata e 120V in corrente continua)</i>		D. Lgs. 81/08 (Titolo III Capo III) DM 37/08 D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)	
	<i>Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione</i>		- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - D.Lgs 17/10 - D.M. 01/12/1975 - DPR 412/93 - DM 17/03/03 - Dlgs 311/06 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927	
	<i>Impianti idrici e sanitari</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i.	

			(Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs 93/00	
	<i>Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas</i>		- D.Lg.s 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili	
	<i>Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale)</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005	

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/ Elemento (SI/NO)	Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
<b>Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi</b>	<i>Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., impianti di distribuzione dei carburanti)</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/2000 - DM 329/2004	<b>Allegato 02 –</b> Macchine, impianti, attrezzature
	<i>Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, ecc.)</i>		-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/00 -DM 329/04 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15	
	<i>Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.;</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs 17/2010	

	<p>macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Trapano a colonna, Macchine per il taglio o la saldatura, Mulini, Telai, Macchine rotative, Impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali, ecc.) Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, ecc.</p>			
	<p>Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, ecc)</p>		<p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs 17/2010</p>	

Rischio/elementi di valutazione	Presenza del Rischio/Elemento (SI/NO)	Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
<b>Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi</b>	<p>Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.)</p>	<p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III; Tit. XI; Allegato IV, punto 4) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010</p>	<b>Allegato 02 – Macchine, impianti, attrezzature</b>
	<p>Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica</p>	<p>- DM 31/07/1934 - DM 19/03/1990 - DM 12 /09/2003</p>	
	<p>Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione)</p>	<p>- Legge 179/2002 art. 19 - D.lgs 132/1992</p>	

	<i>stradale)</i>		- DM n.280/1987, - DM 29/11/2002 - DM 31/07/ 1934	
	<i>Distributori di metano</i>		DM 24/05/2002 e smi	
	<i>Serbatoi di GPL Distributori di GPL</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs 93/00 - DM 329/04 - Legge n.10 del 26/02/2011 - DM 13/10/1994 - DM 14/05/2004 - DPR 24/10/2003 n. 340 e smi	

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/ Elemento (SI/NO)	Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
<b>Attrezzature di lavoro -</b>  <i>Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili.</i>  <i>Apparecchi termici trasportabili</i>  <i>Attrezzature in pressione trasportabili</i>	<i>Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.) Apparecchiature audio o video (Televisori Apparecchiature stereofoniche, ecc.) Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.)</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT)	<b>Allegato 02 bis –</b> Macchine, impianti, attrezzature – Pubblici esercizi – commercio – uffici  <b>Allegato 2 –</b> Macchine, impianti, attrezzature
	<i>Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico, ecc.)</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010	
	<i>Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc)</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III: Tit. XI) - D.Lgs. 626/96 (BT) - DM 10/03/98 - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili	

	<i>Elettrodomestici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc)</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	
	<i>Apparecchi termici trasportabili (Termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc.)</i>		-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) -D.Lgs. 626/96 (BT) -D.Lgs 17/2010 DPR 661/96	
	<i>Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (Avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc.)</i>		-D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) -D.Lgs 626/96 (BT)	
	<i>Apparecchi di illuminazione (Lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.)</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) D.Lgs 626/96 (BT)	

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/ Elemento (SI/NO)	Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
<b>Attrezzature di lavoro -</b>	<i>Gruppi elettrogeni trasportabili</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs .17/2010 - DM 13/07/2011	<b>Allegato 02 –</b> Macchine, impianti, attrezzature
<i>Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili.</i>	<i>Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc.)</i>		- D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010 - D.Lgs 93/2000 - D.Lgs 23/2002	
<i>Apparecchi termici trasportabili</i>	<i>Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc.)</i>		- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 37/2010	
<i>Attrezzature in pressione trasportabili</i>				

	<i>Apparecchi elettrici per uso estetico (apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc.)</i>		- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 110/2011	
<b>Attrezzature di lavoro - Altre attrezzature a motore</b>	<i>Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.)</i>		- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	<b>Allegato 02 – Macchine, impianti, attrezzature</b>
	<i>Macchine agricole (Trattrici, Macchine per la lavorazione del terreno, Macchine per la raccolta, ecc.)</i>		- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 19/11/2004 - D.Lgs 17/2010	
	<i>Carrelli industriali (Muletti, transpallett, ecc.)</i>		- D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	
	<i>Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)</i>		- D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 - D.lgs. 35/2010,	
	<i>Mezzi trasporto persone (Autovetture, Pullman, Autoambulanze, ecc.)</i>		D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/ Elemento (SI/NO)	Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
<b>Attrezzature di lavoro - Utensili manuali</b>	<i>Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc.</i>		D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I)	<b>Allegato 02 – Macchine, impianti, attrezzature</b>
<b>Scariche atmosferiche</b>	<i>Scariche atmosferiche</i>		- D.lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08	---

			- DPR 462/01	
<b>Lavoro al videoterminale</b>	<i>Lavoro al videoterminale</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VII ; Allegato XXXIV)	---
<b>Agenti fisici</b>	<i>Rumore</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo II)	<b>Allegato 04</b> – Rischio rumore
	<i>Vibrazioni</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo III)	<b>Allegato 05</b> – Rischio vibrazioni
	<i>Campi elettromagnetici</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo IV)	---
	<i>Radiazioni ottiche artificiali</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo V)	---
	<i>Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I)	---
<b>Radiazioni ionizzanti</b>	<i>Raggi alfa, beta, gamma</i>		D.Lgs. 230/95	---
<b>Sostanze pericolose</b>	<i>Agenti chimici (comprese le polveri)</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo I; Allegato IV punto 2) - RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i.	<b>Allegato 06</b> – Agenti chimici
	<i>Agenti cancerogeni e mutageni</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo II)	<b>Allegato 07</b> – Rischio cancerogeno / mutageno
	<i>Amianto</i>		D.Lgs. 81/08 (Titolo IX, Capo III)	---
<b>Agenti biologici</b>	<i>Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)	---
<b>Atmosfere esplosive</b>	<i>Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri)</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI; Allegato IV punto 4)	<b>Allegato 08</b> - Rischio esplosione

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/Elemento (SI/NO)	Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
<b>Incendio</b>	<i>Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI ; Allegato IV punto 4) - D.M. 10 marzo 1998 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili - DPR 151/2011	<b>Allegato 09</b> – Rischio incendio
<b>Altre emergenze</b>	<i>Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI)	---
<b>Fattori organizzativi</b>	<i>Stress lavoro-correlato</i>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma1 -bis) - Accordo europeo 8 ottobre 2004 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010	<b>Allegato 10</b> – Rischio stress lavoro – correlato
<b>Condizioni di lavoro particolari</b>	<i>Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	---
<b>Pericoli connessi all'interazione con persone</b>	<i>Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.)</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	---
<b>Pericoli connessi all'interazione con animali</b>	<i>Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc.</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	---
<b>Movimentazione manuale dei carichi</b>	<i>Posture incongrue</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI Allegato XXXIII)	---
	<i>Movimenti ripetitivi</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	---

	<i>Sollevamento e spostamento di carichi</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	<b>Allegato 03</b> – Movimentazione manuale dei carichi
<b>Lavori sotto tensione</b>	<i>Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici)</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82)	---

Rischio/elementi di valutazione		Presenza del Rischio/Elemento (SI/NO)	Riferimento Legislativo	Esempi di liste di controllo utilizzabili per la VR
<b>Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici</b>	<i>Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici</i>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 83 e Allegato I)	---
<b>Lavoratrici madri</b>			Art. 28 D. Lgs. 81/08	<b>Allegato 14</b> – Rischio lavoratrici madri
<b>Formazione e informazione</b>			Art. 36 e 37 D. Lgs. 81/08	<b>Allegato 11</b> – Formazione <b>Allegato 11 A</b> – Esempio di registrazione delle attività formative
<b>Sorveglianza sanitaria</b>			Art. 41 D. Lgs. 81/08	<b>Allegato 12</b> – Sorveglianza sanitaria
<b>DPI</b>			Capo II Titolo III	<b>Allegato 13</b> - DPI
<b>ALTRO</b>				---

## Allegati

### Liste di controllo di approfondimento:

- Allegato 01 - Ambiente di lavoro - lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 02 - Macchine-Impianti-Attrezzature - lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 02 bis - Macchine impianti attrezzature - Pubblici esercizi-commercio-uffici - Lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 03 - Movimentazione manuale dei carichi - Lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 04 - Rischio rumore - lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 05 - Rischio Vibrazioni - lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 06 - Rischio chimico - Lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 07 - Rischio cancerogeno - mutageno - lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 08 - Rischio esplosione - lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 09 - Rischio Incendio - lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 10 - Rischio Stress Lavoro-correlato - lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 11 - Formazione - Lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 11A - Esempio di registrazione delle attività Formative - Versione 2012*
- Allegato 12 - Sorveglianza sanitaria - lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 13 - Dispositivi di protezione individuale - lista di controllo - Versione 2012*
- Allegato 14 - Rischio lavoratrici madri - Lista di controllo - Versione 2012 corretto*

**PROCEDURE**  
**E**  
**PROTOCOLLI**

## **PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CERTIFICATI, DENUNCE, REFERTI E SEGNALAZIONI DI MALATTIA PROFESSIONALE E LA CONDUZIONE DELLE INDAGINI**

### **1. PREMESSA**

La presente procedura intende definire pratiche omogenee di lavoro per gli operatori su tutto il territorio regionale al fine di indirizzare le indagini verso profili sostanziali di efficacia ed efficienza.

### **2. DEFINIZIONI**

**Malattia professionale:** malattia che si sviluppa a causa di un fattore di rischio specifico presente in modo preponderante o esclusivo nell'ambiente di lavoro; è riscontrabile una relazione causa - effetto diretta tra un agente nocivo lavorativo e malattia.

**Malattia correlata al lavoro:** malattia che ha origine multifattoriale, può essere provocata dall'azione combinata di più cause - personali, ambientali, professionali o extraprofessionali; è presente nella popolazione generale, ma in particolari gruppi di lavoratori presenta una frequenza più elevata.

**Denuncia di malattia professionale:** è l'attestazione scritta di fatti di natura tecnica appresi e rilevati nell'esercizio professionale, con la quale il sanitario direttamente informa una pubblica autorità, secondo quanto stabilito dalla legge.

Per effetto dell'art. 139 del DPR 1124/65, è obbligatoria, per ogni medico che ne riconosca l'esistenza, la denuncia all'ULSS competente per territorio (sede dell'azienda) delle malattie inserite nel D. M. 06.06.2014

La finalità della denuncia è quella di assicurare agli Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori informazioni utili alla valutazione epidemiologica delle malattie professionali ed alla programmazione degli interventi di prevenzione primaria nei luoghi di lavoro.

**Referto medico** (art. 365 c.p.): è una relazione/dichiarazione con la quale il medico è obbligato ad informare nei termini, nei modi e con le deroghe ammesse, l'Autorità Giudiziaria o altra Autorità di P.G. di fatti oggetto della propria assistenza od opera, nella genesi dei quali possa sussistere l'ipotesi di un reato perseguibile d'ufficio.

Nel caso di malattia professionale (certa o sospetta) si rientra nell'ambito delle situazioni perseguibili d'ufficio qualora la tecnopatia abbia le caratteristiche della lesione personale grave (superamento dei 40 giorni di malattia o di indebolimento permanente d'organo) o lesione gravissima (malattia certamente o probabilmente insanabile – mortale – o che comporti la perdita di un organo) e possa essere in relazione con l'inosservanza delle norme di igiene o di sicurezza del lavoro.

**Primo certificato medico di malattia professionale:** ha finalità assicurativo - previdenziali; è un atto necessario che consente all'INAIL di avviare l'istruttoria per l'erogazione delle prestazioni nei confronti del lavoratore assicurato. La segnalazione della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla data del certificato, pena la decadenza del diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia (art. 52 T.U. del DPR 1124/65). Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia, corredata dal certificato medico, all'INAIL entro i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di ricezione del certificato medico (art. 53 T.U.).

**Causa:** è ciò che produce un effetto, che modifica uno stato di cose, deve essere antecedente, cioè precedere l'effetto in senso cronologico, necessaria, perché senza non avviene l'evento, e sufficiente a produrre l'effetto. Si ha una causalità unica o esclusiva, quando una sola causa è di per sé sufficiente a produrre l'effetto, in antitesi alla causalità multipla o concausalità.

**Concausa:** l'intervento in concorso di più cause determina un effetto altrimenti non realizzabile in assenza di una o più cause necessarie, ma non sufficienti. Si distinguono in preesistenti, simultanee o sopravvenute rispetto all'evento di rilevanza giuridica.

**Delitti procedibili d'ufficio** (ossia senza necessità di querela da parte della persona offesa, art. 589 c.p.): omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme cautelari per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro (art. 590 c.p., comma 3).

**Lesione personale grave:** se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583 c.p., comma 1).

**Lesione personale gravissima** una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583 c.p., comma 2)

### 3. COMPITI DELLO SPISAL

Con riferimento al punto C. dell'allegato 1 del DPCM 23.4.2008 (vedi estratto sotto riportato) che definisce i LEA per gli Spisal questi devono sostanzialmente svolgere i seguenti compiti:

1. effettuare la sorveglianza epidemiologica sulle patologie professionali presenti nel territorio di competenza;
2. pianificare e realizzare interventi di prevenzione e vigilanza per migliorare le condizioni igieniche di lavoro utilizzando le conoscenze epidemiologiche del fenomeno;
3. svolgere le indagini di polizia giudiziaria nei casi procedibili d'ufficio (artt. 583, 589, 590 c.p.).

#### C. Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

N.	Programmi / Attività	Componenti del programma	Prestazioni
C2	Sorveglianza epidemiologica su infortuni e malattie professionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione dei dati su infortuni e malattie professionali derivanti dall'archivio integrato INAIL – ISPESL - Regioni e di quelli derivanti dal Sistema nazionale di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi</li> <li>- Elaborazione profili di danno territoriali,</li> <li>- Comunicazione e diffusione dei risultati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici di informazione</li> <li>- Comunicazione e periodica ai cittadini e alle istituzioni</li> </ul>
C3	Programmi di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione e svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza</li> <li>- Elaborazione ed aggiornamento del profilo di rischio delle singole aziende controllate</li> <li>- Svolgimento di Inchieste per infortuni e malattie professionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vigilanza e controllo</li> <li>- Attività prescrittiva</li> <li>- Report informativi</li> </ul>
C4	Prevenzione delle patologie professionali e lavoro –correlate attraverso il controllo dei fattori di rischio chimico, fisico, biologico ed ergonomico-organizzativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esame delle valutazioni di rischio, delle procedure di sicurezza, delle misure di miglioramento programmate e dei dispositivi personali di protezione utilizzati</li> <li>- Indagini, campionamenti e misurazioni di igiene industriale e di tipo ergonomico - organizzativo</li> <li>- Implementazione di soluzioni di bonifica ambientale ed ergonomico – organizzative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indagini tecniche</li> <li>- Attività prescrittiva</li> <li>- Report informativi</li> </ul>

### 4. FONTI INFORMATIVE

Ogni SPISAL trae informazioni sulle malattie professionali accadute nel territorio di competenza tramite i referti, le denunce e i certificati di malattia professionale che pervengono da patronati, medici competenti, medici di base, medici di istituti universitari e reparti ospedalieri, INAIL, Autorità Giudiziaria ovvero compilati dagli stessi SPISAL.

Agli SPISAL possono inoltre giungere informazioni, tramite atti che non hanno i requisiti di cui sopra, da parte di medici specialisti o direzioni mediche ospedaliere.

Un'ulteriore fonte è rappresentata dalla ricerca attiva tramite le Schede di Dimissioni Ospedaliere .

### 5. FASI DELLA PROCEDURA

Di seguito si elenca la sequenza di azioni che vanno effettuate per una completa gestione dei certificati, denunce, referti e segnalazioni di malattia professionale e la conduzione delle indagini precisando che sarà

cura dell'operatore/i incaricati valutare con il dirigente di riferimento l'interruzione dell'attività qualora venissero a mancare i presupposti per la procedibilità d'ufficio.

Le attività di accertamento svolte dallo Spisal configurano un'indagine di P.G. con l'obbligo di trasmettere notizia di reato alla Procura della Repubblica qualora si riscontri la sussistenza contemporanea di patologia grave, gravissima o mortale, causata con ragionevole certezza da esposizione a rischi lavorativi e con violazione alla normativa in materia di igiene sul lavoro.

### **5.1. Valutazione dei certificati, referti, denunce e segnalazioni per selezionare le malattie professionali da accertare/indagare**

- *Registrare tutti i documenti sopracitati che pervengono al Servizio*

Verificare che la malattia sia di competenza territoriale e in caso contrario inviare la documentazione al Servizio ove è ubicata l'azienda in causa.

- *Selezionare i documenti da sottoporre obbligatoriamente ad indagine:*

- indagine delegata dal PM (l'art. 22 c.2 del D.Lgs. 758/94 prevede un tempo di 60 gg. per la risposta);

- casi procedibili d'ufficio.

- *Selezionare i restanti documenti sulla base delle seguenti priorità:*

- malattia con fattore causale attualmente presente in azienda e ove sia possibile effettuare azioni correttive e/o di miglioramento;

- evidenza epidemiologica della stessa patologia segnalata in più lavoratori della medesima azienda, con riferimento anche a quanto comunicato dal medico competente con l'all. 3B.

#### **5.1.1 Presupposti per la procedibilità d'ufficio**

Va valutata la sussistenza contemporanea dei seguenti 3 fattori:

**a)** dalla malattia è derivata la **morte del lavoratore** oppure una **lesione personale grave o gravissima**. L'art. 583 c.p. stabilisce che la lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (1 comma). La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (2 comma);

**b)** per la malattia è **ipotizzabile un nesso di causa** con l'esposizione ad un rischio lavorativo;

**c)** la sussistenza di un'**ipotesi di responsabilità penale a carico del datore di lavoro e/o di soggetti terzi**, per violazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, collegabili alle cause della malattia.

### **5.2 Verifica/approfondimento della malattia**

Per gestire i casi di malattia professionale si possono espletare varie attività finalizzate all'approfondimento clinico della patologia e alla verifica e definizione del nesso causale della stessa con l'attività lavorativa. A seconda del caso specifico tali attività possono essere svolte in tutto o in parte e senza vincoli di sequenza.

#### **5.2.1 Valutazione documentale**

Preliminarmente va valutata la documentazione sanitaria agli atti. Qualora insufficiente vanno acquisiti i dati mancanti (clinici e/o strumentali) richiedendoli al lavoratore e/o al Medico competente dell'azienda (cartella sanitaria e di rischio) e/o all'INAIL e/o alle strutture di diagnosi e cura.

Si potranno anche acquisire il libretto di lavoro e/o documentazione aziendale attestante la storia lavorativa, il documento di valutazione dei rischi dell'azienda ed eventuali aggiornamenti dello stesso (dal momento dell'assunzione fino alla diagnosi di malattia professionale) relativi al rischio specifico.

Ai fini anche del calcolo dei tempi di prescrizione va ricostruita altresì la data di insorgenza della malattia, che corrisponde a quella cui si riferisce il primo certificato di diagnosi di malattia. Analogamente, per quanto riguarda l'aggravamento, ci si riferisce alla data del certificato che lo documenta.

### **5.2.2 Visita medica e accertamenti sanitari**

Se del caso lo SPISAL può effettuare direttamente visite mediche e accertamenti sanitari al fine di verificare la correttezza e il grado di certezza della diagnosi, definire l'epoca di insorgenza della malattia, la sua gravità nonché gli eventuali peggioramenti intervenuti nel tempo.

Nel corso della visita medica è necessario raccogliere notizie di anamnesi lavorativa e sui rischi extralavorativi (ambientali, sportivi, hobby) e indicare per quali tempi e intensità, nonché l'anamnesi familiare, fisiologica, patologica prossima e remota specificando eventuali sintomi che possono essere associati alla patologia di interesse, la data d'insorgenza e se questi si sono aggravati negli ultimi 6 anni.

### **5.2.3 Raccolta di sommarie informazioni testimoniali (SIT)**

Al fine di ricostruire la storia lavorativa del lavoratore e le esposizioni dello stesso a fattori di rischio, lo SPISAL può raccogliere sommarie informazioni testimoniali (SIT) dal lavoratore ed eventualmente dai colleghi; qualora il lavoratore fosse deceduto possono essere sentiti a SIT i familiari.

In corso di SIT si raccolgono le seguenti informazioni:

- storia lavorativa precisando, per ciascuna azienda in cui ha prestato servizio il lavoratore, la data di assunzione, i reparti, le mansioni svolte con la data di inizio e di fine, la data di cessazione del rapporto di lavoro. Va chiesto al lavoratore di riferire notizie sui rischi presenti in azienda così come percepiti richiedendo di descrivere le situazioni lavorative in cui operava (ambienti, macchine, impianti, procedure, orari di lavoro, ritmi e pause, tempi di esposizione ai rischi di interesse);
- se le aziende avevano fornito ai lavoratori informazioni sui rischi lavorativi di interesse e se li avevano dotato di idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) nonché se li avevano formati e addestrati all'uso di questi, e/o se erano presenti in azienda mezzi di protezione collettiva e/o ambientale;
- se la sorveglianza sanitaria (visita ed accertamenti strumentali) per il lavoratore stesso e per i suoi colleghi era effettuata, da quando e con quale periodicità.

### **5.2.4 Sopralluogo**

Lo SPISAL può trovare utile o indispensabile effettuare il sopralluogo in azienda e/o indagini ambientali nel caso in cui si evidenzia il sospetto di carenze prevenzionistiche dell'azienda e/o la documentazione sia insufficiente.

Il sopralluogo può avere le seguenti finalità:

- conoscere direttamente il ciclo produttivo e l'attività svolta dai lavoratori in relazione ai compiti operativi ordinari, sia di esercizio che di manutenzione, nonché in occasione di interventi occasionali, se significativi.
- Valutare la congruenza e completezza tra quanto riportato nei documenti di valutazione del rischio e i rischi presenti in campo e le misure di prevenzione e protezione effettivamente adottate.
- Provvedere ad una stima quantitativa dell'esposizione per valutare se l'esistenza di un pericolo costituisca un reale rischio per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori ed esprimere un giudizio «pesato» circa la specifica rilevanza che lo stesso assume (ad es. concentrazione delle fibre in aria). In specifiche situazioni potrà essere necessario/utile ricorrere alla misurazione del rischio espositivo.

## **5.3 Analisi delle informazioni raccolte e valutazioni conseguenti**

### **5.3.1 Analisi del nesso causale**

Nell'analisi del rapporto di causalità vengono utilizzati i classici criteri medico – legali.

**Criterio di efficienza lesiva.** Valuta l'idoneità di un'azione lesiva a produrre una malattia. Si ricerca una proporzionalità fra causa ed effetto ed una compatibilità tra la natura dell'azione lesiva e la specie del danno verificatosi, tra la dose o la forza applicata e l'entità degli effetti riscontrati. Andrà esaminato sia

sotto il profilo qualitativo (ad es. la tossicità intrinseca delle sostanze in causa), che sotto quello quantitativo.

**Criterio cronologico.** Consiste nel giudicare se l'intervallo di tempo trascorso tra l'azione lesiva e la comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza di una relazione causale. Vi può essere un rapporto immediato, mediato o tardivo (tipica dell'ultima evenienza è la comparsa di neoplasie dopo esposizione a cancerogeni).

**Criterio topografico.** Riguarda la corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall'azione lesiva e la sede di insorgenza della malattia.

**Criterio di esclusione.** Consiste nel pesare e valutare come non determinanti altre possibili cause extralavorative, dando quindi valore al fattore eziologico occupazionale.

*Concorso di causa ex art. 41 c.p.:* in presenza di più cause si valuterà se la concausa lavorativa è sufficiente di per sé a determinare l'occorrenza della patologia riscontrata, per esempio: malattie osteoarticolari, tumore polmonare in esposto ad amianto e fumo di sigaretta, malattie stress lavoro correlate. Nel nostro ordinamento, per costante riconoscimento giurisprudenziale, le concause, anche sopravvenute, non escludono il nesso causale e comportano la punibilità dell'evento (es. nesso sinergico tra il fumo di sigaretta e l'amianto nella genesi del tumore polmonare).

**Criterio epidemiologico.** È la ricerca circa la presenza di patologie analoghe in soggetti che abbiano svolto analoghe funzioni lavorative all'interno dell'ambiente di lavoro in causa, tenendo conto anche dei dati di prevalenza nella popolazione generale per patologie ad eziologia multifattoriale.

### ***5.3.2 Verificare la sussistenza di violazioni alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, collegabili alle cause della malattia***

Ai fini della verifica della congruenza e idoneità delle misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda nel corso degli anni in relazione ai rischi di interesse lo SPISAL utilizza le informazioni raccolte con le SIT, con il sopralluogo, quelle presenti nel DVR, dati di indagini ambientali e/o certificazioni di analisi su inquinanti di interesse, attestazioni di formazione specifica, cartelle sanitarie e relazioni su sorveglianza sanitaria (congruità del protocollo sanitario, evidenza di idoneità condizionate nella relazione sanitaria anche per altri lavoratori, rispetto delle prescrizioni del medico competente, eventuale spostamento a mansione non a rischio).

### ***5.3.3 Individuare i responsabili delle violazioni***

In caso di accertata violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo SPISAL individua quali soggetti, con le loro azioni e/o omissioni, hanno causato il determinarsi dell'evento.

Tali soggetti sono da ricercarsi tra i destinatari delle norme antinfortunistiche:

- a) datore di lavoro (Presidente C.d.A, amministratore/consigliere delegato, socio di società in nome collettivo);
- b) dirigente (direttore stabilimento, responsabile produzione, responsabile reparto);
- c) preposto (capo reparto, capo turno);
- d) responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- e) medico competente.

Vanno quindi acquisiti i documenti relativi ai diversi ruoli rivestiti in azienda (organigramma aziendale), ad eventuali deleghe di funzioni sui compiti connessi alla salute e sicurezza del lavoro e anche in merito all'effettività dei ruoli e/o deleghe attribuiti nonché altri atti utili alla definizione dei profili delle responsabilità penali personali.

Se la malattia professionale è riconducibile a condotte aziendali successive al 25.08.2007 e l'azienda è ancora attiva l'UPG SPISAL potrà altresì fornire al magistrato elementi utili alla valutazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza adottato nell'ambito aziendale (MOGS) per permettere la contestazione di eventuali responsabilità amministrative a carico dell'impresa (D.Lgs. 231/2001), secondo la procedura specifica regionale (in allegato 1).

## **5.4 Esito conclusivo delle attività**

### **5.4.1 Archiviazione**

Si potrà procedere all'archiviazione nei seguenti casi:

- assenza di patologia;
- patologia con danno lieve o lievissimo (scarsamente apprezzabile);
- patologia già valutata, in assenza di aggravamento;
- lavoratore autonomo, titolare unico, datore di lavoro senza soci;
- lavoratore che ha prestato opera in aziende con sede legale e lavorativa fuori dal territorio nazionale;
- prescrizione del reato (6 o 12 anni dal momento della diagnosi);
- patologia non da lavoro (in linea generale le patologie non presenti nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia);
- assenza o scarsa rilevanza di nesso causale con l'esposizione professionale al rischio specifico per mancanza di esposizione significativa;
- patologia per la quale risulta impossibile un'indagine sul nesso causale (es. impossibilità di documentare l'esposizione per cessazione dell'attività oppure assenza di casi analoghi con esposizione documentata e già riconosciuti);
- patologia derivante da esposizione a rischio avvenuta in diverse aziende per cui risulta impossibile individuare responsabilità prevalenti o determinanti, ad esclusione dei casi di patologia neoplastica da inviare sempre in Procura.

### **5.4.2 Trasmissione della notizia di reato**

Vanno inviati in Procura solo i casi per i quali l'indagine effettuata evidenzia la contemporanea presenza dei 3 criteri di cui al punto 5.1.1, i casi dubbi e le neoplasie professionali.

L'atto deve contenere gli elementi identificativi dell'interessato, della ditta e di eventuali testimoni, il referto, i certificati medici (attestanti la sussistenza delle lesioni personali gravi, gravissime o l'evento mortale), i rilievi effettuati, la ricostruzione del nesso di causa ed il riscontro di eventuali responsabilità al fine di fornire al magistrato tutti gli elementi utili alla definizione del caso.

Nella notizia di reato sono ipotizzate le cause che hanno determinato la malattia e vengono evidenziate le eventuali violazioni alle norme e le relative responsabilità.

Tutti gli atti inviati in Procura vengono trasmessi con nota a firma del Direttore del Servizio.

### **5.4.3 Adempimenti collegati all'indagine**

In caso di accertamento di violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 aventi nesso di causa con la malattia professionale, l'UPG SPISAL, anche prima della conclusione dell'indagine, impartisce apposite prescrizioni al fine di regolarizzare la situazione di pericolo. Delle contravvenzioni accertate va trasmessa notizia di reato al Pubblico Ministero ed avviato l'iter previsto negli artt. 20 e ss. del D. Lgs. 758/94.


Analogamente si procede in caso di accertamento di violazioni alle norme di sicurezza non connesse con la malattia professionale.

Se nel corso delle indagini si evidenziano situazioni di irregolarità contrattuali e/o di somministrazione di lavoro irregolare, si deve informare la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Allegato 1

PROCEDURA REGIONALE

LE FASI DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLO SPISAL  
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 81/08



## L'INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA SUGLI INFORTUNI PROCEDURA REGIONALE

### 1. PREMESSA

L'indagine per infortunio viene svolta dallo SPISAL attraverso propri operatori con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria al fine di individuare eventuali profili di responsabilità connessi ad infortuni occorsi nel territorio di propria competenza.

Sulla base dell'attività compiuta, le fattispecie di reato generalmente contestate sono l'omicidio e la lesione personale colposa (artt. 589 e 590 c.p.) classificate tra i "delitti contro la persona".

In casi specifici, quando lo SPISAL verifichi che a carico dello stesso soggetto sottoposto ad indagine sono state precedentemente impartite prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 758/94 a causa dell'accertamento di gravi e reiterate violazioni (secondo le nozioni che ne danno l'art. 14 e l'Allegato I del D.Lgs. 81/08), oltre ai suddetti reati potrebbero essere contestati anche quelli relativi alla rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e all'omissione colposa di cautele o difese contro infortuni sul lavoro (artt. 437 e 451 c.p.), fattispecie classificate tra i "delitti contro l'incolumità pubblica".

Le indagini di Polizia Giudiziaria sono eseguite dallo SPISAL su delega della Procura o di propria iniziativa, quando sussistono le condizioni perché il reato sia perseguibile d'ufficio.

A tale proposito si evidenzia che mentre i reati di omicidio e quelli contro l'incolumità pubblica sono perseguibili d'ufficio, per il reato di lesione la perseguibilità è condizionata dall'entità della stessa. In particolare se la lesione colposa è grave o gravissima (art. 583, 2 comma, c.p.) il reato è perseguibile d'ufficio se il fatto è stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro (art. 590 comma 5 c.p.).

Tuttavia in presenza di lesione personale per la quale non sia ancora maturata la condizione di procedibilità non essendone ancora stata accertata l'entità (es. prognosi riservata), la Polizia Giudiziaria, come prevede l'art. 346 c.p.p., può compiere gli atti di indagine preliminari necessari ad assicurare le fonti di prova e, se vi è pericolo nel ritardo, assumere le prove previste dall'art. 392 c.p.p. (assunzione di testimonianze, esami delle persone e dei luoghi).

La presente procedura intende definire pratiche omogenee di lavoro per gli operatori su tutto il territorio regionale al fine di indirizzare le indagini verso profili sostanziali di efficacia e efficienza.

### 2. FONTI INFORMATIVE

Ogni SPISAL trae informazioni sugli eventi infortunistici accaduti nel territorio di competenza attivando i seguenti flussi:

- **con il SUEM/118**, per le notizie da acquisire immediatamente in caso di eventi mortali, gravi, gravissimi o a prognosi riservata. Si tratta di un flusso informativo fondamentale per l'attivazione delle indagini nell'immediatezza dei fatti, in modo da raccogliere testimonianze utili al procedimento e valutare lo stato dei luoghi e dei fatti prima che possano cambiare. Le indicazioni fornite dal SUEM, con la classificazione dei codici di gravità dell'evento, permettono di modulare l'azione dei Servizi in relazione anche agli accordi raggiunti con gli altri possibili interessati quali Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, ecc.
- **con i Pronto Soccorso** mediante collegamento telematico per garantire il monitoraggio quotidiano degli infortuni al fine di valutare la necessità di effettuare indagini o di realizzare interventi di prevenzione (cfr. nota a firma del Segretario regionale della Sanità del 10 novembre 2009 n° 627260/50.03.41-allegato 1).
- **con L'INAIL**, mediante aggiornamento annuale del data base degli infortuni presi in carico dall'Istituto, per ricavare informazioni utili alla conoscenza del fenomeno nel territorio di competenza, con dettagli che arrivano fino alla singola azienda e al singolo infortunio. Le informazioni acquisite permettono di programmare l'attività di vigilanza nei confronti di singole realtà aziendali o comparti, ove il fenomeno infortunistico risulti particolarmente rilevante, oppure laddove gli infortuni si ripetano con le stesse modalità di accadimento. A tale fine Il Programma Regionale di Epidemiologia Occupazionale, P.R.E.O., annualmente provvede alla diffusione dell'elenco delle aziende a rischio infortunistico, con gli indici di frequenza e gravità, e organizza stage di formazione del personale sull'utilizzo del data-base.

### **3. DEFINIZIONI UTILI ALLA REGISTRAZIONE IN PREVNET**

Ai fini del monitoraggio delle attività svolte dagli SPISAL per la gestione degli infortuni accaduti nel territorio di competenza si assumono le definizioni che seguono.

- **Infortuni segnalati:** infortuni pervenuti all'osservazione del Servizio per la valutazione di merito, indipendentemente dal flusso informativo adottato o attivato;
- **Infortuni valutati:** infortuni presi in carico dallo SPISAL al fine di decidere le iniziative da assumere riguardo agli stessi (indagine di PG, accertamento, intervento di prevenzione, archivio);
- **Infortuni selezionati:** infortuni per i quali, a seguito del processo di valutazione, è stata rilevata l'opportunità di un accertamento (infortuni accertati) o l'obbligo di effettuare l'indagine di Polizia Giudiziaria (infortuni indagati);
- **Infortuni accertati:** infortuni per i quali sono state svolte attività finalizzate a chiarire le modalità di accadimento, la durata dell'incapacità ad attendere alle normali occupazioni o le cause dell'evento. Sono compresi i "casi segnalati" (referti INAIL o inchieste ex art 56 DPR1124/65 gestite dalla DTL) o le indagini inviate dai carabinieri per le quali si esprime solo un parere di merito. Non si conteggiano gli infortuni indagati;
- **Infortuni indagati:** infortuni per i quali è stata svolta un'indagine intesa come raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopralluogo e provvedimenti conseguenti che abbiano comportato atti di Polizia Giudiziaria, di iniziativa dello SPISAL o su delega della magistratura (non sono inclusi gli infortuni accertati). Nella scheda di raccolta dei dati di attività tale indicatore è registrato come inchieste infortuni concluse.
- **Infortuni indagati con riscontro di violazione correlata all'evento:** infortuni le cui indagini si sono concluse con l'individuazione di violazioni correlate all'evento infortunistico. Nella scheda di raccolta dei dati di attività tale indicatore è un di cui del precedente.

Lo schema riportato nell'allegato n. 1 sintetizza le modalità di registrazione degli infortuni nel sistema informatico regionale Prevnet

### **4. SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE**

#### **4.1 Criteri di selezione degli infortuni**

Al fine della selezione degli infortuni da indagare, va valutata la sussistenza contemporanea dei seguenti 3 fattori:

- a) dall'infortunio è derivata la **morte del lavoratore** oppure una **lesione personale grave o gravissima ovvero una lesione che potrebbe assumere la suddetta entità**. L'art. 583 c.p. stabilisce che la lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (1 comma). La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (2 comma);
- b) per l'evento, accaduto in occasione di lavoro, è **ipotizzabile un nesso di causa** con la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;
- c) sussistenza di un'**ipotesi di responsabilità a carico del datore di lavoro e/o di soggetti terzi**, per omissioni, in merito alle misure di sicurezza del lavoro, collegabili alle cause dell'evento infortunistico.

Se la mancanza dei suddetti presupposti fosse evidenziata nel corso dell'indagine, la stessa potrà essere interrotta senza necessità di compiere ulteriori attività.

#### **4.2. Attività di indagine giudiziaria**

Acquisita la notizia dell'infortunio e valutata la sussistenza delle condizioni che giustificano l'avvio dell'indagine, l'UPG SPISAL deve ricostruire le modalità di accadimento del fatto con il compimento di specifici atti e l'approfondimento degli elementi raccolti (artt. 347-357 c.p.p.).

In caso di eventi mortali e gravissimi lo SPISAL comunica al magistrato di turno l'avvio dell'indagine.

Nell'ambito dell'indagine l'UPG SPISAL può svolgere le seguenti attività:

- ispezione di cose e luoghi ed eventuale sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti al fine di assicurare che non venga modificato lo scenario incidentale ovvero che non siano aggravate o protrate le conseguenze del reato oppure agevolata la commissione di altri reati;
- assunzione di sommarie informazioni dal lavoratore infortunato e da ogni altra persona informata sui fatti oggetto dell'indagine;
- effettuazione di tutti i rilievi utili: foto, misure tecniche;
- definizione della tipologia, dimensioni, caratteristiche dell'impresa;
- identificazione del responsabile legale dell'azienda e della qualifica ricoperta;
- acquisizione di eventuali deleghe scritte relative alla prevenzione infortuni;
- individuazione delle violazioni della normativa sulla prevenzione infortuni direttamente connesse con l'infortunio;
- emissione del verbale di prescrizione ed avvio della procedura prevista negli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 758/94;
- verifica del livello di sicurezza aziendale e dell'eventuale accadimento di altri infortuni (tramite la consultazione del registro infortuni) e di eventuali precedenti prescrizioni impartite per violazioni della normativa sulla prevenzione infortuni nell'ambito della stessa azienda;
- acquisizione di elementi utili alla definizione dei profili delle responsabilità penali personali ed amministrative dell'impresa.

Di tutte le attività compiute durante le indagini l'UPG SPISAL redige verbale che va vistato, rispetto alla regolarità amministrativa dello stesso, dal Direttore del Servizio e trasmesso al Pubblico Ministero (art. 357 c.p.p.), a prescindere dall'individuazione di profili di responsabilità correlate all'evento indagato. La relazione trasmessa può essere molto sintetica quando dagli elementi raccolti non si ravvisano elementi di responsabilità ovvero anche nel caso in cui l'indagine venga interrotta per mancanza dei presupposti che ne avevano giustificato l'avvio.

##### **4.2.1 Individuazione delle persone utili all'indagine**

L'UPG SPISAL individua le persone utili all'indagine in quanto informate sui fatti e raccoglie le sommarie informazioni per avere riscontri diretti ed immediati dell'accaduto, procedendo alla verbalizzazione delle dichiarazioni rese, privilegiando le persone presenti al momento dell'evento.

Le sommarie informazioni, acquisite dai testimoni e, se possibile, dall'infortunato, mirano a ricostruire il modo in cui l'infortunato ha operato, la dinamica dell'evento e il contesto lavorativo in cui è avvenuto l'infortunio.

Qualora si reputi opportuno assumere sommarie informazioni anche da altre figure, quali il datore di lavoro, il RSPP, i dirigenti o preposti, che potrebbero rientrare tra gli iscritti al registro degli indagati, è necessario operare nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 350 c.p.p.

Le verbalizzazioni raccolte devono essere messe a confronto per verificare la presenza di eventuali contraddizioni, al fine di stimare il grado di veridicità della ricostruzione dei fatti.

Se necessario, con i testimoni (o l'infortunato) si verifica se lo stato dei luoghi e delle cose sia mutato, al fine di ricostruire al meglio la situazione al momento dell'evento.

##### **4.2.2. Sopralluogo**

Il sopralluogo è finalizzato alla verifica delle circostanze dell'evento, dello stato dei luoghi e dei fatti, con possibilità per l'UPG SPISAL di procedere al sequestro di cose nel caso in cui fosse necessario al fine di assicurare che non venga alterato o modificato lo scenario incidentale (c.d. sequestro probatorio ai sensi

degli artt. 253 e 354 c.p.p.) ovvero che non siano aggravate o protratte le conseguenze del reato oppure agevolata la commissione di altri reati (c.d. sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321c.p.p.).

L'ispezione eseguita sul luogo di accadimento dell'infortunio comporta la valutazione di conformità dei luoghi, delle macchine/impianti o di altri aspetti rilevanti per la ricostruzione delle modalità di accadimento (organizzazione del lavoro, svolgimento di attività di informazione e formazione, documento di valutazione dei rischi).

I rilievi fotografici e/o i video sono utili per la precisione della descrizione dei luoghi e delle cose.

Nel caso di infortuni in edilizia l'ispezione deve riguardare possibilmente tutto il cantiere.

#### **4.2.3 Analisi delle cause dell'infortunio e verifica del nesso di causa**

L'analisi dell'evento deve essere sequenziale, attenta ed approfondita al fine di consentire il riconoscimento dei singoli fattori che hanno concorso al verificarsi dell'evento infortunistico, la valutazione del ruolo svolto da ciascuno di essi e la ricostruzione e l'interpretazione della dinamica e le possibili correlazioni a violazioni della normativa di sicurezza sul lavoro.

Generalmente si riconosce che un infortunio è causato da vari fattori (genesi multifattoriale) che di volta in volta si combinano e che sono così schematizzabili:

1. carenze tecniche di attrezzature, impianti, macchine, ambienti di lavoro, ecc...;
2. carenze organizzative o gestionali (nella definizione dell'organigramma e del funzionigramma della sicurezza aziendale, nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure e dei programmi di prevenzione e protezione, nella vigilanza sui comportamenti e sull'osservanza delle procedure, nei programmi di informazione, formazione ed addestramento e nell'affidamento di compiti adeguati alle capacità e condizioni dei lavoratori, ecc...)

La valutazione del ruolo svolto da ciascuno degli elementi indicati è necessaria per stabilire il nesso causale con l'evento accaduto e il legame con violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### **4.2.4 Definizione delle responsabilità**

In caso di accertata violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'UPG SPISAL individua quali soggetti, con le loro azioni e/o omissioni, hanno causato il determinarsi dell'evento.

Tali soggetti sono da ricercarsi tra i destinatari delle norme antinfortunistiche:

- a) datore di lavoro (Presidente C.d.A, amministratore/consigliere delegato, socio di società in nome collettivo etc.)
- b) dirigente (direttore stabilimento, responsabile produzione, responsabile reparto, responsabile di cantiere etc.)
- c) preposto (capo reparto, capo turno, capo cantiere, capo macchina etc);
- d) responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera (CSP – CSE),
- e) committenti, fabbricanti, installatori, fornitori etc.
- f) lavoratori autonomi o lavoratori.

Vanno quindi acquisiti i documenti relativi ai diversi ruoli rivestiti in azienda (organigramma aziendale), ad eventuali deleghe di funzioni sui compiti connessi alla salute e sicurezza del lavoro e anche in merito all'effettività dei ruoli e/o deleghe attribuiti.

In tale ambito l'UPG SPISAL deve altresì fornire al magistrato elementi utili alla valutazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza adottato nell'ambito aziendale (MOGS) per permettere la contestazione di eventuali responsabilità amministrative a carico dell'impresa (D.Lgs. 231/2001). L'allegato 2 contiene una sintesi delle fasi di attività di competenza dello SPISAL ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08.

### **5. TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO**

Ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. l'UPG SPISAL trasmette al Pubblico Ministero la notizia di reato relativa all'omicidio o alla lesione personale colposa (artt. 589 e 590 c.p.).

L'atto va vistato dal Direttore del Servizio e deve contenere gli elementi identificativi dell'infortunato, della ditta e di eventuali testimoni, il referto ed i certificati medici (attestanti la sussistenza delle lesioni personali gravi, gravissime o l'evento mortale) i primi rilievi, la ricostruzione dell'infortunio accompagnata dai riscontri oggettivi e dalle valutazioni effettuate al fine di fornire al magistrato tutti gli elementi utili alla

definizione del caso. Per i casi mortali o per quelli in cui la complessità delle indagini faccia ipotizzare un iter particolarmente lungo è opportuno che venga inviata una prima breve “notizia di reato”.

La prima parte della notizia di reato definisce la tipologia dell’azienda da cui dipende l’infortunato, descrive l’ambiente di lavoro e la fase lavorativa in cui si è determinato l’evento, indica poi gli elementi che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’infortunio e le carenze tecniche – organizzative riguardanti la sicurezza del lavoro, rapportandole a ben precisi articoli di legge.

Nei paragrafi successivi sono ipotizzate le cause che hanno determinato l’infortunio e si documentano i danni riportati dall’infortunato.

Negli ultimi paragrafi si sviluppano le considerazioni sull’evento in relazione alla normativa antinfortunistica, evidenziando le eventuali violazioni alle norme e le relative responsabilità.

Alla notizia di reato vanno allegati i verbali di tutti gli atti di polizia giudiziaria effettuati ed ogni altro documento utile alla ricostruzione dei fatti ed alla definizione dei profili di responsabilità (fotografie, indagini ambientali, copia del registro infortuni, precedenti indagini o contravvenzioni registro degli interventi di formazione ed informazione, organigramma aziendale, ordini di servizio, procedure, richiami, DVR e DUVRI, ecc...).

Ad integrazione vanno altresì allegati documenti relativi a precedenti indagini e/o prescrizioni impartite all’azienda ai sensi del D.Lgs. 758/94, con particolare riferimento alle nozioni di violazione grave e reiterata contenute nell’art. 14 e nell’Allegato I del D.Lgs. 81/08, al fine di fornire al magistrato elementi utili alla valutazione della sussistenza delle responsabilità connesse anche ai delitti contro l’incolumità pubblica di cui agli artt. 437 c.p. (rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) e 451 c.p. (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro).

## **6. ADEMPIMENTI COLLEGATI ALL’INDAGINE**

In caso di accertamento di violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 aventi nesso di causa con l’infortunio, l’UPG SPISAL, tempestivamente e anche prima della conclusione dell’indagine, impartisce apposite prescrizioni al fine di regolarizzare la situazione di pericolo che ha causato l’evento. Delle contravvenzioni accertate va trasmessa notizia di reato al Pubblico Ministero ed avviato l’iter previsto negli artt. 20 e ss. del D.Lgs 758/94.

Analogamente si procede in caso di accertamento di violazioni alle norme di sicurezza non connesse con l’infortunio.

In caso di accertamento della mancanza dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro dell’azienda, l’UPG SPISAL attiva la procedura di cui all’art. 70 comma 4 del D.Lgs. 81/08, in conformità a quanto previsto dal protocollo approvato dal gruppo interregionale per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Se nel corso delle indagini si evidenziano situazioni di irregolarità contrattuali e somministrazione di lavoro irregolare, l’UPG SPISAL informa tempestivamente la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

## **7. VALUTAZIONI IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA**

L’organizzazione e gestione della sicurezza rispetto alla prevenzione infortuni e malattie professionali sono indicate nel Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro” del Titolo I del D.Lgs. 81/08 (artt. 15-54) e, con riguardo ai cantieri, nel capo I del Titolo IV (artt. 89-104).

Nel caso in cui le risultanze dell’indagine portino a ipotizzare la sussistenza della responsabilità per i suddetti reati (c.d. reati presupposto) a carico di soggetti di cui all’art. 5 D.Lgs. 231/01<sup>1</sup>, la cui condotta od omissione colposa ha comportato la violazione di una norma preposta alla tutela della salute e sicurezza del lavoro, lo SPISAL valuta l’adozione e l’efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza dell’azienda conformemente all’art. 30 D.Lgs. 81/08, al fine di evidenziare la sussistenza di elementi connessi alla responsabilità amministrativa dell’Ente disciplinata dal D.Lgs. 231/01.

---

<sup>1</sup> Art. 5 D.Lgs. 231/01: L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Quest'ultima fase dell'indagine è svolta quando l'azienda rientra nell'ambito del campo di applicazione (Allegato 3) delineato dall'art. 1 del D.Lgs. 231/01 e purché la condotta dell'Ente che si ritiene causalmente rilevante dell'infortunio o della malattia professionale, sia stata tenuta o comunque protratta, dopo il 25/8/2007 (data di entrata in vigore della legge 123/07 che ha introdotto l'art. 25-septies del D.Lgs 231/01). In tali casi lo SPISAL acquisisce dall'azienda documentazione atta a ricostruire il modello di organizzazione e gestione della sicurezza (MOGS). Per avere efficacia esimente dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/01 il MOGS deve essere stato adottato in maniera conforme ai requisiti di legge ed efficacemente attuato secondo quanto previsto dalla norma stessa.

Dovranno essere presi in considerazione solo i requisiti di conformità e di efficacia collegati alle cause dell'infortunio o della malattia professionale e quindi agli articoli di legge la cui violazione è stata accertata nella prima fase dell'indagine conclusa con il riscontro degli elementi di responsabilità connessi ai c.d. reati presupposto.

Costituiscono requisiti di conformità del Modello ai sensi dell'art. 30 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) gli adempimenti degli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) sorveglianza sanitaria;
- e) informazione e formazione dei lavoratori;
- f) vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Costituisce altresì requisito di conformità del Modello la previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività (art. 30 comma 2) e di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art. 30, comma 3 primo periodo).

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 231/01<sup>2</sup>, l'efficace attuazione del Modello richiede l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (art. 30 comma 1 lett. h), la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate (art. 30, comma 3 secondo periodo) e di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (art. 30 comma 4).

In ordine all'idoneità del sistema di controllo e di quello disciplinare la nota del Ministero del Lavoro del 11 luglio 2011, prot 15/VI/ 0015816/MA001.A001 del 11/07/2011, fornisce utili indicazioni valide ai fini della valutazione di tutti i MOGS adottati dalle aziende a prescindere dalla loro certificazione o validazione di parte terza.

Il modello può essere stato formalizzato (come Modello 231 oppure SGS certificato 18001 o con validazione di parte terza ex Linee Guida UNI INAIL), oppure non risultare formalizzato e quindi andrà desunto dallo SPISAL sulla base degli atti predisposti dall'azienda al fine di adempiere ai diversi obblighi normativi, come specificato negli Allegati 4 e 5.


## **7.1 Conclusione della valutazione del MOGS**

---

<sup>2</sup> Art. 7 comma 4 D. Lgs.231/01: L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


Le conclusioni circa l'efficace adozione del MOGS sono riportate nella denuncia di reato (paragrafo 5) trasmessa al magistrato che – salvo diverse indicazioni dello stesso - valuterà la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'azienda per la mancata o inefficace adozione delle misure di sicurezza da cui è derivato l'infortunio o la malattia professionale e che l'adozione del modello avrebbe evitato, ai fini di riconoscere in capo all'azienda la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/01.

ALLEGATO N. 1



P  
R  
E  
S  
E  
N  
T  
E  
R  
E  
P  
P  
O  
S  
I  
T  
I  
O  
N  
E  
S  
I

LE FASI DELL'ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLO SPISAL AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 81/08



IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 231/01

ENTI CHE RIENTRANO		ENTI ESCLUSI		
Enti forniti di personalità giuridica	Enti privi di personalità giuridica	Enti pubblici non economici	Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale	Imprese individuali e imprese esercitate in forma individuale anche se impresa familiare
Società di capitali (S.P.A., S.A.P.A., S.R.L.)	Società di persone (S.S., S.A.S., S.N.C.)	Stato	Partiti politici	Associazioni in partecipazione
Società cooperative	GEIE (gruppi europei interesse economico)	Pubbliche amministrazioni	Sindacati	
Associazioni riconosciute	Associazioni non riconosciute (es. associazioni sportive e culturali)	Enti pubblici territoriali (es. regioni, province)	Camere del Parlamento	
Fondazioni (es. gestioni teatrali)	ConSORZI (che siano in forma di società di capitali)	Enti pubblici non economici (es. ACI, Croce Rossa)	Corte Costituzionale	
Enti pubblici economici	Società di fatto		Consiglio Superiore della Magistratura	
Enti privati che esercitano un servizio pubblico				

Indicazioni per la raccolta delle evidenze utili per accertare l'adozione e l'efficace attuazione del MOGS

Tipologia di MOGS	Evidenza di adozione	Evidenza di efficace attuazione
CASO A: Azienda con modello 231	Manuale del Modello 231 – sezione dedicata alla prevenzione dei reati artt. 589-590 C.P.	1.Report di audit (di OdV o suoi incaricati) 2. Verbale di Riesame condotto da OdV 3.Procedure disciplinari attivate <i>In ciascun documento identificare le parti riferibili alla causa che ha determinato l'infortunio/malattia.</i>
CASO B: Azienda con certificazione 18001 / validazione UNI INAIL	Manuale del SGSL Certificato 18001 / Attestato di validazione UNI INAIL	1.Report dell'ente di certificazione 2.Report di audit interni 2.Verbale di Riesame condiviso con Alta Direzione 3.Procedure disciplinari attivate <i>In ciascun documento identificare le parti riferibili alla causa che ha determinato l'infortunio/malattia.</i>
CASO C: Azienda che non rientra nei casi A e B	Documentazione attestante la conformità ai requisiti art. 30 comma 1 (esclusa lettera h), comma 2, comma 3 (primo periodo –articolazione di funzioni). <i>In ciascun documento identificare le parti riferibili alla causa che ha determinato l'infortunio/malattia.</i>	Documentazione attestante la conformità ai requisiti art. 30 comma 1 lett. h, comma 3 (secondo periodo-sistema disciplinare), comma 4 (sistema di controllo) <i>In ciascun documento identificare le parti riferibili alla causa che ha determinato l'infortunio/malattia.</i>

**Elenco esemplificativo di evidenze documentali che potranno essere acquisite dai Servizi al fine di ricostruire la sussistenza e l'efficacia del MOGS con riferimento ai requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08**

<b>Documenti</b>	<b>Rif. art. 30</b>
<i>documento di valutazione dei rischi (DVR) e programma delle misure di prevenzione e protezione (con definizione di attività, incarichi, tempi, procedure per l'attuazione, ecc. )</i>	comma 1 Lett. b)
<i>comunicazioni al / ai RLS, RSPP, MC</i>	comma 1 Lett. c)
<i>materiale didattico, registri degli incontri di informazione/formazione</i>	comma 1 Lett. e)
<i>opuscoli consegnati al personale</i>	comma 1 Lett. e)
<i>programmi di miglioramento (piani di miglioramento se trattasi di azienda certificata ISO 9001, ISO 14001)</i>	comma 1 Lett. b)
<i>contratti di appalto, DUVRI, verbali di incontri e altri documenti di coordinamento con appaltatori</i>	comma 1 Lett. c)
<i>organigramma / funzionigramma / mansionario;</i>	comma 1 Lett. c)
<i>lettere di nomina RSPP (con relativi attestati di formazione e aggiornamento) e MC;</i>	comma 1 Lett. c), comma 1 Lett e)
<i>verbale di elezione RLS (con relativi attestati di formazione e aggiornamento);</i>	comma 1 Lett. c),e)
<i>nomine addetti emergenze e primo soccorso (con relativi attestati di formazione e aggiornamento);</i>	comma 1 Lett. c), e)
<i>verbali degli incontri effettuati in azienda in materia di sicurezza;</i>	comma 1 Lett. f) h)
<i>comunicazioni pubblicate in bacheca o busta paga;</i>	comma 1 Lett. e)
<i>registro infortuni;</i>	comma 1 Lett. b),c),f),
<i>rapporto interno di infortunio/incidente;</i>	comma 1 Lett. b),c),f),
<i>relazione aziendale sugli infortuni con indici di frequenza e gravità</i>	comma 1 Lett. b),c),f),
<i>procedure predisposte e relativa modulistica</i>	comma 1 Lett. b)
<i>verbali incontri post-evento;</i>	comma 1 Lett. b),c),f),
<i>segnalazioni da soggetti interni e/o esterni all'azienda;</i>	comma 1 Lett. f) h)
<i>manuali di uso, piani di manutenzione, dichiarazioni e certificazioni di conformità relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;</i>	comma 1 Lett. a)
<i>verbali, registri, schede e/o software di registrazione degli interventi manutentivi effettuati (sia da squadra interna che da soggetti esterni).</i>	comma 1 Lett. a), h)
<i>schede tecniche e di conformità dei DPI, schede personali di consegna;</i>	comma 1 Lett. f)
<i>nomina MC;</i>	comma 1 Lett.d)
<i>protocollo sanitario;</i>	comma 1 Lett.d)
<i>cartelle sanitarie e di rischio;</i>	comma 1 Lett.d)
<i>verbali dei sopralluoghi annuali del Medico Competente;</i>	comma 1 Lett.d)
<i>giudizi di idoneità;</i>	comma 1 Lett.d)
<i>eventuali verbali riunioni/incontri di coordinamento con il Medico Competente;</i>	comma 1 Lett.d)

## **PROTOCOLLO D'INTESA TRA AZIENDE ULSS 20, 21, 22 E COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA DI VERONA PER L' ATTIVITA' DI VIGILANZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

- 
- Visti gli artt. 13 comma 1 – 14 comma 2 – del D. Lgs n. 139 del 08/03/2006 e art. 46 comma 6 del D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. che affidano la competenza della prevenzione incendi in modo esclusivo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fermo restando la competenza di altre Amministrazioni, Enti ed Organismi nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  - Visto il D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. che riconosce quali Enti di vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze sia il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito denominati VV.F.) che i Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (di seguito denominati SPISAL) delle Aziende Sanitarie Locali.
  - Visto il D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 che ha semplificato la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi che individua peraltro le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite ai VV.F..

Con il presente documento si intende coordinare ed armonizzare le attività ispettive in materia di prevenzione incendi, nella finalità di ottimizzare i rapporti tra gli Enti e l'utilizzo delle rispettive risorse, evitando sovrapposizioni di programmi di lavoro, o carenze negli interventi, pur nella salvaguardia delle specifiche competenze.

Il protocollo d'intesa individua modalità operative sia per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 (categorie A, B e C dell'allegato I), che per le attività non soggette in quanto non rientranti tra quelle individuate nell'elenco allegato al suddetto D.P.R..

Si precisa che il D.P.R. 151/2011 ha abrogato le precedenti disposizioni normative (D.P.R. n. 689 del 26/05/1959 e D.M. 16/02/1982) in merito alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

### **Le parti convengono,**

nell'ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale previsto dall'art. 2 c. 3 del DPCM 21 dicembre 2007 e disciplinato dalla DGR 30 dicembre 2008, n° 4182, ha razionalizzato gli interventi di vigilanza nei termini di seguito riportati.

## VIGILANZA NELLE AZIENDE

Per le aziende che svolgono attività **soggette ai controlli di prevenzione incendi** di cui all'elenco allegato al D.P.R. 151/2011 le procedure autorizzative sono le seguenti:

### 1) CATEGORIE A e B

Le attività identificate alle **categorie A e B** del D.P.R. 151/2011 hanno l'obbligo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio (S.C.I.A.)

I VV.F. rilasciano, ai titolari delle attività, la ricevuta dell'avvenuta presentazione della S.C.I.A. che avrà una scadenza di 5 anni (o 10 anni per le attività particolari n. 6-7-8-64-71-72 e 77 di cui all'All. I del D.R.R. 151/11) dal rilascio della stessa.

Alla scadenza della SCIA il titolare dell'attività deve presentare ai VV.F. l'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (di seguito denominato A.R.P.C.A.).

I VV.F. rilasciano la ricevuta dell'avvenuta presentazione dell' A.R.P.C.A. che avrà un'ulteriore validità di 5 anni (o 10 anni per le attività particolari n. 6-7-8-64-71-72 e 77 di cui all' All. 1 del D.P.R. 151/11) dal rilascio della stessa.

Oltre alla S.C.I.A. l'attività potrebbe essere in possesso di Verbale di Visita Tecnica (V.V.T.) rilasciato dai VV.F. a seguito di sopralluogo effettuato a campione con esito positivo. Il rilascio del V.V.T. deve essere richiesto dal titolare dopo sopralluogo dei VV.F..

### 2) CATEGORIE C

Le attività identificate alla **CATEGORIA C** del D.P.R. 151/2011 hanno l'obbligo di S.C.I.A. e Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

I VV.F. rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della S.C.I.A. con scadenza di 5 anni (o 10 anni per le attività particolari n. 6-7-8-64-71-72 e 77 di cui all' All. I del D.R.R. 151/11) dal rilascio e, a seguito di sopralluogo da effettuare normativamente entro 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A., il C.P.I. qualora sia verificata la conformità alla S.C.I.A..

Per tutte le attività di **CATEGORIE A, B e C** se a seguito di sopralluogo da parte dei VV.F. si verifica la non conformità al progetto approvato o alla normativa vigente possono verificarsi i seguenti casi:

- a. verbale di prescrizione per adeguamento entro 45 gg.;
- b. annullamento della SCIA.

in entrambi i casi di tale situazione vengono informati Comune e Prefettura.

Lo SPISAL per le suddette attività:

1. verifica la presenza e la validità temporale dei suddetti documenti (S.C.I.A., C.P.I. e A.R.P.C.A.) e in caso negativo ne dà comunicazione al Comando Provinciale dei VV.F. (vedi All. 1).
2. qualora la violazione sia riferita a quanto previsto negli artt. 18 "obblighi del datore di lavoro e del dirigente" e 43 "gestione delle emergenze" e nell'allegato IV del D. Lgs 09/04/2008 n. 81, per i punti relativi alla sicurezza antincendio, i servizi SPISAL provvederanno alle contravvenzione, inviando comunicazione per conoscenza al Comando Provinciale dei VV.F.;
3. ove la violazione sia di altro tipo, ai sensi dell'art. 46 "Prevenzione incendi" del D. Lgs 09/04/2008 n. 81, o di maggiore complessità e/o necessiti di valutazioni più approfondite, la competenza è dei VV.F.. I servizi SPISAL trasmetteranno comunicazione al Comando Provinciale dei VV.F. (vedi All. 1).

La comunicazione dovrà contenere una descrizione, il più dettagliata possibile, dei punti critici rilevati.

### **3) ATTIVITÀ NON SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI**

- Attività che non erano soggette anche prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011.
- Attività che non sono più soggette dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (All. I del D.P.R.).

In entrambi i casi non sono necessari documenti autorizzativi da parte dei VV.F..

Lo SPISAL per le suddette attività:

1. qualora la violazione sia riferita a quanto previsto negli artt. 18 "obblighi del datore di lavoro e del dirigente" e 43 "gestione delle emergenze" e nell'allegato IV del D. L.gs 09/04/2008 n. 81, per i punti relativi alla sicurezza antincendio, i servizi SPISAL provvederanno alle contravvenzioni, inviando comunicazione per conoscenza al Comando Provinciale dei VV.F.;
1. ove la violazione sia di altro tipo, ai sensi dell'art. 46 "Prevenzione incendi" del D. L.gs 09/04/2008 n. 81, o di maggiore complessità e/o necessiti di valutazioni più approfondite, la competenza è dei VV.F..

I servizi SPISAL trasmetteranno comunicazione al Comando Provinciale dei VV.F. (vedi All. 1).

La comunicazione dovrà contenere una descrizione, il più dettagliata possibile, dei punti critici rilevati.

### **4) AZIENDE CHE ERANO GIÀ SOGGETTE AL RILASCIO DEL C.P.I. PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 151/2011**

In questi casi i VV.F. rilasciavano ricevuta dell'avvenuta presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) da parte del titolare dell'attività.

La DIA, che per il D.P.R. 151/2011 equivale alla SCIA, ha validità fino al 07/10/2016.

Alla scadenza il titolare dell'attività deve presentare ai VV.F. l' A.R.P.C.A.

### **5) ATTIVITÀ CHE SONO DIVENTATE SOGGETTE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 151/2011**

Per queste attualmente i termini di adeguamento sono fissati al 07/10/2016 solo se il titolare dell'attività abbia presentato la richiesta di valutazione del progetto entro il 01/11/2015.

### **VIGILANZA/INDAGINI**

Nei casi di incendio, scoppio o esplosione gli enti collaborano, anche mediante l'acquisizione della documentazione redatta dal personale dipendente.

In tal senso gli Enti possono scambiarsi la documentazione relativa all'incidente allo scopo di:

1. stabilire il nesso di causa con le eventuali lesioni causate a persone e valutare le relative responsabilità;
2. collaborare per stabilire le prescrizioni da impartire al fine di evitare il ripetersi dell'evento.

Nel caso di situazioni in cui si preveda l'avvio di procedimenti giudiziari lo scambio di documentazione è subordinato all'acquisizione del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria e comunque ciascun ente, per la materia di propria competenza, gestisce autonomamente gli atti di polizia giudiziaria.

Le parti si impegnano a monitorare le attività, ciascuna per il proprio ambito di competenza, al fine della verifica dell'efficacia degli interventi, in sede di Comitato Provinciale di Coordinamento.

Per migliorare le forme di collaborazione previste dal presente protocollo le parti potranno promuovere reciproci scambi formativi anche per approfondire le tematiche relative al D.M. 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.

Allegato 1: Modello di comunicazione da SPISAL ai VVF

### **Riferimenti**

Comando VV.E.: può essere attivato tramite la linea telefonica 045/8294211 (tasto 9 per parlare con un operatore);

via mail all'indirizzo [prevenzione.verona@vigilfuoco.it](mailto:prevenzione.verona@vigilfuoco.it) o pec [com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it) telefonicamente al n. 0458294211 referenti: ing. Giuseppe Ruffino, geom. Rodolfo Ridolfi, per situazioni che rivestano carattere di maggiore urgenza chiedere del Funzionario di servizio.

Servizi SPISAL: possono essere attivati in base alle competenze territoriali mediante i seguenti numeri telefonici:

SPISAL Azienda ULSS 20 di Verona – Tel: 045-8075022, 335-8430936.

SPISAL Azienda ULSS 21 di Legnago – Tel: 045-6999471, 0442-634212, 0442-622208

SPISAL Azienda ULSS 22 di Bussolengo – Tel.: 045-6338599, 335-7620814, 328-0393601.

### **Approvazione e validità**

Referenti del Protocollo:

- Comando dei Vigili del Fuoco di Verona: Comandante dott. ing. Michele De Vincentis
- Azienda ULSS 20 di Verona: Direttore SPISAL dott. Luciano Marchiori
- Azienda ULSS 21 di Legnago: Direttore SPISAL dott. Marco Bellomi
- Azienda ULSS 22 di Bussolengo: Direttore SPISAL dott. Marco Renso

Il protocollo avrà una validità biennale dalla data di sottoscrizione e verrà tacitamente rinnovato qualora non intervengano modifiche apportate dalle parti e/o dalla normativa vigente.

Verona lì

Il Direttore Generale Azienda ULSS 20 di Verona  
(dott. Pietro Girardi)

Il Comandante dei Vigili del Fuoco  
(dott. ing. Michele De Vincentis)

Il Commissario Straordinario Azienda ULSS 21  
di Legnago  
(dott. Pietro Girardi)

Il Commissario Straordinario Azienda ULSS 22  
di Bussolengo  
(dott. Pietro Girardi)



**Piano di monitoraggio e d'intervento per l'ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato**  
**Guida alla compilazione della scheda di monitoraggio (cfr. Liste di controllo 3.10)**

**TUTORIAL | Sezione 1A**  
 La sezione 1A contiene i dati identificativi dell'azienda

La numerazione viene assegnata dalla ASL allo scopo di identificare ogni scheda in modo univoco. Ciascuna scheda viene identificata in maniera univoca dai 3 elementi: Regione-Asl-N° Scheda. L'identificativo consente di ricollegare in caso di necessità i dati rilevati all'anagrafica dell'azienda (che non viene comunicata ad INAIL)

**ANAGRAFICA DELL'AZIENDA**  
 I dati nel riquadro evidenziato provengono dal campione di aziende consegnato dal gruppo nazionale.

**DATI REFERENTE AZIENDALE**  
 Indicare il nominativo e i contatti del referente aziendale per la valutazione del rischio stress lavoro- correlato e la compilazione della scheda di monitoraggio (RSPP o persona incaricata).

The form is titled 'Identificativo scheda' and includes fields for '1.1 Regione/P.A.', '1.2 ASL', and '1.3 Scheda n°'. Below this is 'SEZIONE 1A | Dati identificativi dell'azienda'. The 'ANAGRAFICA DELL'AZIENDA' section contains fields for 'Nome azienda', 'Codice Fiscale', 'Partita IVA', and 'N° PAT principale'. The 'SEDE LEGALE' section includes 'Indirizzo', 'CAP', 'Comune', 'Prov.', 'Telefono', 'E-mail', and 'PEC'. The 'DATI UNITÀ LOCALE ISPEZIONATA' section has similar fields for a specific unit. The 'DATI REFERENTE AZIENDALE' section includes 'Nominativo', 'Qualifica', 'Telefono', and 'E-mail'. At the bottom, there is an 'Esito dell'intervento' section with checkboxes for 'Prescrizione', 'Disposizione', and 'Nessun provvedimento'. A note at the bottom states: 'N.B.: Le informazioni contenute in questa sezione sono riservate alla ASL che effettua la rilevazione e pertanto non devono essere inoltrate ad INAIL.'

## TUTORIAL | Sezione 1B

La sezione 1B contiene i dati generali dell'azienda

### IDENTIFICATIVO SCHEDA

All'interno del box devono essere inseriti nuovamente i dati che identificano univocamente la scheda di monitoraggio (gli stessi inseriti nella prima pagina) e quelli che permettono l'identificazione dell'operatore che ha effettuato la rilevazione. L'operatore potrà infatti essere contattato per eventuali chiarimenti.

### Domanda 1.2 e 1.3

È necessario riportare il Codice ATECO e la voce di tariffa INAIL come comunicati da INAIL.

### Domanda 1.4

Un'azienda multisito è una organizzazione che possiede:

- una funzione centrale in cui le attività sono pianificate, controllate o gestite;
- una rete di uffici locali o siti laddove tali attività sono pienamente o parzialmente eseguite.

Tutti i siti devono avere un collegamento legale o contrattuale con l'ufficio centrale dell'organizzazione.

### LAVORATORI AZIENDA

In caso di azienda multisito indicare il totale dei lavoratori dell'intera azienda (somma dei lavoratori di tutte le sedi).

### LAVORATORI UNITÀ LOCALE ISPEZIONATA

Compilare solo in caso di azienda multisito indicando i lavoratori della sede dove si svolge la rilevazione.

#### Lavoratori dipendenti

Tutti i lavoratori subordinati con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato (esclusi parasubordinati e autonomi).

#### Contratto atipico (parasubordinati)

Tutti le tipologie contrattuali diverse dalla dipendenza (co.co.co., co.co.pro., ecc.) fatta esclusione per i lavoratori autonomi a P.IVA.

**Identificativo scheda**

1.1 Regione/P.A. \_\_\_\_\_ 1.2 ASL \_\_\_\_\_ 1.3 Scheda n° | \_ | \_ | \_ |

Operatore: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Telefono: | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | Data rilevazione: | \_ | \_ | / | \_ | \_ | / | \_ | \_ | \_ | \_ |

**SEZIONE 1B | Dati generali dell'azienda**

1.4 Macrosettore: \_\_\_\_\_ Come comunicato da INAIL

1.5 Struttura aziendale:  Multisito  Monosito

**LAVORATORI AZIENDA**

N° lavoratori dipendenti | \_ | \_ | \_ | 1.5 Uomini | \_ | \_ | \_ | 1.7 Donne | \_ | \_ | \_ | 1.8 Totale

(Tempo determinato/Indeterminato)

Lavoratori con contratto atipico (parasubordinati) | \_ | \_ | \_ | 1.9 Uomini | \_ | \_ | \_ | 1.10 Donne | \_ | \_ | \_ | 1.11 Totale

Lavoratori con cittadinanza straniera | \_ | \_ | \_ | 1.12 U.E.\* | \_ | \_ | \_ | 1.13 Extra U.E. | \_ | \_ | \_ | 1.14 Totale

**LAVORATORI UNITÀ LOCALE ISPEZIONATA** (in caso di struttura aziendale multisito)

N° lavoratori dipendenti | \_ | \_ | \_ | 1.15 Uomini | \_ | \_ | \_ | 1.16 Donne | \_ | \_ | \_ | 1.17 Totale

(Tempo determinato/Indeterminato)

Lavoratori con contratto atipico (parasubordinati) | \_ | \_ | \_ | 1.18 Uomini | \_ | \_ | \_ | 1.19 Donne | \_ | \_ | \_ | 1.20 Totale

Lavoratori con cittadinanza straniera | \_ | \_ | \_ | 1.21 U.E.\* | \_ | \_ | \_ | 1.22 Extra U.E. | \_ | \_ | \_ | 1.23 Totale

\* Paesi UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

**ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA**

1.24 RSPP  Ruolo svolto direttamente dal DDL  RSPP interno  RSPP esterno

1.25 RLS  Aziendali  Di sito produttivo  Non nominati  Territoriale

1.26 N° di RLS dell'intera azienda | \_ | \_ | \_ |

1.27 Medico competente  Nominato  Non nominato

SCHEDA DI MONITORAGGIO | Progetto CSIR Piano di monitoraggio e di prevenzione l'attuazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato

## TUTORIAL | Sezione 2

La sezione 2 raccoglie le informazioni generali sul processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato attuato d'azienda.

### Domanda 2.1

Il codice ATECO, riportato nell'anagrafica aziendale, non consente di individuare se nell'azienda in oggetto, sono presenti attività che secondo la letteratura scientifica, possono esporre i lavoratori a maggior rischio stress lavoro-correlato. Barrare nel caso in cui nell'azienda ci siano gruppi di lavoratori che svolgono una o più delle attività indicate per le quali è presumibile un rischio stress lavoro-correlato.

### Domanda 2.2

Rispondere "non effettuata" e sospendere la rilevazione solo nel caso che manchi completamente il DVR o manchi del tutto la valutazione dello stress lavoro-correlato. Quando esiste una valutazione questa deve essere indicata come effettuata o iniziata (conclusa o in corso) anche in caso di valutazioni palesemente irregolari, insufficienti, non aggiornate o non specifiche dell'unità produttiva esaminata, indipendentemente da eventuali violazioni contestate. Le successive domande infatti consentono di rilevare in dettaglio le eventuali carenze o irregolarità.



**Adempimento minimo obbligatorio**

**FAQ I.2** Quali sanzioni si applicano in caso di mancata o carente valutazione del rischio?

### Domanda 2.3

La domanda consente di identificare in che fase della gestione del rischio si trova l'azienda. Barrare tutte le attività concluse o ancora in corso. Nel caso in cui l'azienda abbia individuato più gruppi omogenei e si trovi in fasi diverse a seconda dei risultati dei gruppi, barrare tutte le fasi espletate o in corso.

**FAQ B.2** Qual è il percorso che deve essere seguito?

### Domanda 2.4/2.5

Barrare le attività di informazione documentabili che l'azienda ha effettuato per (ad esempio) far conoscere il programma di valutazione e gestione del rischio stress, migliorare la conoscenza del problema da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ecc..

### Domanda 2.7

Barrare la casella corrispondente in relazione alla consultazione degli RLS nella fase di definizione del processo valutativo, verificando la firma del DVR e/o sentendo RLS.



**Adempimento minimo obbligatorio**

**FAQ C.2** Come deve essere assicurata la partecipazione dei lavoratori?

### SEZIONE 2 INFORMAZIONI GENERALI

**2.1 INDICARE SE SONO SVOLTE ATTIVITÀ A RISCHIO PRESUMIBILE SLC.** (È possibile barrare più voci)

<input type="checkbox"/> Agenti di polizia locale/vigilanza armata	<input type="checkbox"/> Addetti di banche/servizi finanziari
<input type="checkbox"/> Vigili del fuoco	<input type="checkbox"/> Addetti al contatto diretto con pubblico in misura prevalente (front-office)
<input type="checkbox"/> Grande distribuzione organizzata	<input type="checkbox"/> Insegnanti (scuole dell'obbligo* e dell'infanzia)
<input type="checkbox"/> Addetti controllo del traffico aereo	<input type="checkbox"/> Operatori di call-center
<input type="checkbox"/> Piloti aeronautici	<input type="checkbox"/> Addetti ai servizi di pulizia
<input type="checkbox"/> Guida di autobus/trasporto persone	<input type="checkbox"/> Altro: _____
<input type="checkbox"/> Lavoratori della sanità	<input type="checkbox"/> Altro: _____
<input type="checkbox"/> Addetti alla ristorazione	

\* Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101 febbraio di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni

**2.2 È STATA EFFETTUATA/INIZIATA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SLC?**

Conclusa     In corso     Non effettuata

**IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA LA RACCOLTA DATI DEVE CONSIDERARSI CONCLUSA**

**2.3 QUALI FASI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC SONO STATE ESPLETATE DALL'AZIENDA ALLA DATA DEL SOPRALLUOGO?** (Barrare tutte le voci corrispondenti alle fasi concluse o in corso)

Prima valutazione preliminare

Azioni correttive a seguito della valutazione preliminare

Verifica dell'efficacia delle azioni correttive introdotte a seguito della valutazione preliminare

Valutazione approfondita

Azioni correttive a seguito della valutazione approfondita

Verifica dell'efficacia delle azioni correttive introdotte a seguito della valutazione approfondita

Valutazione preliminare successiva

**2.4 L'AZIENDA HA INTRAPRESO ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE IN TEMA SLC RIVOLTA A TUTTI I LAVORATORI?**

Sì     No

**2.5 IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA ALLA DOMANDA 2.4, SPECIFICARE LE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI È STATA SVILUPPATA ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E L'ANNO DI SVOLGIMENTO.** (È possibile barrare più voci)

Distribuzione di materiale informativo     Bacheche

Riunione     Altro: \_\_\_\_\_

Intranet aziendale

**2.6 ANNO DELL'INIZIATIVA PIÙ RECENTE:** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**2.7 GLI RLS SONO STATI PREVENTIVAMENTE CONSULTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC?**

Sì     No

3

SCHEDE DI MONITORAGGIO | Progetto ECOM-Pisa di monitoraggio e d'intervento per l'attuazione delle disposizioni legislative e gestive della stress lavoro-correlato

## TUTORIAL | Sezione 3

La sezione 3 raccoglie le informazioni generali sulla valutazione preliminare, criterio minimo NECESSARIO per tutte le aziende.

Lo scopo della valutazione preliminare è verificare l'esistenza di condizioni disfunzionali dell'organizzazione del lavoro e del suo contesto ambientale e relazionale potenzialmente stressogene per i lavoratori e alcuni indicatori di effetto (eventi sentinella). La sezione va compilata se è stata fatta una qualsiasi valutazione oggettiva osservazionale anche se limitata ai soli eventi sentinella. Nell'ipotesi che l'azienda non abbia seguito le indicazioni della Commissione consultiva e abbia adottato esclusivamente strumenti di percezione (questionari, interviste, focus group) passare direttamente alla sezione 4 e spiegare la situazione nel box NOTE.

### Domanda 3.1

Nel caso in cui l'azienda abbia avviato (ma non ancora concluso una seconda valutazione) considerare solo la prima valutazione già conclusa. Barrare la casella "valutazione in corso" solo nel caso non ci siano altre valutazioni concluse.

### Domanda 3.2

La risposta si riferisce alla valutazione preliminare che viene analizzata nella rilevazione.

### Domanda 3.3

Indicare tutti i soggetti che risultano coinvolti nella valutazione, pianificandola, fornendo informazioni, esprimendo valutazioni, sia se partecipanti al team, sia se interpellati.

L'indicazione in merito alla partecipazione dei lavoratori o degli RLS, necessaria per la valutazione dei fattori di contesto e contenuto, deve risultare corente con la risposta alla domanda 3.15.

Verificare se il Medico Competente, ove nominato, abbia contribuito alla rilevazione degli eventi sentinella in particolare per le "segnalazioni" o le richieste di visita medica straordinaria.

### FAQ B.4 Chi partecipa al processo di valutazione?

### Domande 3.4/3.5/3.6

Verificare se le figure interne all'azienda che conducono la valutazione abbiano avuto una formazione sull'argomento e sugli strumenti adottati, necessaria quando la valutazione preliminare è condotta senza il supporto di professionalità specifiche (esterne o interne).

### FAQ B.4 Chi partecipa al processo di valutazione?

### SEZIONE 3 VALUTAZIONE PRELIMINARE

**3.1 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE È DA CONSIDERARSI:**

In corso\* - Indicare data di inizio valutazione: |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

\* Si indica solo nel caso non siano presenti altre valutazioni concluse

Conclusa - Indicare data di fine valutazione: |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

**3.2 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE È STATA EFFETTUATA:**

Come prima valutazione del rischio da SLC

Come successiva valutazione in seguito ad un aggiornamento nell'organizzazione aziendale

Come successiva valutazione per monitoraggio

Come successiva valutazione a seguito di prescrizione dell'organismo di vigilanza

**3.3 INDICARE LE FIGURE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO SLC:**  
(È possibile barrare più voci)

<input type="checkbox"/> Datore di lavoro o suo delegato	<input type="checkbox"/> Psicologo interno
<input type="checkbox"/> RSPP	<input type="checkbox"/> Altre figure interne: _____
<input type="checkbox"/> RLS	_____
<input type="checkbox"/> Medico competente	_____
<input type="checkbox"/> Dirigenti/preposti	<input type="checkbox"/> Psicologo esterno
<input type="checkbox"/> Lavoratori (diversi da RLS)	<input type="checkbox"/> Altri consulenti esterni: _____
<input type="checkbox"/> Referente risorse umane	_____
<input type="checkbox"/> Referente altri uffici competenti (qualità, formazione, etc.)	_____

**3.4 I REFERENTI AZIENDALI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC HANNO RICEVUTO UNA FORMAZIONE SPECIFICA?**

Sì  No

**3.5 IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA ALLA DOMANDA 3.4, SPECIFICARE LA MODALITÀ DI FORMAZIONE:**

Corso di formazione organizzato dall'azienda

Partecipazione a eventi di formazione esterni

Altro: \_\_\_\_\_

**3.6 ANNO DELL'ESPERIENZA FORMATIVA PIÙ RECENTE:** |\_|\_|\_|\_|

4

(SCHEMA DI MONITORAGGIO) | Inquadro SLM Piano di monitoraggio e di intervento per l'attuazione della valutazione e gestione di rischio lavoro-correlato

## SEGUE SEZIONE 3

### Domanda 3.7

Nel caso di aziende multisito indicare la metodologia adottata per tutta l'azienda.

Nel caso in cui siano stati adottati strumenti diversi in sedi diverse, riferirsi alla metodologia adottata nel sito dove si effettua l'intervento.

### Domanda 3.8

Barrare una sola risposta, riportando l'esito della valutazione fatta dall'azienda. La prima opzione è utilizzabile solo se nessun gruppo di lavoratori è risultato a rischio. In nessun caso ci si riferisce alla segnalazione di casi di singoli lavoratori (che entrano solo a far parte degli eventi sentinella). La valutazione del rischio stress lavoro-correlato riguarda sempre le condizioni di gruppi di lavoratori e l'identificazione del rischio deriva dalla valutazione complessiva di eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto lavorativo.

### Domanda 3.9

E' possibile barrare una o due delle opzioni previste a seconda del criterio o dei criteri utilizzati.

L'azienda può aver deciso di effettuare la valutazione del rischio stress privilegiando:

- la territorialità (es. sedi divise in Nord, Centro, Sud);
- l'unità produttive (es. una valutazione per sede);
- entrambi i criteri accorpando i gruppi per territori e le specificità produttive (es. sedi centrali e periferiche nel Nord, Centro e Sud).



**Adempimento obbligatorio in alcune circostanze**

**FAQ D.11** Quali sono i criteri per individuare gruppi omogenei/partizioni organizzative?

### Domanda 3.10



**Adempimento obbligatorio in alcune circostanze**

**FAQ D.10** Quando e perché è importante la suddivisione in gruppi omogenei/partizioni organizzative?

**FAQ D.11** Quali sono i criteri per individuare gruppi omogenei/partizioni organizzative?

### Domanda 3.11

In caso di azienda multisito indicare il numero di gruppi omogenei in cui è suddivisa l'unità produttiva esaminata.

**3.7 INDICARE QUALE METODOLOGIA/STRUMENTO È STATO ADOTTATO/O PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC (È possibile barrare più voci)**

<input type="checkbox"/> ISPESL Network 2010	<input type="checkbox"/> Metodo Regione Toscana
<input type="checkbox"/> ISPESL HSE 2010	<input type="checkbox"/> Metodo Scuole (INAIL, Reg. Veneto, Reg. Basilicata)
<input type="checkbox"/> Manuale INAIL 2011 – Valutazione e gestione del rischio SLC	<input type="checkbox"/> Metodo Aziende 30 Lavoratori Verona
	<input type="checkbox"/> Metodo FIASO – Aziende Sanitarie

Altro: \_\_\_\_\_

**3.8 ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE**

Rischio stress lavoro correlato non rilevante per tutta l'azienda  
 Rischio stress lavoro correlato presente in almeno 1 gruppo omogeneo/partizione organizzativa

**3.9 NEL CASO DI AZIENDA MULTISITO, LA VALUTAZIONE PRELIMINARE È STATA EFFETTUATA**

Unica per tutta l'azienda  
 Specifica per aree territoriali  
 Specifica per unità produttive

**3.10 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE È ARTICOLATA PER PARTIZIONI ORGANIZZATIVE/GRUPPI OMOGENEI?**

Sì  No

**3.11 IN CASO AFFERMATIVO INDICARE IL NUMERO** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**3.12 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE PRENDE IN ESAME GLI EVENTI SENTINELLA?**

Sì  No

**3.13 I DATI DEGLI EVENTI SENTINELLA SONO DISAGGREGATI PER GRUPPI OMOGENEI?**  
*(Rispondere solo in caso di risposta affermativa al quesito 3.10)*

Sì  No

**3.14 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE PRENDE IN ESAME I FATTORI DI CONTENUTO E CONTESTO DEL LAVORO?**

Sì  No

**3.15 GLI RLS E/O I LAVORATORI SONO STATI SENTITI NELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI FATTORI DI CONTENUTO E CONTESTO DEL LAVORO?**

Sì  No

5

SCHEMA DI MONITORAGGIO | Progetto COM.Plan di monitoraggio e d'intervento per l'attuazione delle valutazioni e gestione di stress lavoro-correlato

## SEGUE SEZIONE 3

### Domanda 3.12

Barrare NO quando gli eventi sentinella non sono stati valutati ed inseriti nel calcolo del rischio stress lavoro-correlato.

Nel caso in cui l'azienda sia costituita da meno di 3 anni o comunque non sia in grado di avere lo storico di tutti i dati previsti deve aver indicato (a seconda dello strumento utilizzato) i dati a disposizione (in questo caso barrare SI).



**Adempimento minimo obbligatorio**

[FAQ D.4 Quali elementi devono essere presi in considerazione dalle check-list?](#)

### Domanda 3.13

Nel caso in cui l'azienda abbia identificato più partizioni o gruppi omogenei verificare se gli eventi sentinella sono stati analizzati in maniera disaggregata corrispondente ai gruppi individuati. Nel caso in cui l'azienda abbia diviso i lavoratori in gruppi omogenei ma non abbia calcolato i dati degli eventi sentinella in modo disaggregato barrare la risposta NO.

### Domanda 3.14

Barrare la risposta NO quando i fattori di contesto e di contenuto non sono stati valutati ed inseriti nel calcolo del rischio stress lavoro-correlato insieme agli eventi sentinella.



**Adempimento minimo obbligatorio**

[FAQ D.4 Quali elementi devono essere presi in considerazione dalle check-list?](#)

### Domanda 3.15

Sentire i lavoratori non significa necessariamente analizzare la percezione/vissuto di stress e non prevede per forza l'utilizzo di strumenti propri della valutazione approfondita (questionari, focus group o interviste semi-strutturate).

RLS e/o lavoratori devono essere coinvolti nella discussione ed identificazione dei fattori di stress, secondo le modalità previste dalla metodologia adottata, in rappresentanza dei lavoratori ed esprimere la loro posizione in merito.

Barrare la risposta NO quando nella valutazione dei fattori di contesto e contenuto non sono stati coinvolti in nessuna forma RLS, né altri lavoratori.

La risposta deve essere coerente con quanto indicato alla domanda 3.3.



**Adempimento minimo obbligatorio**

[FAQ D.9 Con quali modalità devono essere "sentiti" i lavoratori nella valutazione preliminare?](#)

**3.7 INDICARE QUALE METODOLOGIA/STRUMENTO È STATO ADOTTATO/O PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC (È possibile barrare più voci)**

<input type="checkbox"/> ISPESL Network 2010	<input type="checkbox"/> Metodo Regione Toscana
<input type="checkbox"/> ISPESL HSE 2010	<input type="checkbox"/> Metodo Scuole (INAIL, Reg. Veneto, Reg. Basilicata)
<input type="checkbox"/> Manuale INAIL 2011 – Valutazione e gestione del rischio SLC	<input type="checkbox"/> Metodo Aziende 30 Lavoratori Verona
	<input type="checkbox"/> Metodo FIASO – Aziende Sanitarie

Altro: \_\_\_\_\_

**3.8 ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE**

Rischio stress lavoro correlato non rilevante per tutta l'azienda

Rischio stress lavoro correlato presente in almeno 1 gruppo omogeneo/partizione organizzativa

**3.9 NEL CASO DI AZIENDA MULTISITO, LA VALUTAZIONE PRELIMINARE È STATA EFFETTUATA**

Unica per tutta l'azienda

Specifica per aree territoriali

Specifica per unità produttive

**3.10 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE È ARTICOLATA PER PARTIZIONI ORGANIZZATIVE/GRUPPI OMOGENEI?**

Sì  No

**3.11 IN CASO AfferMATIVO INDICARE IL NUMERO** | \_ | \_ | \_ |

**3.12 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE PRENDE IN ESAME GLI EVENTI SENTINELLA?**

Sì  No

**3.13 I DATI DEGLI EVENTI SENTINELLA SONO DISAGGREGATI PER GRUPPI OMOGENEI?**  
*(Rispondere solo in caso di risposta affermativa al quesito 3.10)*

Sì  No

**3.14 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE PRENDE IN ESAME I FATTORI DI CONTENUTO E CONTESTO DEL LAVORO?**

Sì  No

**3.15 GLI RLS E/O I LAVORATORI SONO STATI SENTITI NELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI FATTORI DI CONTENUTO E CONTESTO DEL LAVORO?**

Sì  No

5

SCHEDA DI MONITORAGGIO | Progetto COI.Nova al monitoraggio e all'intervento per l'implementazione delle istituzioni e gestione dei rischi lavoro-correlato

## TUTORIAL | Sezione 4

La sezione 4 raccoglie le informazioni generali sulla valutazione approfondita, EVENTUALE.

Secondo le indicazioni della Commissione consultiva la valutazione approfondita deve essere effettuata quando la valutazione preliminare ha evidenziato condizioni di stress lavoro-correlato che non si sono sufficientemente ridotte dopo l'adozione di azioni correttive. Lo scopo della valutazione approfondita è quello di meglio definire ed individuare, le azioni correttive da mettere in atto. La valutazione approfondita può comunque anche essere effettuata dalle aziende su base volontaria in qualsiasi circostanza.

### Domanda 4.1

Barrare nel caso in cui sia stata fatta la valutazione della percezione di stress dei lavoratori.



**Adempimento obbligatorio in alcune circostanze**

**FAQ F.2** Quando è obbligatorio effettuare la valutazione approfondita?

### Domanda 4.2

Barrare la valutazione in corso solo nel caso che non ci siano valutazioni concluse.

### Domanda 4.3

**FAQ F.3** In quali casi può essere opportuna anche se non obbligatoria?

### Domanda 4.4

Indicare tutte le figure che hanno partecipato a pianificare e condurre la valutazione approfondita: scelta dello strumento, modalità di erogazione, analisi dei dati, individuazione delle misure correttive, ecc. In questo elenco non vanno considerati i lavoratori chiamati ad esprimere la propria percezione soggettiva attraverso i questionari, i focus group o le interviste.

**FAQ B.4** Chi partecipa al processo di valutazione?

### SEZIONE 4 VALUTAZIONE APPROFONDIRATA

**4.1 È STATA EFFETTUATA O RISULTA IN CORSO LA VALUTAZIONE APPROFONDIRATA?**

Sì  No *(Passare alla sezione successiva)*

**4.2 LA VALUTAZIONE APPROFONDIRATA AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE È DA CONSIDERARSI:**

In corso - Indicare data di inizio della valutazione: |\_|\_| / |\_|\_| / |\_|\_|\_|\_|\_|

Conclusa - Indicare la data di fine valutazione: |\_|\_| / |\_|\_| / |\_|\_|\_|\_|\_|

**4.3 LA VALUTAZIONE APPROFONDIRATA È STATA EFFETTUATA:**  
*(Se la condizione è differente a seconda del gruppo omogeneo, è possibile barrare più voci.)*

In quanto le misure correttive adottate in seguito alla valutazione preliminare si sono rivelate inefficaci.

A seguito della valutazione preliminare che abbia identificato condizioni di SLC, per consentire con maggior precisione l'identificazione delle misure correttive da adottare (INTERPELLO 5/2012).

In modo volontario (l'azienda ha scelto di effettuarla anche se la valutazione preliminare non ha rilevato condizioni di rischio).

Per disaccordo emerso nella valutazione preliminare in relazione alla rilevazione dei fattori di contesto e contenuto.

**4.4 INDICARE LE FIGURE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE APPROFONDIRATA DEL RISCHIO SLC: (È possibile barrare più voci)**

<input type="checkbox"/> Datore di lavoro o suo delegato	<input type="checkbox"/> Altre figure interne: _____
<input type="checkbox"/> RSPP	_____
<input type="checkbox"/> RLS	<input type="checkbox"/> Psicologo esterno
<input type="checkbox"/> Medico competente	<input type="checkbox"/> Altri consulenti esterni: _____
<input type="checkbox"/> Psicologo interno	_____

**4.5 CHI HA RIGUARDATO LA VALUTAZIONE APPROFONDIRATA (COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO, PARTECIPAZIONE A FOCUS GROUP, ETC.)?**

Tutta l'azienda

Solo alcuni gruppi omogenei.

6

SCHEDE DI MONITORAGGIO | Progetto FCM Piano di Monitoraggio e d'Intervento per l'attuazione delle attività di prevenzione e gestione dello stress lavoro-correlato

## SEGUE SEZIONE 4

### Domanda 4.6

Secondo le indicazioni della Commissione consultiva la valutazione approfondita deve essere condotta solo per quei gruppi risultati a rischio per i quali le azioni correttive adottate sono risultate inefficaci.

### Domanda 4.7

Barrare lo strumento o gli strumenti che sono stati utilizzati per la valutazione approfondita. Gli strumenti possono essere utilizzati anche in maniera integrata. Ad esempio:

- focus group per individuare le aree di criticità e scegliere il questionario da utilizzare;
- interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati per strutturare i focus group;
- questionari ad un gruppo di lavoratori e focus group per altri gruppi di lavoratori.

**FAQ F.5** Quali sono le caratteristiche degli strumenti utilizzati nella valutazione approfondita e in base a quali criteri devono essere scelti?

### Domanda 4.8

Barrare lo strumento o gli strumenti utilizzati per la valutazione approfondita.  
Nel caso lo strumento sia diverso, barrare la casella ALTRO ed indicare il titolo del questionario e la casa editrice che lo ha pubblicato.  
Nel caso in cui il questionario sia stato ideato ad hoc indicare ad opera di quale professionista (psicologo, medico, sociologo, ingegnere...).

### Domanda 4.9

Barrare una sola risposta. La prima opzione solo se nessun gruppo di lavoratori è risultato a rischio. In nessun caso ci si riferisce ai singoli lavoratori. Anche la valutazione approfondita riguarda sempre i gruppi di lavoratori e prevede un'analisi aggregata della percezione dello stress lavoro-correlato dei lavoratori del gruppo individuato.

### Domanda 4.10

Rispondere SI solo se la valutazione approfondita ha confermato la presenza/assenza di rischio negli stessi gruppi omogenei. In caso di risultato diverso barrare NO.

**4.6 IN CASO DI VALUTAZIONE APPROFONDATA RIVOLTA SOLO AD ALCUNI GRUPPI OMOGENEI, SPECIFICARE IL NUMERO DI GRUPPI COINVOLTI:** [ ] [ ] [ ]

**4.7 INDICARE QUALI METODOLOGIE/STRUMENTI SONO STATI ADOTTATI PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE APPROFONDATA DEL RISCHIO SLC:**  
(È possibile barrare più voci)

Questionario  
 Focus Group  
 Intervista semi-strutturata

**4.8 NEL CASO DI UTILIZZO DEL QUESTIONARIO, INDICARE QUALE È STATO UTILIZZATO**  
(È possibile barrare più voci)

HSE - Questionario strumento-indicatore  
 HSE - Questionario strumento-indicatore (caricamento dati tramite piattaforma INAIL)  
 MOHQ - Questionario multidimensionale della salute organizzativa  
 ROAQ - Risk organization assessment questionnaire  
 ERI - Effort reward imbalance  
 JCQ - Job content questionnaire  
 OSI - Occupational stress indicator  
 OCS - Organizational checkup system  
 M\_DOQ10 - Majer D'Amato organizational questionnaire  
 Q-BO - Test di valutazione dello SLC nella prospettiva del benessere organizzativo  
 OPRA - Organisational & psychosocial risk assesment  
 Altro: \_\_\_\_\_

**4.9 ESITO DELLA VALUTAZIONE APPROFONDATA**

Rischio stress lavoro correlato non rilevante per tutta l'azienda  
 Rischio stress lavoro correlato in almeno 1 gruppo di lavoratori

**4.10 LA VALUTAZIONE APPROFONDATA HA CONFERMATO L'ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE**

Sì  
 No

7

SCHEMA DI MONITORAGGIO | Progetto CCM Piano di prevenzione e controllo per l'attuazione di Rischio lavoro-correlato in aziende di lavoro a rischio elevato

## TUTORIAL | Sezione 5

La sezione 5 raccoglie le informazioni sulle misure di prevenzione attuate dall'azienda in relazione al rischio stress lavoro correlato.

La corretta esecuzione della valutazione, oltre ad aver prodotto un punteggio di rischio, consente di comprendere le criticità e le azioni correttive da attuare per l'azienda, le partizioni organizzative o i gruppi omogenei.

Le misure possono essere adottate dopo la valutazione (preliminare o approfondita) o essere preesistenti. In quest'ultimo caso l'adozione di misure preventive, in tempi antecedenti alla valutazione, può giustificare una condizione di assenza di rischio come esito della valutazione stessa. Le misure possono essere state adottate anche se la valutazione ha indicato un punteggio di rischio basso.

### Domanda 5.1



**Adempimento obbligatorio in alcune circostanze**

**FAQ E.1** In cosa consistono le misure correttive e le azioni di miglioramento?

### Domanda 5.2

È possibile barrare più voci in quanto le misure di prevenzione del rischio stress lavoro correlato possono essere individuate con la valutazione preliminare o a seguito della valutazione approfondita.

La valutazione del rischio può inoltre evidenziare la presenza di misure di prevenzione preesistenti (es. formazione specifica, introduzione di pause aggiuntive, rotazione del personale, sostegno al gruppo di lavoro...)

Nei casi in cui l'azienda abbia attuato la valutazione approfondita in modo volontario possono essere state individuate azioni correttive solo in esito a quest'ultima.

### Domanda 5.3

Ad esempio:

- ORGANIZZATIVE (orario sostenibile, alternanza di mansioni nei limiti di legge e contratti, riprogrammazione attività...);
- TECNICHE (miglioramento delle attrezzature, potenziamento automatismi tecnologici);
- PROCEDURALI (definizione procedure di lavoro).

Barrare una sola risposta indicando, se le misure sono effettivamente previste, a che punto si trova l'azienda nel relativo piano di attuazione.

### SEZIONE 5 MISURE ATTE A CONTENERE IL RISCHIO SLC

**5.1 SONO ATTUATE O INDIVIDUATE MISURE ATTE A CONTRASTARE/ELIMINARE IL RISCHIO SLC?**  
 Sì  No (Passare alla sezione 7)

**5.2 IN CASO AFFERMATIVO LE MISURE:**  
 (È possibile barrare più voci)

Erano già presenti prima della valutazione del rischio SLC (es. per attività a rischio presumibile)  
 Sono state individuate dopo la valutazione preliminare  
 Sono state introdotte dopo la valutazione approfondita

**5.3 LE MISURE DI TIPO PREVENTIVO (ORGANIZZATIVE, TECNICHE, PROCEDURALI – ES. MODIFICA ORGANIZZAZIONE LAVORO, INTRODUZIONE NUOVE TECNOLOGIE, PROCEDURE) SONO ATTUALMENTE:**

Programmate  
 Attuate almeno in parte  
 Interamente attuate  
 Non previste

**5.4 LE MISURE DI TIPO ATTENUANTE (COMUNICATIVE, INFORMATIVE, FORMATIVE – ES. RIUNIONI, INIZIATIVE INFORMATIVE, CORSI DI INFORMAZIONE) SONO ATTUALMENTE:**

Programmate  
 Attuate almeno in parte  
 Interamente attuate  
 Non previste

**5.5 LE MISURE DI TIPO RIPARATORE (INTERVENTI INDIVIDUALI – ES. ATTIVAZIONE SPORTELLO D'ASCOLTO, SOSTEGNO INDIVIDUALE) SONO ATTUALMENTE:**

Programmate  
 Attuate almeno in parte  
 Interamente attuate  
 Non previste

**5.6 LE MISURE ATTE A CONTENERE IL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO SONO STATE INDIVIDUATE CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI RLS E/O DEI LAVORATORI?**  
 Sì  No

8

SCHEDE DI MONITORAGGIO | Progetto CCM Piano di monitoraggio e d'intervento per l'attuazione delle istituzioni e gestione delle attività aziendali

## SEGUE SEZIONE 5

### Domanda 5.4

Ad esempio:

- COMUNICATIVE (azioni di miglioramento della comunicazione interna, della gestione delle relazioni, ecc.);
- IN/FORMATIVE (corsi post valutazione per dirigenti e lavoratori).

Barrare una sola risposta indicando, se le misure sono effettivamente previste, a che punto si trova l'azienda nel relativo piano di attuazione.

### Domanda 5.5

Ad esempio:

- INIZIATIVE DI SUPPORTO E ASSISTENZA AL LAVORATORE (counselling, consultorio/sportello specialistico interno o esterno);
- INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE RISPETTO AI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI IN AZIENDA.

Barrare una sola risposta indicando, se le misure sono effettivamente previste, a che punto si trova l'azienda nel relativo piano di attuazione.

### Domanda 5.6

In relazione alla domanda 5.2 le misure già presenti prima della valutazione del rischio SLC possono essere state adottate senza partecipazione degli RLS e/o lavoratori.



**Adempimento obbligatorio in alcune circostanze**

### SEZIONE 5 MISURE ATTE A CONTENERE IL RISCHIO SLC

**5.1 SONO ATTUATE O INDIVIDUATE MISURE ATTE A CONTRASTARE/ELIMINARE IL RISCHIO SLC?**  
 Sì  No (Passare alla sezione 7)

**5.2 IN CASO AfferMATIVO LE MISURE:**  
*(È possibile barrare più voci)*

Erano già presenti prima della valutazione del rischio SLC (es. per attività a rischio presumibile)

Sono state individuate dopo la valutazione preliminare

Sono state introdotte dopo la valutazione approfondita

**5.3 LE MISURE DI TIPO PREVENTIVO (ORGANIZZATIVE, TECNICHE, PROCEDURALI – ES. MODIFICA ORGANIZZAZIONE LAVORO, INTRODUZIONE NUOVE TECNOLOGIE, PROCEDURE) SONO ATTUALMENTE:**

Programmate

Attuate almeno in parte

Interamente attuate

Non previste

**5.4 LE MISURE DI TIPO ATTENUANTE (COMUNICATIVE, INFORMATIVE, FORMATIVE – ES. RIUNIONI, INIZIATIVE INFORMATIVE, CORSI DI INFORMAZIONE) SONO ATTUALMENTE:**

Programmate

Attuate almeno in parte

Interamente attuate

Non previste

**5.5 LE MISURE DI TIPO RIPARATORE (INTERVENTI INDIVIDUALI – ES. ATTIVAZIONE SPORTELLI D'ASCOLTO, SOSTEGNO INDIVIDUALE) SONO ATTUALMENTE:**

Programmate

Attuate almeno in parte

Interamente attuate

Non previste

**5.6 LE MISURE ATTE A CONTENERE IL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO SONO STATE ADOTTATE CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI RLS E/O DEI LAVORATORI?**  
 Sì  No

8

SCHEDA DI MONITORAGGIO | Presenta l'ES-Prima al lavoro occupato e' adattata per l'implementazione della valutazione e gestione del rischio SLC correlato

## TUTORIAL | Sezione 6

La sezione 6 raccoglie le informazioni sulla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione attuate in esito alla valutazione preliminare o approfondita.

### Domanda 6.1

**FAQ E.2** Come si verifica l'efficacia delle misure correttive e delle azioni di miglioramento?

**SEZIONE 6 VERIFICA DELL'EFFICACIA**

**6.1 È STATA EFFETTUATA LA VERIFICA DI EFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC? (È possibile barrare entrambe le prime due voci)**

Sì, a seguito delle misure adottate in base alla valutazione preliminare

Sì, a seguito delle misure adottate in base alla valutazione approfondita

No (Passare alla sezione 7)

**6.2 IN BASE ALLA VERIFICA, LE MISURE ADOTTATE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE SI SONO RIVELATE:**

Efficaci: il rischio risulta basso in tutti i gruppi critici

Parzialmente efficaci: il rischio risulta ridotto ma non basso oppure ridotto solo in alcuni gruppi critici

Inefficaci: il rischio risulta inalterato in tutti i gruppi critici

**6.3 ATTRAVERSO QUALI MODALITÀ È STATA ESEGUITA LA VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE PRELIMINARE?**

Con lo stesso strumento adottato per la valutazione preliminare

Altro strumento (specificare): \_\_\_\_\_

**6.4 IN BASE ALLA VERIFICA, LE MISURE ADOTTATE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE APPROFONDATA SI SONO RIVELATE:**

Efficaci: il rischio risulta basso in tutti i gruppi critici

Parzialmente efficaci: il rischio risulta ridotto ma non basso oppure ridotto solo in alcuni gruppi critici

Inefficaci: il rischio risulta inalterato in tutti i gruppi critici

**6.5 ATTRAVERSO QUALI MODALITÀ È STATA ESEGUITA LA VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE APPROFONDATA?**

Con lo stesso strumento adottato per la valutazione approfondita

Altro strumento (specificare): \_\_\_\_\_

9

\*SCHEDA DI MONITORAGGIO | Invece di CM, può essere usata anche l'alternativa con l'indicazione della verifica in gestione. Attenzione: questo strumento

## TUTORIAL | Sezione 7

La sezione 7 raccoglie le informazioni sul piano di monitoraggio del rischio stress lavoro correlato

In questa sezione va indicato se al momento della rilevazione è in corso una seconda valutazione preliminare che non è stata presa in esame nella sezione 3 (vedi domanda 3.2).

### Domanda 7.1

Barrare una sola risposta. Se la situazione aziendale è immutata, ma l'azienda sta comunque procedendo ad una seconda valutazione, barrare la seconda risposta.


 **Adempimento minimo obbligatorio**

**FAQ G.1** Quali sono i tempi per la verifica e l'aggiornamento della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato?

### Domanda 7.2

Nel caso che l'azienda stia già procedendo alla seconda valutazione prevista dal piano di monitoraggio indicare il tempo trascorso tra la valutazione descritta nella sezione 3 e quella attualmente in corso.

### SEZIONE 7 AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO



**7.1 IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE RISCONTRATA IN AZIENDA AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE LA VALUTAZIONE È AGGIORNATA ?**

Sì, perché la situazione aziendale è invariata rispetto alla valutazione

Sì, perché è in corso una nuova valutazione

No

**7.2 NEL CASO IN CUI LA VALUTAZIONE PRELIMINARE NON ABBA EVIDENZIATO RISCHIO DA SLC O LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE EFFICACI, IL PIANO DI MONITORAGGIO PREVEDE UNA NUOVA VALUTAZIONE:**

Entro 1 anno

Entro 2 anni

Entro 3 anni

Oltre 3 anni

Non risulta alcun piano di monitoraggio

10

SCHEMA DI MONITORAGGIO | Progetto CCM Piano di monitoraggio e interventi per l'attuazione delle iniziative e gestione della stessa attività aziendale.

## TUTORIAL | Sezione 8

La sezione 8 raccoglie informazioni su eventuali interventi di vigilanza nell'azienda sul rischio da stress lavoro-correlato, precedenti alla rilevazione Sezione 8

### Domanda 8.1

Di norma la ASL che sta conducendo la rilevazione è la stessa che ha effettuato l'eventuale intervento di vigilanza (se ne chiede comunque la conferma nella domanda 8.3). Dovrebbe pertanto essere facile raccogliere presso il Servizio le informazioni richieste. Nel caso di più interventi di vigilanza indicare quello maggiormente significativo (che ha dato luogo a un provvedimento di prescrizione o, in seconda battuta, di disposizione). Nel caso di più interventi con il medesimo esito indicare il primo in ordine cronologico.

### Domanda 8.6

Verificare per quanto possibile se vi sono stati precedenti interventi di vigilanza nell'azienda in altre unità produttive anche se situate nel territorio di competenza di ASL diverse da quella che conduce la rilevazione.

**SEZIONE 8 | INTERVENTI DI VIGILANZA**

**8.1 VI SONO STATI IN PRECEDENZA INTERVENTI DI VIGILANZA LEGATI ALLO SLC NELLA MEDESIMA UNITÀ PRODUTTIVA?**  
 Sì  No  Impossibile rilevare il dato

**8.2 DATA DELL'INTERVENTO**

**8.3 ASL CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO** \_\_\_\_\_

**8.4 MOTIVO DELL'INTERVENTO:**  
 Iniziativa del servizio  
 Denuncia/segnalazione

**8.5 ESITO DELL'INTERVENTO:**  
 Prescrizione  
 Disposizione  
 Nessun provvedimento

**8.6 VI SONO STATI IN PRECEDENZA INTERVENTI DI VIGILANZA LEGATI ALLO SLC IN ALTRE UNITÀ LOCALI DELLA MEDESIMA AZIENDA?**  
 Sì  No  Impossibile rilevare il dato

**8.7 IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA AL QUESITO 8.6, SUSSISTE ALMENO UNA PRESCRIZIONE COME ESITO DI UN PRECEDENTE INTERVENTO DI VIGILANZA?**  
 Sì  No

**8.8 IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA AL QUESITO 8.6, SUSSISTE ALMENO UNA DISPOSIZIONE SENZA INFORMATIVA DI REATO COME ESITO DI UN PRECEDENTE INTERVENTO DI VIGILANZA?**  
 Sì  No

**LEGENDA**

**ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO IN ALCUNE CIRCOSTANZE**

**ADEMPIMENTO MINIMO OBBLIGATORIO**

11

SCHEDA DI MONITORAGGIO | Progetto LIFE-Pisa al servizio pubblico e di strumenti per l'attuazione delle strategie e politiche di sviluppo sostenibile

DOMANDA		RIFERIMENTO NORMATIVO
<b>2.2</b>	Art. 28, comma 2, lettera a D.Lgs. 81/08	<p>La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), (...) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 (...)</p> <p>1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 31/12/2010.</p> <p>2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione (...) deve contenere:</p> <p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;</p>
<b>2.7</b>	Art. 29, comma 2, D.Lgs. 81/08	<p>1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p>
<b>3.9</b> <b>3.10</b>	Lettera circolare Ministero lavoro e politiche sociali del 18.11.2010	(...) A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori compresi i dirigenti e i preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore, oppure chi svolge la medesima mansione, ecc.)
<b>3.12</b> <b>3.14</b>	Lettera circolare Ministero lavoro e politiche sociali del 18.11.2010	<p>La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabile, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente all'azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).</li> <li>II. Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.</li> <li>III. Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).</li> </ol>

DOMANDA		RIFERIMENTO NORMATIVO	
	<b>3.15</b>	Lettera circolare Ministero lavoro e politiche sociali del 18.11.2010	In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell'elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo dei lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.
	<b>4.1</b>	Lettera circolare Ministero lavoro e politiche sociali del 18.11.2010	(...) Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).
	<b>5.1</b>	Art. 28, comma 2, lettere b, c, d D.Lgs. 81/08	Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) , redatto a conclusione della valutazione (...) deve contenere: (...) b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
		Lettera circolare Ministero lavoro e politiche sociali del 18.11.2010	Ove dalla valutazione preliminare (...) si rilevino elementi di rischi da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.).
	<b>5.6</b>	Art. 29, comma 2, D.Lgs. 81/08	1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
		Art. 50, comma 1, lettera b D.Lgs. 81/08	1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (...) b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
		Accordo quadro europeo 8.10.2004 Art.4 comma 3	Qualora si individui un problema di stress lavoro-correlato, occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. Il compito di stabilire le misure appropriate spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.
	<b>7.1</b>	Art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08	La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causa

## FAQ DI RIFERIMENTO

Dal documento del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro: *“Stress lavoro-correlato: indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”* (gennaio 2012)

### FAQ B.2 - Qual è il percorso che deve essere seguito?

Il rispetto delle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva, all’interno del quadro generale degli obblighi di valutazione dei rischi delineato dagli artt. 17 e 28 del D. Lgs 81/08, comporta almeno l’attuazione delle tappe di seguito indicate, che devono essere esplicitamente pianificate secondo tempi stabiliti dalla stessa azienda.

1) Azioni propedeutiche che comprendono:

- individuazione dei soggetti aziendali, eventualmente affiancati da consulenti esterni, che partecipano al processo di valutazione (costituzione del team di valutazione);
- scelta dello strumento di valutazione (metodo da seguire);
- formazione dei soggetti valutatori, sul metodo scelto, se necessaria;
- individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative in cui suddividere l’azienda, in ragione dell’effettiva organizzazione aziendale;
- definizione delle modalità con cui sentire i lavoratori o gli RLS\RLST, in relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto.

Su tutti gli aspetti sopra citati devono essere consultati gli RLS, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs 81/08.

2) Valutazione preliminare.

3) Individuazione e attuazione degli interventi correttivi, se necessari, in base ai risultati della valutazione preliminare.

4) Verifica dell’efficacia degli interventi attuati.

5) Valutazione approfondita, ove gli interventi correttivi siano risultati inefficaci.

6) Individuazione e attuazione di ulteriori interventi correttivi, se necessari, in base ai risultati della valutazione approfondita.

7) Monitoraggio e aggiornamento della valutazione.

Iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a lavoratori, dirigenti e preposti, come azione propedeutica della valutazione possono risultare utili per favorire una partecipazione consapevole. Restano fermi gli obblighi di informazione e formazione previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 secondo i contenuti dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Il Decreto della Regione Lombardia del 15 novembre 2011 fornisce indicazioni non solo per il rispetto dell’obbligo normativo, ma anche per la realizzazione di un buon percorso di valutazione del rischio (good practice) e su ulteriori possibili arricchimenti (best practice).

### FAQ B.4 - Chi partecipa al processo di valutazione?

Ferma restando la centralità dei soggetti interni per tutte le fasi della valutazione, occorre distinguere tra valutazione preliminare e valutazione approfondita.

Nella fase preliminare la valutazione può essere condotta senza il ricorso a professionalità esterne. A tale fase partecipano:

- Datore di lavoro o persona delegata
- RSPP e/o ASPP
- Medico competente (se nominato)
- RLS/RLST in relazione all’obbligo di sentire i lavoratori o i loro rappresentanti sui fattori di contesto e contenuto
- Dirigenti e/o preposti e lavoratori, come fonti in relazione agli specifici gruppi omogenei o partizioni organizzative
- Soggetti aziendali che rappresentano fonti informative sugli eventi sentinella

È raccomandabile che si costituisca all’interno dell’azienda un gruppo di gestione della valutazione (team) composto almeno dal datore di lavoro o suo delegato, RSPP e/o ASPP, medico competente, se nominato ed RLS. Il team così costituito, nelle aziende medio-grandi, consulterà poi altre figure aziendali riguardo alle informazioni da raccogliere (responsabili Risorse Umane, dirigenti/preposti, lavoratori esperti). I soggetti individuati (inclusi nel team o consultati) devono assicurare un’adeguata rappresentanza sia della direzione aziendale sia dei lavoratori in relazione alla dimensione aziendale e alle diverse caratteristiche.

Anche nelle piccole aziende il team sarà costituito solo da soggetti aziendali, quali datore di lavoro, RSPP (quando le funzioni non sono svolte direttamente dal datore di lavoro), medico competente (se nominato), RLS o RLST.

Quando la valutazione preliminare è condotta senza il supporto di professionalità esterne specifiche, le figure interne

all'azienda che portano avanti la valutazione devono essere adeguatamente formate.

La presenza di un esperto in possesso di specifica professionalità, possibile ma non obbligatoria nella prima fase, è necessaria nella fase approfondita a meno che non si adottino metodi valutativi che prevedono il ricorso a sistemi automatici che garantiscano la corretta elaborazione e interpretazione dei dati raccolti.

Qualora si decida di ricorrere, per la valutazione approfondita, all'uso di questionari, questi devono essere utilizzati secondo livelli di accesso aderenti ad un codice etico internazionale che stabilisca per ogni questionario le professionalità abilitate all'uso. I focus group devono essere condotti da operatori esperti nella tecnica specifica.

### FAQ C.2 - Come deve essere assicurata la partecipazione dei lavoratori?

In relazione alle fasi del processo valutativo si possono distinguere tre livelli diversi di partecipazione:

1. consultazione degli RLS nella fase di definizione del processo valutativo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b D.Lgs. 81/08, in merito alla pianificazione della valutazione, scelta degli strumenti, individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative, ecc.;
2. consultazione dei lavoratori e/o degli RLS nella fase di valutazione preliminare con check-list osservative, per quanto riguarda l'analisi dei fattori di contesto e di contenuto (come stabilito dalle Indicazioni della Commissione consultiva). La modalità con cui vengono sentiti i lavoratori è scelta dal datore di lavoro, ma in ogni caso questi deve garantire che i lavoratori sentiti siano a conoscenza delle realtà esaminate, che siano rappresentativi del gruppo omogeneo di lavoratori cui è riferita la valutazione, che il loro parere venga sentito preventivamente in modo da poterne tener conto per l'espressione dei giudizi in riferimento ai fattori di contenuto e di contesto e che rimanga traccia documentale della consultazione e delle osservazioni espresse;
3. nella fase di valutazione approfondita gli strumenti adottati (questionari, focus group, interviste semi strutturate) garantiscono di per sé la partecipazione dei lavoratori. E' doveroso garantire un'informazione che motivi la partecipazione e che vi sia un ritorno dei risultati.

### FAQ D.4 - Quali elementi devono essere presi in considerazione dalle check-list?

Gli elementi che le check-list devono indagare sono quelli relativi al contesto e al contenuto del lavoro e gli eventi sentinella che devono essere pesati in modo integrato, come del resto avviene con la maggior parte dei metodi disponibili.

Secondo le indicazioni della Commissione Consultiva, in ogni azienda è necessario valutare:

1. Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente da valutarsi anche sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. variazione nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
2. Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
3. Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; incertezza in ordine alle prestazioni richieste.

È vincolante valutare tutte e tre le famiglie di fattori. Tutte le condizioni indicate come esempi, devono essere inserite nello strumento della valutazione preliminare. Possono essere aggiunti ulteriori fattori, ma non essere eliminati quelli indicati che rappresentano i fattori predittivi di stress citati dal documento della Commissione, nell'Accordo Quadro Europeo del 2004 e dall'European Agency for Safety and Health at Work – 2000.

Gli eventi sentinella sono costituiti da parametri che l'azienda registra già per altre finalità. La valutazione dei fattori di contesto e contenuto invece necessita di un approccio osservazionale specifico. Per tali fattori, nel caso delle check-list, il giudizio non si basa sulla percezione soggettiva dei fattori di stress, ma sul riscontro delle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro atte a compensare o contrastare tali fattori, che costituiscono quindi gli elementi inseriti nella check-list.

### FAQ D.9 - Con quali modalità devono essere "sentiti" i lavoratori nella valutazione preliminare?

È necessario che nella fase preliminare della valutazione i lavoratori o il RLS/RLST siano "sentiti" in relazione alla valutazione dei fattori di contenuto e contesto del lavoro. Il parere dei lavoratori è elemento imprescindibile nella valutazione degli aspetti organizzativi, ambientali e relazionali che possono risultare potenzialmente stressogeni. Solo i lavoratori sono, in alcuni casi, in grado di mettere in evidenza alcune problematiche relative al proprio specifico lavoro e di indicare le fasi del ciclo lavorativo e le mansioni interessate dalle problematiche. Il datore di lavoro pertanto, in relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto, è obbligato a sentire i lavoratori e/o gli RLS, con modalità da lui scelte.

Tali modalità possono considerarsi corrette quando rispettano i seguenti criteri:

- i lavoratori devono conoscere la realtà lavorativa dei singoli gruppi omogenei su cui sono sentiti. A tal fine bisogna tenere conto di come sono individuati i gruppi omogenei, di come sono scelti i lavoratori da sentire, della

- possibilità che hanno gli RLS di raccogliere informazioni dai lavoratori;
- i lavoratori devono essere sentiti durante la fase di compilazione delle check list e non dopo;
- il loro contributo deve essere chiaramente riportato nella check list;
- in caso di disaccordo sulla valutazione di singoli elementi, le conclusioni devono essere adeguatamente motivate e documentate; in ogni caso, come già detto, le indicazioni dei lavoratori devono essere riportate nella check list. Si sottolinea che l'esistenza di valutazioni divergenti tra parte datoriale e lavoratori può costituire motivo di ricorso a metodi di valutazione approfondita.

Il modello raccomandabile è quello che prevede la partecipazione stabile di uno o più RLS nel team di valutazione e, per ogni gruppo omogeneo, l'interpellare altri lavoratori (oltre ai dirigenti e preposti), che ben conoscono tale gruppo omogeneo.

#### **FAQ D.10 - Quando e perché è importante la suddivisione in gruppi omogenei/partizioni organizzative?**

Poiché la valutazione è finalizzata all'individuazione e all'attuazione delle misure correttive, è necessario che l'analisi indichi con precisione quali mansioni o gruppi di lavoratori sono interessati dalle problematiche evidenziate. Quando si utilizzano metodi osservazionali di tipo collettivo, come ad esempio le check list, è necessario che la suddivisione in gruppi omogenei/partizioni organizzative sia fatta preventivamente nella fase di pianificazione della valutazione. La scelta dei gruppi omogenei coerente con la reale organizzazione del lavoro è importante perché consente: - di effettuare l'analisi di eventi sentinella e fattori di contenuto e contesto, in maniera specifica per il gruppo esaminato, apprezzando eventuali differenze tra situazioni aziendali, riferibili a fattori stressogeni; - di attribuire agli elementi che vengono presi in esame per valutare i fattori di contenuto e di contesto, un significato coerente con le specifiche caratteristiche del gruppo; - di identificare in modo chiaro lavoratori o RLS di riferimento; - di avere dati e documenti specifici per il gruppo esaminato; - di individuare criticità e azioni correttive di quel gruppo; - di verificare l'efficacia delle azioni correttive specifiche.

#### **FAQ D.11 - Quali sono i criteri per individuare gruppi omogenei/partizioni organizzative?**

I gruppi devono essere omogenei rispetto al rischio o al problema da esaminare. L'individuazione dei gruppi di lavoratori deve riflettere la reale organizzazione del lavoro in azienda e il contesto territoriale in cui opera.

Le aziende a bassa complessità organizzativa (orientativamente fino a 30 lavoratori) possono procedere alla valutazione preliminare senza necessariamente identificare partizioni organizzative o gruppi omogenei distinti. In questi casi prevale infatti una gestione indifferenziata dovuta alla condivisione dell'ambiente di lavoro, un modello unico di comunicazione e la linea gerarchica diretta con la direzione. In linea generale non è opportuno procedere ad una suddivisione in gruppi omogenei quando la divisione per attività o mansioni porta ad una valutazione poco significativa (es. 2 amministrativi, 2 rappresentanti, 3 logistica, 6 operai) o identificativa di condizioni individuali che non consentono una corretta valutazione né prevenzione del rischio stress lavoro-correlato.

Le aziende più grandi devono invece effettuare una valutazione coerente con una organizzazione complessa, scegliendo se procedere con una divisione per partizioni o per gruppi omogenei o entrambi. L'identificazione di gruppi omogenei corrispondenti garantisce la corretta impostazione della valutazione preliminare, l'eventuale adozione delle azioni correttive, la verifica della loro efficacia e l'eventuale attivazione della valutazione approfondita.

L'individuazione dei gruppi omogenei spetta alla direzione in collaborazione con RSPP, MC (dove nominato) e RLS\RLST. I criteri cui riferirsi sono ad esempio:

- divisione per attività (sedi, strutture, reparti)
- divisione per mansioni
- divisione per attività con esposizione a rischio noto (es. call center, utenti in stato di sofferenza...)
- divisione per tipologia contrattuale.

La mancata divisione in gruppi omogenei deve essere motivata e congruente con l'organizzazione aziendale. Non è generalmente opportuno considerare nello stesso gruppo omogeneo gruppi di lavoratori che operano in unità locali della stessa azienda situate in sedi di lavoro differenti, a meno che questa scelta non sia supportata da un criterio giustificativo dell'omogeneità dell'esposizione.

#### **FAQ E.1 - In cosa consistono le misure correttive e le azioni di miglioramento?**

La corretta esecuzione della valutazione preliminare, oltre ad aver prodotto un punteggio di rischio, consente di comprendere quali sono le eventuali criticità e le azioni correttive da attuare per l'azienda, le partizioni organizzative o i gruppi omogenei. Ogni criticità porta ad individuare l'azione correttiva corrispondente da attivare, in coerenza con le caratteristiche e le modalità dell'azienda. Nel caso in cui non sia possibile intervenire sull'indicatore specifico che risulta carente perché intrinseco al lavoro (es. turni, orari) o per difficoltà di modifica dell'organizzazione, (es. evoluzione di carriera), diventa necessario

indicarlo e agire su altre condizioni negative prioritariamente della stessa area, per favorire un migliore bilanciamento della situazione di stress. Le misure di prevenzione devono essere individuate con la partecipazione degli RLS e/o dei lavoratori, ai sensi dell'Accordo Quadro Europeo del 2004 e dell'art. 50 comma 1 del D. Lgs 81/08 ed essere pianificata attraverso azioni concrete e verificabili nel tempo. Le misure correttive adottate si devono riferire alle fonti del rischio risultate critiche e, come indicato nell'Accordo Quadro Europeo, possono includere elementi di gestione ed organizzazione del lavoro con interventi di tipo organizzativo, comunicativo, formativo, procedurale e tecnico. Le azioni correttive possono prevedere: il potenziamento degli automatismi tecnologici e la progettazione ergonomica degli ambienti di lavoro, una diversa programmazione degli orari, turni, ritmi e carichi di lavoro, una migliore pianificazione delle attività e delle risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti, la definizione di sistemi di valutazione per i dirigenti in relazione alla gestione delle risorse umane e l'introduzione di sistemi premianti in relazione al raggiungimento di obiettivi. L'attivazione di strumenti di partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali e gli interventi di formazione per la prevenzione del rischio stress lavoro-correlato oltre a prevedere percorsi di apprendimento specifici, integrano e rendono efficaci molte delle azioni correttive. Le misure correttive possono comprendere anche soluzioni a singoli casi, con ricadute anche sul gruppo di appartenenza. L'introduzione di misure di gestione del personale ad esempio può risolvere difficoltà di conciliazione vita-lavoro, contribuendo a ridurre l'assenteismo, il sovraccarico imprevedibile di lavoro, difficoltà relazionali e garantendo la produttività. Nei casi in cui la condizione di stress non può essere ulteriormente ridotta con misure organizzative, la sorveglianza sanitaria tutela gli individui che sono portatori di patologie suscettibili di aggravamento sotto il permanere dello stimolo stressogeno.

### **FAQ E.2 - Come si verifica l'efficacia delle misure correttive e delle azioni di miglioramento?**

La verifica di efficacia delle azioni correttive pianificate ed attuate secondo le criticità riscontrate, prevede la valutazione attraverso la riapplicazione dello strumento adottato con la valutazione preliminare. Per la verifica di efficacia dei parametri risultati critici, si deve procedere con il coinvolgimento di tutti i referenti previsti per la valutazione preliminare, eventualmente integrati con altri che sono stati oggetto delle azioni correttive. È raccomandabile procedere alla verifica di efficacia entro un anno dalla attivazione, anche quando la complessità delle azioni correttive richiede tempi più lunghi. In ogni caso se entro due anni non si sono evidenziati miglioramenti secondo i parametri oggettivi, è necessario procedere alla valutazione approfondita relativamente alle partizioni o ai gruppi omogenei in cui le azioni correttive sono risultate inefficaci.

### **FAQ F.2 - Quando è obbligatorio effettuare la valutazione approfondita?**

La valutazione di secondo livello, o approfondita, è obbligatoria per le aziende qualora emerga in fase di valutazione preliminare la presenza di rischi stress lavoro-correlati e, dopo aver pianificato ed attuato misure preventive per la rimozione degli stessi, non si siano registrati esiti migliorativi soddisfacenti, dimostrando così l'inefficacia delle azioni correttive intraprese. La valutazione approfondita va riservata a quei gruppi omogenei/partizioni organizzative dell'azienda ove sono emersi elementi di rischio e per i quali le misure correttive attuate si sono rilevate inefficaci.

### **FAQ F.3 - In quali casi può essere opportuna anche se non obbligatoria?**

La più accurata valutazione dello stress lavoro-correlato si ottiene confrontando e integrando i risultati dei metodi osservazionali con la rilevazione della percezione soggettiva dei lavoratori (cfr WHO 2010). Sulla base di questo principio una valutazione approfondita può essere opportuna in ogni circostanza. Gli strumenti utilizzati, per le loro caratteristiche, funzionano meglio nelle aziende di maggiori dimensioni. In ogni caso questa non può sostituire la valutazione preliminare intesa come rilevazione degli eventi sentinella e analisi osservazionale dei fattori di contesto e contenuto. È indicata anche se non obbligatoria: - quando vi è incertezza sul livello di rischio da attribuire nella valutazione preliminare – in caso di forte disaccordo all'interno del team di valutazione, – quando vi è incertezza nella verifica dell'efficacia delle misure correttive adottate.

### **FAQ F.5 - Quali sono le caratteristiche degli strumenti utilizzati nella valutazione approfondita e in base a quali criteri devono essere scelti?**

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, attraverso differenti strumenti la cui finalità è quella di garantire la partecipazione ed il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca dei fattori di rischio e delle conseguenti soluzioni, come nella verifica della loro efficacia. Gli strumenti a disposizione sono i focus group, i questionari e le interviste semi-strutturate.

La scelta dello strumento deve basarsi su una valutazione della sua utilità effettiva nella ricerca delle soluzioni/misure correttive.

#### **A) Definizione e indicazioni per i focus group**

Il focus group è una tecnica che serve a raccogliere, in un gruppo ristretto, informazioni su temi multidimensionali e complessi (nel nostro caso, gli aspetti stressanti del lavoro).

È diretto da un conduttore/moderatore che guida e anima la discussione del gruppo; è generalmente presente anche un assistente/osservatore che prepara il setting e rileva le dinamiche interne a quel gruppo.

Il gruppo ha una dimensione definita all'interno di un range: i partecipanti al gruppo devono essere almeno 6-7 unità, per favorire le dinamiche, non devono superare il numero di 12-13, per evitare che si creino interventi dominanti a sfavore di opinioni più deboli, che rischiano così di essere inibite e di rimanere inesprese.

Il focus group è uno strumento di indagine psicosociale di natura qualitativa finalizzato al raggiungimento di un obiettivo di miglioramento secondo indicazioni attendibili, che va quindi al di là della semplice quantificazione. Il confronto diretto con i lavoratori permette di mettere in evidenza non solo elementi di criticità, ma anche di acquisire suggerimenti per le misure di miglioramento.

In pratica, il criterio di giudizio della bontà dell'osservazione è riconducibile al consenso presente fra i partecipanti; l'interazione, che è l'elemento che caratterizza tutte le tecniche di gruppo, aiuta ad approfondire e scandagliare in profondità gli argomenti trattati proprio grazie al feedback su cui si basa, generando come output un giudizio e delle indicazioni frutto di negoziazione e mediazione: quindi validato. Tutto ciò assume particolare rilievo nella valutazione perché si chiarisce che lo strumento dei focus group non ha più soltanto valenza conoscitiva, ma può divenire a pieno titolo una tecnica a servizio della decisione.

Lo strumento dei focus group è versatile e spesso consigliabile per la sua capacità di essere flessibile ed informativo, si può quindi adattare ad un vasto ventaglio di possibilità. Di solito si pensa che sia preferibile il suo utilizzo nelle piccole e medie imprese dove è possibile in alcune sessioni coinvolgere tutti gli operatori (o comunque un numero adeguato). Tuttavia, questo strumento può essere adattato anche in aziende più grandi, a fronte di un adeguato campionamento, ovvero nei riguardi dei singoli gruppi omogenei interessati dalla valutazione approfondita.

#### **B) Caratteristiche e requisiti dei questionari**

I questionari devono essere di documentata validità e supportati da una teoria condivisa a livello internazionale. Tali strumenti devono sondare esclusivamente quelle dimensioni non riconducibili a tratti o caratteristiche di personalità ed essere specificatamente dedicati all'ambiente lavorativo. I questionari vanno a indagare l'organizzazione del lavoro percepita e il benessere/malessere dei lavoratori.

Alcuni questionari indagano un numero di "dimensioni" che non sembrano sufficienti per soddisfare la normativa vigente, la quale richiede la valutazione dell'impresa al fine di evidenziare gli aspetti che necessitano di interventi migliorativi. È fondamentale che le dimensioni indagate siano in grado di coprire le criticità emerse nella valutazione preliminare. Quando il questionario è stato strutturato e proposto per gruppi specifici di posizioni lavorative (quadri dirigenziali e organizzativi), non può essere utilizzato per altre qualifiche. L'applicazione di questionari se effettuata "meccanicisticamente" senza un intervento precedente di informazione, partecipazione e collaborazione dei lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza può inficiare la validità del processo valutativo.

La raccolta dei questionari dovrebbe prevedere:

- un'informativa iniziale ai lavoratori sullo scopo e le modalità di raccolta dei questionari;
- una somministrazione del questionario con compilazione supportata, evitando comunque la distribuzione e la somministrazione dei questionari ai lavoratori senza informativa;
- la raccolta di questionari anonimi od almeno in cui sia garantita la privacy in merito al trattamento dei dati sensibili;
- la non discriminazione dei lavoratori (ad esempio gli stranieri, per problemi linguistici);
- la produzione di un report finale con dati anonimi collettivi;
- la discussione del report con i gruppi interessati e gli RLS

Per la scelta dello strumento da utilizzare in questa fase della valutazione si rimanda sia al documento "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato" prodotto da INAIL, Dipartimento di medicina del lavoro – ex ISPESL del maggio 2011, sia alla selezione degli strumenti e alle indicazioni sul loro uso tabella presentata dal Network dell'ISPESL per la prevenzione del disagio psicosociale (ISPESL, 2010).

#### **C) Che cosa sono le interviste semi-strutturate**

L'intervista semi-strutturata rappresenta una variazione rispetto alla intervista classica, nella quale si seguono in modo rigido e preciso le domande ("domande chiuse") stabilite prima dall'intervistatore.

Nella intervista semi-strutturata varia il grado di direttività: l'intervistatore stabilisce un lista di base di domande da fare all'intervistato, in modo da raccogliere comunque informazioni sui temi considerati rilevanti. Su questa traccia, l'intervistatore favorisce una partecipazione più attiva dell'intervistato, che potrà approfondire meglio il tema fornendo una gamma di informazioni più ampia.

L'intervistatore, utilizzando una varietà di domande (domande aperte, semi-aperte, domande indirette, metafore ecc.) e adeguandole al singolo intervistato, è in grado di raccogliere e registrare dati più precisi e approfonditi, rispetto a un'intervista classica. Questa modalità, nel caso dello stress lavoro-correlato, facilita l'espressione di tematiche che altrimenti rimarrebbero

nascoste, per possibili “resistenze” e paure dell’intervistato e consente di verificare l’organizzazione reale con maggiore coerenza (es. se le procedure vengono rispettate, se la formazione è ritenuta utile...) e di raccogliere indicazioni e suggerimenti sulle possibili soluzioni.

### **FAQ G.1 - Quali sono i tempi per la verifica e l’aggiornamento della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato?**

Nel caso in cui la valutazione preliminare del rischio stress identifichi un rischio non rilevante, la valutazione è conclusa e il risultato con tutti i documenti di riferimento vanno riportati nel DVR. Il piano di monitoraggio con riapplicazione dello strumento per la valutazione preliminare dovrà essere ripetuto periodicamente (indicativamente ogni 2 anni) o tempestivamente, nei casi previsti dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (in particolare per il rischio specifico, in caso di significativi cambiamenti dell’assetto organizzativo dell’azienda o in relazione a segnalazioni del medico competente). Nel caso in cui la valutazione preliminare identifichi una condizione di rischio medio o alto andranno pianificate tutte le azioni correttive corrispondenti e la loro verifica di efficacia. Il piano di monitoraggio segue i criteri della verifica di efficacia delle azioni correttive, come indicato alla domanda E.2.

### **FAQ I.2 - Quali sanzioni si applicano in caso di mancata o carente valutazione del rischio?**

Si possono prefigurare diversi tipi di situazioni:

1. il datore di lavoro non ha valutato nessuno dei rischi lavorativi né tantomeno lo stress lavoro-correlato, e di conseguenza non esiste alcun DVR o il Documento è talmente generico che è come se non fosse stato fatto: violazione dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08 punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 1 lett. a) (oppure comma 2 in alcuni tipi di aziende o attività a maggior rischio);
2. il datore di lavoro ha valutato i rischi lavorativi ed esiste un DVR, ma tra questi non è stato valutato lo stress lavoro-correlato, ovvero la valutazione dello stress è talmente carente che è come se non fosse stata fatta (vedi lista di controllo per la vigilanza di cui alla tab.2): violazione dell’art. 28 comma 2 lett. a) primo periodo, punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 4;
3. il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dello stress lavoro-correlato che è riportata nel DVR, ma non sono individuate le misure di prevenzione e il relativo piano attuativo: violazione dell’art.28 comma 2 lett. b) c) e d), punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 3.

A parte vanno considerate situazioni particolari quali:

4. mancata consultazione preventiva degli RLS: violazione dell’art. 29 comma 2, punito con la pena prevista dall’art.55 comma 3;
5. mancata rielaborazione della valutazione del rischio stress in occasione di significative modifiche dell’organizzazione del lavoro o delle altre condizioni indicate dall’art.29 comma 3: violazione dell’art.29 comma 3, punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 3.

# **LISTE DI CONTROLLO**

## EDILIZIA

La lista di controllo riporta gli obblighi normativi che più frequentemente vengono valutati nell'attività di vigilanza in edilizia.

Di conseguenza, come previsto nel Piano Regionale edilizia, si conferma l'attenzione prioritaria su cantieri che rispondono ad un indice di rischio elevato, secondo i criteri del metodo regionale (dimensione, importo lavori, tipologia dell'opera, azienda e CSE con reiterate violazioni).

Per i rischi per la salute quali: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi e rischio chimico, è importante la definizione di assenza o presenza del rischio superiore ai valori di attenzione per prevedere o meno l'obbligo delle misure di prevenzione, che non necessariamente deve essere supportato da misure o indagini strumentali, ma valutato ricorrendo a misure standardizzate su banche dati esistenti.

<b>GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO</b>
<p>1. Piano operativo di sicurezza con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> <li>• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</li> <li>• Lavoratori addetti alle emergenze:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevenzione incendi</li> <li>- Primo Soccorso</li> </ul> </li> <li>• Medico competente, se previsto</li> <li>• Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (se nominato)</li> </ul>
<p>2. Formazione obbligatoria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di Lavoro / RSPP</li> <li>• Addetti Prevenzione incendi</li> <li>• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</li> <li>• Lavoratori (compreso quella specifica per attrezzature particolari: app. sollevamento, carrelli, PLE ecc.)</li> </ul>
<p>3. Fornitura dei dispositivi personali di protezione</p>
<p>4. Protocollo di sorveglianza sanitaria</p>
<p>5. Organizzazione primo soccorso</p>
<p>6. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, ha preso in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento</li> <li>• Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, ha designato il coordinatore per la progettazione</li> <li>• Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, ha designato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori</li> <li>• Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo ha verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare secondo l'all. XVII e l'art. 90 c.9</li> </ul>

<p>7. Obblighi del coordinatore per la progettazione</p> <p>Durante la progettazione dell'opera, il coordinatore per la progettazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ha redatto il piano di sicurezza e di coordinamento</li><li>• ha predisposto un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori</li></ul>
<p>8. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</p> <p>Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ha verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento</li><li>• ha verificato, l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo</li><li>• ha organizzato tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;</li><li>• ha verificato l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere</li><li>• segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto</li><li>• sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate</li></ul>
<p>9. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti</p> <p>I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• adottato le misure conformi alle prescrizioni di cui all'art. 15 ALLEGATO XIII</li><li>• predisposto l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili</li><li>• curato la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento</li><li>• curato curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute</li><li>• curato che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente</li><li>• redatto il piano operativo di sicurezza (escluse mere forniture di materiali o attrezzature)</li></ul>
<p>10. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ha verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento</li><li>• Ha coordinato gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;</li><li>• Ha verificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione</li></ul>

## RISCHI PER LA SICUREZZA

<b>SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO</b>
11. E' presente l'impianto di messa a terra
12. Le strutture metalliche (silos,serbatoi di combustibile,ecc..) sono collegate a terra
13. E' installato un interruttore differenziale (salvavita) a monte dell' impianto elettrico
14. Sono installate prese a spina del tipo industriale
15. I conduttori flessibili sono protetti dagli urti
<b>SICUREZZA OPERE PROVVISORIALI, MACCHINE, ATTREZZATURE IMPIANTI E D.P.I.</b>
16. Opere provvisoriali: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nei lavori che sono eseguiti ad una altezza superiore a metri 2, sono adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi, o idonee opere provvisoriali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose, e comunque conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'allegato XVIII</li><li>• Sono allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo</li></ul>
17. Intavolati: <ul style="list-style-type: none"><li>• Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio hanno le seguenti caratteristiche: fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri</li><li>• Le tavole stesse sono prive di nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza</li><li>• Le tavole sono assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra di loro ed all'opera in costruzione; tuttavia è consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 cm soltanto per l'esecuzione dei lavori di finitura</li></ul>
18. Parapetti <ul style="list-style-type: none"><li>• Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad una altezza maggiore di 2 metri, sono provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione</li><li>• Il parapetto degli impalcati del ponteggio è costituito da a) corrente superiore, ad un'altezza di almeno 1 m, b) corrente intermedio, c) tavola fermapiede alta almeno 20 cm.</li><li>• Correnti e tavola fermapiede lasciano una luce, in senso verticale, inferiore di 60 cm</li></ul>
19. Tetti e Coperture <ul style="list-style-type: none"><li>• Nei lavori eseguiti sulla copertura sono adottati i necessari apprestamenti atti a garantire l'incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e in assenza di misure di protezione collettiva, facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta</li></ul>
20. Difesa delle aperture <ul style="list-style-type: none"><li>• Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure sono coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non</li></ul>

<p>inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a 50 cm sono munite di normale parapetto e tavole fermapiede, ovvero sono convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta delle persone</li></ul>
<p>21. Scale in muratura</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, sono tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti, o comunque con altre soluzioni di pari efficacia</li><li>• Il vano – scala è coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del piano primo a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali</li></ul>
<p>22. Scale a mano</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è sistemata in modo da garantire la sua stabilità durante l’impiego</li><li>• è poggiata su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate ed immobile.</li><li>• sporge a sufficienza oltre il livello di accesso</li><li>• è adeguatamente assicurata o trattenuta al piede da altra persona quando vi sia rischio di sbandamento per altezza o altre cause</li></ul>
<p>23. Ponteggi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il datore di lavoro ha provveduto a realizzare il ponteggio conformemente ad un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), redatto a mezzo di persona competente in funzione della complessità del ponteggio, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati, conformemente a quanto prescritto nell’allegato XXII del D.L.vo 81/08</li><li>• il datore di lavoro ha assicurato che il ponteggio sia montato da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata, avendo effettuato lo specifico corso ed aggiornamento?</li><li>• Nei cantieri in cui vengono utilizzati ponteggi è tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).</li></ul>
<p>24. Scavi e fondazioni</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le pareti dello scavo di sbancamento, sono realizzate in modo tale da impedire frane o scoscendimenti del terreno ovvero si è provveduto all’armatura o al consolidamento delle pareti dello scavo di sbancamento</li><li>• Durante lo scavo il ciglio della platea superiore è stato delimitato mediante opportune ed idonee segnalazioni spostabili con il proseguire dello scavo e, successivamente, dotato di idonee protezioni atte ad impedire l’avvicinamento ed eliminare il pericolo di infortunio per caduta dall’alto dei lavoratori</li></ul>
<p>25. Pozzi, scavi e cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nello scavo di pozzi / trincee di profondità maggiore di 1.50 m, quando la natura del terreno non offra sufficienti garanzie di stabilità, si è provveduto, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno</li></ul>
<p>26. Deposito di materiali in prossimità degli scavi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• E’ vietato il deposito di materiali sul ciglio dello scavo. Qualora sia necessario costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi per le particolari condizioni del lavoro si è provveduto alle necessarie puntellature</li></ul>
<p>27. Fornitura dei dispositivi di protezione individuali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale</li></ul>

28. Imbracature di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"><li>• I lavoratori utilizzano idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi quali assorbitori di energia, connettori, dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee guida flessibili, guide o linee vita rigide e imbracature</li><li>• Il sistema di protezione, certificato per l'uso, non permette una caduta libera superiore a metri 1,5, o in presenza di dissipatore di energia a metri 4,0</li></ul>
--

### **RISCHI PER LA SALUTE**

<b>RUMORE</b>
29. E' stata valutata l'esposizione dei lavoratori sia a rumore costante che impulsivo
30. Sono state scelte, ove possibile, attrezzature di lavoro adeguate che emettano il minor rumore possibile
31. Sono state adottate misure tecniche per il contenimento alla fonte del rumore, quali carter insonorizzati, pannelli .... e misure di tipo organizzativo
32. Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB, vengono consegnati i dispositivi di protezione individuale dell'udito e ci si assicura che vengano indossati dai lavoratori
33. Viene effettuata la sorveglianza sanitaria ai lavoratori la cui esposizione eccede i valori superiori d'azione (85 dB)
<b>VIBRAZIONI</b>
34. E' stata valutata l'esposizione a vibrazioni trasmesse sia al sistema mano-braccio che al corpo intero
35. Se sono superati i valori di azione sono previste misure tecniche ed organizzative quali: scelta di attrezzature adeguate, fornitura di attrezzature accessorie per ridurre il rischio, adeguati programmi di manutenzione, delle attrezzature o dei posti di lavoro, la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione, la fornitura di indumenti per la protezione dal freddo.
36. Se vengono superati i livelli d'azione previsti dalla normativa, i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (di norma 1 volta l'anno)
37. All'atto dell'acquisto sono scelti macchinari che producono il minor livello di vibrazioni possibili, basso peso, materiale smorzante fra il manico ed il corpo dell'attrezzo o tra l'attrezzo e la mano, presenza libretto uso e manutenzione
<b>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI</b>
38. Sono previsti lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi ed è prevista la valutazione dei rischi nel DVR.
39. Sono presenti oggetti di peso superiore o uguale a 3 Kg da sollevare manualmente almeno una volta all'ora
40. Nella movimentazione manuale dei carichi in nessun caso vengono superati i limiti (masse di riferimento per il calcolo dell'indice di sollevamento ritenute in grado di proteggere il 90% della popolazione considerata – ISO 11228-1 UNI EN 1005-2 )

**Liste di controllo: 3.01 - Edilizia**

	MASCHI	FEMMINE
ETÀ	Peso in Kg	
18-45	25	20
<18 e >45	20	15

41. Vengono effettuati lavori di traino e spinta manuali

42. Sono presenti compiti ripetitivi cioè organizzati a cicli con esecuzione degli stessi gesti lavorativi che si ripetono e che coinvolgono prevalentemente gli arti superiori, più di un'ora al giorno

43. Vengono effettuate o mantenute posture incongrue come:

44. stazione in piedi e/o inginocchiata;

45. torsioni del tronco;

46. flessioni del tronco quasi complete;

47. postura seduta ma senza schienale;

48. postura seduta con necessità di flettere in avanti;

49. spazio per le gambe insufficiente o inesistente

50. È stata effettuata la valutazione dei rischi

51. E' previsto l'impiego di attrezzature meccaniche od ausili per limitare la movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetuti

52. E' prevista l'adozione di procedure di lavoro per limitare il sollevamento manuale di pesi e i movimenti ripetitivi

53. I lavoratori assumono posture corrette durante la movimentazione dei carichi

54. I lavoratori esposti a rischio movimentazione manuale dei carichi L I >1 (ISO 11228-1) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

55. I lavoratori esposti a rischio da movimenti ripetitivi Indice Check List OCRA > 14 (ISO 11228-3) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

**CHIMICO**

56. Sono presenti nei lavori edili attività che possono esporre i lavoratori ad agenti chimici pericolosi per esempio: gas, polveri, vapori, prodotti chimici, malte, pitture, vernici, solventi, oli distaccanti, ecc.

57. Esiste l'elenco delle sostanze e dei prodotti chimici con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP

58. Nel valutare il rischio si è tenuto conto di tutte le attività compreso:

- stoccaggio, manipolazione, trasporto, smaltimento rifiuti, manutenzione

59. E' stato valutato il rischio di esplosione dovuto alla possibile presenza/sviluppo di polveri, gas, vapori

60. Le lavorazioni in cui vi è esposizione ad agenti chimici vengono effettuate con l'impiego di dispositivi personali di protezione e se in ambiente chiuso viene garantito un adeguato ricambio d'aria

61. I recipienti dei prodotti:

- sono correttamente etichettati e i rischi sono chiaramente identificabili
- sono tenuti chiusi

62. Nei depositi sono previsti i bacini di contenimento

63. I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

*Liste di controllo: 3.01 - Edilizia*

64. I lavoratori sono stati formati sui rischi
<b>DOCUMENTAZIONE</b>
65. Contratti di appalto/subappalto stipulati
66. Dichiarazione di conformità per i nuovi impianti elettrici di messa a terra (art. 2 comma 2 D.P.R. 462/01) inviata all'INAIL /ARPAV
67. Libretti di collaudo apparecchi di sollevamento, a pressione e relative verifiche periodiche
68. Piani di sicurezza previsti da Circ. n. 13/82 (Montaggio di elementi prefabbricati);
69. Piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 D.Lgs. 81/08 e fascicolo dell'opera art. 91 comma1 lett.b;
70. Piano operativo di sicurezza art 96 comma1 lett.g) D.Lgs. 81/08
71. Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio art.136 comma1 D. Lgs 81/08

## AZIENDE, INDUSTRIA E SERVIZI

La lista non è esaustiva per tutti i rischi, ma contiene elementi fondamentali che devono caratterizzare l'intervento di vigilanza.

Ciò non comporta un controllo analitico di ogni punto bensì un utilizzo quale strumento di riferimento dei pericoli da valutare ed implica che il personale di vigilanza procede a selezionarne i punti di attenzione o ad inserire ulteriori approfondimenti, secondo un criterio di effettività del rischio e competenza professionale.

<b>AZIENDA</b>
SETTORE
PRODUZIONE
NUMERO ADDETTI
COOPERATIVE
LAVORATORI AI SENSI DLGS 276/2003
<b>AZIENDA</b>

### SEDE AZIENDALE

<b>ORGANIGRAMMA AZIENDALE</b>
DATORE DI LAVORO
RSPP
RLS
MEDICO COMPETENTE
INCARICATI EMERGENZA, PRIMO SOCCORSO
REGISTRO INFORTUNI ( presa visione)
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il DVR contiene: (firmato da medico competente, RSPP...) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasi di lavoro</li> <li>▪ Macchine attrezzature impianti , agenti chimici</li> <li>▪ Rischi per ogni fase di lavoro</li> <li>▪ Misure di prevenzione tecniche, individuali, procedurali per ogni rischio e fase di lavoro</li> <li>▪ Lavoratori esposti</li> <li>▪ Piano D'emergenza</li> </ul>

<b>FORMAZIONE</b>
Lavoratori

Lavoratori incaricati dell'emergenza e primo soccorso
Dirigenti, Preposti
Carrellisti, carro pontisti, trattoristi, conducenti mezzi di sollevamento/trasporto,
RLS
RSPP

## SOPRALLUOGO

<b>SICUREZZA E MISURE DI PROTEZIONE</b>
Valutazione della sicurezza di:
<b>1. Ambienti</b>
1.1. Aero-illuminazione degli ambienti di lavoro
1.2. Accessibilità delle vie ed uscite di emergenza
1.3. manutenzione e regolare pulizia dei luoghi di lavoro
1.4. Attività in luoghi sotterranei e semisotterranei
1.5. Ambienti confinati ed ambienti sospetti di inquinamento
1.6. Soppalchi
1.7. Banchine e rampe di carico
1.8. Vie di circolazione, passaggi, scale
1.9. Servizi igienico assistenziali, spogliatoi, locali di refezione
<b>2. Macchine, Attrezzature di lavoro</b>
2.1 Verifica degli elementi mobili, organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, impianto elettrico, dispositivi di comando e proiezione di materiale, visibilità della zona operativa
2.2 Presenza marcatura CE
2.3 Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
2.4 Adeguate al lavoro e usate in modo appropriato
2.5 Modalità di pulizia e manutenzione
2.6 Dispositivi di sicurezza

<b>3. impianti (elettrico, di sollevamento...)</b>
3.1 E' presente l'impianto di messa a terra
3.2 Le strutture metalliche (silos,serbatoi di combustibile,ecc..) sono collegate a terra
3.3 E' installato un interruttore differenziale (salvavita) a monte dell' impianto elettrico
3.4 Sono installate prese a spina del tipo industriale
3.5 I conduttori flessibili sono protetti dagli urti
3.6 E' presente la dichiarazione di conformità per i nuovi impianti elettrici di messa a terra (art. 2 DPR 462/01) inviata all'INAIL/ARPAV
3.7 sono presenti i libretti di collaudo apparecchi di sollevamento, a pressione e relative verifiche periodiche
<b>RISCHIO INCENDIO</b>
1. In locali con lavorazioni e materiali che comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e con più di 5 lavoratori adibiti alle attività che si svolgono, almeno una porta ogni 5 lavoratori si apre nel verso dell'esodo ed ha larghezza minima di m 1,20
2. Le vie e le uscite d'emergenza sono segnalate e mantenute sgombre da qualsiasi materiale
3. Le uscite verso un luogo sicuro sono apribili nel verso dell'esodo se sono presenti più di 25 persone
4. Le planimetrie del piano d'emergenza sono esposte ed indicano la/le via/e di fuga
5. Esiste l'illuminazione di sicurezza alimentata da apposita sorgente distinta da quella ordinaria (con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete)
6. Esiste la segnaletica di sicurezza e antincendio
7. Sono predisposti estintori portatili
8. I prodotti infiammabili sono stoccati in modo sicuro in luoghi lontani da fonti di innesco (armadi protetti, zone protette, aree delimitate, ecc.)
9. Le tubazioni non interrato convoglianti fluidi sono identificate mediante apposita colorazione (apposti su tutta la tubazione o su bande di larghezza minima di 230 mm)
10. Le bombole piene sono mantenute separate da quelle vuote e sono fissate in modo sicuro
11. La postazione destinata alla ricarica della batteria del carrello elevatore è in un'area separata e ventilata e lontana da fonti di innesco
<b>MISURE DI PREVENZIONE – RISCHI PER LA SALUTE</b>
<b>RUMORE</b>
12. E' stata misurata l'esposizione dei lavoratori quando superiore ai livelli inferiori di azione di 80 dBA ed è contenuta nel DVR.
13. Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB sono adottate le seguenti misure di prevenzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta, ove possibile, di attrezzature di lavoro adeguate che emettano il minor rumore possibile</li> <li>• Misure per il contenimento alla fonte del rumore, quali carter insonorizzati, segregazione delle attività rumorose ....</li> <li>• Misure contro la propagazione del rumore quali pannelli</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impiego dei dispositivi di protezione individuale dell'udito</li> <li>• Le aree con esposizione a livelli superiori a 85 dB sono indicate con appositi segnali, delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile</li> <li>• Sorveglianza sanitaria ai lavoratori la cui esposizione eccede i valori superiori d'azione (85 dB)</li> <li>• Informazione e formazione dei lavoratori nei casi di rumore sia pari o al di sopra degli 80 dB</li> </ul>												
<p>14. Nei casi di attività con <u>elevata fluttuazione</u> dei livelli di esposizione è stata attribuita un'esposizione che eccede i valori superiori d'azione (85 dBA) con garanzia delle seguenti misure di prevenzione e protezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivi di protezione individuale dell'udito</li> <li>• Informazione e formazione</li> <li>• Controllo sanitario</li> </ul>												
<p><b>VIBRAZIONI SISTEMA MANO - BRACCIO</b></p>												
<p>15. E' stata valutata l'esposizione a vibrazioni anche utilizzando anche dati dell'ISPESL ed è contenuta nel DVR.</p>												
<p>16. Se sono superati i valori di azione ( 2,5 m/s<sup>2</sup>) sono previste misure tecniche ed organizzative quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• scelta di attrezzature accessorie per ridurre il rischio,</li> <li>• limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione,</li> <li>• fornitura di indumenti per la protezione dal freddo.</li> </ul>												
<p>17. Se vengono superati i livelli d'azione previsti dalla normativa, i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (di norma 1 volta l'anno)</p>												
<p>18. All'atto dell'acquisto sono scelti macchinari che producono il minor livello di vibrazioni possibili, basso peso, materiale smorzante fra il manico ed il corpo dell'attrezzo o tra l'attrezzo e la mano, cuscinetti antivibrazione nei mezzi</p>												
<p><b>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI</b></p>												
<p>19. Sono previsti lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi (indicare quali lavorazioni) ed è prevista la valutazione dei rischi nel DVR.</p>												
<p>20. Sono presenti oggetti di peso superiore o uguale a 3 Kg da sollevare manualmente almeno una volta all'ora</p>												
<p>21. Nella movimentazione manuale dei carichi in nessun caso vengono superati i limiti (masse di riferimento per il calcolo dell'indice di sollevamento ritenute in grado di proteggere il 90% della popolazione considerata – ISO 11228-1 UNI EN 1005-2 )</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MASCHI</th> <th>FEMMINE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETÀ</td> <td colspan="2">Peso in Kg</td> </tr> <tr> <td>18-45</td> <td>25</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>&lt;18 e &gt;45</td> <td>20</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>		MASCHI	FEMMINE	ETÀ	Peso in Kg		18-45	25	20	<18 e >45	20	15
	MASCHI	FEMMINE										
ETÀ	Peso in Kg											
18-45	25	20										
<18 e >45	20	15										
<p>22. Vengono effettuati lavori di traino e spinta manuali</p>												
<p>23. Sono presenti compiti ripetitivi cioè organizzati a cicli con esecuzione degli stessi gesti lavorativi che si ripetono e che coinvolgono prevalentemente gli arti superiori, più di un'ora al giorno</p>												
<p>24. Vengono effettuate o mantenute posture incongrue come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stazione in piedi e/o inginocchiata;</li> <li>• torsioni del tronco;</li> <li>• flessioni del tronco quasi complete;</li> <li>• postura seduta ma senza schienale;</li> <li>• postura seduta con necessità di flettere in avanti;</li> <li>• spazio per le gambe insufficiente o inesistente</li> </ul>												
<p>25. È stata effettuata la valutazione dei rischi</p>												

26. E' previsto l'impiego di attrezzature meccaniche od ausili per limitare la movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetuti
27. E' prevista l'adozione di procedure di lavoro per limitare il sollevamento manuale di pesi e i movimenti ripetitivi
28. I lavoratori assumono posture corrette durante la movimentazione dei carichi
29. I lavoratori esposti a rischio movimentazione manuale dei carichi L I >1 (ISO 11228-1) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
30. I lavoratori esposti a rischio da movimenti ripetitivi Indice Check List OCRA > 14 (ISO 11228-3) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
<b>CHIMICO</b>
31. In azienda sono presenti agenti chimici pericolosi: <ul style="list-style-type: none"><li>• come materie prime</li><li>• come sostanze emesse (gas, fumi, vapori, nebbie, polveri) durante i processi lavorativi (impianti di verniciatura, operazioni di saldatura, incollaggi, impiego di oli, fluidi e prodotti emulsionati nelle lavorazioni meccaniche...)</li><li>• come prodotti finiti</li></ul>
32. Esiste l'elenco delle sostanze e dei prodotti chimici con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP
33. La valutazione del rischio chimico è prevista nel DVR e il medico competente ha collaborato alla valutazione del rischio
34. Nel valutare il rischio si è tenuto conto di tutte le attività compreso: <ul style="list-style-type: none"><li>• stoccaggio, manipolazione, trasporto, smaltimento rifiuti, manutenzione, pulizia</li></ul>
35. Le lavorazioni in cui vi è esposizione ad agenti chimici vengono effettuate a ciclo chiuso
36. Le lavorazioni in cui vi è esposizione ad agenti chimici vengono effettuate in presenza di impianto di aspirazione localizzata (cabina, parete, banco, cappa...)
37. L'impianto di aspirazione localizzata è correttamente dimensionato in modo da garantire prestazioni efficaci ed efficienti (velocità di cattura, direzione del flusso d'aria, geometria del dispositivo di captazione, ecc.) <ul style="list-style-type: none"><li>• Viene fatta regolare manutenzione</li></ul>
38. Sono state effettuate indagini ambientali (se previsto)
39. La relazione di indagine ambientale riporta <ul style="list-style-type: none"><li>• Il metodo di campionamento ed analisi ed i punti di campionamento,</li><li>• I tempi di misura (data, inizio e fine campionamento)</li><li>• Le concentrazioni rilevate rappresentative delle 8 ore lavorative ed il confronto con i TLV dell'allegato XXXVIII, XLIII (benzene, CVM, e polveri di legno duro) o di altre agenzie internazionali</li></ul>
40. Nei locali di lavoro e presso gli impianti sono detenuti i quantitativi di prodotti chimici strettamente necessari alle lavorazioni
41. I recipienti dei prodotti: <ul style="list-style-type: none"><li>• sono correttamente etichettati e i rischi sono chiaramente identificabili</li><li>• sono tenuti chiusi</li></ul>

42. In prossimità delle lavorazioni in cui vi possibilità di contatto con prodotti chimici corrosivi sono previste prese d'acqua e docce oculari
43. Nei depositi sono previsti i bacini di contenimento
44. I lavoratori esposti a rischio non irrilevante per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
<b>DPI</b>
45. I DPI scelti hanno il marchio CE
46. I DPI scelti risultano specifici per il tipo di rischio individuato
47. E' previsto uno specifico addestramento per i DPI di terza categoria: protezione da rischi di morte, di lesione grave e di carattere permanente e protezione dell'udito
<b>APPALTI</b>
48. verifica dei requisiti tecnico-professionali e tesserino di riconoscimento
49. Il D.U.V.R.I. è allegato al contratto di appalto
50. Tra datori di lavoro è realizzata l'attività di cooperazione e di coordinamento per: <ul style="list-style-type: none"><li>• L'individuazione delle misure di sicurezza da applicare</li><li>• La gestione dell'emergenza e della viabilità</li></ul>
<b>SORVEGLIANZA SANITARIA</b>
51. Gli addetti esposti a rischio sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
52. Il protocollo sanitario contiene le mansioni dei lavoratori, i rischi specifici, gli accertamenti sanitari mirati a tali rischi e la periodicità degli accertamenti
53. Il protocollo sanitario è coerente con la valutazione dei rischi
54. Il medico competente consegna copia della relazione annuale sugli esiti della sorveglianza sanitaria all'azienda e all'RLS
55. La cartella è compilata con i dati contenuti nell'all. 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale, i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt. 186 "rischi fisici" e 230 "agenti chimici" del D.Lgs 81/08)

## RISCHIO CHIMICO

La lista non è esaustiva per tutti i rischi, ma contiene elementi fondamentali che devono caratterizzare l'intervento di vigilanza.

Ciò non comporta un controllo analitico di ogni punto bensì un utilizzo quale strumento di riferimento dei pericoli da valutare ed implica che il personale di vigilanza procede a selezionarne i punti di attenzione o ad inserire ulteriori approfondimenti, secondo un criterio di effettività del rischio e competenza professionale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI
1. In azienda sono presenti agenti chimici pericolosi: <ul style="list-style-type: none"><li>- come materie prime</li><li>- come sostanze emesse (gas, fumi, vapori, nebbie, polveri) durante i processi lavorativi (impianti di verniciatura, operazioni di saldatura, incollaggi, impiego di oli, fluidi e prodotti emulsionati nelle lavorazioni meccaniche...)</li><li>- come prodotti finiti</li></ul>
2. Esiste l'elenco delle sostanze e dei prodotti chimici con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP
3. È stata effettuata la valutazione del rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti ad agenti chimici tenendo conto di tutte le attività compreso: <ul style="list-style-type: none"><li>-stoccaggio</li><li>-manipolazione</li><li>-trasporto</li><li>-smaltimento rifiuti</li></ul>
4. In azienda vi sono attività nelle quali il rischio chimico è stato valutato "IRRILEVANTE" per la salute e "BASSO" per la sicurezza, che esclude l'applicazione degli artt.: 225 "Misure specifiche di prevenzione e protezione", 226 "Disposizioni in caso di incidenti o emergenze", 229 "Sorveglianza sanitaria" . 230 "Cartelle sanitarie e di rischio"
Se dalla valutazione del rischio si dimostra che, in relazione al tipo, quantità, di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente (4 condizioni contemporaneamente presenti) vi è solo un rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute e che le misure generali di prevenzione sono sufficienti a ridurre il rischio, <i>non sono più necessarie le misure specifiche come gli impianti di aspirazione o l'uso di dpi, né la sorveglianza sanitaria....</i>
5. Nel valutare il rischio si è tenuto conto di attività con possibile esposizione come: <ul style="list-style-type: none"><li>-manutenzione?</li><li>-pulizia?</li></ul>
6. in presenza di agenti chimici infiammabili/comburenti/esplosivi è stata effettuata la valutazione del rischio di incendio
7. E' stato valutato il rischio di esplosione dovuto alla possibile presenza /formazione di polveri, gas, vapori
8. Sono state classificate le aree a rischio di esplosione ed elaborato il documento sulla protezione contro le esplosioni

<p>9. Sono previsti gli aggiornamenti della valutazione del rischio da agenti chimici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prima dell'acquisto/utilizzo di nuove sostanze/prodotti</li> <li>-Nei casi di modifiche nell'attività produttiva</li> <li>-Nei casi in cui i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrano la necessità</li> </ul>
<p>10. Sono state eseguite indagini ambientali secondo i metodi di campionamento e misura conformi alle indicazioni dell'Allegato XLI del D. Lgs 81/08 (non obbligatorie)</p>
<p>11. La relazione di indagine ambientale riporta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-il metodo di campionamento ed analisi</li> <li>- i punti di campionamento (eventualmente evidenziati in planimetria)</li> <li>- le attività svolte durante il campionamento e le condizioni ambientali</li> <li>-I tempi di misura (data, inizio e fine campionamento)?</li> <li>-Le concentrazioni rilevate riferite alle 8 ore lavorative ed il confronto con i TLV dell'allegato XXXVIII, XLIII (benzene, CVM, e polveri di legno duro) o di altre agenzie internazionali</li> </ul>
<p>12. Se vi è esposizione a più agenti chimici pericolosi, il rischio è stato valutato tenendo conto della combinazione tra essi (es. TLV miscela)</p>
<p><b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b></p>
<p>13. È stata verificata la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostituire le sostanze e/o i preparati pericolosi con altri che lo siano meno</li> <li>- sostituire i processi con emissione di sostanze pericolose con altri</li> </ul>
<p>14. Sono stati scelti, in base alle schede di sicurezza, i prodotti meno pericolosi</p>
<p>15. Le lavorazioni a rischio sono separate, quando possibile, dalle altre, al fine di ridurre l'esposizione di altri lavoratori</p>
<p>16. Le lavorazioni in cui vi è emissione di agenti chimici aerodispersi vengono effettuate in presenza di impianto di aspirazione localizzata (cabina, parete, banco, cappa...)</p>
<p>17. L'impianto di aspirazione localizzata è correttamente dimensionato in modo da garantire prestazioni efficaci ed efficienti (velocità di cattura, direzione del flusso d'aria, geometria, ecc.)</p>
<p>18. Esiste un programma di manutenzione dell'impianto comprensivo di verifiche/misure della velocità di aspirazione secondo il manuale d'uso</p>
<p>19. Sono individuate le figure addette alla manutenzione dell'impianto</p>
<p>20. L'aria estratta dagli impianti di aspirazione localizzata è compensata con aria pulita attraverso un idoneo dimensionamento dell'impianto di areazione generale</p>
<p>21. Ai lavoratori sono stati forniti i DPI quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-maschere respiratorie</li> <li>-filtri per polveri</li> <li>-filtri per gas, vapori</li> <li>- visiera/occhiali</li> <li>-guanti</li> <li>-tuta</li> </ul>
<p>22. Sono state predisposte procedure di lavoro sicure per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la manipolazione e l'impiego degli agenti chimici</li> <li>-la conservazione</li> <li>- il trasporto</li> <li>- lo smaltimento</li> </ul>
<p>23. Sono state predisposte procedure di lavoro per la manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei locali</li> <li>- delle attrezzature</li> <li>- degli impianti</li> </ul>

24. E stato redatto il "piano di emergenza"
25. Nei locali di lavoro e presso gli impianti sono detenuti i quantitativi di prodotti chimici strettamente necessari alle lavorazioni
26. I recipienti dei prodotti: - sono correttamente etichettati e i rischi sono chiaramente identificabili - sono mantenuti chiusi
27. Nei depositi sono previsti i bacini di contenimento
28. E' stata effettuata l'informazione e formazione su: -caratteristiche dei DPI, rischi dai quali proteggono, uso corretto -procedure di lavoro e piano di emergenza -misure igieniche
29. Il datore di lavoro adotta, su conforme parere del medico competente, misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
30. I lavoratori esposti a rischio non irrilevante per la salute sono sottoposte a sorveglianza sanitaria

## RISCHIO CANCEROGENO

La lista non è esaustiva per tutti i rischi, ma contiene elementi fondamentali che devono caratterizzare l'intervento di vigilanza.

Ciò non comporta un controllo analitico di ogni punto bensì un utilizzo quale strumento di riferimento dei pericoli da valutare ed implica che il personale di vigilanza procede a selezionarne i punti di attenzione o ad inserire ulteriori approfondimenti, secondo un criterio di effettività del rischio e competenza professionale.

<b>GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO</b>
1. In azienda sono presenti agenti chimici classificati cancerogeni e/o mutageni: <ul style="list-style-type: none"><li>• come materie prime,</li><li>• come sostanze emesse durante i processi lavorativi,</li><li>• sia come sostanze, preparati e processi di cui all'Allegato XLII del D.Lgs. 81/08</li></ul>
2. Esiste l'elenco delle sostanze e delle miscele con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP
3. È stata effettuata la valutazione del rischio di esposizione di lavoratori ad agenti cancerogeni e/o mutageni
4. È stato coinvolto il Medico competente nella valutazione del rischio
5. L'RLS è stato consultato in merito alla valutazione dei rischi
6. Nel valutare il rischio si è tenuto conto di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Caratteristiche delle lavorazioni</li><li>• Durata delle lavorazioni</li><li>• Frequenza delle lavorazioni</li><li>• Quantitativi dei prodotti usati e concentrazione dei cancerogeni contenuti</li><li>• Vie di assorbimento</li><li>• Stato fisico e caratteristiche fisiche</li></ul>
7. La valutazione dei rischi viene aggiornata <ul style="list-style-type: none"><li>• ogni 3 anni</li><li>• a seguito di modifiche significative del processo produttivo</li><li>• a seguito di anomalie evidenziate dagli accertamenti sanitari ed imputabili all'esposizione ad agenti cancerogeni</li></ul>
8. È stata effettuata un'indagine ambientale secondo i metodi di campionamento ed analisi di cui allegato XLI del D. Lgs 81/08
9. La relazione di indagine ambientale riporta: <ul style="list-style-type: none"><li>• La procedura di misurazione (la strategia e la metodologia di campionamento, la procedura analitica, i punti di campionamento, ecc.)</li><li>• I tempi di misura (data, inizio e fine campionamento)</li><li>• Le concentrazioni di esposizione professionale in riferimento ad 8 ore lavorative ed il confronto con i TLV dell'allegato XLIII (benzene, CVM, e polveri di legno duro) o di altre agenzie internazionali.</li><li>• Tutti gli eventi o i fattori che possono influenzare sensibilmente i risultati</li></ul>
10. Il medico competente ha partecipato alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
11. È stata verificata la possibilità di sostituire le sostanze e/o i preparati classificati come cancerogeni e/o mutageni
12. Se non è possibile la sostituzione, è stata verificata la possibilità di utilizzare le sostanze e/o i preparati in un sistema a ciclo chiuso

<p>13. Se non è possibile utilizzare le sostanze e/o i preparati in un sistema a ciclo chiuso, sono state attuate misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo l'esposizione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Riduzione al minimo dei quantitativi</li><li>• Numero minimo di lavoratori esposti</li><li>• Riduzione al minimo del tempo di esposizione</li><li>• Separazione delle lavorazioni che espongono a c/m</li><li>• Contenimento attraverso l'aspirazione localizzata di tutte le emissioni</li><li>• Verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli impianti di aspirazione</li><li>• Programmazione della manutenzione degli impianti di aspirazione</li><li>• Modalità di conservazione, manipolazione e trasporto in condizioni di sicurezza</li><li>• Modalità di raccolta, immagazzinamento ai fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza</li><li>• Procedure di lavoro per l'impiego, la conservazione, lo smaltimento</li><li>• Procedure di lavoro specifiche per la pulizia di locali, attrezzature ed impianti</li><li>• Procedure per l'emergenza</li><li>• Utilizzo e gestione dei DPI e degli indumenti di lavoro, con particolare attenzione per le attività di manutenzione</li></ul>
<p>14. Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti cancerogeni e mutageni siano etichettati in maniera leggibile e comprensibile e conformi alla normativa vigente</p>
<p>15. Il datore di lavoro ha assicurato una formazione adeguata ai lavoratori in merito agli agenti cancerogeni e mutageni, in particolare su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Precauzioni da prendere per evitare l'esposizione</li><li>• Misure igieniche da osservare</li><li>• Necessità ed uso corretto dei DPI e degli indumenti di lavoro</li><li>• Piano di emergenza e misure per prevenire il verificarsi di incidenti</li></ul>
<p>16. La formazione viene ripetuta con cadenza quinquennale o al verificarsi di cambiamenti che influiscono sul rischio</p>
<p>17. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria</p>
<p>18. Il medico competente fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti</p>
<p>19. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria</p>
<p>20. Il datore di lavoro adotta, su conforme parere del medico competente, misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici</p>
<p>21. La cartella sanitaria e di rischio è conforme all'allegato 2A e in particolare, riporta i dati ambientali di esposizione e/o di monitoraggio biologico</p>
<p>22. E' stato compilato il registro degli esposti e sono riportati i livelli di esposizione per lavoratore</p>
<p>23. E' stata consegnata copia del registro allo SPISAL e all'INAIL</p>
<p>24. Sono stati messi a disposizione dei lavoratori, tramite i loro rappresentanti, i risultati delle valutazioni, comprese le misurazioni dell'esposizione ed i risultati collettivi ed anonimi dei controlli sanitari</p>

## LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

La lista non è esaustiva per tutti i rischi, ma contiene elementi fondamentali che devono caratterizzare l'intervento di vigilanza.

Ciò non comporta un controllo analitico di ogni punto bensì un utilizzo quale strumento di riferimento dei pericoli da valutare ed implica che il personale di vigilanza procede a selezionarne i punti di attenzione o ad inserire ulteriori approfondimenti, secondo un criterio di effettività del rischio e competenza professionale.

NEL CASO DI LAVORI SVOLTI DALL'AZIENDA CON L'UTILIZZO DI PROPRIO PERSONALE	
1.	E' stata effettuata una specifica analisi di rischio <ol style="list-style-type: none"><li>sono state definite le caratteristiche dell'ambiente confinato</li><li>sono stati specificati i pericoli potenziali presenti nell'ambiente confinato (carenza di ossigeno, presenza di sostanze tossiche, combustibili, esplosive, pericoli meccanici o elettrici)</li><li>è definito nei dettagli il tipo di intervento da svolgere e la sua durata</li></ol>
2.	E' stata effettuata una analisi dell'atmosfera per determinare la concentrazione di ossigeno presente (almeno 19%)
3.	E' stata effettuata una analisi dell'atmosfera per determinare la presenza eventuale di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive
4.	Prima di iniziare i lavori è stato fatto il risanamento/ripristino delle condizioni di respirabilità mediante soffiatori, ventilatori, insufflazione aria
5.	L'apertura di accesso all'ambiente confinato ha dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi? (UNI-EN 588-2:2003 - 80 cm di diametro per i pozzetti di ispezione dei sistemi fognari)
6.	Sono state disattivate o isolate eventuali attrezzature meccaniche o elettriche operative all'interno dell'ambiente confinato
7.	Sono state sezionate eventuali condotte che potrebbero introdurre gas, fumi, vapori, acqua o altri liquidi
8.	Sono osservate procedure e istruzioni operative specifiche di come si accede e si lavora nei luoghi confinati
9.	Le procedure sono comprensive delle fasi di salvataggio e di gestione di un'eventuale emergenza, incluso il coordinamento con il 118 e i VV.F.
10.	È stato individuato il personale impiegato per le attività lavorative in ambiente confinato <ol style="list-style-type: none"><li>il personale coinvolto è idoneo, formato, informato ed addestrato a svolgere l'incarico</li><li>il 30% del personale coinvolto ha almeno un'esperienza triennale nel settore</li><li>il personale coinvolto è a conoscenza delle istruzioni operative in caso di emergenza</li></ol>
11.	Il preposto ha esperienza triennale nel settore
12.	Durante lo svolgimento dei lavori viene adottato un efficace sistema di comunicazione tra interno ed esterno dell'ambiente confinato (ad es. l'uso di walkie-talkie)
13.	L'ambiente confinato è stato delimitato e segnalato da apposito cartello
14.	È costantemente disponibile e tarato un rilevatore di ossigeno portatile
15.	È stato vietato l'uso di fiamme libere nel caso sia possibile la presenza di atmosfere infiammabili o esplosive

16. È disponibile e verificato nel funzionamento un autorespiratore se l'aria è inquinata da gas, vapori o è povera di ossigeno
17. Sono a disposizione tutti i DPI previsti dalla valutazione dei rischi
18. È stato predisposto un sistema di recupero (imbracatura, linea-vita, treppiede, argano) esternamente all'ambiente confinato
19. Sono state effettuate delle esercitazioni sull'utilizzo del sistema di recupero previsto per lo specifico ambiente confinato
20. Il Medico competente ha valutato l'idoneità alla mansione dei lavoratori che accedono agli ambienti confinati
<b>NEL CASO I LAVORI SIANO AFFIDATI IN APPALTO AD UNA DITTA ESTERNA ALL'AZIENDA</b>
21. L'impresa appaltatrice risponde in modo affermativo alle precedenti domande da 1 a 20
22. I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con altre tipologie certificate (D.Lgs. 276/03)
23. Da parte dell'impresa appaltatrice sono rispettati gli obblighi in materia di DURC e di applicazione dei contratti collettivi di lavoro
24. Da parte del Committente sono state anticipatamente fornite – e riportate nel DUVRI – adeguate informazioni all'appaltatrice in merito a: a. caratteristiche dei luoghi confinati in deve essere svolto l'intervento b. tutti i rischi presenti esistenti negli ambienti confinati c. precedenti utilizzi degli ambienti confinati d. misure di prevenzione e di emergenza adottate
25. Da parte del Committente è stato individuato un proprio rappresentante con il compito di vigilare e coordinare le attività lavorative da svolgere
26. Il rappresentante del Committente è in possesso di: a. adeguate competenze in materia di b. procedure di sicurezza
<b>NEL CASO I LAVORI O PARTE DI ESSI SIANO SVOLTI DA UNA DITTA (TERZA) IN REGIME DI SUBAPPALTO (OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEL SUBAPPALTO)</b>
27. L'impresa sub-appaltatrice risponde in modo affermativo alle precedenti domande da 1 a 20
28. È presente, da parte del Committente, l'autorizzazione scritta allo svolgimento di lavori in sub-appalto
29. Il sub-appalto è stato certificato ai sensi del D.Lgs. 276/03 dalla DTL o da altro Ente /Organismo

## ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

La lista non è esaustiva ma contiene elementi fondamentali che devono caratterizzare l'intervento di vigilanza.

Ciò non comporta un controllo analitico di ogni punto bensì un utilizzo quale strumento di riferimento ed implica che il personale di vigilanza procede a selezionarne i punti di attenzione o ad inserire ulteriori approfondimenti, secondo un criterio di effettività del rischio e competenza professionale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
1. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla:
1.1 Valutazione dei rischi
1.2 Programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
1.3 Predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
1.4 Attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
1.5 Organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
1.6 Attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale
2. Il medico competente sottoscrive il documento di valutazione dei rischi
3. Il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
4. Il medico competente Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
5. La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
6. La cartella è compilata con i dati contenuti nell'all. 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale, i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt. 186 "rischi fisici" e 230 "agenti chimici" del D.Lgs 81/08)
7. Il medico competente ha consegnato al datore di lavoro, <u>alla cessazione dell'incarico</u> , la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale
8. Il medico competente ha consegnato al lavoratore, <u>alla cessazione del rapporto di lavoro</u> , copia della cartella sanitaria e di rischio e gli ha fornito le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima
9. Il datore di lavoro conserva l'originale della cartella sanitaria e di rischi nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs 81/08

10. Il medico competente fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti
11. Il medico competente fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
12. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria
13. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il <u>DATORE DI LAVORO</u> , direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione a cui partecipa il <u>medico competente</u> , ove nominato
14. Il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
<b>SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b>
15. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
16. Il medico competente comunica al datore di lavoro, ai fini della sua annotazione del documento di valutazione dei rischi, l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale
<b>SORVEGLIANZA SANITARIA</b>
17. Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria: 17.1. nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6) 17.2. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
18. Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
19. Il medico competente ha effettuato: 19.1 La visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica 19.2 La visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica 19.3 La visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica 19.4 La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente 19.5 La visita medica preventiva in fase preassuntiva 19.6 La visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di

durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione specifica
20. Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
21. Le visite mediche, che comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente, sono a cura e a spese del datore di lavoro
22. Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento, il MEDICO COMPETENTE effettua le visite mediche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
23. Gli esiti della visita medica sono allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53
24. Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime i giudizi di idoneità relativi alle mansioni
25. Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
26. Il medico competente , nei casi di espressione di giudizio di inidoneità temporanee, precisa i limiti temporali di validità
<b>RICORSO ALL'ORGANO DI VIGILANZA</b>
27. Il medico competente informa i lavoratori che è ammesso ricorso ai giudizi entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso
<b>TRASMISSIONE DEI DATI ALL'INAIL</b>
28. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.
<b>LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI</b>
29. I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro, nel quale è riportata l'attività svolta, l'agente cancerogeno e i livelli di esposizione, ove è possibile. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente
30. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro, invia all'ISPESL, tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno

## LAVORO SOMMINISTRATO D. LGS. 276/2003

La lista non è esaustiva per tutti i rischi, ma contiene elementi fondamentali che devono caratterizzare l'intervento di vigilanza.

Ciò non comporta un controllo analitico di ogni punto bensì un utilizzo quale strumento di riferimento dei pericoli da valutare ed implica che il personale di vigilanza procede a selezionarne i punti di attenzione o ad inserire ulteriori approfondimenti, secondo un criterio di effettività del rischio e competenza professionale.

### INTERVENTO PRESSO L'AZIENDA DI SOMMINISTRAZIONE

- DATORE DI LAVORO
- RSPP
- MEDICO COMPETENTE
- LAVORATORI N
- CONTRATTO DI APPALTO CON LE DITTE UTILIZZATRICI (tipo) con verifica degli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria (art. 3 c5 D.Lgs. 81/08, e art. 23 comma 5 del D. Lgs 276/2003)
- CONTRATTO DI LAVORO CON I LAVORATORI (tipo) con verifica degli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria
- Registro infortuni  
(Poiché la legge prevede che il registro infortuni sia compilato dall'agenzia di somministrazione, diventa indispensabile riportare il nominativo delle aziende in cui si verificano)
- Elenco aziende utilizzatrici delle ULSS (acquisizione)
- Numero di lavoratori somministrati e, possibilmente, la mansione, tempi e orario di lavoro

### INTERVENTO PRESSO LE AZIENDE UTILIZZATRICI

1. Contratto di lavoro con il somministratore e con il lavoratore che deve avere i requisiti che seguono:
  - A. Mansioni cui è adetto il lavoratore somministrato ed orario di lavoro
  - B. Informazione-formazione effettuata
  - C. Accertamenti sanitari
  - D. DPI utilizzati dal lavoratore
2. Il contratto tra azienda somministratrice e utilizzatrice deve riportare in modo chiaro e leggibile
  - chi dei due ha l'obbligo della informazione-formazione
  - l'effettuazione della valutazione dei rischi
  - se c'è l'obbligo della sorveglianza sanitaria
  - se c'è l'obbligo dei DPI e tipologia
3. Il contratto tra agenzia somministratrice ed il lavoratore deve riportare in modo chiaro e leggibile
  - l'azienda somministratrice
  - l'azienda utilizzatrice
  - durata del contratto
  - orario di lavoro
  - la mansione e l'inquadramento
  - l'obbligo di sorveglianza sanitaria

## LISTA DI CONTROLLO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AGRICOLTURA

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1333 del 28 luglio 2014**

### AVVERTENZA

La presente lista riporta i principali obblighi normativi per le aziende del comparto dell'agricoltura e costituisce uno strumento di riferimento omogeneo per tutti gli operatori, da utilizzare nell'ambito della propria competenza e professionalità, per selezionare i punti su cui porre maggiore attenzione durante l'intervento ispettivo, tenendo conto delle caratteristiche del lavoro agricolo che determinano un'esposizione a fattori di rischio fluttuanti e variabili nel tempo.

<b>1 GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (riferimenti: obblighi di cui agli artt. 17-54, sanzionati dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08)</b>	
1	E' effettuata la valutazione dei rischi e, se obbligatorio, redatto il documento
2	E' effettuata la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
3	E' effettuata la nomina dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza
4	E' effettuata la nomina del Medico competente e la sorveglianza sanitaria, se obbligatoria.
5	E' effettuata la formazione obbligatoria per: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Datore di Lavoro / RSPP</li> <li>▪ Addetti prevenzione incendi</li> <li>▪ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</li> <li>▪ Lavoratori (compreso l'utilizzo di particolari attrezzature e fitosanitari)</li> </ul>
6	Sono forniti i dispositivi individuali di protezione
7	Esiste un protocollo di sorveglianza sanitaria
8	E' individuato e funziona un mezzo di comunicazione per attivare rapidamente il sistema di emergenza sanitaria
9	Esiste la cassetta di primo soccorso o il pacchetto di medicazione
<b>2 AMBIENTI DI LAVORO (riferimenti: obblighi di cui agli artt. 62-67, sanzionati dall'art. 68 del D.Lgs. 81/08)</b>	
10	La viabilità è tale da garantire l'utilizzo sicuro da parte di mezzi e pedoni
11	Il pavimento è liscio, privo di buche e antisdrucchiolevole
12	Il pavimento dove si sversano sostanze putrescibili o liquidi ha una superficie unita ed impermeabile
13	Le porte e i portoni sono di dimensioni (altezza e larghezza) tali da consentire l' agevole passaggio dei mezzi
14	Le porte e i portoni scorrevoli verticali o orizzontali sono dotati di ganci o fermi contro le chiusure accidentali, di dispositivi ammortizzanti e di fermi contro lo sviamento dalle guide
15	I locali di lavoro sono dotati di idonea ventilazione e illuminazione naturali e artificiali
16	Sono presenti i servizi igienici, le docce e gli spogliatoi
17	E' presente un idoneo locale mensa per gli addetti che permangono in azienda
18	I posti di lavoro sopraelevati sono dotati di protezioni contro le cadute dall'alto

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1333 del 28 luglio 2014**

19	Sono presenti buche o sporgenze pericolose sui pavimenti dei locali di lavoro o di passaggio
20	Le fosse di scarico, le vasche, i pozzi sono dotati di parapetti normali o solide coperture
21	Le vasche dei liquami a cielo aperto sono protette mediante recinzione di altezza 180 cm
22	<p>Per l'accesso a cisterne, silos, vasche liquami, vasche, fosse, recipienti, pozzi, pozzi neri, fogne, camini, cantine, locali interrati e a tutti i luoghi in cui potenzialmente possono essere presenti atmosfere pericolose (es. atmosfere prive di ossigeno, con sostanze tossiche respirabili), sono previste e adottate procedure specifiche che prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il controllo della respirabilità dell'aria e dell'assenza di esplosività,</li> <li>▪ l'uso dell'autorespiratore,</li> <li>▪ l'utilizzo di sistemi di imbracatura con sistema di recupero, per coloro che accedono,</li> <li>▪ la vigilanza di altro lavoratore all'esterno per tutta la durata del lavoro</li> </ul>
23	Le coperture in cemento-amianto degli edifici sono in buono stato di conservazione
24	<p>Le scale fisse a gradini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hanno un giusto rapporto pedata/alzata, con pedata di 30 cm e alzata di 17</li> <li>▪ sono dotate di un corrimano e di eventuale ringhiera sui lati aperti</li> </ul>
25	<p>Le scale semplici portatili da appoggio sono dotate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ di dispositivo antisdrucchiole alle estremità inferiori o di puntali da conficcare nel terreno</li> <li>▪ di dispositivi o ganci di trattenuta alle estremità superiori oppure legate interessando la zona montante e il piolo al fine di evitare il pericolo di sbandamento o slittamento</li> <li>▪ di pioli incastrati nei montanti per quelle in legno e di pioli antisdrucchiole ad incastro per quelle in ferro</li> <li>▪ di sporgenza di almeno un metro oltre il piano di arrivo</li> </ul>
26	Le scale fisse verticali a pioli lunghe oltre 5 metri sono dotate di gabbia di protezione a partire da 2,5 metri
27	La struttura di sostegno dei silos verticali è saldamente fissata al suolo
28	I silos orizzontali fuori terra sono idoneamente protetti con parapetti posti al di sopra dei muri perimetrali di contenimento
29	I silos orizzontali sono riempiti fino ad un massimo di 20 cm dal bordo superiore
30	Il deposito di gasolio per autotrazione è stato autorizzato (DM 12/09/03)
31	Il deposito di combustibile liquido (GPL) fuori terra è stato autorizzato (DM 14.05.2004)
32	Sono presenti estintori mobili
<p><b>3 IMPIANTO ELETTRICO</b>  <b>(riferimenti: obblighi di cui all'art. 64, sanzionato dall'art. 68, artt. 80-86 sanzionati da art. 87 del D.Lgs. 81/08)</b></p>	
33	E' presente l'impianto di messa a terra
34	Le strutture metalliche (silos,serbatoi di combustibile,ecc..) sono collegate a terra
35	E' installato un interruttore differenziale (salvavita) a monte dell' impianto elettrico
36	Sono installate prese a spina del tipo industriale
37	E' garantito il coordinamento delle protezioni per la distribuzione dell'energia elettrica (es. prese a spina)
38	I conduttori flessibili sono protetti dagli urti
39	Gli impianti elettrici dei locali in cui potenzialmente possono formarsi miscele esplosive sia di gas che di polveri (macinazione cereali per farine,celle frigo con ammoniaca, ecc..) sono conformi a quanto stabilito dalle specifiche norme CEI/ATEX
40	E' rilasciata la dichiarazione di conformità dell' impianto elettrico da parte dell'impresa installatrice con invio all' INAIL e all' ARPAV (per gli impianti nuovi)

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1333 del 28 luglio 2014**

41	E' rilasciato il verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra, dell'impianto di protezione scariche atmosferiche (se obbligatorio) e dell'impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione (se obbligatorio)
<b>4 ATTREZZATURE DI LAVORO</b> (riferimenti: obblighi di cui agli artt. 69-73, sanzionati dall'art. 87 del D.Lgs 81/08)	
<b>TRATTRICE</b>	
42	E' dotata di protezione del posto di guida in caso di ribaltamento come previsto al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.Lgs. 81/08 (vedi Linee Guida INAIL/ISPESL).
43	La dichiarazione di Conformità del costruttore e dell'installatore del dispositivo di protezione è allegata al libretto di circolazione
44	E' dotata di sistemi di ritenzione del conducente (cinture di sicurezza) come previsto al punto 2.4 della parte II dell'allegato V al D.Lgs. 81/08, con attestato rilasciato dal costruttore, di corretta installazione, secondo le linee Guida INAIL/ISPESL.
45	Cinghie e ventole: è presente una protezione che impedisca l'accesso diretto a organi pericolosi
46	Collettore e marmitta: è presente una protezione contro il contatto diretto se facilmente accessibile dal punto di salita sulla trattrice -
47	Posto di guida: esiste una scaletta e un sistema che consenta un facile accesso al posto di guida se questo è posto ad un'altezza da terra superiore ai 55 cm -
48	Presa di potenza: è presente la cuffia di protezione -
<b>ROTOIMBALLATRICE</b>	
49	E' presente la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le protezioni
50	Sono presenti le protezioni agli organi per la trasmissione del moto
51	E' presente la protezione al pick-up realizzata secondo le UNI 9454
52	E' presente la protezione alla catenaria posteriore
53	E' presente un dispositivo contro la caduta accidentale del portellone posteriore durante le manutenzioni
54	Sono previsti cunei e piedino per la stabilità dell'attrezzatura in deposito
<b>SPANDICONCIME</b>	
55	E' presente la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le protezioni
56	E' presente un sistema (griglia) che impedisca il contatto con gli organi mobili presenti all'interno della tramoggia
57	E' presente il dispositivo distanziatore che impedisce il contatto accidentale con le palette in movimento
<b>CARDANO</b>	
58	E' presente la protezione degli elementi pericolosi -
59	E' presente la catenella che consente il blocco della protezione contro la rotazione
<b>SPANDILETAME</b>	
60	E' presente la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le protezioni
61	Sono presenti protezioni a catene di trasmissione del moto, ruote dentate ed ingranaggi
62	Sono presenti le bandelle laterali di protezione agli organi lavoratori (modello con scarico posteriore)

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1333 del 28 luglio 2014**

<b>FRESE / ZAPPE / ERPICI</b>	
63	E' presente la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le protezioni
64	Sono presenti protezioni agli organi per la trasmissione del moto
65	Nelle zappe o erpici sono presenti barre distanziatrici posizionate anteriormente ad almeno 200 mm rispetto alla traiettoria dei coltelli
66	Nelle frese è presente il carter anteriore che racchiude completamente gli organi lavoratori con bandelle o catene atte ad intercettare la proiezione di frammenti o residui di lavorazione
67	Sono presenti le protezioni laterali ai coltelli (carter) che coprono completamente la traiettoria degli organi pericolosi sia in condizioni di lavoro che di macchina sollevata
68	Sono utilizzati i DPI (cuffie, tappi, casco con visiera, guanti, scarpe).
<b>ATOMIZZATORI</b>	
69	E' presente una protezione con griglia metallica della ventola sia frontalmente sia lateralmente, in modo da rendere inaccessibile da tutte le direzioni il contatto con qualsiasi parte del corpo
70	E' presente un contenitore della capacità di 10-15 litri, munito di rubinetto sulla parte inferiore, in cui conservare acqua ad uso igienico (per lavarsi in caso di contaminazione con gli antiparassitari)
71	Maschere con filtro per vapori
<b>CARRO RACCOGLI FRUTTA</b>	
72	E' presente una piattaforma di lavoro munita sui lati aperti, di parapetti atti ad evitare la caduta dall'alto. I parapetti devono essere costituiti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ corrente superiore posto ad almeno 1 m dal piano di calpestio</li> <li>▪ corrente intermedio posto circa a metà distanza fra quello superiore ed il pavimento</li> <li>▪ fascia fermapiède alta almeno 15 cm</li> </ul>
73	E' presente l'accesso alle piattaforme garantito da scalette costruite con gradini aventi superficie piana e antisdrucciolevole
<b>CARRO CON PIATTAFORMA ELEVABILE</b>	
74	E' presente un'ideale protezione per impedire l'accesso alla zona sottostante la piattaforma
75	E' collaudato prima della messa in servizio e verificato ogni due anni dallo stesso Ente certificatore per accertarne lo stato di funzionalità
76	E' presente un robusto riparo costituito da rete metallica o schermo trasparente applicato sui montanti fissi a protezione degli elementi mobili del gruppo sollevatore; detto riparo è indispensabile se la zona pericolosa è raggiungibile dall'operatore in posizione di guida
77	Sono presenti una valvola di blocco e una valvola parzializzatrice posta alla base del cilindro elevatore
78	Sono presenti tubi con marchio SAE
79	E' presente un dispositivo antiscarrucolamento per impedire la fuoriuscita delle catene dalle sedi delle pulegge di rinvio
80	E' presente la leva di comando con ritorno automatico in posizione neutra
81	E' presente la protezione del posto di guida sul trattore con telaio di sicurezza che impedisca anche il passaggio di materiale minuto

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1333 del 28 luglio 2014**

<b>MOTOSEGA</b>	
82	E' presente una protezione della maniglia di presa
83	E' presente un dispositivo freno-catena posto davanti all'impugnatura anteriore
84	E' presente un sistema di ritorno del pulsante dell'acceleratore all'abbandono dello stesso "uomo presente" e protetto contro accelerazioni accidentali
85	Sono utilizzati i DPI (cuffie, tappi, casco con visiera, guanti, scarpe).
<b>DECESPUGLIATORE</b>	
86	E' presente un carter di protezione del filo o della lama, per quest'ultima, la protezione deve essere metallica e regolabile, in modo da intercettare eventuali proiezioni di parti della lama in caso di rottura
87	Sono utilizzati i DPI (cuffie, tappi, casco con visiera, guanti, scarpe).
<b>SEGA CIRCOLARE</b>	
88	E' presente una robusta cuffia registrabile
89	E' presente un coltello divisore montato dietro al disco (a 3 mm) per il taglio in lungo delle tavole
90	E' presente lo schermo di protezione della lama sotto il piano di lavoro
<b>5 RISCHI PER LA SALUTE</b>	
<b>RUMORE</b> (riferimenti: obblighi di cui agli artt. 185-197, sanzionati da art. 219 del D.Lgs 81/08)	
91	L'esposizione dei lavoratori a rumore è superiore/inferiore ai 80dBA
92	Nei casi di attività con esposizione superiore a 85 dBA o di attività con esposizione caratterizzata da elevata fluttuazione sono garantite le seguenti misure di prevenzione e protezione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivi di protezione individuale dell'udito</li> <li>• Informazione e formazione</li> <li>• Controllo sanitario</li> </ul>
93	Sono scelte, ove possibile, attrezzature di lavoro adeguate che emettano il minor rumore possibile
94	Sono utilizzate misure per il contenimento alla fonte del rumore, quali carter insonorizzati, pannelli, ecc.
<b>VIBRAZIONI SISTEMA MANO – BRACCIO</b> (riferimenti: obblighi di cui agli artt. 199-205, sanzionati da art. 219 del D.Lgs 81/08)	
95	L'esposizione a vibrazioni è superiore/inferiore a $2,5 \text{ m/s}^2$
96	Se sono superati i $2,5 \text{ m/s}^2$ sono previste misure tecniche ed organizzative quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• scelta di attrezzature accessorie per ridurre il rischio,</li> <li>• limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione,</li> <li>• fornitura di indumenti per la protezione dal freddo.</li> </ul>
97	Sono scelti macchinari che producono il minor livello di vibrazioni possibili, basso peso, materiale smorzante fra il manico ed il corpo dell'attrezzo o tra l'attrezzo e la mano,
98	Se vengono superati i $2,5 \text{ m/s}^2$ , i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e agli stessi è garantita l'informazione/formazione

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1333 del 28 luglio 2014**

**MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI  
(riferimenti: obblighi di cui agli artt. 167-169, sanzionati da art. 170 del D.Lgs 81/08)**

99 Nella movimentazione manuale dei carichi in nessun caso vengono superati i limiti (masse di riferimento per il calcolo dell'indice di sollevamento ritenute in grado di proteggere il 90% della popolazione considerata – ISO 11228-1 UNI EN 1005-2 ).

ETÀ	MASCHI	FEMMINE
18-45 ANNI	25 kg	20 kg
<18 e >45 ANNI	20 kg	15 kg

100 E' previsto l'impiego di attrezzature meccaniche ed ausili per limitare la movimentazione manuale dei carichi ed i movimenti ripetuti

101 Il lavoratori assumono comportamento corretti durante la movimentazione manuale dei carichi

102 E' prevista l'adozione di procedure di lavoro per limitare il sollevamento manuale di pesi

103 Se la movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetitivi sono presenti in modo significativo i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria

104 I lavoratori sono stati formati sul rischio e sulle misure di prevenzione.

**RISCHIO CHIMICO**

**(riferimenti: obblighi di cui agli artt. 221-232, sanzionati da art. 262 e 264 del D.Lgs 81/08)**

105 In azienda sono presenti agenti chimici pericolosi (es. gas, polveri, vapori e disinfettanti)

106 Esiste l'elenco delle sostanze e dei prodotti chimici con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP

107 Nel valutare il rischio si è tenuto conto di tutte le attività in cui lo stesso è presente (stoccaggio, manipolazione, trasporto, smaltimento rifiuti, manutenzione)

108 E' stato valutato il rischio di esplosione dovuto alla presenza /sviluppo di polveri, gas, vapori

109 Sono state classificate le aree a rischio di esplosione ed elaborato il documento sulla protezione contro le esplosioni

110 Le lavorazioni in cui vi è esposizione ad agenti chimici vengono effettuate in ambiente con idonea ventilazione e con l'impiego di dispositivi personali di protezione

111 I recipienti dei prodotti:  
- sono correttamente etichettati e i rischi sono chiaramente identificabili  
- sono tenuti chiusi

112 Nei depositi sono previsti i bacini di contenimento

113 I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

114 I lavoratori sono stati formati sui rischi

**PRODOTTI FITOSANITARI**

**(riferimenti: obblighi di cui agli artt. 221-232, sanzionati da art. 262 e 264 del D.Lgs 81/08)**

115 Sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari utilizzati e classificati come molto tossici, tossici, irritanti\corrosivi, nocivi, irritanti esplosivi, non classificati, pericolosi per l'ambiente, infiammabili

116 Il personale è in possesso di autorizzazione per l'impiego di prodotti fitosanitari (Patentino D.P.R. 290/01)

117 E' previsto l'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale:

- Tuta (in gomma; in tyvek; in goretex; in cotone)
- Cappello (con copricollo; senza copricollo; impermeabile)
- Calzature (stivali in gomma, scarpe da lavoro)
- Guanti (impermeabili)

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1333 del 28 luglio 2014**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione del viso (occhiali protettivi, maschera con filtro, casco con elettroventola)</li> </ul>
118	E' presente il Registro dei trattamenti dei prodotti fitosanitari
<b>DEPOSITO FITOSANITARI</b>	
119	Il locale è separato e chiuso a chiave
120	I prodotti sono tenuti esclusivamente nelle confezioni originali
121	Sono presenti cartelli segnalatori di pericolo
122	Gli imballaggi dei prodotti sono sollevati dal pavimento
123	E' presente una sufficiente aerazione
124	I pavimenti sono resistenti ai prodotti chimici
125	E' presente un sistema di contenimento
126	Sono presenti mezzi bonifica per eventuali spandimenti.
<b>PREPARAZIONE DELLA MISCELA</b>	
127	La preparazione della miscela avviene secondo le istruzioni in etichetta e della scheda di sicurezza, in particolare delle nozioni di primo soccorso e dell'incompatibilità tra prodotti;
128	Avviene in ambiente aperto e ben ventilato;
129	Vi è disponibilità di una riserva d'acqua per decontaminazione in caso di necessità;
130	Vengono messi a disposizione ed utilizzati i DPI necessari
<b>DISTRIBUZIONE</b>	
131	Si rispettano le distanze di sicurezza indicate in etichetta e in eventuali regolamenti
132	L'utilizzo dei prodotti fitosanitari è ridotto al minimo necessario
133	Si preferisce l'utilizzo di prodotti meno tossici e di stato fisico meno pericoloso (ad es. formulati liquidi, in granuli o in sacchetti idrosolubili rispetto a quelli in polvere sfusa)
134	Si rispettano i "tempi di rientro" e i "tempi di carenza".
135	Si segnalano gli appezzamenti trattati, con cartelli per avvisare del pericolo di esposizioni accidentali
<b>MEZZI UTILIZZATI PER EFFETTUARE I TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI</b>	
136	E' utilizzato il trattore cabinato con filtro
	Sono utilizzate le seguenti attrezzature:
137	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irroratrice a lancia</li> <li>• Irroratrice spalleggiata</li> <li>• Atomizzatore</li> <li>• Barre irroratrici</li> <li>• Impolveratrici(soffietti)</li> <li>• Impianti per serra</li> </ul>
138	Le attrezzature sono dotate di serbatoio supplementare per la pulizia dei componenti
139	Le attrezzature sono dotate di dispositivo per il lavaggio automatico dei contenitori di PFS
140	Le attrezzature sono dotate di serbatoio con riserva idrica per le necessità dell'operatore
<b>MANUTENZIONE</b>	
141	E' prevista una periodica manutenzione degli attrezzi e dei macchinari e dei dispositivi di erogazione (filtri, ugelli...)

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1333 del 28 luglio 2014**

142	E' prevista la taratura annuale presso centro specializzato
143	E' prevista la revisione delle attrezzature
<b>RISCHIO BIOLOGICO</b> <b>(riferimenti: obblighi di cui agli artt. 271, 272, 273, 278, 279, sanzionati da art. 282 del D.Lgs 81/08)</b>	
	Se il lavoro è svolto a contatto con animali, matrici biologiche, acque stagnanti sono garantite le seguenti misure di prevenzione e protezione:
144	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vaccinazione antitetanica</li> <li>• dispositivi personali di protezione, quali: guanti monouso, grembiuli, stivali, maschere facciali con filtro per polveri se movimentazione di paglia e fieno</li> <li>• informazione e formazione sul rischio</li> </ul>
<b>6 PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN AZIENDA</b>	
145	Dichiarazione di conformità dell' impianto elettrico inviata all' INAIL e all' ARPAV provinciale (impianti nuovi) (rif. art. 86 D.Lgs 81/08)
146	Verbale di verifica periodica impianto di messa a terra (rif. art. 86 D.Lgs 81/08)
147	Verbale verifica periodica impianto protezione scariche atmosferiche, se obbligatorio (rif. art. 86 D.Lgs 81/08)
148	Verbale verifica periodica impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione, se obbligatorio (rif. art. 86 D.Lgs 81/08)
159	Verbale di verifica periodica apparecchiature di sollevamento con portata superiore ai 200 KG (es. paranco, carrello semovente a braccio telescopico abbinato apparecchio di sollevamento) rif. art. 71 c. 11 del D.Lgs. 81/08)
150	Registro infortuni (rif. art. 53 c.6 D.Lgs 81/08)
151	Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se obbligatorio (rif. art. 16 c.1 D.Lgs 139/06 di competenza dei Vigili del fuoco)
152	Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari (rif. art 24 c. 13 del D. Lgs. 150/2012)
153	Autorizzazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari (rif. art. 24 c. 1 del D. Lgs. 150/2012)
154	Dichiarazioni di conformità e libretti d' uso e manutenzione di macchine e attrezzature (attrezzature DPR 549/96- Dlgs. 17/10, rif. art. 71 c. 4 lett. a- punto 2 D.Lgs 81/08)
155	Documento di valutazione dei rischi, se obbligatorio (art. 29 D.Lgs. 81/08)



## Identificativo scheda

1.1 Regione/P.A. \_\_\_\_\_ 1.2 ASL \_\_\_\_\_ 1.3 Scheda n° | \_ | \_ | \_ | Operatore: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
 Telefono: | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | Data rilevazione: | \_ | \_ | \_ | / | \_ | \_ | \_ | / | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |

## SEZIONE 1B | Dati generali dell'azienda

1.4 Macrosettore: \_\_\_\_\_ Come comunicato da INAIL

1.5 Struttura aziendale:  Multisito  Monosito

1.6 Classe effettiva:  6/9 dip.  10/249 dip.  250/999 dip.  > 1000 dip.

### LAVORATORI AZIENDA

N° lavoratori dipendenti | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.7 Uomini | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.8 Donne | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.9 Totale  
(Tempo determinato/indeterminato)

Lavoratori con contratto atipico (parasubordinati) | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.10 Uomini | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.11 Donne | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.12 Totale

Lavoratori con cittadinanza straniera | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.13 U.E. \* | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.14 Extra U.E. | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.15 Totale

### LAVORATORI UNITÀ LOCALE ISPEZIONATA (in caso di struttura aziendale multisito)

N° lavoratori dipendenti | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.16 Uomini | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.17 Donne | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.18 Totale  
(Tempo determinato/indeterminato)

Lavoratori con contratto atipico (parasubordinati) | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.19 Uomini | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.20 Donne | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.21 Totale

Lavoratori con cittadinanza straniera | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.22 U.E. \* | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.23 Extra U.E. | \_ | \_ | \_ | \_ | 1.24 Totale

\* Paesi UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

### ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

#### 1.24 RSPP

Ruolo svolto direttamente dal DDL  RSPP interno  RSPP esterno

#### 1.25 RLS

Aziendali  Di sito produttivo  Non nominati  Territoriale

1.26 N° di RLS dell'intera azienda | \_ | \_ | \_ | \_ |

#### 1.27 Medico competente

Nominato  Non nominato

**2.1 INDICARE SE SONO SVOLTE ATTIVITÀ A RISCHIO PRESUMIBILE SLC** (È possibile barrare più voci)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agenti di polizia locale/vigilanza armata | <input type="checkbox"/> Addetti di banche/servizi finanziari   |
| <input type="checkbox"/> Vigili del fuoco                          | <input type="checkbox"/> Addetti al contatto diretto con pubblico in misura prevalente (front-office) |
| <input type="checkbox"/> Grande distribuzione organizzata          | <input type="checkbox"/> Insegnanti (scuole dell'obbligo* e dell'infanzia)                            |
| <input type="checkbox"/> Addetti controllo del traffico aereo      | <input type="checkbox"/> Operatori di call-center   |
| <input type="checkbox"/> Piloti aeronautici                        | <input type="checkbox"/> Addetti ai servizi di pulizia  |
| <input type="checkbox"/> Guida di autobus/trasporto persone        | <input type="checkbox"/> Altro: _____   |
| <input type="checkbox"/> Lavoratori della sanità                   | <input type="checkbox"/> Altro: _____   |
| <input type="checkbox"/> Addetti alla ristorazione                 |   |

\* Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101 l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni

 **2.2 È STATA EFFETTUATA/INIZIATA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SLC?**

- Conclusa     In corso     Non effettuata

 **IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA LA RACCOLTA DATI DEVE CONSIDERARSI CONCLUSA**

**2.3 QUALI FASI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC SONO STATE ESPLETATE DALL'AZIENDA ALLA DATA DEL SOPRALLUOGO?** (Barrare tutte le voci corrispondenti alle fasi concluse o in corso)

- Prima valutazione preliminare  
 Azioni correttive a seguito della valutazione preliminare  
 Verifica dell'efficacia delle azioni correttive introdotte a seguito della valutazione preliminare  
 Valutazione approfondita  
 Azioni correttive a seguito della valutazione approfondita  
 Verifica dell'efficacia delle azioni correttive introdotte a seguito della valutazione approfondita  
 Valutazione preliminare successiva

**2.4 L'AZIENDA HA INTRAPRESO ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE IN TEMA SLC RIVOLTA A TUTTI I LAVORATORI?**

- Sì     No

**2.5 IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA ALLA DOMANDA 2.4, SPECIFICARE LE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI È STATA SVILUPPATA ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E L'ANNO DI SVOLGIMENTO** (È possibile barrare più voci)


- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Distribuzione di materiale informativo | <input type="checkbox"/> bacheca      |
| <input type="checkbox"/> Riunione                               | <input type="checkbox"/> Altro: _____ |
| <input type="checkbox"/> Intranet aziendale                     |                                       |

**2.6 ANNO DELL'INIZIATIVA PIÙ RECENTE:** | \_ | \_ | \_ | \_ |

 **2.7 GLI RLS SONO STATI PREVENTIVAMENTE CONSULTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC?**

- Sì     No

## SEZIONE 3 VALUTAZIONE



### 3.1 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE È DA CONSIDERARSI:

- In corso\* - Indicare data di inizio valutazione |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|
- \* Si indica solo nel caso non siano presenti altre valutazioni concluse
- Conclusa - Indicare data di fine valutazione |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

### 3.2 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE È STATA EFFETTUATA:

- Come prima valutazione del rischio da SLC
- Come successiva valutazione in seguito ad un aggiornamento nell'organizzazione aziendale
- Come successiva valutazione per monitoraggio
- Come successiva valutazione a seguito di prescrizione dell'organismo di vigilanza

### 3.3 INDICARE LE FIGURE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO SLC:

(È possibile barrare più voci)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Datore di lavoro o suo delegato                                  | <input type="checkbox"/> Psicologo interno               |
| <input type="checkbox"/> RSPP   | <input type="checkbox"/> Altre figure interne: _____     |
| <input type="checkbox"/> RLS  | _____  |
| <input type="checkbox"/> Medico competente  | _____  |
| <input type="checkbox"/> Dirigenti/preposti   |  |
| <input type="checkbox"/> Lavoratori (diversi da RLS)                                      | <input type="checkbox"/> Psicologo esterno               |
| <input type="checkbox"/> Referente risorse umane  | <input type="checkbox"/> Altri consulenti esterni: _____ |
| <input type="checkbox"/> Referente altri uffici competenti<br>(qualità, formazione, etc.) | _____  |

### 3.4 I REFERENTI AZIENDALI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC HANNO RICEVUTO UNA FORMAZIONE SPECIFICA?

- Sì  No

### 3.5 IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA ALLA DOMANDA 3.4, SPECIFICARE LA MODALITÀ DI FORMAZIONE:

- Corso di formazione organizzato dall'azienda
- Partecipazione a eventi di formazione esterni
- Altro: \_\_\_\_\_

3.6 ANNO DELL'ESPERIENZA FORMATIVA PIÙ RECENTE: |\_|\_|\_|\_|

## SEZIONE 3 VALUTAZIONE

**3.7 INDICARE QUALE METODOLOGIA/STRUMENTO È STATO ADOTTATO/O PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC:** (È possibile barrare più voci)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ISPESL Network 2010   | <input type="checkbox"/> Metodo Regione Toscana                              |
| <input type="checkbox"/> ISPESL HSE 2010   | <input type="checkbox"/> Metodo Scuole (INAIL, Reg. Veneto, Reg. Basilicata) |
| <input type="checkbox"/> Manuale INAIL 2011 – Valutazione e gestione del rischio SLC | <input type="checkbox"/> Metodo Aziende 30 Lavoratori Verona                 |
|  | <input type="checkbox"/> Metodo FIASO – Aziende Sanitarie                    |
- Altro: \_\_\_\_\_

**3.8 ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE:**

- Rischio stress lavoro correlato non rilevante per tutta l'azienda
- Rischio stress lavoro correlato presente in almeno 1 gruppo omogeneo/partizione organizzativa

 **3.9 NEL CASO DI AZIENDA MULTISITO, LA VALUTAZIONE PRELIMINARE È STATA EFFETTUATA:**

- Unica per tutta l'azienda
- Specifica per aree territoriali
- Specifica per unità produttive

 **3.10 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE È ARTICOLATA PER PARTIZIONI ORGANIZZATIVE/GRUPPI OMOGENEI?**

- Sì  No

**3.11 IN CASO AFFERMATIVO INDICARE IL NUMERO** | \_ | \_ | \_ |

 **3.12 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE PRENDE IN ESAME GLI EVENTI SENTINELLA?**

- Sì  No

**3.13 I DATI DEGLI EVENTI SENTINELLA SONO DISAGGREGATI PER GRUPPI OMOGENEI?**

(Rispondere solo in caso di risposta affermativa al quesito 3.10)

- Sì  No


 **3.14 LA VALUTAZIONE PRELIMINARE PRENDE IN ESAME I FATTORI DI CONTENUTO E CONTESTO DEL LAVORO?**

- Sì  No

 **3.15 GLI RLS E/O I LAVORATORI SONO STATI SENTITI NELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI FATTORI DI CONTENUTO E CONTESTO DEL LAVORO?**

- Sì  No

## SEZIONE 4 VALUTAZIONE APPROFONDATA



### 4.1 È STATA EFFETTUATA O RISULTA IN CORSO LA VALUTAZIONE APPROFONDATA?

- Sì  No (Passare alla sezione successiva)

### 4.2 LA VALUTAZIONE APPROFONDATA AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE È DA CONSIDERARSI:

- In corso - Indicare data di inizio valutazione | \_ | \_ | / | \_ | \_ | / | \_ | \_ | \_ | \_ |  
 Conclusa - Indicare data di fine valutazione | \_ | \_ | / | \_ | \_ | / | \_ | \_ | \_ | \_ |

### 4.3 LA VALUTAZIONE APPROFONDATA È STATA EFFETTUATA:

(Se la condizione è differente a seconda del gruppo omogeneo, è possibile barrare più voci.)

- In quanto le misure correttive adottate in seguito alla valutazione preliminare si sono rivelate inefficaci.
- A seguito della valutazione preliminare che abbia identificato condizioni di SLC, per consentire con maggior precisione l'identificazione delle misure correttive da adottare (INTERPELLO 5/2012).
- In modo volontario (l'azienda ha scelto di effettuarla in aggiunta alla valutazione preliminare anche se questa non ha rilevato condizioni di rischio).
- Per disaccordo emerso nella valutazione preliminare in relazione alla rilevazione dei fattori di contesto e contenuto.
- Al posto della valutazione preliminare osservazionale per i fattori di contesto e contenuto.

### 4.4 INDICARE LE FIGURE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE APPROFONDATA DEL RISCHIO SLC:

(È possibile barrare più voci)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Datore di lavoro o suo delegato | <input type="checkbox"/> Altre figure interne: _____     |
| <input type="checkbox"/> RSPP                            | _____  |
| <input type="checkbox"/> RLS                             | _____  |
| <input type="checkbox"/> Medico competente               | <input type="checkbox"/> Psicologo esterno               |
| <input type="checkbox"/> Psicologo interno               | <input type="checkbox"/> Altri consulenti esterni: _____ |
|  | _____  |
|  | _____  |

**4.5 CHI HA RIGUARDATO LA VALUTAZIONE APPROFONDATA (COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO, PARTECIPAZIONE A FOCUS GROUP, ETC.)?**

- Tutta l'azienda
- Solo alcuni gruppi omogenei

**4.6 IN CASO DI VALUTAZIONE APPROFONDATA RIVOLTA SOLO AD ALCUNI GRUPPI OMOGENEI, SPECIFICARE IL NUMERO DI GRUPPI COINVOLTI: | \_ | \_ |**

**4.7 INDICARE QUALI METODOLOGIE/STRUMENTI SONO STATI ADOTTATI PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE APPROFONDATA DEL RISCHIO SLC:**

*(È possibile barrare più voci)*

- Questionario
- Focus Group
- Intervista semi-strutturata

**4.8 NEL CASO DI UTILIZZO DEL QUESTIONARIO, INDICARE QUALE È STATO UTILIZZATO:**

*(È possibile barrare più voci)*

- HSE - Questionario strumento-indicatore
- HSE - Questionario strumento-indicatore (caricamento dati tramite piattaforma INAIL)
- MOHQ - Questionario multidimensionale della salute organizzativa
- ROAQ - *Risk organization assessment questionnaire*
- ERI - *Effort reward imbalance*
- JCQ - *Job content questionnaire*
- OSI - *Occupational stress indicator*
- OCS - *Organizational checkup system*
- M\_DOQ 10 - *Majer D'Amato organizational questionnaire*
- Q-BO - Test di valutazione dello SLC nella prospettiva del benessere organizzativo
- OPRA - *Organisational & psychosocial risk assesment*
- Altro: \_\_\_\_\_


**4.9 ESITO DELLA VALUTAZIONE APPROFONDATA:**

- Rischio stress lavoro correlato non rilevante per tutta l'azienda
- Rischio stress lavoro correlato in almeno 1 gruppo di lavoratori

**4.10 LA VALUTAZIONE APPROFONDATA HA CONFERMATO L'ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE?**

- Si  No

## SEZIONE 5 MISURE ATTE A CONTENERE IL RISCHIO SLC



### ! 5.1 SONO ATTUATE O INDIVIDUATE MISURE ATTE A CONTRASTARE/ELIMINARE IL RISCHIO SLC?

- Sì  No (Passare alla sezione 7)

### 5.2 IN CASO AFFERMATIVO LE MISURE:

(È possibile barrare più voci)

- Erano già presenti prima della valutazione del rischio SLC (es. per attività a rischio presumibile)
- Sono state individuate dopo la valutazione preliminare
- Sono state individuate dopo la valutazione approfondita

### 5.3 LE MISURE DI TIPO PREVENTIVO (ORGANIZZATIVE, TECNICHE, PROCEDURALI – ES. MODIFICA ORGANIZZAZIONE LAVORO, INTRODUZIONE NUOVE TECNOLOGIE, PROCEDURE) SONO ATTUALMENTE:

- Programmate
- Attuate almeno in parte
- Interamente attuate
- Non previste

### 5.4 LE MISURE DI TIPO ATTENUANTE (COMUNICATIVE, INFORMATIVE, FORMATIVE – ES. RIUNIONI, INIZIATIVE INFORMATIVE, CORSI DI INFORMAZIONE) SONO ATTUALMENTE:


- Programmate
- Attuate almeno in parte
- Interamente attuate
- Non previste

### 5.5 LE MISURE DI TIPO RIPARATORE (INTERVENTI INDIVIDUALI – ES. ATTIVAZIONE SPORTELLO D'ASCOLTO, SOSTEGNO INDIVIDUALE) SONO ATTUALMENTE:

- Programmate
- Attuate almeno in parte
- Interamente attuate
- Non previste

### ! 5.6 LE MISURE ATTE A CONTENERE IL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO SONO STATE ADOTTATE CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI RLS E/O DEI LAVORATORI?

- Sì  No



**6.1 È STATA EFFETTUATA LA VERIFICA DI EFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC? (È possibile barrare entrambe le prime due voci)**

- Sì, a seguito delle misure adottate in base alla valutazione preliminare
- Sì, a seguito delle misure adottate in base alla valutazione approfondita
- No (Passare alla sezione 7)

**6.2 IN BASE ALLA VERIFICA, LE MISURE ADOTTATE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE SONO RIVELATE:**

- Efficaci: il rischio risulta basso in tutti i gruppi critici
- Parzialmente efficaci: il rischio risulta ridotto ma non basso oppure ridotto solo in alcuni gruppi critici
- Inefficaci: il rischio risulta inalterato in tutti i gruppi critici

**6.3 ATTRAVERSO QUALI MODALITÀ È STATA ESEGUITA LA VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE PRELIMINARE?**


- Con lo stesso strumento adottato per la valutazione preliminare
- Altro strumento (specificare): \_\_\_\_\_

**6.4 IN BASE ALLA VERIFICA, LE MISURE ADOTTATE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE APPROFONDITA SONO RIVELATE:**

- Efficaci: il rischio risulta basso in tutti i gruppi critici
- Parzialmente efficaci: il rischio risulta ridotto ma non basso oppure ridotto solo in alcuni gruppi critici
- Inefficaci: il rischio risulta inalterato in tutti i gruppi critici

**6.5 ATTRAVERSO QUALI MODALITÀ È STATA ESEGUITA LA VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE APPROFONDITA?**

- Con lo stesso strumento adottato per la valutazione approfondita
- Altro strumento (specificare): \_\_\_\_\_



**7.1 IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE RICONTRATA IN AZIENDA AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE LA VALUTAZIONE È AGGIORNATA ?**

- Sì, perché la situazione aziendale è invariata rispetto alla valutazione
- Sì, perché è in corso una nuova valutazione
- No

**7.2 NEL CASO IN CUI LA VALUTAZIONE PRELIMINARE NON ABBIÀ EVIDENZIATO RISCHIO DA SLC O LE AZIONI CORRETTIVE SIANO STATE EFFICACI, IL PIANO DI MONITORAGGIO PREVEDE UNA NUOVA VALUTAZIONE:**

- Entro 1 anno
- Entro 2 anni
- Entro 3 anni
- Oltre 3 anni
- Non risulta alcun piano di monitoraggio

**8.1 VI SONO STATI IN PRECEDENZA INTERVENTI DI VIGILANZA LEGATI ALLO SLC NELLA MEDESIMA UNITÀ PRODUTTIVA?**

- Sì  No  Impossibile rilevare il dato

**8.2 DATA DELL'INTERVENTO**                    |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

**8.3 ASL CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO** \_\_\_\_\_

**8.4 MOTIVO DELL'INTERVENTO:**

- Iniziativa del servizio  
 Denuncia/segnalazione

**8.5 ESITO DELL'INTERVENTO:**

- Prescrizione  
 Disposizione  
 Nessun provvedimento

**8.6 VI SONO STATI IN PRECEDENZA INTERVENTI DI VIGILANZA LEGATI ALLO SLC IN ALTRE UNITÀ LOCALI DELLA MEDESIMA AZIENDA?**

- Sì  No  Impossibile rilevare il dato

**8.7 IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA AL QUESITO 8.6, SUSSISTE ALMENO UNA PRESCRIZIONE COME ESITO DI UN PRECEDENTE INTERVENTO DI VIGILANZA?**

- Sì  No

**8.8 IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA AL QUESITO 8.6, SUSSISTE ALMENO UNA DISPOSIZIONE SENZA INFORMATIVA DI REATO COME ESITO DI UN PRECEDENTE INTERVENTO DI VIGILANZA?**

- Sì  No

**LEGENDA**

 **ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO IN ALCUNE CIRCOSTANZE**

 **ADEMPIMENTO MINIMO OBBLIGATORIO**

# **MODULISTICA**

## MODELLO: NOTIZIA DI REATO

### INTESTAZIONE SERVIZIO

Prot. n. \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Al Procuratore della Repubblica  
Procura della Repubblica  
c/o il Tribunale di Verona

**OGGETTO:** Trasmissione di notizia di reato

- **ai sensi degli artt. 347 C.P.P. e 20 D. Lgs. 758/94**  
per l'inosservanza dell'art./degli artt. .... D.Lgs. 81/08 (a)
- **ai sensi dell'art. 347 C.P.P.**  
per l'inosservanza dell'art. 650 C.P. (illecito amministrativo (b), disposizione(c))  
per l'inosservanza dell'art. 14 comma 10 D. Lgs. 81/08 (sospensione attività imprenditoriale) (d)  
(Cancellare tutte le voci che non interessano)

**a carico di:**

Sig. ....  
Nato il ..... a.....  
Domicilio legale in ..... c\o l'impresa  
In qualità di ..... della azienda/Impresa

Gli scriventi ....., uff.li di pol. giud di questo SPISAL, trasmettono la notizia di reato acquisita a seguito delle indagini svolte in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in data ..... presso ..... a seguito di vigilanza /infortunio.

**1) Attività svolte:**

- Sopralluogo del  
Incontro del  
Altro
- a Verbale di ispezione prot. .... del  
b Verbale di accertamento inosservanza al provvedimento di regolarizzazione  
(illecito amministrativo)  
c Verbale di disposizioni

(disposizione)

- c Verbale di inadempimento alle disposizioni (disposizione)
- d Verbale di accertamento di non ottemperanza al provvedimento di sospensione (sospensione attività imprenditoriale)

(Cancellare tutte le voci che non interessano)

**2) Riscontro con le norme di legge:**

(vedi verbale /verbali di ..... allegato)

**3) Destinatari delle norme**

Sig. \_\_\_\_\_ come sopra generalizzato

Nel merito, si precisa quanto segue (\* da aggiungere se è necessario fornire spiegazioni):

**4) Persone in grado di riferire**

**5) Fonti di prova:**

Sono costituite da quanto contenuto nei seguenti allegati:

Allegato a: Verbale di ispezione

Allegato b: Verbale di inosservanza al provvedimento di regolarizzazione

Allegato c: Verbale di disposizioni

Allegato c: Verbale di inadempimento alle disposizioni

Allegato d: Verbale di inadempimento al provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa

Allegato d: Verbale di contravvenzioni .....

(Cancellare tutte le voci che non interessano)

dr/TdP

u.p.g.

dr/TdP

u.p.g.

**Precedenti violazioni trasmesse alla Procura di Verona** (Documento della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Verona, prot. 1678 – U 1.7.3./2007 Segreteria del 06/12/2007 - punto 3 lett. c)

Dalla documentazione presente nei nostri archivi:

- Non si sono rilevate precedenti contravvenzioni negli ultimi 5 anni .
- Si sono rilevate le seguenti contravvenzioni:
  - con notizia di reato prot .....del .....di cui al vostro RGNR .....  
Le prescrizioni **sono/non sono** state adempiute
  - con notizia di reato prot .....del .....di cui al vostro RGNR .....  
Le prescrizioni **sono/non sono** state adempiute

Si resta a disposizione per ulteriori eventuali accertamenti.

Firmato

\_\_\_\_\_

## MODELLO DI VERBALE DI ACCESSO

### INTESTAZIONE DEL SERVIZIO

Prot. n. \_\_\_\_\_/

Verona, \_\_\_\_\_

Al Rappresentante legale

**Oggetto: Verbale di accesso in materia di igiene e sicurezza sul lavoro**

Azienda / Impresa:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sopralluogo del \_\_\_\_\_

presso

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Presenti al sopralluogo:

Per lo SPISAL: \_\_\_\_\_

per l'Azienda/Impresa \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

Motivo del sopralluogo \_\_\_\_\_

Oggetto del controllo. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Seguiranno ulteriori atti:

NO

SI

intervento in corso

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## MODELLO: VERBALE DI PRESCRIZIONI

### INTESTAZIONE DEL SERVIZIO

Prot. n° \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data,

Al sig. contravventore

Al sig. Rappresentante legale dell'azienda/impresa

**Oggetto:** Verbale di prescrizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro (art. 301 D. Lgs. 81/08, art. 20 D. Lgs. 758/94).  
Sopralluogo del \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ (sede operativa/cantiere)

Azienda/Impresa \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ (sede legale)  
Attività: \_\_\_\_\_

Presenti all'ispezione,  
per lo SPISAL:

per \_\_\_\_\_ sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

Gli scriventi ....., ufficiali di polizia giudiziaria di questo SPISAL, per quanto rilevato nel corso del sopralluogo finalizzato al controllo delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro e/o dalla valutazione della documentazione esibita/acquisita, hanno riscontrato le seguenti **contravvenzioni** (art. 19 D. Lgs. 758/94)

#### D. Lgs. 81/08

art. - \_\_\_\_\_ in quanto \_\_\_\_\_

Sanzione prevista: ammenda da € \_\_\_\_\_ a € \_\_\_\_\_

Il contravventore agli articoli indicati è identificato nel sig. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
In qualità di \_\_\_\_\_

Allo scopo di eliminare la/e contravvenzione/i accertata/e, ai sensi dell'art. 20 c. 1 del D. Lgs. 758/94 devono essere attuate le seguenti

## PRESCRIZIONI

### D. Lgs. 81/08

1. ....  
.....

Nel merito delle prescrizioni impartite, il contravventore:

- potrà adottare soluzioni tecniche-organizzative equipollenti, ai fini della sicurezza, a quelle indicate,
- dovrà adeguare a quanto sopra prescritto ogni altra situazione simile a quelle descritte.

L'adempimento ai punti sopra indicati è parte integrante della procedura di regolarizzazione prevista dal D. Lgs. 758/94

Per l'adempimento a quanto prescritto si assegnano

- giorni per il punto
- giorni per il punto

dal ricevimento del presente verbale

Facendo seguito a quanto già evidenziato in sede di sopralluogo, ai sensi degli artt. 70 c. 4 lett. a), 41 c. 2 lett. b), 302 bis del D.Lgs. 81/08, devono essere attuate le seguenti

## DISPOSIZIONI

- a) ....  
b) .....

Per l'adempimento a quanto disposto si assegnano

- giorni per il punto
- giorni per il punto

dal ricevimento del presente verbale

Allo Scrivente dovrà essere inviata, entro .... giorni dal ricevimento del presente verbale copia della seguente documentazione (art. 4, L. 22.07.1961 n. 628):

- a. ....
- b. ....
- c. ....

e potrà:

- essere depositata (anche su supporto informatico CD/DVD) presso la Segreteria di questo SPISAL
- trasmessa per PEC : [prevenzione.ulss20.verona@pecveneto.it](mailto:prevenzione.ulss20.verona@pecveneto.it) (specificando il nome del Responsabile dell'istruttoria)

### Si informa che:

- Il sig. (**contravventore**) ha la possibilità di rilasciare dichiarazioni o di trasmetterle successivamente per iscritto allo Scrivente (art. 350 c7 CPP).
- Per le contravvenzioni indicate verrà inviata la notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona (art. 20 D.Lgs. 758/94 e 347 C.P.P.).

*Modulistica: 4.03 - Verbale di prescrizioni*

- Ulteriori prescrizioni e relative contravvenzioni potranno essere impartite a seguito di mancata presentazione o incompleta documentazione sopra richiesta e prevista da specifiche norme di legge in materia;
- Lo Scrivente verificherà l'avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite successivamente alla scadenza del termine concesso per tale adempimento (art. 21, comma 1 D. Lgs. 758/94).
- L'adempimento alle prescrizioni impartite prevede l' ammissione del contravventore al pagamento di una sanzione, in sede amministrativa, pari al quarto del massimo dell'ammenda, ai fini dell'estinzione del reato (art. 21, comma 2, D. Lgs. 758/94).
- Il procedimento penale rimane sospeso fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve comunicazione da parte dello Scrivente sull'adempimento alle prescrizioni impartite (artt. 21, 23 e 24 D.Lgs. 758/94).
- Qualora risultasse l'inadempimento alle prescrizioni impartite sarà inoltrata comunicazione all'Autorità Giudiziaria per il seguito dell'azione penale (artt. 21, comma 3, 23 e 24 D.Lgs. 758/94).
- Il termine concesso per l'adempimento delle prescrizioni è prorogabile, su richiesta motivata, fino ad un massimo di mesi sei a decorrere dalla data di ricevimento del presente verbale nel caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà degli adempimenti. Qualora specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine di mesi sei è prorogabile, su richiesta motivata, per una sola volta per ulteriori sei mesi con provvedimento dello Scrivente che sarà comunicato anche alla Procura della Repubblica (art. 20 D.Lgs. 758/94).
- L'adempimento alle prescrizioni impartite in tempi superiori a quelli indicati (art. 24, comma 3 D. Lgs. 758/94) o l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose delle contravvenzioni con modalità diverse da quelle indicate saranno valutati dall'Autorità Giudiziaria ai fini dell'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis C.P.
- Il ricorso contro le prescrizioni/contravvenzioni di cui al presente verbale dovrà essere proposto esclusivamente all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale) secondo le modalità stabilite nel Codice di Procedura Penale. Il ricorso è inammissibile se proposto in altre sedi.
- L'inosservanza alle disposizioni legittimamente impartite nel presente Verbale verrà segnalata alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona per la valutazione degli estremi di cui all'art. 650 CPP.
- Contro le sole disposizioni contenute nel presente Verbale e' ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi del penultimo comma dell'art. 21 Legge 23.12.1978 n° 833, secondo le modalità previste dal DPR 1199/71, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del presente verbale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
- Le violazioni di cui agli artt. del D. Lgs. 81/08 riportate nel presente verbale sono comprese tra le gravi violazioni indicate nell'Allegato I del Decreto, pertanto, in caso di reiterazione del reato entro cinque anni dalla commissione delle violazioni, possono comportare l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni di cui all'art. 14.
- La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra richiesta ai sensi dell'art. 4 della L. 628/61, punita ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 758/94, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
- Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. f) D. Lgs. 81/08, copia dei soli provvedimenti contenuti nel presente verbale sarà inviata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Il Servizio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti al fine di una corretta interpretazione del contenuto del presente verbale.

Distinti saluti.

dr/TdP

u.p.g.

dr/TdP

u.p.g.

Firmato

**MODELLO: VERBALE REGOLARE**

INTESTAZIONE DEL SERVIZIO

Prot. n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Al Rappresentante legale  
Azienda/Impresa

**Oggetto:** **Verbale di ispezione in materia di igiene e sicurezza del lavoro.**  
**Sopralluogo del \_\_\_\_\_ presso (sede operativa/cantiere)**

Azienda/Impresa: \_\_\_\_\_ (sede legale)  
Attività: \_\_\_\_\_

Presenti all'ispezione.  
- per lo SPISAL:  
- per l'Azienda/impresa: sig. \_\_\_\_\_ (aggiungere qualifiche)

Per quanto rilevato nel corso del sopralluogo finalizzato al controllo delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presso la Vs. sede oggetto di intervento e/o dalla valutazione documentazione esibita/acquisita in data ....., non si sono evidenziate condizioni lavorative di rischio ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Si invia d'ufficio

dr/Tdp ..... UPG

dr/Tdp ..... UPG

Firmato

**ALLEGATI**

**PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PUNTI DI ATTENZIONE PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL MODULO 4**

**STABILITÀ E SOLIDITÀ – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili e possiedono una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali

I luoghi di lavoro destinati a deposito hanno, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai

I carichi non superano tale carico massimo e sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio

L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili è reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi

Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, sono collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche

**ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE – PUNTI DI ATTENZIONE:**

I locali di lavoro hanno un'altezza superiore a m 3

I locali di lavoro hanno una cubatura superiore a mc 10 per lavoratore

Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente dispone di una superficie di almeno mq 2

Nel caso in cui per necessità tecniche aziendali vi siano altezze minime inferiori, vi è stata l'approvazione dell'organo di vigilanza competente e sono presenti adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente

**LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Se vi sono locali chiusi sotterranei o semisotterranei destinati al lavoro, ci sono particolari esigenze tecniche

Se non sono particolari esigenze, l'organo di vigilanza ha acconsentito all'uso dei locali

Sono assicurate idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (aerazione naturale ottenuta mediante finestre apribili e/o lucernai la cui superficie totale non sia inferiore a 1/20 della superficie del piano di calpestio, mentre per l'illuminazione deve essere rispettato il parametro di 1/10.

Per il microclima si deve valutare che la temperatura sia adeguata al lavoro da svolgere e che i lavoratori non siano investiti direttamente da correnti d'aria)

**PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNARI DEI LOCALI SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINA E RAMPE DI CARICO – PUNTI DI ATTENZIONE:**

I locali sono ben difesi contro gli agenti atmosferici, e sono provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività dei lavoratori

I locali hanno aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria

I locali sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità

I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene

I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi

Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento

ha una superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico
Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, è munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili
le pareti dei locali di lavoro sono a tinta chiara (qualora non vi siano particolari condizioni tecniche)
le pareti trasparenti o traslucide sono chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero sono separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza e quando sono aperti sono posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori
Le finestre e i lucernari consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro
L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti è autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza
Le scale ed i marciapiedi mobili funzionano in piena sicurezza, sono muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e possiedono dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili
Le banchine e le rampe di carico sono adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati
<b>PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNARI DEI LOCALI SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINA E RAMPE DI CARICO – PUNTI DI ATTENZIONE:</b>
Le banchine di carico dispongono di almeno un'uscita e che ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza dispongono di un'uscita a ciascuna estremità
Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie sono costituite di materiali incombustibili
Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le relative scale e passerelle di accesso, sono costruite con materiali incombustibili
I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplosivi, corrosive o infettanti, sono in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi
I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, vengono frequentemente ed accuratamente puliti
<b>VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI – PUNTI DI ATTENZIONE:</b>
Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza
Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, è prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente (almeno 75 cm)
Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale
Il tracciato delle vie di circolazione è evidenziato
Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute di oggetti, controllare sono previsti dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone
Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile
I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non presentano buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto

#### **VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

I pavimenti ed i passaggi non sono ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione

Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso sono protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede

I parapetti sono disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra

I parapetti sono applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In questo caso, al posto del parapetto normale è necessario applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo

Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici sono disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni

I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia sono illuminati durante il servizio notturno

Le vie di transito che non sono percorribili senza pericolo, sono sbarrate e c'è un apposito cartello di divieto di transito

#### **VIE E USCITE DI EMERGENZA – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Le vie e le uscite di emergenza rimangono sempre sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro

In caso di pericolo tutti i posti di lavoro possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori

Le vie e le uscite di emergenza hanno un'altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio

Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste sono apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, possono essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza

Le porte delle uscite di emergenza non sono chiuse a chiave

#### **VIE E USCITE DI EMERGENZA - PUNTI DI ATTENZIONE:**

Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati

Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori hanno almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio

#### **PORTE E PORTONI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Le porte dei locali di lavoro consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro

Per locali i occupati siano fino a 25 lavoratori, la porta ha una larghezza minima di m 0,80

Per locali i occupati da 26 fino a 50 lavoratori, la porta ha una larghezza minima di m 1,20

Per locali i occupati da 51 fino a 100 lavoratori, vi è una porta con larghezza minima di m 1,20 e un'altra porta con larghezza minima di m 0,80

Per locali i occupati da più 100 lavoratori, vi è una porta con larghezza minima di m 1,20 e un'altra porta con larghezza minima di m 0,80. Inoltre, vi è una porta avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori

normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100

Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale

Le porte e i portoni apribili nei due versi sono trasparenti o sono muniti di pannelli trasparenti

Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi

Le porte scorrevoli hanno un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere

Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto hanno un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere

#### **SCALE – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza

I gradini hanno pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito

Le scale ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti sono munite di almeno un corrimano

Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, sono provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno

I pioli distano almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata

Il parapetto è costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione

Il parapetto ha un'altezza utile di almeno un metro

Il parapetto è costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione

Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati sono provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti (Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 2,00)

#### **MICROCLIMA – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Nei luoghi di lavoro chiusi vi è aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione

Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso è sempre mantenuto funzionante

Gli impianti sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori

La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori

#### **MICROCLIMA – PUNTI DI ATTENZIONE:**

La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso è conforme alla destinazione specifica di questi locali

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro

Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si provvede alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione

Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi

notevolmente per ragioni di lavoro, si evita, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche

#### **ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO – PUNTI DI ATTENZIONE:**

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale

Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori

Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono stati installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza

#### **ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO – PUNTI DI ATTENZIONE:**

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, vi è un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità

Vi sono mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità

Detti mezzi sono tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego

#### **SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali, sono messi a disposizione locali appositamente destinati a spogliatoi

Gli spogliatoi sono distinti fra i due sessi e convenientemente arredati

Gli spogliatoi hanno una capacità sufficiente, sono possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili

Gli spogliatoi sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro (nel caso di lavorazioni insudicianti, presenti in comparti quali ad esempio: agricoltura, edilizia, falegnameria, verniciatura, galvanica, allevamenti, macelli ecc. e nel caso di esposizione e contatto con liquidi biologici, sostanze chimiche e cancerogene gli armadietti devono essere a doppio scomparto per suddividere gli abiti civili da quelli di lavoro)

Vi sono docce sufficienti ed appropriate messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono

Sono previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi

I locali delle docce sono riscaldati nella stagione fredda e hanno dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene

Le docce sono dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi

I lavoratori hanno a disposizione, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi

#### **SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Per uomini e donne sono previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro

#### **VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILO – PUNTI DI ATTENZIONE:**

**Nota: nei settori lavorativi o in presenza di mansioni in cui si riscontrano le situazioni sotto indicate è necessario evidenziare queste ultime come situazioni altamente rischiose. Di conseguenza tali situazioni devono essere poi materia specifica nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori soggetti a tali rischi**

Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per motivi di lavoro sono provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm 30 per 40 o diametro non inferiore a cm 40

Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori si assicura che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa

Colui che sovrintende, inoltre, provvede a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli

I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi di lavoro di cui al punto precedente sono assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso

Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso è disagiata, è previsto che i lavoratori che vi entrano indossino la cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e autorespiratori

Qualora nei luoghi di cui ai precedenti punti non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate si adottano cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione

Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro sono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete piena o con almeno due correnti

#### **VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILO – PUNTI DI ATTENZIONE:**

**Nota: nei settori lavorativi o in presenza di mansioni in cui si riscontrano le situazioni sotto indicate è necessario evidenziare queste ultime come situazioni altamente rischiose. Di conseguenza tali situazioni devono essere poi materia specifica nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori soggetti a tali rischi**

Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta

Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie sono costruite e collocate in modo che: in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori

Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature sono state contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa

I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, sono stati, per garantire la sicurezza dei lavoratori, provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione

**MACCHINE / IMPIANTI / ATTREZZATURE**

Per ogni macchina/impianto/attrezzatura analizzare i singoli elementi riportati nella lista di controllo.

**PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE GLI ASPETTI PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL MODULO 4.**

MACCHINA ..... MATRICOLA .....

E' MARCHIATA CE ?

SÌ

NO

DESCRIZIONE LAVORAZIONE

--


**COME COMPILARE TABELLA:**

**Nota: considerare ed evidenziare i pericoli legati all'uso delle attrezzature come: la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio e lo smontaggio**

RIGA: pericoli


COLONNA: cosa valutare

Segnare una X nella parte sinistra del riquadro all'elemento valutato.



il pericolo corrispondente

Inserire il numero della misura di prevenzione/protezione corrispondente nella parte destra del riquadro



**MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE**

**1 = RIPARI / BARRIERE / FOTOCELLULE / DISPOSITIVI DI SICUREZZA**

**2 = PROCEDURE DI SICUREZZA**

**3 = INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO**

**4 = DPI**

Cosa valutare	Organi lavoratori	Elementi mobili	Organi di trasmissione del moto	Impianto elettrico	Dispositivi di comando	Proiezione di materiali	Visibilità della zona operativa
<b>Pericoli</b>							
<b>MECCANICI</b>							
Schiacciamento							
Cesoimento							
Taglio o sezionamento							
Impigliamento							
Trascinamento o intrappolamento							
Urto							
Perforazione o puntura							
Attrito o abrasione							
Eiezione di fluido ad alta pressione							
<b>ELETTRICI</b>							
Contatto di persone con elementi sotto tensione							
Avvicinamento di persone a elementi sotto tensione							
Isolamento non idoneo							
Fenomeno elettrostatici							

Cosa valutare	Organi lavoratori	Elementi mobili	Organi di trasmissione del moto	Impianto elettrico	Dispositivi di comando	Proiezione di materiali	Visibilità della zona operativa
<b>Pericoli</b>							
Proiezione							
<b>TERMICA</b>							
Brucciature e scottature							
Microclima							
<b>RADIAZIONE</b>							
Campi elettromagnetici							
Luce a infrarossi, luce visibile e luce ultravioletta							
Radiazioni laser							

ESEMPIO

Cosa valutare	Organi lavoratori	Elementi mobili	Organi di trasmissione del moto	Impianto elettrico	Dispositivi di comando	Proiezione di materiali	Visibilità della zona operativa
Pericoli							
Proiezione	X 1						
Cesoimento			X 1 2				
Taglio o sezionamento			X 4				

Sono stati valutati gli organi lavoratori della macchina XXXXX e si sono individuati i seguenti pericoli con le relative misure di prevenzione/protezione:

- Organi lavoratori:
  - o pericolo proiezione → **RIPARI / BARRIERE / FOTOCELLULE / DISPOSITIVI DI SICUREZZA**
- Organi di trasmissione del moto
  - o Pericolo cesoiamento → **RIPARI / BARRIERE / FOTOCELLULE / DISPOSITIVI DI SICUREZZA & PROCEDURE DI SICUREZZA**
  - o Pericolo taglio o sezionamento → **DPI**

## RISCHI PER LA SALUTE PRODOTTI DALLA MACCHINA

	RISCHIO	SCHEDA RISCHIO
	CHIMICO	..... / CH ..... / CH ..... / CH ..... / CH
	VIBRAZIONI (Trasmesse al sistema mano-braccio)	..... / VB ..... / VB ..... / VB ..... / VB
	RUMORE	..... / RM ..... / RM ..... / RM ..... / RM

### DPI

- ...
- ...
- ...

### LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DELLA MACCHINA

NOMINATIVO	ADDESTRAMENTO	
	DATA	N° ORE

E' PRESENTE IL LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE?  Sì  NO

E' PRESENTE UN REGISTRO DELLE MANUTENZIONI?  Sì  NO

### MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Intervento	Periodicità	Addetto

**VALIDO PER: PUBBLICI ESERCIZI – COMMERCIO AL DETTAGLIO - UFFICI**

**ELENCO MACCHINE/ATTREZZATURA/IMPIANTI**

	MARCHIATO CE	NON MARCHIATO CE
MACCHINE	Macchina caffè Tostapane Friggitrice	
ATTREZZATURA		coltelleria
IMPIANTO		

**DESCRIZIONE LAVORAZIONE**

MACCHINA/ATTREZZATURA/IMPIANTO	DESCRIZIONE LAVORAZIONE
Macchina caffè	Produzione bevande calde tramite circuito di riscaldamento e pressione dell'acqua
Tostapane	Riscaldamento panini e toast tramite macchine che utilizza resistenza elettrica
Coltelleria	taglia
Friggitrice	Frigge alimenti tramite olio ad alta temperatura
Macina Caffè	taglia
Affettatrice	Molti infortuni in fase di pulizia anche gravi

## RISCHI PER LA SICUREZZA

MACCHINE/ATTREZZATURA/IMPIANTI	
PERICOLI MECCANICI	
SCHIACCIAMENTO	
CESOIAMENTO	MACINA CAFFE'
TAGLIO O SEZIONAMENTO	COLTELLERIA/AFFETTATRICI
IMPIGLIAMENTO	
TRASCINAMENTO O INTRAPPOLAMENTO	
URTO	
PERFORAZIONE O PUNTURA	
ATRITO O ABRASIONE	
EIEZIONE DI FLUIDO AD ALTA PRESSIONE	MACCHINA CAFFE'
PERICOLI ELETTRICI	
CONTATTO DI PERSONE CON ELEMENTI SOTTO TENSIONE	
AVVICINAMENTO DI PERSONE A ELEMENTI SOTTO TENSIONE	
ISOLAMENTO NON IDONEO	
FENOMENI ELETTROSTATICI	
PROIEZIONE	
PERICOLI TERMICI	
BRUCIATURE E SCOTTATURE	MACCHINA CAFFE', TOSTAPANE, FRIGGITRICE
MICROCLIMA	

**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>MACCHINE/ATTREZZATURA/IMPIANTI</b>	RIPARI / BARRIERE / FOTOCEDURE / DISPOSITIVI SICUREZZA	PROCEDURE DI SICUREZZA	INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO	DPI
MACCHINA CAFFE'	X  INDICARE QUALI		X	
TOSTAPANE			X	
COLTELLERIA			X	X
FRIGGITRICE			X	X
AFFETTATRICE	X  INDICARE QUALI	X		X

**RISCHI PER LA SALUTE PRODOTTI DALLA MACCHINA/ATTREZZATURA/IMPIANTO**

RISCHIO CHIMICO	
MACCHINA/ATTREZZATURA/IMPIANTO	SCHEDA RISCHIO
	...../ CH ...../ CH ...../ CH ...../ CH
	...../ CH ...../ CH ...../ CH ...../ CH
	...../ CH ...../ CH ...../ CH ...../ CH
RISCHIO VIBRAZIONI (TRASMESSE AL SISTEMA MANO – BRACCIO)	
MACCHINA/ATTREZZATURA/IMPIANTO	SCHEDA RISCHIO
	...../ VB ...../ VB ...../ VB ...../ VB
	...../ VB ...../ VB ...../ VB ...../ VB
	...../ VB ...../ VB ...../ VB ...../ VB
RISCHIO RUMORE	
MACCHINA/ATTREZZATURA/IMPIANTO	SCHEDA RISCHIO
	...../ RM ...../ RM ...../ RM ...../ RM
	...../ RM ...../ RM ...../ RM

	...../ RM

**DPI**

MACCHINA/ATTREZZATURA/IMPIANTO	RELATIVO DPI
FRIGGITRICE	GUANTI
AFFETTATRICE	GUANTI/UTENSILI (INDICARE QUALI)
COLTELLERIA	GUANTI (INDICARE QUALI)

**LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DELLA MACCHINA**

MACCHINA/ATTREZZATURA/IMPIANTO	NOMINATIVO (nome e cognome)	ADDESTRAMENTO (data e n. ore)
Macchina caffè	Mario rossi	12/03/2010 - X ore
Tostapane	Mario Rossi	12/03/2010 – X ore
Friggitrice	Carlo Rossi	18/01/2007 – X ore
Coltelleria	Carlo Rossi	18/01/2007 – X ore

**MANUTENZIONE E USO**

	PRESENTE	NON PRESENTE
LIBRETTO D'USO	Macchina Caffè. Friggitrice, Tostapane, Affettatrice	Coltelleria
LIBRETTO MANUTENZIONE	Macchina Caffè. Friggitrice, Tostapane, Affettatrice	Coltelleria
REGISTRO MANUTENZIONI	Macchina Caffè. Friggitrice, Tostapane, Affettatrice	Coltelleria

MACCHINA / ATTREZZATURA / IMPIANTO	PERIODICITÀ MANUTENZIONE	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
Macchina caffè	6 mesi	Mario Rossi
Tostapane	9 mesi	Mario Rossi
Friggitrice	12 mesi	Carlo Rossi
Coltelleria	Mai	
Affettatrice	Continua	Mario Rossi

**DATA COMPILAZIONE**

CHI HA COMPILATO LA LISTA DI CONTROLLO?

NOMINATIVO	FIRMA

**MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/MMC**

**SE RISPONDE SÌ: CONTINUARE CON LA VALUTAZIONE**

**CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

L'attività consiste nel sollevare un carico	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
L'attività consiste nel deporre un carico	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
L'attività consiste nello spingere un carico	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
L'attività consiste nel tirare un carico	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
L'attività consiste nel portare o spostare un carico	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no

**Presenza di oggetti di peso superiore o uguale a 3 kg da sollevare manualmente, almeno una volta all'ora?**

- NO: terminare la valutazione
- SÌ: continuare la compilazione della lista di controllo

**Possibilità di evitare la movimentazione manuale dei carichi con attrezzature meccaniche o ausili?**

- NO: continuare la compilazione della lista di controllo
- SÌ: terminare la valutazione

**OGGETTI DI PESO SUPERIORE O UGUALE A 3 KG MOVIMENTATI MANUALMENTE  
NELL'ARCO DELLA GIORNATA LAVORATIVA**

DESCRIZIONE	NUMERO DI OGGETTI SOLLEVATI	NUMERO DI SOLLEVAMENTI PER OGGETTO	PESO (kg)	DURATA	NUMERO LAVORATORI COINVOLTI

Da ISO 11228-1 di cui all'allegato XXXIII del D.LGS 81/08

**VALUTAZIONE PRELIMINARE: PROBABILE PRESENZA DI RISCHIO DA MMC IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA AD UNO DEI SEGUENTI QUESITI**

c'è una buona interfaccia tra piedi e pavimenti?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
le attività di movimentazione manuale diverse dal sollevamento sono minime e gli oggetti da sollevare non sono molto freddi, molto caldi o contaminati?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
l'ambiente termico è moderato (per ambiente termico moderato si intende un ambiente in cui vi sia una temperatura tra i 19 e i 26°C, con umidità relativa tra il 30% ed il 60% e velocità dell'aria $\leq 0,2$ m/s) <b>EN ISO 7730?</b>	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
l'operazione può essere eseguita utilizzando solo due mani?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
la postura è eretta e i movimenti non sono limitati?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
la movimentazione avviene da parte di un'unica persona?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Il sollevamento è graduale?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Il peso movimentato è compreso tra 5,1-10,5 Kg, viene spostato in verticale nella zona compresa tra le anche e le spalle, per una volta ogni 5 minuti?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
la movimentazione avviene a tronco eretto e non ruotato?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
durante la movimentazione il carico è tenuto vicino al corpo?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Il peso movimentato è compreso tra 3-5 Kg, viene spostato in verticale nella zona compresa tra le anche e le spalle, per una frequenza massima di 1 volta al minuto?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Il peso movimentato è compreso tra 5,1-10,5 Kg, viene spostato in verticale nella zona compresa tra le anche e le spalle, per una volta ogni 5 minuti?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no

Se tutte le voci analizzate sono positive (risposta SI) significa che siamo in una situazione accettabile e non è necessario procedere ad ulteriore valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e all'individuazione di misure di prevenzione e protezione.

Se anche una sola voce è negativa, si deve procedere con una valutazione più approfondita, utilizzando la scheda NIOSH per calcolare il peso limite raccomandato e l'indice di sollevamento (All. 1).

**VALUTAZIONE RISCHIO E ADOZIONE DI MISURE CORRETTIVE (TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI)**

**Effettuata la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi con la Tabella NIOSH in allegato 1, dove si andranno a ricavare i valori dei 7 fattori considerati e calcolato l'indice di sollevamento: siamo in una condizione ottimale quando l'indice di sollevamento è inferiore a 1.**

In caso l'indice di sollevamento superi il valore di 1, per l'individuazione delle misure correttive dovranno essere valutati i punteggi dei singoli fattori [es. altezza da terra delle mani inizio sollevamento (A), oppure distanza orizzontale del peso dal corpo (C), etc.], che possono variare da 1 a 0: quanto più il singolo fattore si discosta dal valore 1 e si avvicina al valore di 0 tanto più siamo lontani dalla situazione ottimale e quindi andranno adottate misure correttive. Se uno dei singoli fattori assume valore 0 siamo nelle situazioni critiche sotto elencate che richiedono azioni correttive immediate.

#### SITUAZIONI CRITICHE: RICHIEDONO PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

In caso sia presente anche solo uno dei fattori critici sotto elencati, il rischio va considerato elevato ed è necessario procedere al più presto alla riprogettazione del compito, al fine di far rientrare all'interno di un valore più accettabile il fattore misurato.

distanza verticale (altezza da terra all'inizio presa) > 175 cm?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
dislocazione verticale (spostamento verticale del peso dall'inizio alla fine del movimento) > 175 cm?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
distanza orizzontale del peso dal corpo > 63 cm?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
rotazione del tronco > 135 gradi?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
frequenza di sollevamento in base al tempo dedicato alla movimentazione carichi? - N. sollevamenti superiori o uguali a 13/minuto, tempo dedicato inferiore ad un ora? - N. sollevamenti superiori o uguali a 11/minuto, tempo dedicato inferiore 1-2 ore? - N. sollevamenti superiori o uguali a 9/minuto, tempo dedicato superiore a 2 ore?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Presenza di pesi maggiori a 25 Kg per l'uomo e 20 Kg per la donna? (di età compresa tra i 18 e i 45 anni)	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Presenza di pesi maggiori a 20 Kg per l'uomo e 15 Kg per la donna? (di età inferiore ai 18 e superiore ai 45 anni?)	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no

#### ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE CORRETTIVE SE RISPONDE NO AD UNO DEI SEGUENTI QUESITI

##### FORMAZIONE/INFORMAZIONE/ADESTRAMENTO:

sono state fornite ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
è stata fornita formazione, ai lavoratori, adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
è stato fornito ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no

## Scheda NIOSH per il calcolo degli indici di sollevamento


### COSTANTE DI PESO

ETÀ	MASCHI	FEMMINE
18-45 ANNI	25	20
<18 e >45 ANNI	20	15

### ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO (A)

	ALTEZZA (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
	FATTORE		0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78


### DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO (B)

	DISLOCAZIONE (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175
	FATTORE		1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86

### DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE (C) DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

	DISTANZA (cm)	25	30	40	50	55	60	>63
	FATTORE		1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42

### DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI (D)

	Dislocazione Angolare	0°	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
	FATTORE		1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57

### GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO (E)

GIUDIZIO	BUONO	SCARSO
FATTORE	1,00	0,90

FREQUENZA DEI GESTI (numero di atti al minuto) IN RELAZIONE ALLA DURATA (F)

FREQUENZA	0,20	1	4	6	9	12	>15
CONTINUO < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00
CONTINUO da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,5	0,3	0,21	0,00
CONTINUO da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00

SOLLEVA CON UN SOLO GESTO (G)

NO	1
SI	0,6

SOLLEVANO IN DUE OPERATORI (H)

NO	1
SI	0,85

<b>PESO LIMITE RACCOMANDATO = CP x A x B x C x D x E x F x G x H</b>
--

$$\begin{array}{c}
 \text{INDICE DI} \\
 \text{SOLLEVAMENTO} \\
 R
 \end{array}
 = \frac{\text{peso sollevato}}{\text{peso limite raccomandato}} = \text{-----} = \boxed{\phantom{000}}$$

**Livelli di rischio e misure di prevenzione:**

**Se R = < 0,85 (area verde):** la situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento.

**Se 0,85 < R < 1 (area gialla):** la situazione si avvicina ai limiti; una quota della popolazione (a dubbia esposizione) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele, anche se non è necessario un intervento immediato. E' comunque consigliato attivare la formazione e, a discrezione del medico, la sorveglianza sanitaria del personale addetto.

**Se R > 1 (area rossa):** la situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l'indice. Vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; l'intervento è comunque necessario anche con indici compresi tra 1,25 e 3. E' utile programmare gli interventi identificando le priorità di rischio. Successivamente riverificare l'indice di rischio dopo ogni intervento. Va comunque attivata la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto con periodicità bilanciata in funzione del livello di rischio.

**PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PUNTI DI ATTENZIONE PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL MODULO 4**

**RUMORE – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Se, a seguito della valutazione, può ritenersi che i valori inferiori di azione (80 dB) non possono essere superati, è stata inclusa una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria la misura dei livelli di rumore a cui i lavoratori sono esposti

Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione (80 dB) possono essere superati, sono stati misurati i livelli di rumore

E' stato valutato il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

E' stato valutato se l'esposizione dei lavoratori nelle diverse mansioni superino i e i valori di azione e i valori limite di esposizione

Sono stati valutati tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore (con particolare riferimento alle donne in gravidanza)

Sono stati valutati, per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche (es. toluene, xilene ecc.) connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni

Sono stati valutati, tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni

Si è tenuto conto delle informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia

Si è tenuto conto del prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale

I metodi e le strumentazioni utilizzati risultano essere adeguate alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche

La valutazione e la misurazione dei livelli di esposizione al rumore sono ripetute ogni quattro anni, oppure in occasione di notevoli mutamenti dell'organizzazione del lavoro o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità

**MISURE DI PREVENZIONE – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Sono state scelte, ove possibile, attrezzature di lavoro adeguate che emettano il minor rumore possibile

Sono state adottate misure per il contenimento alla fonte del rumore, quali carter insonorizzati, cabine per separare le attività rumorose, ....

Sono state adottate misure per la riduzione della propagazione del rumore, quali pannelli fonoassorbenti o fono isolanti....

Sono stati adottati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro

È stata svolta adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore

Le aree con esposizione a livelli superiori a 85 dB sono indicate con appositi segnali, delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile

Qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione e nel caso in cui l'esposizione al rumore superi gli 80 dB il sono messi a disposizione dei lavoratori

dispositivi di protezione individuale dell'udito
Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB, vengono consegnati i dispositivi di protezione individuale dell'udito e ci si assicura che vengano indossati dai lavoratori
Sono scelti dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti
Viene verificata l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito
E' stata adottata una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo
<b>SORVEGLIANZA SANITARIA – PUNTI DI ATTENZIONE:</b>
Viene effettuata la sorveglianza sanitaria ai lavoratori la cui esposizione eccede i valori superiori d'azione (85 dB)
La cartella sanitaria e di rischio è conforme all'allegato 2a e, in particolare, riporta i valori individuali di esposizione
E' stata garantita una informazione e formazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore ai lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione ( $\geq 80$ dB)

**PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PUNTI DI ATTENZIONE PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL MODULO 4**

**VIBRAZIONI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

L'esposizione a vibrazione è stata valutata considerando il livello, il tipo e la durata dell'esposizione

L'esposizione a vibrazione è stata valutata considerando i valori limite di esposizione e di azione

L'esposizione a vibrazione è stata valutata considerando gli effetti diretti e indiretti sulla salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione per minori e donne in gravidanza

L'esposizione a vibrazione è stata valutata considerando le informazioni tecniche del costruttore dell'attrezzatura

L'esposizione a vibrazione è stata valutata considerando condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide

Tutti i macchinari conformi alla Direttiva Macchine, che producono esposizioni a vibrazioni superiori ai livelli di azione prescritti dalla normativa (2,5 m/s<sup>2</sup> e o, 0,5 m/s<sup>2</sup> rispettivamente per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio e al corpo intero), sono corredati della certificazione dei livelli di vibrazione emessi

La valutazione e la misurazione dei livelli di esposizione alle vibrazioni sono ripetute ogni quattro anni, oppure in occasione di notevoli mutamenti dell'organizzazione del lavoro o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità

**Misure di prevenzione**

**VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO – PUNTI DI ATTENZIONE:**

All'atto dell'acquisto sono scelti macchinari che producono il minor livello di vibrazioni possibili, cabina ammortizzata in modo indipendente, sistemi ammortizzati applicati al sedile (a molle o sedile oleopneumatico a correzione automatica della posizione), presenza libretto uso e manutenzione

È programmata una periodica manutenzione per le macchine/attrezzature impiegate

I lavoratori sono informati e formati sui rischi derivanti da vibrazioni meccaniche

Se vengono superati i livelli d'azione previsti dalla normativa, i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (di norma 1 volta l'anno)

Sono stati valutati gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature

Sono stati valutati altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni

È prevista un'organizzazione di lavoro appropriata, con adeguati periodi di riposo

E' prevista una progettazione e organizzazione di lavoro dei luoghi e dei posti di lavoro

## Misure di prevenzione

### VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO – PUNTI DI ATTENZIONE:

All'atto dell'acquisto sono scelti macchinari che producono il minor livello di vibrazioni possibili, basso peso, materiale smorzante fra il manico ed il corpo dell'attrezzo o tra l'attrezzo e la mano, presenza libretto uso e manutenzione

È programmata una periodica manutenzione per le macchine/attrezzature impiegate

Viene evitata la contemporanea esposizione a freddo

I lavoratori sono informati e formati sui rischi derivanti da vibrazioni meccaniche

Se vengono superati i livelli d'azione previsti dalla normativa, i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (di norma 1 volta l'anno)

Sono stati valutati gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature

Sono stati valutati altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni

É prevista un'organizzazione di lavoro appropriata, con adeguati periodi di riposo

E' prevista una progettazione e organizzazione di lavoro e dei luoghi e dei posti di lavoro

**PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PUNTI DI ATTENZIONE PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL MODULO 4**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

In azienda sono presenti agenti chimici pericolosi:

- come materie prime,
- come sostanze emesse (gas, fumi, vapori, nebbie, polveri) durante i processi lavorativi (impianti di verniciatura, operazioni di saldatura, incollaggi, impiego di oli, fluidi e prodotti emulsionati nelle lavorazioni meccaniche...)  
come prodotti finiti

È stata effettuata la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici

In azienda vi sono attività nelle quali il rischio chimico per la salute è stato valutato “IRRILEVANTE” (in questo caso non si applica l’art. 225 “Misure specifiche di prevenzione e protezione”, l’art. 226 “Disposizioni in caso di incidenti o emergenze”, l’art. 229 “Sorveglianza sanitaria”, l’art. 230 “Cartelle sanitarie e di rischio”)

Se dalla valutazione del rischio si dimostra che, in relazione al tipo, quantità, di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente (4 condizioni contemporaneamente presenti) vi è solo un rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute e che le misure generali di prevenzione sono sufficienti a ridurre il rischio, non sono più necessarie le misure specifiche come gli impianti di aspirazione o l’uso di DPI, né la sorveglianza sanitaria....

Esiste l’elenco delle sostanze e dei prodotti chimici con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP

Il Medico competente ha collaborato alla valutazione del rischio

Nel valutare il rischio si è tenuto conto di:

- Proprietà pericolose degli agenti chimici
- Caratteristiche delle lavorazioni
- Durata delle lavorazioni
- Frequenza delle lavorazioni
- Quantitativi usati
- Vie di assorbimento
- Stato fisico e caratteristiche fisiche
- Valori limite di esposizione (es. TLV, VLE)
- indicatori biologici (es. IBE)
- Misure di prevenzione e protezione adottate
- Conclusioni della sorveglianza sanitaria

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI – PUNTI DI ATTENZIONE:

Nel valutare il rischio si è tenuto conto di attività con possibile notevole esposizione come:

- manutenzione
- pulizia

Nel valutare il rischio si è tenuto conto di tutte le attività compreso:

- stoccaggio
- manipolazione
- trasporto
- smaltimento rifiuti

Eventuali indagini ambientali sono state eseguita secondo i metodi di campionamento e misura conformi alle indicazione dell'Allegato XLI del D. Lgs 81/08

La relazione di indagine ambientale riporta

- il metodo di campionamento ed analisi ed i punti di campionamento,
- I tempi di misura (data, inizio e fine campionamento)
- Le concentrazioni rilevate riferite alle 8 ore lavorative ed il confronto con i TLV dell'allegato XXXVIII, XLIII (benzene, CVM, e polveri di legno duro) o di altre agenzie internazionali

Se vi è esposizione a più agenti chimici pericolosi, il rischio è stato valutato tenendo conto della combinazione tra essi

La valutazione del rischio di incendio tiene conto degli agenti chimici infiammabili/comburenti/esplosivi

E' stato valutato il rischio di esplosione dovuto alla presenza /formazione di polveri, gas, vapori  
Sono state classificate le aree a rischio di esplosione ed elaborato il documento sulla protezione contro le esplosioni

Sono previsti gli aggiornamenti della valutazione del rischio da agenti chimici

- Prima dell'acquisto/utilizzo di nuove sostanze/prodotti?
- Nei casi di modifiche nell'attività produttiva?
- Nei casi in cui i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrano la necessità?

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – PUNTI DI ATTENZIONE:

È stata verificata la possibilità di:

- sostituire le sostanze e/o i preparati pericolosi con altri che lo siano meno
- sostituire i processi con emissione di sostanze pericolose con altri

Sono stati scelti, in base all'esame delle schede di sicurezza, prodotti meno pericolosi di quelli in uso

Le lavorazioni a rischio sono separate, quando possibile, dalle altre, al fine di ridurre l'esposizione di altri lavoratori

Le lavorazioni in cui vi è emissione di agenti chimici vengono effettuate in presenza di impianto di aspirazione localizzata (cabina, parete, banco, cappa...)

L'impianto di aspirazione localizzata è correttamente dimensionato in modo da garantire prestazioni efficaci


ed efficienti (velocità di cattura, direzione del flusso d'aria, geometria, supporto girevole del pezzo, ecc.)
Esiste un programma di manutenzione dell'impianto comprensivo di verifiche/misure della velocità di aspirazione e sono individuate le figure addette alla manutenzione
L'aria estratta dagli impianti di aspirazione localizzata è compensata con aria pulita di pari volume attraverso un idoneo dimensionamento dell'impianto di areazione generale  Nb: l'aspirazione localizzata non comporta nessun ricambio né concettualmente può essere usata per il ricambio dell'aria che viene garantito dall'impianto di aerazione naturale/forzata.
Sono state predisposte procedure di lavoro per l'impiego, la conservazione, lo smaltimento
Sono state predisposte procedure di lavoro per la manutenzione dei locali, attrezzature ed impianti
E' stato redatto il "piano di emergenza"
Sono state predisposte procedure per la modalità di conservazione, manipolazione, trasporto smaltimento in condizioni di sicurezza
Nei locali di lavoro e presso gli impianti sono detenuti i quantitativi di prodotti chimici strettamente necessari alle lavorazioni
<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – PUNTI DI ATTENZIONE:</b>
I recipienti dei prodotti:  - sono correttamente etichettati e i rischi sono chiaramente identificabili  - sono tenuti chiusi
Nei depositi sono previsti i bacini di contenimento
Ai lavoratori sono stati forniti i Dispositivi di Protezione Individuale (es. dispositivi di protezione delle vie respiratorie, del corpo, occhiali, guanti)
E' stata effettuata l'informazione e formazione su:  -caratteristiche dei DPI, rischi dai quali proteggono, uso corretto  -procedure di lavoro e piano di emergenza  -misure igieniche
Il datore di lavoro adotta, su conforme parere del medico competente, misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
<b>SORVEGLIANZA SANITARIA – PUNTI DI ATTENZIONE:</b>
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria
Il medico competente informa i lavoratori sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia degli accertamenti svolti

La cartella sanitaria e di rischio è conforme all'allegato 2a e, in particolare, riporta i dati ambientali di esposizione e/o di monitoraggio biologico

Sono stati messi a disposizione dei lavoratori, tramite i loro rappresentanti, i risultati delle valutazioni comprese le misurazioni dell'esposizione ai rischi ed i risultati collettivi ed anonimi dei controlli sanitari

**PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PUNTI DI ATTENZIONE PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL MODULO 4**

Per le sostanze, a partire dal 1 dicembre 2012 convivono due normative: la direttiva UE 67/548 ed il regolamento CLP, pertanto possono essere presenti a magazzino sostanze etichettate con i pittogrammi previsti da entrambe le normative e le schede di sicurezza devono riportare entrambe le classificazioni. Per le miscele la doppia classificazione è prevista a partire dal 1 giugno 2015 e da quella data potranno essere presenti a magazzino sostanze etichettate con i pittogrammi previsti da entrambe le normative."



**VALUTAZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

In azienda sono presenti agenti cancerogeni e/o mutageni come materie prime

Durante i processi lavorativi vengono emessi agenti cancerogeni e/o mutageni

In azienda sono presenti agenti cancerogeni e/o mutageni come sostanze, preparati e processi di cui all'Allegato XLII del D.Lgs. 81/08

Esiste l'elenco delle sostanze e delle miscele con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP

È stata effettuata la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e/o mutageni

Il Medico competente ha collaborato alla valutazione del rischio

È stata verificata la possibilità di sostituire le sostanze e/o le miscele classificate cancerogene e/o mutagene

Se non è possibile la sostituzione, è stata verificata la possibilità di utilizzare le sostanze e/o le miscele in un sistema a ciclo chiuso

Se non è possibile adottare un sistema a ciclo chiuso, sono state attuate misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo l'esposizione, quali:

- Riduzione al minimo dei quantitativi
- Numero minimo di lavoratori esposti
- Riduzione al minimo del tempo di esposizione
- Separazione delle lavorazioni che espongono a c/m
- Contenimento attraverso l'aspirazione localizzata di tutte le emissioni
- Verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli impianti di aspirazione attraverso misurazioni ambientali degli agenti cancerogeni
- Programmazione di manutenzione degli impianti di aspirazione
- Procedure di lavoro per l'impiego, la conservazione, lo smaltimento
- Procedure di lavoro specifiche per la pulizia di locali, attrezzature ed impianti
- Piano di emergenza

Procedure per utilizzo e gestione dei DPI e degli indumenti di lavoro, con particolare attenzione alla manutenzione

Nel valutare il rischio si è tenuto conto di:

- Caratteristiche delle lavorazioni
- Durata delle lavorazioni
- Frequenza delle lavorazioni
- Quantitativi dei prodotti usati e concentrazione dei cancerogeni contenuti
- Vie di assorbimento

Stato fisico e caratteristiche fisiche

La valutazione dei rischi viene aggiornata ogni 3 anni

La valutazione dei rischi viene aggiornata a seguito di modifiche significative del processo produttivo

La valutazione dei rischi viene aggiornata a seguito di anomalie evidenziate dagli accertamenti sanitari ed imputabili all'esposizione ad agenti cancerogeni

È stata effettuata un'indagine ambientale secondo i metodi di campionamento ed analisi di cui all'Allegato XLI del D. Lgs N. 81/08

Il medico competente ha partecipato alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

La relazione di indagine ambientale riporta:

- Il metodo di campionamento ed analisi ed indica i punti di campionamento

- I tempi di misura (data, inizio e fine campionamento)
- Le concentrazioni rilevate riferite alle 8 ore lavorative ed il confronto con i TLV dell'allegato XLIII (benzene, CVM, e polveri di legno duro) o di altre agenzie internazionali.

Tutti gli eventi o i fattori che possono influenzare sensibilmente i risultati

Il datore di lavoro ha assicurato una formazione adeguata ai lavoratori in merito agli agenti cancerogeni e mutageni, in particolare su:

- Precauzioni da prendere per evitare l'esposizione
- Misure igieniche da osservare
- Necessità ed uso corretto dei DPI e degli indumenti di lavoro

Piano di emergenza e misure per prevenire il verificarsi di incidenti

La formazione viene ripetuta con cadenza quinquennale o al verificarsi di cambiamenti nelle lavorazioni che influiscono sul rischio

Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti cancerogeni e mutageni siano etichettati in maniera leggibile e comprensibile e conformi alla normativa vigente

I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

Il medico competente fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti

Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Il datore di lavoro adotta, su conforme parere del medico competente, misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici

La cartella sanitaria e di rischio è conforme all'allegato 2a e, in particolare, riporta i dati ambientali di esposizione e/o di monitoraggio biologico

E' stato compilato il registro degli esposti

E' stata consegnata copia del registro allo SPISAL e all'INAIL/ISPESL

Sono stati messi a disposizione dei lavoratori, tramite i loro rappresentanti, i risultati delle valutazioni, comprese le misurazioni dell'esposizione ed i risultati collettivi ed anonimi dei controlli sanitari

**PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PUNTI DI ATTENZIONE PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL MODULO 4**

**VALUTAZIONE RISCHIO ATEX – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Premesso che gli impianti a gas metano assimilabili agli impianti domestici si presumono esclusi dal campo di applicazione del titolo XI del d.lgs. n. 81/2008, verificare se sono presenti attività dove possono formarsi atmosfere esplosive (luoghi di lavoro come uffici, negozi, ecc. salvo casi particolari si presumono non a rischio)

Si è verificato se vengono utilizzate sostanze infiammabili quali gas vapori nebbie o polveri che in miscela con l'aria possono formare una "atmosfera esplosiva"

Si è Verificata l'eventuale presenza di sostanze infiammabili o combustibili sul luogo di lavoro

Se presenti è stato verificato in quale stato: gas o polvere

Si è verificato se la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive può essere evitata

E' stato valutato se sono presenti fonti di innesco (per es. scintille, reazioni chimiche, temperature elevate, fiamme libere, scariche elettrostatiche, ...) che possono diventare attive ed efficaci

È stato verificato se sono presenti sorgenti emmissive/punti di discontinuità

Ci si è accertati che siano presenti le schede di sicurezza di sostanze e preparati in cui vi è evidenza delle proprietà chimico-fisiche

Sono state adottate le misure tecniche ed organizzative volte a prevenire la formazione di atmosfere esplosive (rivelatori di gas, sistemi di controllo, sniffer, procedure operative, ...)

Sono state adottate misure protettive volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (compartimentazione, dpi, ...)?

E' stato comunicato il rischio atex, se presente agli appaltatori nel duvri

Sono state classificate le aree (zona 0 / 20, zona 1 / 21, zona 2 / 22)

I lavoratori sono stati formati sul rischio specifico, con particolare riguardo a istruzioni scritte, autorizzazioni al lavoro, segnalazione aree, ...)

I luoghi, le attrezzature ed i dispositivi di allarme vengono mantenuti in stato di efficienza

E' stato predisposto un registro dei controlli periodici con tutti gli interventi e i controlli dell'efficienza degli impianti

Sono state segnalate da apposita cartellonistica le zone classificate 0/20 e zone 1/21

Gli impianti installati in zone classificate hanno caratteristiche atex

Vengono consegnati dpi specifici per le zone classificate

E' stata esposta la planimetria con la classificazione delle zone

E' stata considerata l'estensione di una possibile esplosione

**PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PUNTI DI ATTENZIONE PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL MODULO 4**

**VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Sono presenti impianti dove vengono utilizzati gas combustibili di potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h)

I generatori di calore sono installati secondo le istruzioni del costruttore ed in locali dotati di idonee aperture di aerazione

L'altezza minima delle vie e delle uscite verso un luogo sicuro è di m 2 e la larghezza è multipla di 0,60 m e non inferiore a 1,20 m

Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori è apribile nel verso dell'esodo ed ha larghezza minima di m 1,20

Le vie e le uscite d'emergenza sono segnalate e mantenute sgombre da qualsiasi materiale

Le uscite verso un luogo sicuro sono apribili nel verso dell'esodo e, se chiuse, possono essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona

In attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, i dispositivi di apertura manuale delle porte (antipanico/emergenza) posti lungo le vie di esodo sono provvisti di marcatura CE

Le planimetrie del piano d'emergenza sono esposte ed indicano la/le via/e di fuga

Per il riscaldamento sono utilizzate stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso

I depositi di prodotti infiammabili sono stoccati in modo sicuro in luoghi lontani da fonti di innesco (armadi protetti, zone protette, aree delimitate, ecc.)

Sono predisposti estintori portatili in numero adeguato e di capacità estinguente adeguata all'entità di rischio dell'attività (VEDI NOTA 1)

Sono ubicati lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro (o su piantana)

E' presente almeno un estintore per piano

La distanza da percorrere per utilizzare un estintore è inferiore a 30 m

**Nota 1:**

tipo di estintore	superficie protetta da un estintore		
	rischio basso	rischio medio	rischio elevato
13 A - 89 B	100 m <sup>2</sup>	-	-
21 A - 113 B	150 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	-
34 A - 144 B	200 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
55 A - 233 B	250 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>

## VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO – PUNTI DI ATTENZIONE:

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore

Esiste l'illuminazione di sicurezza alimentata da apposita sorgente distinta da quella ordinaria (con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete)

Esiste un sistema di allarme (sistemi di rilevazione e segnalazione automatica incendi) con comando in luogo presidiato

Esiste un sistema di segnaletica di sicurezza, finalizzato alla sicurezza antincendio

E' stato predisposto un registro dei controlli periodici con tutti gli interventi e i controlli dell'efficienza degli impianti e dei presidi antincendio

E' stata data un'adeguata informazione e formazione (secondo quanto previsto all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998) per i lavoratori designati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di gestione dell'emergenza (DLgs 81/2008, artt. 18 c. 1- b e 43) secondo la durata prevista

Gli impianti di adduzione del gas combustibile sono conformi alle norme UNI-CIG

Le tubazioni non interrate convoglianti fluidi sono identificate mediante apposita colorazione (apposti su tutta la tubazione o su bande di larghezza minima di 230 mm)

Le bombole di gas, quando non utilizzate, sono depositate all'esterno del luogo di lavoro

Le bombole piene sono mantenute separate da quelle vuote

La postazione destinata alla ricarica della batteria del carrello elevatore è ammessa solo all'interno di locale ad uso esclusivo

In quelle aziende ove sono occupati più di 10 dipendenti o soggette al controllo da parte dei VVF ai sensi del DPR 139/06, è stato redatto il piano di emergenza (art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, elaborato in conformità all'allegato VII del D.M. 10 marzo 1998) riportante le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio

In quelle aziende ove sono occupati più di 10 dipendenti o soggette al controllo da parte dei VVF ai sensi del DPR 139/06, i lavoratori partecipano ad esercitazioni antincendio (ai sensi del p.to 7.4 Allegato VII del D.M. 10/03/1998), effettuate almeno una volta l'anno o secondo la periodicità prevista, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento

**STRESS LAVORO CORRELATO**

Criteria derivati dalla Lettera Circolare 18.11.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che rappresentano il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato

**VALUTAZIONE RISCHIO STRESS**

La valutazione del rischio stress è parte integrante della valutazione dei rischi

La valutazione del rischio stress è stata effettuata dal Datore di lavoro avvalendosi del RSPP, del MC (ove nominato) e previa consultazione del RLS

La valutazione prende in esame tutti i lavoratori in ragione dell'effettiva organizzazione aziendale (es. divisi per mansioni o partizioni organizzative)

La valutazione preliminare (necessaria) considera gli "eventi sentinella" (indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, segnalazioni del MC, ecc...) in forma oggettiva

La valutazione preliminare (necessaria) considera i "fattori di contenuto del lavoro" (ritmi di lavoro, turni, ambiente di lavoro e attrezzature, ecc...) in forma oggettiva

La valutazione preliminare (necessaria) considera i "fattori di contesto del lavoro" (ruolo nell'ambito dell'organizzazione, comunicazione, ecc...) in forma oggettiva

In caso si rilevino elementi di rischio, si è proceduto alla pianificazione e adozione di opportuni interventi correttivi

E' previsto un piano di monitoraggio nel tempo della valutazione del rischio stress lavoro correlato

Qualora gli interventi correttivi attuati risultino inefficaci, si è proceduto ad una valutazione approfondita della loro percezione soggettiva

**Nota:** RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI UTILI PER LA VALUTAZIONE:

- Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro: Rischio stress lavoro correlato - Indicazioni per la corretta gestione - Gennaio 2012;
- INAIL - Valutazione gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs 81/08 - Roma 2011;
- Provincia di Verona: La valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Linee operative per le piccole imprese - Verona 2011;
- Regione Toscana: Valutazione e gestione dei rischi collegati allo stress.

Linee di indirizzo - 2011

- Documenti proposti dalle Società Scientifiche;
- Indicazioni metodologiche proposte dalle Associazioni dei Datori di Lavoro.

Gli strumenti (ddl o simili) che devono conformarsi almeno alle indicazioni della CCP, devono essere chiaramente indicati.

**FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO**

**PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PUNTI DI ATTENZIONE PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL MODULO 4**

**INFORMAZIONE AI LAVORATORI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e prevenzione incendi

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente (se presente)

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

Il contenuto della informazione è facilmente comprensibile per i lavoratori

Per la informazione di lavoratori immigrati, è stata fatta una verifica della comprensione della lingua utilizzata

**FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

Ogni lavoratore ha ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

Ogni lavoratore ha ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

Ogni lavoratore ha ricevuto una formazione ed adeguata in merito ai rischi specifici (v. tabella 4)

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione rispecchiano gli accordi in della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato (v. tabella 1)
La formazione e l'addestramento specifico sono stati fatti in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
La formazione e l'addestramento specifico sono stati fatti in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni
La formazione e l'addestramento specifico sono stati fatti in occasione della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
L'addestramento è stato fatto da persona esperta e sul luogo di lavoro
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti viene periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi
I dirigenti e i preposti hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (v. tabella 2 e 3)
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (v. tabella 5 e 6)
I corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno avuto una durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento
L'aggiornamento periodico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza , ha una durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti avviene, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non comporta oneri economici a carico dei lavoratori
Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori
Per la formazione di lavoratori immigrati, è stata fatta una verifica della comprensione della lingua utilizzata
I lavoratori che utilizzano le attrezzature indicate dall'Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (piattaforme mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, macchine movimento terra ecc.) devono ottenere, secondo le modalità e le tempistiche indicate dall'Accordo stesso, l'abilitazione all'utilizzo di tali mezzi.

Si riportano di seguito alcune tabelle che riepilogano il numero di ore di formazione per le singole figure professionali della sicurezza presenti in azienda.

**Tabella 1. – Prospetto sinottico della Formazione prevista per i Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e i Lavoratori ai sensi degli Accordi della Conferenza Permanente Stato – Regioni del 21 dicembre 2011**

SETTORE ATECO DI APPARTENENZA	FORMAZIONE (ore)			
	DDL-SPP	DIRIGENTI	PREPOSTI	LAVORATORI
RISCHIO BASSO	16	16	Formazione Lavoratori	<b>8</b>
			+	4 generali
			8	4 specifici
RISCHIO MEDIO	32	16	Formazione Lavoratori	<b>12</b>
			+	4 generali
			8	8 specifici
RISCHIO ALTO	48	16	Formazione Lavoratori	<b>16</b>
			+	4 generali
			8	12 specifici
<b>AGGIORNAMENTO (ogni 5 anni)</b>	<i>RISCHIO BASSO</i> <b>6</b>	<b>6</b>		
	<i>RISCHIO MEDIO</i> <b>10</b>			
	<i>RISCHIO ALTO</i> <b>14</b>			

**Tabella 2. – Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione dell'emergenza ai sensi del D.M. 10 marzo 1998**

FORMAZIONE ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO, GESTIONE DELL'EMERGENZA		
Attività a rischio di incendio	Formazione Numero di ore	Aggiornamento
BASSO	4	Non obbligatorio
MEDIO	8	Non obbligatorio
ALTO	16	Non obbligatorio

Tabella 3. – Formazione addetti al primo soccorso ai sensi del D.M. n. 388/2003

<b>FORMAZIONE AL PRIMO SOCCORSO</b>		
Aziende Classificazione	Formazione Numero di ore	Aggiornamento Triennale Numero ore
<b>AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO A</b>	<b>16</b>	<b>6</b>
<b>AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO B</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
<b>AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO C</b>	<b>12</b>	

Tabella 4. – Formazione Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 37, comma 11 (con riferimento alle modalità di svolgimento dei corsi e ai contenuti dell'aggiornamento si faccia riferimento all'Accordo dell'O.P.R. Veneto per la sicurezza del 1° luglio 2010).

<b>FORMAZIONE R.L.S.</b>		
Classificazione Aziende	Formazione Numero di ore	Aggiornamento Annuale Numero ore
<b>AZIENDE che occupano da 15 a 50 lavoratori</b>	<b>32 di cui:</b> - 20 ore di formazione generale - 12 ore di formazione specifica (rischi presenti in azienda)	<b>4</b>
<b>AZIENDE che occupano più di 50 lavoratori</b>		<b>8</b>

Tabella 5. – Formazione Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'Accordo della Conferenza permanente Stato – Regioni del 26 gennaio 2006.

<b>FORMAZIONE S.P.P.</b>				
Ruolo	Formazione Numero ore			Aggiornamento Quinquennale Numero ore
	MODULO A (Formazione generale)	MODULO B (Formazione specifica)	MODULO C (Form. Specialistica abilitativa ruolo RSPP)	
<b>Addetto S.P.P.</b>	<b>28</b>	<b>da 12 a 68 a seconda del macrosettore ATECO di riferimento</b>	<b>----</b>	<b>28</b>
<b>Responsabile S.P.P.</b>			<b>24</b>	<b>40 o 60 a seconda del macrosettore ATECO di riferimento</b>

Schema redatto da:

Datore di Lavoro - sig.  
 RSPP - sig.  
 RLS - sig.  
 Consulente Sicurezza -

Cognome	Nome	Funzione/ Reparto	Data Assunzione	Rischio secondo settore ATECO	Corsi di info-formazione effettuati					Stato formazione - progressa al 21/06/2012	Programma formazione		Data entro cui effettuare la formazione / aggiornamento	corsi specialistici						
					formazione generale sicurezza	rischi fisici	rischio chimico	rischio mmc	Corsi CONSIDERATI VALIDI prima entrata in vigore accordo		Formazione / aggiornamento ORE	NECESSITA' DI FORMAZIONE		corso primo soccorso	corso prevenzione incendi	corso carrellista	conduttore macchine operatrici	conduttore caropone	addestramento dpi 3 categoria	
1	ELENA	LAVORATORE / VENDITE	02/04/2007	MEDIO							6	Aggiornamento	28/07/2014							
2	ROBERTO	PREPOSTO / UTC-R&S	01/03/1990	MEDIO							8	Formazione preposto	26/01/2013							
3	LARISSA VERONICA	LAVORATORE / VENDITE	03/10/2005	MEDIO							6	Aggiornamento	13/10/2016							
4	CINZIA	DIRIGENTE / AMMINISTRAZIONE	06/12/1999	MEDIO							16	Formazione Dirigente	26/01/2013							
5	LUCA	LAVORATORE / VENDITE	03/11/2005	MEDIO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
6	MONICA	DIRIGENTE / VENDITE	09/01/1992	MEDIO							16	Formazione Dirigente	26/01/2013							
7	Piero	DIRIGENTE / RISORSE UMANE		MEDIO							16	Formazione Dirigente	26/01/2013							
8	ALBERTO	PREPOSTO / RSGSB GESTIONE COSTI-PRODUZIONE	07/01/2008	ALTO							8	Formazione preposto	26/01/2013							
9	ROBERTA	LAVORATORE / VENDITE	14/05/1997	ALTO							6	Aggiornamento	20/01/2013							
10	ANTONIO	LAVORATORE / VENDITE	29/01/1982	MEDIO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
11	MATTEO	LAVORATORE / PRODUZIONE	18/10/2004	ALTO							6	Aggiornamento	05/09/2016							
12	EHIGIATOR	LAVORATORE / PRODUZIONE	01/09/2005	ALTO							6	Aggiornamento	05/09/2016							
13	LORIS	LAVORATORE / MAGAZZINO	11/09/1995	ALTO							6	Aggiornamento	05/09/2016							
14	GIANCARLO	LAVORATORE / VENDITE	18/04/1977	MEDIO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
15	DAVIDE	LAVORATORE / MAGAZZINO	25/10/2010	MEDIO							6	Aggiornamento	29/10/2015							
16	PIERLUIGI	PREPOSTO / ACQUISTI - AMMINISTRAZIONE	03/02/1986	MEDIO							8	Formazione preposto	26/01/2013							
17	TIZIANO	PREPOSTO / PRODUZIONE (maschiatrici, lavaggi, forni)	01/12/1989	ALTO							8	Formazione preposto	26/01/2013							
18	GIORGIO	LAVORATORE / VENDITE	21/02/2000	MEDIO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
19	ANGELO	LAVORATORE / GESTIONE QUALITA'/R&S	03/09/1990	ALTO							6	Aggiornamento	08/09/2013							
20	MATTEO	LAVORATORE / VENDITE	16/01/2012	MEDIO							4+8	Formazione generale di 4 ore Formazione specifica di 8 ore	16/03/2012							
21	ISA	LAVORATORE / MAGAZZINO	09/01/2001	ALTO							6	Aggiornamento	05/09/2016							
22	ALESSIO	LAVORATORE /SERVIZIO VENDITE	02/05/2011	MEDIO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
23	CRISTIANO	LAVORATORE / Ufficio Tecnico UT	03/04/1995	ALTO							6	Aggiornamento	05/09/2016							
24	WILLIAM CRISTOPHER	LAVORATORE / VENDITE	12/05/2008	ALTO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
25	Dino	DATORE DI LAVORO / DIREZIONE		ALTO							16	Formazione Dirigente	26/01/2013							
26	SARA	DIRIGENTE / ACQUISTI	02/09/2003	ALTO							16	Formazione Dirigente	26/01/2013							

ALLEGATO 11A - ESEMPIO DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE - CO.RE.CO Veneto - Indicazioni per la stesura DVR STD - Versione 2012

Schema redatto da:

Datore di Lavoro - sig.  
RSPP - sig.  
RLS - sig.  
Consulente Sicurezza -

Dati lavoratori				Rischio	Corsi di info-formazione effettuati					Stato formazione - pregressa al 21/06/2012	Programma formazione		Data entro cui effettuare la formazione/ aggiornamento	corsi specialistici						
Cognome	Nome	Funzione/ Reparto	Data Assunzione	Rischio secondo settore ATECO	formazione generale sicurezza	rischi fisici	rischio chimico	rischio mmc		Corsi CONSIDERATI VALIDI prima entrata in vigore accordo	Formazione / aggiornamento ORE	NECESSITA' DI FORMAZIONE		corso primo soccorso	corso prevenzione incendi	corso carrellista	conduttore macchine operatrici	conduttore caropone	addestramento dpi 3 categoria	
27	SAMUEL	LAVORATORE / ASSISTENTE DIREZIONE PER VENDITE	16/03/2010	MEDIO							4+8	Formazione generale di 4 ore Formazione specifica di 8 ore	25/01/2013							
28	GIANPAOLO	PREPOSTO / PRODUZIONE (Plurimandrino)	01/12/1989	ALTO							8	Formazione preposto	26/01/2013							
29	MASSIMO	LAVORATORE / MAGAZZINO	03/02/2004	ALTO							6	Aggiornamento	05/09/2016							
30	TEODORO	PREPOSTO / MAGAZZINO	05/09/1979	MEDIO							8	Formazione preposto	26/01/2013							
31	ROBERTO	LAVORATORE / MAGAZZINO	01/07/1987	MEDIO							6	Aggiornamento	22/10/2013							
32	DAVID	LAVORATORE / VENDITE	11/05/1998	ALTO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
33	WALTER	LAVORATORE / PRODUZIONE	04/05/1998	ALTO							6	Aggiornamento	08/09/2013							
34	CARLO	PREPOSTO / CONTROLLO QUALITA'-R&S	01/12/1989	ALTO							8	Formazione preposto	26/01/2013							
35	SILVIA	LAVORATORE / SERVIZIO VENDITE AMMINISTRAZIONE	02/10/2006	MEDIO							6	Aggiornamento	28/07/2014							
36	DARIO	PREPOSTO / MAGAZZINO	01/01/1998	MEDIO							8	Formazione preposto	26/01/2013							
37	SILVIA	LAVORATORE / VENDITE	19/09/1995	ALTO							6	Aggiornamento	20/01/2013							
38	FEDERICA	LAVORATORE / MARKETING	12/01/2009	MEDIO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
39	VANNI	PREPOSTO / PRODUZIONE	01/12/1989	ALTO							8	Formazione preposto	26/01/2013							
40	ANDREA	LAVORATORE / VENDITE	08/01/2007	MEDIO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
41	FEDERICO	LAVORATORE / VENDITE EXPORT		MEDIO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
42	BORIS	LAVORATORE / VENDITE	04/07/2011	ALTO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
43	SIMONE	LAVORATORE / PRODUZIONE	29/05/1997	MEDIO							6	Aggiornamento	05/09/2016							
44	ALESSANDRO	LAVORATORE / MAGAZZINO	10/10/2005	MEDIO							6	Aggiornamento	28/07/2014							
45	MARIO	LAVORATORE / VENDITE	19/03/1997	ALTO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
46	CECILIA	LAVORATORE / AMMINISTRAZIONE	17/10/1977	MEDIO							6	Aggiornamento	28/07/2014							
47	ROBERTA	LAVORATORE / VENDITE-AMMINISTRAZIONE	16/02/1999	MEDIO							6	Aggiornamento	28/07/2014							
48	FABIO	LAVORATORE / SERVIZIO VENDITE	02/05/2011	MEDIO							6	Aggiornamento	25/01/2017							
49	MASSIMO	PREPOSTO / PRODUZIONE	01/10/1991	ALTO							8	Formazione preposto	26/01/2013							
50	VALERIO	LAVORATORE / PRODUZIONE	03/02/1992	ALTO							6	Aggiornamento	05/09/2016							
51	MONICA	LAVORATORE / ACQUISTI	16/09/2010	ALTO							6	Aggiornamento	07/10/2015							

**SORVEGLIANZA SANITARIA**

Nell'incarico che il Datore di Lavoro conferisce al Medico Competente vanno specificati i compiti assegnati. In particolare:

- collaborare alla Valutazione dei Rischi ed al suo aggiornamento;
- redigere il protocollo sanitario in coerenza con i rischi evidenziati dalla Valutazione; nel protocollo indicare i rischi specifici, gli accertamenti sanitari mirati a tali rischi e la periodicità degli accertamenti;
- informare ogni lavoratore sul significato degli accertamenti sanitari a cui viene sottoposto;
- collaborare ad individuare mansioni alternative nel caso di idoneità condizionate o inidoneità temporanee;
- eseguire almeno un sopralluogo all'anno negli ambienti di lavoro;
- elaborare una relazione sanitaria annuale;
- partecipare alle riunioni di coordinamento tra Medico Competente e referenti aziendali della sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, RLS)
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

**NOTA: nello svolgimento delle sue funzioni è necessario che il Medico Competente, oltre a quanto sopra indicato, collabori all'organizzazione del servizio di primo soccorso, alle attività di informazione e formazione e all'attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di promozione della salute.**

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ai fini della scelta dei DPI è stata effettuata l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi

I DPI scelti hanno il marchio CE ed eventualmente il codice dell'Ente certificatore

I DPI scelti sono accompagnati dalla "nota informativa" del produttore

Dalla "nota informativa" e da altra documentazione tecnica i DPI scelti risultano specifici per il tipo di rischio individuato

Il livello di protezione dei DPI scelti è adeguato all'entità del rischio individuato

I DPI tengono conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore

In fase di assunzione, cambio mansione, vengono consegnati i DPI previsti per l'attività assegnata

Esistono regolamenti aziendali/procedure/istruzioni operative relative all'impiego e alle modalità di tenuta dei DPI

E' attuata l'informazione/formazione e uno specifico addestramento circa l'uso corretto dei DPI

E' previsto uno specifico addestramento per i DPI di terza categoria: protezione da rischi di morte, di lesione grave e di carattere permanente e protezione dell'udito

Viene effettuata la manutenzione periodica dei DPI

E' stato individuata la figura preposta alla verifica/controllo dei DPI

**IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

In azienda sono presenti lavoratrici in età fertile

In azienda vi sono mansioni/lavorazioni vietate e/o pregiudizievoli per lo stato di salute della donna in gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto.

(Le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto sono quelle previste all'art. 7 del D.Lgs. 151/01 e definite negli Allegati A e B del medesimo decreto. Le mansioni che possono essere pregiudizievoli per la salute della donna in gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto sono quelle previste all'Allegato C del D.Lgs. 151/01)

Il Medico competente ha collaborato all'identificazione di tali mansioni/lavorazioni

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato consultato per l'identificazione di tali mansioni/lavorazioni

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

È stata effettuata la valutazione dei rischi per la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

Il Medico competente ha collaborato a tale valutazione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato consultato per tale valutazione

Nella valutazione dei rischi sono state considerate le mansioni/lavorazioni a rischio vietate per la gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto ai sensi dell'art. 7 e riportate negli Allegati A e B del D.Lgs. 151/01

Nella valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'Allegato C del D.Lgs. 151/01 ed individuate le misure di prevenzione e protezione

La valutazione dei rischi viene aggiornata a seguito di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità

**MISURE DI PREVENZIONE : RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI – PUNTI DI ATTENZIONE:**

È stata verificata per le lavoratrici a rischio (gestanti e/o fino a 7 mesi dopo il parto) la possibilità di:

- modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
- spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
- richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro di interdizione anticipata dal lavoro nei casi in cui la lavoratrice non possa essere adibita a mansione compatibile con lo stato di gravidanza o puerperio

La lavoratrice è spostata ad altre mansioni nei casi in cui la Direzione Territoriale del Lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice stessa, accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino

La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale

Le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate

Le lavoratrici in età fertile sono state informate della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza

*Check list per la rilevazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza tratta dal Protocollo di Intesa per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri tra **Regione del Veneto - Assessorato alle Politiche Sanitarie – Direzione Regionale Prevenzione e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro di Venezia** (ultimo aggiornamento maggio 2012).*

*Questa check list può essere utilizzata dal datore di lavoro per valutare la compatibilità di ogni postazione di lavoro nella quale viene o potrebbe essere impiegata una lavoratrice, con lo stato di gravidanza o con il puerperio (sette mesi dopo il parto). L'elenco delle situazioni lavorative non è esaustivo ma rappresenta solo un esempio di come procedere in ogni realtà produttiva.*

<b>RISCHI PRESENTI O OPERAZIONI SVOLTE</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
La lavoratrice sta in piedi per più di metà del turno lavorativo		
La mansione prevede l'alzarsi ripetutamente dal sedile		
La lavoratrice deve stare seduta in posizioni obbligate		
La lavoratrice esegue ripetuti piegamenti o rotazione del busto		
La mansione prevede l'uso di scale, impalcature o pedane		
La lavoratrice esegue movimenti ripetitivi degli arti superiori la cui valutazione OCRA ha evidenziato rischio di tipo medio o elevato		
La lavoratrice esegue movimentazione manuale dei carichi la cui valutazione NIOSH ha evidenziato rischio superiore a 0.85.		
La lavoratrice esegue movimentazione manuale dei carichi la cui valutazione NIOSH ha evidenziato rischio superiore a 1.		
La lavoratrice esegue operazioni con contatto o esposizione a rischio biologico come il lavoro presso strutture di cura o laboratori di analisi e ricerca		
La lavoratrice esegue lavori notturni (dalle 24 alle 6)		
La lavoratrice esegue lavori con esposizione personale a rumore superiore a 80 dBA (Lex,8h)		
La lavoratrice esegue lavori con esposizione personale a rumore superiore a 85 dBA (Lex,8h)		
La lavoratrice esegue lavori a bordo di mezzi di trasporto (es. carrelli elevatori, pulmann, treni, navi, aerei,etc...)		

La lavoratrice esegue lavori con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (esempio: ribattitrici, martelli ad asse flessibile, motoseghe)		
La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio vibrazioni a tutto il corpo		
La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio superiore a 0,5 m/s <sup>2</sup>		
La lavoratrice usa macchine mosse a pedale (ad esempio macchine da cucire, presse, etc)		
La mansione svolta dalla lavoratrice espone a radiazioni infrarosse o ultraviolette		
La mansione svolta dalla lavoratrice espone a campi elettromagnetici (ad esempio presse, incollaggio, ...)		
La lavoratrice esegue lavori in vicinanza di forni, essicatoi o altre fonti di calore o in condizioni microclimatiche sfavorevoli		
La lavoratrice esegue lavori con esposizione a basse temperature o a sbalzi termici (ad esempio carico-scarico celle frigo, lavorazione delle carni o del pesce, etc)		
La lavoratrice impiega direttamente o è esposta a sostanze e preparati classificati come pericolosi per la salute		

**In caso affermativo la situazione è incompatibile con la gravidanza e la lavoratrice va spostata di mansione**


Istruzioni per l'utilizzo della griglia:

- controllare la presenza dei rischi sopra citati su ogni posizione di lavoro e/o mansione
- quando è presente anche solo uno dei rischi, verificare la possibilità di:
  - modificare il rischio sulla posizione di lavoro
  - cambiare la lavoratrice di mansione
- qualora non sia possibile eliminare i rischi, il datore di lavoro deve attivare autonomamente la procedura con la Direzione Territoriale del Lavoro per l'astensione anticipata dal lavoro dell'interessata.



Sede Legale

VERONA - 37122 Via Valverde, 42



**DISTRETTO  
VERONA CITTÀ**

sede di **Verona**  
37122 Via S. D'Acquisto, 7  
tel. 045 807 5022  
045 807 5924

Verona

• 1° 2° 3° Circostrizione:

- Avesa,
- Borgo Milano**,
- Borgo Nuovo,
- Borgo Trento**,
- Chievo,
- Città Antica,
- Cittadella,
- Parona,
- Ponte Crencano,
- Quartiere Navigatori,
- Quinzano,
- San Massimo
- San Zeno,
- Saval,
- Stadio,
- Valdonega,
- Veronetta.

• 6° 7° 8° Circostrizione

- Borgo Trieste**,
- Borgo Venezia,
- San Michele Extra,
- Porto San Pancrazio,
- Marzana,
- Montorio**
- Bosco Chiesanuova
- Cerro Veronese
- Erbezzo
- Grezzana**
- Lavagno
- Roverè Veronese
- S. Martino B. Albergo**
- Velo Veronese

**DISTRETTO  
DELL'EST VERONESE**

vedi sede di Verona

Verona

• 4° 5° Circostrizione:

- Borgo Roma**,
- Cà di David,
- Golosine**,
- Santa Lucia
- Albaredo d'Adige
- Arcole
- Badia Calavena
- Belfiore
- Buttapietra
- Caldiero
- Castel d'Azzano
- Cazzano di Tramigna
- Cologna Veneta**
- Cognola ai Colli
- Illasi
- Mezzane di Sotto
- Montecchia di Crosara**
- Monteforte d'Alpone
- Pressana
- Roncà
- Roveredo di Guà
- San Bonifacio**
- San Giovanni Ilarione
- San Giovanni Lupatoto**
- San Mauro di Saline
- Selva di Progno
- Soave
- Tregnago**
- Veronella
- Vestenanova
- Zimella

**DISTRETTO  
DELLA PIANURA  
VERONESE**

sede di **Legnago**  
37045 Via C. Gianella, 1  
tel. 0442 634 212  
fax 0442 634 226

sede di **Bovolone**  
37045 Via A. Cappa  
tel. 045 699 9471  
fax 045 699 9444

- Angiari
- Bevilacqua
- Bonavigo
- Boschi Sant'Anna
- Bovolone**
- Casaleone
- Castagnaro
- Cerea**
- Concamarise
- Gazzo Veronese
- Isola Rizza
- Legnago**
- Minerbe
- Nogara**
- Oppeano
- Palù
- Ronco all'Adige
- Roverchiara
- Salizzole
- Sanguinetto
- San Pietro di Morubio
- Sorgà
- Terrazzo
- Villa Bartolomea
- Zevio**

**DISTRETTO  
DELL'OVEST VERONESE**

sede di **Valeggio sul M.**  
37012 Via C.A. Dalla Chiesa  
tel. 045 633 8599  
fax 045 633 8645

- Affi
- Bardolino**
- Brentino Belluno
- Brenzone
- Bussolengo**
- Caprino Veronese**
- Castelnuovo del Garda
- Cavaion Veronese
- Costermano sul Garda
- Dolcè
- Erbé
- Ferrara di Monte Baldo
- Fumane
- Garda
- Isola della Scala**
- Lazise
- Malcesine**
- Marano di Valpolicella
- Mozzecane
- Negrar**
- Nogarole Rocca
- Pastrengo
- Pescantina
- Peschiera del Garda**
- Povegliano Veronese
- Rivoli Veronese
- San Pietro in Cariano
- S. Ambrogio di Valpol. -  
fraz. Domegliara**
- San'Anna d'Alfaedo
- San Zeno di Montagna
- Sommacampagna**
- Sona
- Torri del Benaco
- Trevezuolo
- Valeggio sul Mincio
- Vigasio
- Villafranca di Verona**

In grassetto sono comuni o circoscrizioni che ospitano le Sedi Distrettuali

